

XVII legislatura

A.S. 2960:

**"Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020"**

Novembre 2017

n. 195



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «A.S. 2960: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"». NL195, novembre 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

| | |
|--|-----------|
| Titolo I Risultati differenziali del bilancio dello Stato | 1 |
| Articolo 1 (<i>Risultati differenziali del bilancio dello Stato</i>) | 1 |
| Titolo II Misure per la crescita | 2 |
| Capo I Riduzione della pressione fiscale | 2 |
| Articolo 2 (<i>Sterilizzazione dell'incremento di aliquote dell'IVA e delle accise</i>)..... | 2 |
| Articolo 3 (<i>Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato</i>)..... | 4 |
| Comma 1, lettera a), punto 8, capov. 3-quater (<i>Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato</i>)..... | 22 |
| Articolo 4 (<i>Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico</i>)..... | 24 |
| Articolo 5 (<i>Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti</i>) | 26 |
| Articolo 6 (<i>Proroga del blocco aumenti aliquote 2018</i>) | 30 |
| Capo II Misure per gli investimenti Industria 4.0 | 30 |
| Articolo 7 (<i>Sostegno agli investimenti delle PMI – Nuova Sabatini</i>) | 30 |
| Articolo 8 (<i>Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0</i>) | 32 |
| Articolo 9 (<i>Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria</i>) | 35 |
| Articolo 10 (<i>Sperimentazione della mobilità sostenibile</i>) | 36 |
| Capo III Finanza per la crescita | 37 |
| Articolo 11 (<i>PIR e società immobiliari</i>) | 37 |
| Articolo 12 (<i>Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES</i>) | 38 |
| Articolo 13 (<i>Imposta di registro</i>) | 39 |
| Articolo 14 (<i>Credito d'imposta per spese per consulenze relative a quotazione PMI</i>)..... | 41 |
| Capo V Misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale | 42 |
| Articolo 16 (<i>Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile</i>)..... | 42 |
| Articolo 17 (<i>Sgravi contributivi under 40</i>)..... | 48 |
| Articolo 18 (<i>Incremento soglie reddituali «Bonus 80 euro»</i>) | 51 |
| Articolo 19 (<i>Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano</i>) . | 52 |
| Articolo 20 (<i>Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi</i>)..... | 53 |
| Articolo 21 (<i>Prosecuzione di CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa</i>) | 58 |
| Articolo 22 (<i>APE</i>)..... | 58 |
| Articolo 23 (<i>Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata - RITA</i>)..... | 62 |
| Articolo 24 (<i>Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l'INPS</i>) | 64 |
| Articolo 25 (<i>Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà</i>)..... | 65 |
| Articolo 26 (<i>Promozione del welfare di comunità</i>) | 70 |

| | |
|---|------------|
| Articolo 27 (<i>Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale</i>)..... | 71 |
| Articolo 28 (<i>Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative</i>) | 72 |
| Articolo 29 (<i>Censimenti permanenti</i>) | 73 |
| Capo VI Politiche per la famiglia | 82 |
| Articolo 30 (<i>Fondo politiche per la famiglia</i>) | 82 |
| Titolo III Misure di settore | 83 |
| Capo I Misure per l'internazionalizzazione..... | 83 |
| Articolo 31 (<i>Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa</i>)..... | 83 |
| Articolo 32 (<i>Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana</i>) | 84 |
| Articolo 33 (<i>Personale a contratto degli uffici all'estero</i>) | 86 |
| Comma 1 (<i>Regime previdenziale del personale a contratto degli uffici all'estero</i>) | 86 |
| Commi 2-4 | 91 |
| Capo II Misure per la sicurezza..... | 93 |
| Articolo 34 (<i>Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose</i>) | 93 |
| Articolo 36 (<i>Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)..... | 94 |
| Articolo 37 (<i>Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia</i>) | 98 |
| Articolo 38 (<i>Contrattisti e personale delle aree II e III</i>)..... | 99 |
| Capo III Misure in favore della cultura | 104 |
| Articolo 39 (<i>Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale</i>) | 104 |
| Capo IV Misure in favore dello sport..... | 115 |
| Articolo 40 (<i>Disposizioni in materia di sport</i>) | 115 |
| Comma 1, lett. a) (<i>Ammodernamento impianti</i>)..... | 115 |
| Comma 1, lett. b), commi 5-6 e 12-15 | 117 |
| Commi 2-4 (<i>Società sportive dilettantistiche</i>)..... | 119 |
| Commi 7-11 (<i>Sport bonus e aumento limite esenzione fiscale indennità</i>) | 120 |
| Capo V Misure in materia sanitaria..... | 122 |
| Articolo 41 (<i>Misure in materia sanitaria</i>)..... | 122 |
| Capo VI Misure in materia di giustizia..... | 126 |
| Articolo 42 (<i>Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria</i>)..... | 126 |
| Articolo 43 (<i>Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo</i>) | 128 |
| Articolo 44 (<i>Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario</i>)..... | 130 |
| Articolo 45 (<i>Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e procuratori dello Stato</i>) .. | 131 |
| Articolo 46 (<i>Personale dell'amministrazione giudiziaria</i>)..... | 136 |
| Capo VII Misure in materia di agricoltura | 139 |
| Articolo 47 (<i>Distretti del cibo</i>) | 139 |
| Articolo 48 (<i>IVA agevolata carne</i>) | 140 |
| Capo VIII Misure per l'ambiente ed il territorio..... | 142 |

| | |
|---|------------|
| Articolo 49 (<i>Piano invasi</i>) | 142 |
| Articolo 50 (<i>Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi</i>) | 143 |
| Articolo 51 (<i>Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia - Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo</i>) | 143 |
| Articolo 52 (<i>Interventi urgenti per la sicurezza stradale</i>)..... | 148 |
| Capo IX Misure per l'istruzione e l'università | 150 |
| Articolo 53 (<i>Dirigenti scolastici</i>) | 150 |
| Articolo 54 (<i>Personale amministrativo</i>)..... | 151 |
| Articolo 55 (<i>Scatti stipendiali dei professori universitari</i>) | 154 |
| Articolo 56 (<i>Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca</i>) | 156 |
| Articolo 57 (<i>Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato</i>)..... | 158 |
| Titolo IV Politiche invariate | 161 |
| Articolo 58 (<i>Politiche invariate</i>) | 161 |
| Titolo V Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (Obiettivi <i>spending</i> Ministeri articolo 22-bis legge 196/2009)..... | 170 |
| Articolo 59 (<i>Misure di razionalizzazione della spesa pubblica</i>)..... | 170 |
| Titolo VI Misure per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici | 185 |
| Articolo 60 (<i>Contributo straordinario in favore del comune de L'Aquila</i>)..... | 185 |
| Articolo 61 (<i>Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione</i>) | 185 |
| Articolo 62 (<i>Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012</i>) | 186 |
| Articolo 63 (<i>Proroga esenzione IMU su immobili inagibili</i>) | 187 |
| Articolo 64 (<i>Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012</i>) | 188 |
| Articolo 65 (<i>Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016</i>)..... | 189 |
| Comma 2, lett. a) (<i>Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016</i>) | 190 |
| Comma 2, lett. b) (<i>Allineamento recupero anticipazione ai tempi di rateizzazione</i>)..... | 192 |
| Articolo 66 (<i>Misure in favore dei territori dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017</i>) | 192 |
| Articolo 67 (<i>Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali (Polizze catastrofali)</i>) | 193 |
| Titolo VII Regioni ed enti locali | 197 |
| Articolo 68 (<i>Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario</i>)..... | 197 |
| Commi 1-3 (<i>Contributi a favore delle regioni a statuto ordinario</i>)..... | 197 |
| Comma 4 (<i>Proroga termini D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</i>)..... | 199 |
| Commi 5-8 (<i>Ripiano disavanzo 2014 Regioni</i>)..... | 200 |
| Commi 9-10 (<i>Semplificazione vincoli finanza pubblica</i>) | 201 |
| Commi 11-15 (<i>Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile</i>)..... | 202 |
| Comma 16 (<i>Spese connesse a eventi calamitosi</i>)..... | 203 |
| Commi 17-23 (<i>Personale dei centri per l'impiego</i>) | 204 |
| Comma 24 (<i>IRAP Calabria</i>) | 207 |

| | |
|---|------------|
| Comma 25 (<i>Soppressione Fondo</i>)..... | 208 |
| Articolo 69 (<i>Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto speciale</i>) | 208 |
| Articolo 70 (<i>Risorse per province e città metropolitane</i>) | 209 |
| Articolo 71 (<i>Interventi a favore dei comuni</i>)..... | 210 |
| Articolo 72 (<i>Interventi in materia di enti territoriali</i>)..... | 214 |
| Titolo VIII Misure per la coesione territoriale e il Mezzogiorno | 218 |
| Articolo 73 (<i>Credito di imposta per il Sud</i>)..... | 218 |
| Articolo 74 (<i>Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno</i>) | 218 |
| Articolo 75 (<i>Integrazione del finanziamento per le aree interne</i>)..... | 219 |
| Articolo 76 (<i>Fondo imprese Sud</i>) | 220 |
| Titolo IX Disposizioni in materia di entrate | 221 |
| Capo I Contrasto all'evasione | 221 |
| Articolo 77 (<i>Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale</i>) | 221 |
| Articoli 78 e 79 (<i>Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali; Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi</i>) | 231 |
| Capo II Misure di smaltimento e deflazione del contenzioso tributario, nonché di accelerazione del recupero dei crediti fiscali | 233 |
| Articolo 80 (<i>Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità</i>) | 233 |
| Articolo 81 (<i>Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale – Mutual Agreement Procedures - MAP</i>) | 235 |
| Articolo 82 (<i>Pagamenti delle pubbliche amministrazioni</i>) | 240 |
| Articolo 83 (<i>Sospensione deleghe di pagamento</i>) | 242 |
| Capo III Disposizioni ulteriori in materia di entrate | 247 |
| Articolo 84 (<i>Versamento dell'imposta sulle assicurazioni</i>) | 247 |
| Articolo 85 (<i>Interessi passivi</i>) | 248 |
| Articolo 86 (<i>Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica</i>) | 249 |
| Articolo 87 (<i>Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni</i>)..... | 249 |
| Articolo 88 (<i>Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa</i>) | 252 |
| Articolo 89 (<i>Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G</i>) | 256 |
| Articolo 90 (<i>Disposizioni in materia di giochi</i>) | 264 |
| Articolo 91 (<i>Differimento disciplina IRI</i>)..... | 267 |
| Titolo X Fondi e ulteriori disposizioni..... | 270 |
| Articolo 92 (<i>Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili</i>) | 270 |
| Articolo 93 (<i>Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale</i>)..... | 270 |
| Articolo 94 (<i>Fondi Speciali</i>)..... | 272 |
| Articolo 95 (<i>Fondo investimenti</i>) | 274 |
| Articolo 96 (<i>Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività</i>) | 275 |
| Articolo 97 (<i>Disciplina finanziaria e contabile della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>)..... | 276 |

| | |
|--|------------|
| Articolo 98 (<i>Liquidazione patrimoni</i>) | 277 |
| Articolo 100 (<i>Strumenti di debito chirografario di secondo livello</i>) | 278 |
| Articolo 101 (<i>Istituto di geofisica e di vulcanologia</i>) | 279 |
| Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari..... | 280 |

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

Articolo 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La norma rinvia all'allegato 1 al disegno di legge per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, per gli anni 2018, 2019 e 2020.

In base a tale allegato, in termini di competenza, il livello massimo del SNF, che, a differenza dei precedenti anni, include le regolazioni contabili e debitorie pregresse è stabilito in 45.470 milioni di euro per il 2018, 25.600 milioni per il 2019 e 13.600 milioni per il 2020.

Il valore del saldo per il 2018 è comunque coerente con l'obiettivo programmatico del livello di indebitamento netto pari a -1,6 per cento del PIL nel 2018, a sua volta coerente con un obiettivo di indebitamento netto "strutturale" del -1 per cento del PIL che è stato assentito in sede preventiva dalla UE.

Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è invece fissato in 274.000 milioni per il 2018, 267.000 milioni per il 2019 e 247.000 milioni per il 2020 e si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La RT si limita a ribadire che i valori programmatici del SNF e del ricorso al mercato finanziario di competenza e cassa sono determinati secondo quanto indicato nell'allegato 1.

Al riguardo, si rileva che i livelli massimi del SNF e del ricorso al mercato indicati nell'allegato 1 al disegno di legge in esame risultano coerenti con il percorso "programmatico" volto al raggiungimento dell'obiettivo del sostanziale pareggio "strutturale" nel 2020, come indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

In merito alla coerenza dei valori massimi del SNF indicati con il saldo programmatico di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, come risultante dagli effetti complessivi ascritti alla manovra 2018-2020, si rinvia alla specifica analisi contenuta nel dossier [Documentazione di finanza pubblica n. 18](#).

TITOLO II MISURE PER LA CRESCITA

CAPO I RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Articolo 2 *(Sterilizzazione dell'incremento di aliquote dell'IVA e delle accise)*

La proposta normativa lascia invariate le vigenti aliquote IVA anche per l'anno 2018 (aliquota IVA ordinaria al 22% ed aliquota ridotta al 10%). Per il 2019 impedisce l'aumento delle accise sui carburanti per l'importo previsto (10 milioni di euro); ¹ provvede quindi a rimodulare le aliquote IVA per il medesimo anno come segue: riduce l'aliquota IVA ordinaria al 24,2% (dal 25,4 %) e l'aliquota IVA ridotta passa all'11,5 % (dal 12%).

Restano fermi l'aumento delle accise sui carburanti a partire dal 2020 e gli incrementi delle aliquote IVA, così come previsto dalla legislazione vigente.

La RT rappresenta che la disposizione in esame prevede la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 718 della legge n. 190/ 2014 (Legge di stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 1 del D.L. 50 /2017 e una parziale sterilizzazione per il 2019. Si evidenzia che l'articolo 5 del D.L. n. 148/2017 ha già previsto una parziale sterilizzazione stabilendo per il 2018 la diminuzione dell'aumento dell'aliquota IVA ridotta con il passaggio all'11,14% in luogo dell'11,50% previsto.

La Legge di Stabilità 2015, come modificata dal D.L. n. 50/2017, prevede i seguenti incrementi di aliquota IVA a cui sono stati ascritti gli effetti finanziari indicati in tabella:

(milioni di euro)

| Legge di Stabilità 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,5% - nel 2019 incremento dal 11,5% al 12% - dal 2020 incremento dal 12% al 13% | 3.478,50 | 4.638,00 | 6.957 | 6.957 |
| Aliquota IVA ordinaria: - nel 2018 incremento dal 22% al 25% - nel 2019 incremento dal 25% al 25,4% - nel 2020 riduzione dal 25,4% al 24,9% - dal 2021 è pari al 25% | 12.264 | 13.899,00 | 11.855,00 | 12.263,80 |
| Accise | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Totale | 15.742,50 | 18.887,00 | 19.162,00 | 19.570,80 |

Il D.L. n. 148/2017 è intervenuto riducendo l'aumento dell'aliquota IVA per il 2018 così come evidenziato nella tabella che segue, nella quale sono indicati anche gli effetti

¹ Si ricorda che l'aliquota IVA ridotta è stata interessata dalla rimodulazione operata dal D.L. 148/2017 che l'aveva diminuita per il 2018 dall'11,50% all'11,14%. Il D.L. ha inoltre parzialmente sterilizzato l'aumento delle accise sui carburanti previsto per il 2019.

finanziari ascritti. Inoltre, con la stessa disposizione, si prevede anche una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise previsto nel 2019.

(milioni di euro)

| D.L. 148/2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,14% (anziché all'11,50%) - nel 2019 incremento dall'11,14% al 12% | -840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accise | 0,00 | -340,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | -840,00 | -340,00 | 0,00 | 0,00 |

Applicando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti, si stimano i seguenti effetti finanziari riconducibili alla nuova disposizione:

(milioni di euro)

| Sterilizzazione effetti per l'anno 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 è ridotta al 10% - nel 2019 è ridotta al 11,5% - dal 2020 resta pari al 13% | -2.638,50 | -1.159,5 | 0 | 0 |
| Aliquota IVA ordinaria: - nel 2018 è ridotta al 22% - nel 2019 è ridotta al 24,2% - nel 2020 resta pari al 24,9% - dal 2021 resta pari al 25 | -12.264 | -4.905,6 | 0 | 0 |
| Accise – resta solo l'incremento dal 2020 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| Totale | -14.902,50 | -6.075,1 | 0,00 | 0,00 |

Al riguardo, ascrivendo all'aumento di 1 punto percentuale di Iva ridotta al 10% un maggior gettito di 2.319 milioni di euro², sarebbe opportuno un chiarimento in ordine al valore indicato per l'anno 2018 che risulterebbe pari a 2.643,66³ (in luogo di 2.638,50)⁴. Assumendo di contro che ad 1 punto percentuale di IVA ordinaria corrisponde il valore di 4.088 milioni di euro, risultano verificati gli importi indicati per gli anni 2018 e 2019 in relazione alle proposte di rimodulazione dell'IVA ordinaria rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Si osserva che la RT continua ad utilizzare per la valutazione degli effetti finanziari delle variazioni IVA i valori già scontati in bilancio. La stima quindi lascerebbe ipotizzare che il gettito corrispondente ad 1 punto di IVA ordinaria e di IVA ridotta, sulla base degli andamenti degli incassi registrati a consuntivo, continui ad essere almeno pari ai valori indicati. Stante il tempo trascorso dalla quantificazione associata

² Sulla base di dati indicati.

³ Si rappresenta peraltro che tale importo risulterebbe verificato nell'ipotesi in cui risultasse sovrastimata la perdita di gettito contabilizzata in occasione del D.L. 148/2017 in relazione alla rimodulazione dell'aliquota IVA ridotta dall'11,50% all'11,14%; infatti applicando il valore di 1 punto di percentuale di Iva ridotta al 10% pari a 2.319 mln di euro alla variazione di 0,36 punti di percentuale, si giunge al valore di 835 mln di euro in luogo degli indicati 840 mln di euro.

⁴ Il valore indicato per l'anno 2019, a fronte di una riduzione di mezzo punto percentuale, è pari esattamente alla meta di 2.319.

all'introduzione degli aumenti delle aliquote IVA interessate nel tempo da sterilizzazioni parziali e rimodulazioni, andrebbe fornita una indicazione del valore aggiornato del gettito corrispondente ad 1 punto di percentuale di IVA (ordinaria e ridotta) sulla base degli incassi registrati a consuntivo. Qualora i valori associati ad 1 punto risultassero inferiori a quelli contabilizzati, si porrebbe l'esigenza di adeguare al rialzo gli importi "storici" indicati nella RT all'esame⁵.

Articolo 3

(Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato)

Le disposizioni in commento interessano la disciplina dell'agevolazione fiscale (detrazione IRPEF) riconosciuta dalla legislazione vigente per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili⁶.

Per quanto concerne gli interventi di efficienza energetica, operando sull'art. 14 del D.L. 63/2013, il DDL prevede (comma 1, lettera a):

- la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione per le spese di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari;
- la riduzione dal 65% al 50% della misura dell'agevolazione per le spese, sostenute a partire dal 1 gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
- la riduzione dal 65% al 50% della detrazione relativa alle spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- la possibilità per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, e non soltanto per quelli sulle parti comuni degli edifici condominiali, di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati;
- l'estensione delle attività di verifica condotte da ENEA su tutte le fattispecie agevolate previste dall'art. 14 del D.L. 63/2013 e quindi non più soltanto su quelle relative alle parti comuni e condominiali;
- il riconoscimento delle detrazioni fiscali previste in relazione ad interventi di riqualificazione energetica⁷ anche agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)⁸, comunque denominati,

⁵ Si ricorda che in occasione dell'esame della legge di stabilità per l'anno 2016, in risposta ad osservazioni della Commissione bilancio, è stato precisato che la valutazione degli effetti finanziari della rimodulazione delle aliquote IVA è stata effettuata tenendo conto di quanto scontato in bilancio, così come risultano iscritti nei saldi di finanza pubblica. Inoltre è stato rappresentato che la scelta di utilizzare gli stessi importi anche per la valutazione della nuova clausola di salvaguardia è effettuata a quadro legislativo macroeconomico invariato. Nell'occasione peraltro si è dato conto che da dati disponibili risultavano importi superiori relativi all'incremento delle aliquote (Nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze del 4 novembre 2015).

⁶ La relazione illustrativa riepiloga le norme che si sono succedute in materia nel tempo e le variazioni intervenute nella individuazione delle fattispecie agevolabili.

⁷ Si tratta di tutte le forme agevolate previste dall'art. 14 del D.L. 63/2013.

⁸ Istituti già ammessi dalla legislazione vigente (art. 14 comma 2-*septies* del D.L. 63/2013) a beneficiare dell'agevolazione in relazione ad interventi di riqualificazione di parti comuni di edifici condominiali.

nonché agli altri enti che perseguono le medesime finalità, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013 per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle cooperative a proprietà indivisa in relazione ad interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

- il rinvio ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico⁹, per definire i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali sia *in situ* eseguiti da ENEA e volti ad assicurare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso ai benefici. L'ENEA, ai fini di assicurare la coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni.

Con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia, il DDL bilancio operando sull'art. 16 del D.L. 63/2013, prevede (comma 1, lett. b):

- la proroga al 31 dicembre 2018 dell'agevolazione nella misura del 50% delle spese sostenute;
- l'ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni previste per interventi antisismici dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies* del citato articolo 16 ricomprendendovi anche gli IACP, comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti¹⁰, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica nonché le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- la proroga per l'anno 2018 della detrazione fiscale nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in connessione a lavori di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2017;
- la trasmissione all'ENEA di informazioni sugli interventi effettuati volti al recupero del patrimonio edilizio al fine di consentire all'Ente di poter effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi agevolati ai sensi dell'art. 16 del D.L. 63/2013. L'ENEA, sulla base dell'elaborazione delle informazioni ricevute, trasmette una relazione sui risultati al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Con i commi da 2 a 5 si propone, per l'anno 2018, l'introduzione di una nuova detrazione fiscale in relazione ad interventi di sistemazione a verde di aree e per la realizzazione di coperture a verde di giardini pensili. Il beneficio consiste nel riconoscimento di una detrazione IRPEF di un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a 5000 euro per unità abitativa. Deve trattarsi di spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che detengono l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi riguardanti aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi. Sono ricomprese nell'agevolazione le spese di progettazione e manutenzione connesse agli interventi predetti. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative ad interventi su parti comuni esterne di edifici condominiali fino ad un massimo di euro 5.000 per unità abitativa. La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini per

⁹ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e trasporti.

¹⁰ Istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013.

la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per fruire della detrazione, ripartita in dieci quote annuali di pari importo, le spese devono essere effettuate con mezzi di pagamento tracciabili¹¹.

Con il comma 6 si estende fino al 2019 la riduzione dell'aliquota della c.d. cedolare secca¹² al 10 % prevista dalla legislazione vigente fino al 31 dicembre 2017 per gli immobili a canone concordato.

La RT, con specifico riguardo alla **detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica**, dopo aver illustrato brevemente la proposta normativa, ricorda che la legislazione vigente (articolo 16-*bis* del TUIR), a decorrere dal 2018 riconosce una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Applica quindi una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Dalle dichiarazioni 2016, ultime disponibili, risulta una spesa in oggetto effettuata per l'anno 2015 di circa 3.800 milioni di euro. Considerando anche i dati pubblicati da ENEA, stima una spesa annua pari a 1.287 milioni di euro per infissi sui singoli immobili, pari a 111 milioni di euro per schermature solari e pari a 520 milioni di euro per caldaie a condensazione e a biomassa. Ai fini della stima assume prudenzialmente una spesa complessiva per il 2018 pari a 4.250 milioni di euro, di cui (per quanto sopra riportato) 1.918 milioni di euro sono relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.332 milioni di euro si riferiscono alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%. Considera quindi i predetti importi di spesa annua per la metà come spesa base (che sarebbe comunque sostenuta anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa addizionale. In relazione alle spese detraibili al 50%, assume, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste ipotesi, stima per il 2018 un minor gettito IRPEF pari a 61,4 milioni di euro annui ($(959 \times 14\% + 959 \times 50\%): 10$).

In relazione alle spese detraibili al 65%, considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 65 punti, stima per il 2018 un minor gettito IRPEF pari a 109,6 milioni di euro annui ($(1.166 \times 29\% + 1.166 \times 65\%): 10$).

Procede quindi al calcolo dell'effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato per il 2018 in circa 483,3 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 439,4 milioni di euro. Applicando ai richiamati importi un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato

¹¹ Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del TUIR, in materia, rispettivamente, di spettanza della detrazione nell'ipotesi di uso promiscuo dell'unità immobiliare, di cumulabilità delle agevolazioni previste per gli immobili oggetto di vincolo e di trasferimento del diritto alla detrazione in caso di vendita dell'unità immobiliare o di decesso dell'avente diritto.

¹² Introdotta dall'art. 9, comma 1 del D.L. 47/2014 che la prevedeva per il solo quadriennio 2014-2017.

all'introduzione della norma, pari per il 2018 a +43,9 milioni di IVA e +131,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Riepiloga quindi l'effetto complessivo, in termini finanziari, ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno come segue:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | dal 2021 al 2028 | 2029 | dal 2030 |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------|
| IRPEF/IRES | -25,6 | -273,6 | -171,0 | -171,0 | +128,2 | 0 |
| IRPEF/IRES | 0,0 | +199,9 | -85,6 | 0 | 0 | 0 |
| IRAP | 0,0 | +30,8 | -13,2 | 0 | 0 | 0 |
| IVA | +43,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | +18,3 | -42,9 | -269,8 | -171,0 | +128,2 | 0 |

Ai fini dell'indebitamento netto totale, il profilo risulta il seguente:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | dal 2021 al 2027 | 2028 | 2029 | dal 2030 |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|----------|
| IRPEF/IRES | -42,4 | -451,8 | -65,8 | -158,6 | -159,3 | +119,5 | 0 |
| IRPEF/IRES | 0,0 | 199,9 | -85,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRAP | 0,0 | 30,8 | -13,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVA | +43,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | +1,5 | -221,1 | -164,6 | -158,6 | -159,3 | +119,5 | 0 |

In relazione alla **proposta normativa riguardante gli IACP ed altri enti** (comma 1, lettera a) n. 7) la RT, dopo averla illustrata brevemente, ricorda che la legislazione vigente, nel richiamato articolo 14, riconosce agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, una detrazione pari al 70 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Pertanto la norma estende agli istituti in esame la detrazione del 65 per cento per interventi di riqualificazioni energetica che non riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo.

La legislazione vigente non prevede agevolazioni per tali tipologie di intervento effettuate dagli enti in oggetto. Dopo aver evidenziato che le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica associata alla Legge di Bilancio 2017, la RT assumendo una spesa annua pari a 150 milioni di euro, ripartisce l'ammontare di spesa annua in 75 milioni di euro di spesa base e in ulteriori 75 milioni di euro di spesa aggiuntiva.

Considerando le differenze di aliquote di detrazione, stima un minor gettito della singola rata di competenza IRPEF pari a 9,8 milioni di euro annui.

Provvede quindi ad apprezzare l'effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2018 in circa 18,8 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle

adottate per stime precedenti). Applicando un'aliquota pari al 10% a questa spesa, ottiene una base emersa netta dell'IVA di 17 milioni di euro. Con un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% stima un incremento di gettito, conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2018 a +1,7 milioni di IVA e +5,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

| | 2018 | 2019 | 2020 | dal 2021 al 2028 | 2029 | dal 2030 |
|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|----------|
| IRES | -1,5 | -15,7 | -9,8 | -9,8 | +7,3 | 0 |
| IRPEF/IRES | 0,0 | 7,8 | -3,3 | 0 | 0 | 0 |
| IRAP | 0,0 | 1,2 | -0,5 | 0 | 0 | 0 |
| IVA | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0,2 | -6,7 | -13,6 | -9,8 | +7,3 | 0 |

Con specifico riguardo alla detrazione per **spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia**, la RT ricorda che, a decorrere dal 2018, la legislazione vigente (articolo 16-*bis* del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017), considera i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza delle spese complessive finora sostenute per l'anno 2017, rileva un andamento sostanzialmente analogo a quello delle spese complessivamente sostenute per il corrispondente periodo del 2016. Stima quindi per interventi di recupero del patrimonio edilizio un ammontare totale di spesa nel 2018 pari a 19.500 milioni di euro. Assume che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quella prevista a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2018 un minor gettito IRPEF pari a 378,3 milioni di euro annui ($(16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%): 10$).

Quanto poi all'effetto correlato alla spesa indotta, lo stima per il 2018 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma risulta pari per il 2018 a +66,5 milioni di IVA e +199,4 milioni di IRPEF/IRES/IRAP. L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella tabella seguente:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | dal 2021 al 2028 | 2029 | dal 2030 |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------|
| IRPEF | -56,7 | -605,1 | -378,4 | -378,4 | +283,7 | 0 |
| IRPEF/IRES | 0,0 | +302,5 | -129,6 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| IRAP | 0,0 | +46,5 | -19,9 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| IVA | +66,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Totale | +9,8 | -256,1 | -527,9 | -378,4 | +283,7 | 0 |

In relazione alla proposta di **estensione agli IACP e ad altri enti della detrazione per interventi antisismici**, la RT ricorda che la proposta normativa estende la detrazione pari al 50% per le spese sostenute per l'adozione di *misure antisismiche* da parte degli ex enti IACP su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascuna unità. La detrazione è elevata al 70% ovvero all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori. Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85% a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. L'agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Ricorda quindi che la legislazione vigente non prevede agevolazioni per tali tipologie di intervento effettuate dagli enti in oggetto. Applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2017, la RT giunge ad ipotizzare un piano di intervento da parte di detti enti su circa 500 unità abitative ogni anno per il periodo 2018-2021. Considerando una spesa pari a 96.000 euro per unità, stima una spesa complessiva annua pari a 48 milioni di euro dal 2018 al 2021. Inoltre è stata applicata l'aliquota di detrazione intermedia pari all'80%. Procedendo quindi al calcolo dell'effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il periodo 2018-2021 in circa 12 milioni di euro annui (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 10,9 milioni di euro. Applicando ai predetti importi un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il periodo 2018-2021 a +1,1 milioni di IVA e +3,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Rappresenta quindi l'effetto complessivo, in termini finanziari, nella seguente tabella:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Dal 2028 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| IRES | -1,2 | -13,5 | -21,1 | -28,7 | -35,3 | -30,7 | -17,3 | -9,6 | -1,9 | +5,8 | 0,0 |
| IRPEF/IRES | 0,0 | +5,0 | +2,8 | +2,8 | +2,8 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IRAP | 0,0 | +0,8 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IVA | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale | -0,1 | -6,6 | -16,8 | -24,4 | -32,1 | -33,2 | -17,3 | -9,6 | -1,9 | +5,8 | 0,0 |

Rappresenta inoltre gli effetti complessivi in materia di detrazioni per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e IACP (Ecobonus):

Saldo netto da finanziare:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Dal 2030 |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| IRPEF/IRES | -85,0 | -907,9 | -580,2 | -587,9 | -594,4 | -589,8 | -576,4 | -568,7 | -561,0 | -553,3 | -559,1 | +419,2 | 0,0 |
| IRPEF/IRES | 0,0 | +515,2 | -215,8 | 2,8 | 2,8 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IRAP | 0,0 | +79,3 | -33,2 | +0,4 | +0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IVA | +113,2 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale | +28,2 | -312,3 | -828,1 | -583,6 | -591,2 | -592,2 | -576,4 | -568,7 | -561,0 | -553,3 | -559,1 | +419,2 | 0,0 |

Con specifico riguardo alla **detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la RT dopo aver illustrato brevemente la disposizione, ricorda che la legislazione vigente non prevede per il 2018 agevolazioni per tali tipologie di spesa. Partendo dai pertinenti dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2016, risulta un ammontare di spesa per il 2015 di circa 1.186 milioni di euro. Per la stima, a fini prudenziali, assume un ammontare di tale spesa per l'anno 2018 di circa 1.700 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro ($1.700 \times 50\% / 10$).

Procede quindi alla quantificazione dell'effetto indotto derivante dall'incremento degli investimenti nel settore, suscettibili di generare maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | dal 2021 al 2028 | 2029 | dal 2030 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------|----------|
| IRPEF | -12,8 | -136,0 | -85,0 | -85,0 | +63,8 | 0 |
| IRPEF/IRES | 0,0 | +31,7 | -13,6 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| IRAP | 0,0 | +4,9 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| IVA | +30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Totale | +17,9 | -99,4 | -100,7 | -85,0 | +63,8 | 0 |

Rappresenta quindi gli effetti complessivi delle disposizioni in materia di Ecobonus e Mobili come segue:

Saldo netto da finanziare e fabbisogno totale:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Dal 2030 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------|
| IRPEF/IRES | -97,8 | -1043,9 | -665,2 | -672,9 | -679,4 | -674,8 | -661,4 | -653,7 | -646 | -638,3 | -644,1 | 483 | 0 |
| IRPEF/IRES | 0 | 546,9 | -229,4 | 2,8 | 2,8 | -2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRAP | 0 | 84,2 | -35,3 | 0,4 | 0,4 | -0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVA | 143,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 46,1 | -411,7 | -928,8 | -668,6 | -676,2 | -677,2 | -661,4 | -653,7 | -646 | -638,3 | -644,1 | 483 | 0 |

Precisa inoltre, in relazione alle attività da espletare da parte dell'ENEA, che le stesse verranno svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili.

Con specifico riguardo alla **nuova detrazione concernente le spese per la sistemazione a verde e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili**, la RT, dopo aver illustrato brevemente la proposta normativa, riferisce che in base ai dati risultanti negli archivi catastali, risulta un numero di abitazioni in ville, villini, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici di circa 2,3 milioni di unità. Utilizzando come *proxy* il rapporto fra la frequenza annuale di interventi di recupero edilizio e il totale delle abitazioni, si ipotizza che il 15 per cento di tale numero sia relativo ad immobili oggetto degli interventi in esame, e si incrementa tale valore di un ulteriore 10 per cento per tener conto di altri immobili di singoli privati. Da dati Censis risultano inoltre circa un milione di condomini di immobili ad uso abitativo, di cui si considera solo il 5 per cento, ai fini della stima.

Applicando un costo medio di 5.000 euro per gli interventi sui condomini e di 2.500 euro per quanto concerne le restanti tipologie di abitazioni, si stima una spesa complessiva di circa 1.200 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -43,2 milioni di euro.

Stima quindi un effetto correlato alla spesa indotta per il 2018 di circa 150 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta

dell’IVA di 136,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un’aliquota IVA del 10% e un’aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all’effetto incentivante sugli investimenti legato all’introduzione della norma, pari per il 2018 a +40,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e +13,6 milioni di IVA.

Rappresenta quindi l’effetto complessivo, in termini finanziari, come segue:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | dal 2021 al 2028 | 2029 | 2030 |
|-------------------|------------|------------|--------------|---------------------|--------------|----------|
| IRPEF | -6,5 | -69,1 | -43,2 | -43,2 | +32,4 | 0 |
| IRPEF/IRES | 0,0 | 62,0 | -26,6 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| IRAP | 0,0 | 9,5 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| IVA | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Totale | 7,1 | 2,4 | -73,9 | -43,2 | +32,4 | 0 |

In relazione alla proposta di **riduzione per gli anni d’imposta 2018 e 2019 dell’aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a canone concordato**, la RT ricorda che la normativa vigente prevede la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca per gli alloggi a canone concordato per il solo quadriennio 2014-2017. In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2016, risulta una base imponibile relativa ai soggetti che hanno aderito alla cedolare secca per locazioni stipulate in base alla tipologia di contratto a canone “concordato”, pari a 2.659 milioni di euro. Si stima quindi che la riduzione dell’aliquota dal 15% al 10% determini una perdita di gettito da cedolare di circa 132,9 milioni di euro.

Rappresenta quindi come segue l’andamento finanziario della misura:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|--------|--------|------|------|
| Cedolare secca | -126,3 | -132,9 | -6,6 | 0,0 |

Riepiloga, quindi gli effetti finanziari derivanti dall’articolo in esame:

(milioni di euro)

| Misure | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e IACP | 28,2 | -312,3 | -828,1 | -583,6 | -591,2 |
| Detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione | 17,9 | -99,4 | -100,7 | -85 | -85 |
| Detrazione per sistemazione a verde | 7,1 | 2,4 | -73,9 | -43,2 | -43,2 |
| Cedolare secca ridotta per gli alloggi a canone calmierato | -126,3 | -132,9 | -6,6 | 0,0 | 0,0 |
| A agevolazioni fiscali trasporto pubblico locale | -3,9 | -98,3 | -58,1 | -58,1 | -58,1 |
| Totale | -77,0 | -640,5 | -1067,4 | -769,9 | -777,5 |

Al riguardo, si riscontra preliminarmente che, per la stima degli effetti finanziari delle detrazioni fiscali, la RT ha adottato una metodologia analoga a quella utilizzata in precedenti relazioni tecniche prodotte a corredo di recenti interventi normativi nella materia in esame (da ultimi l'art. 1, commi 2 e 3 della legge di bilancio 2017¹³ e l'art. 1, comma 74, della L. n. 208/2015). Anche l'andamento finanziario indicato nell'arco temporale considerato (2018- 2030) risulta coerente con le proposte normative all'esame e con le ipotesi assunte in RT, determinandosi effetti finanziari positivi in termini di maggior gettito fiscale nei primi anni e effetti di segno contrario negli anni successivi per via delle minori entrate dovute alle detrazioni fiscali per importi decrescenti ogni anno in relazione all'andamento delle rateizzazioni. La RT non si limita infatti a contabilizzare il minor gettito IRPEF da detrazioni (riferito alla spesa base ed alla spesa indotta dall'effetto incentivante), ma quantifica anche gli effetti positivi correlati alla spesa indotta, da cui discenderebbero le predette maggiori entrate a titolo di IRPEF/IRES, IRAP ed IVA che concorrono alla stima dell'impatto finanziario complessivo delle disposizioni in commento.

Tuttavia, nella parte in cui si procede alla quantificazione ed alla contabilizzazione a copertura di oneri anche dell'effetto finanziario positivo correlato alla spesa indotta, la stima all'esame presenta alcuni elementi di aleatorietà che derivano dalle numerose variabili ed ipotesi da ponderare nell'analisi dei predetti effetti, la cui complessità è tale da rendere difficile l'elaborazione di previsioni corrette e prudentiali¹⁴.

In proposito, andrebbe chiarito se sia stato predisposto un monitoraggio *ad hoc*, per ciascuna tipologia di detrazione, volto a registrare *ex post* le variazioni di gettito. In ogni caso, stante il reiterarsi della metodologia, sarebbe utile poter disporre di dati ed informazioni a consuntivo in ordine all'ammontare delle detrazioni a fini IRPEF ed ai pertinenti incassi erariali a titolo di IVA, IRPEF IRES ed IRAP associati a precedenti interventi normativi in materia^{15 16}.

¹³ Legge 11 dicembre 2016, n 232.

¹⁴ Il rilievo è stato già svolto in altre note di lettura del Servizio del bilancio a commento di proposte normative volte alla proroga o rimodulazione degli incentivi fiscali in esame. Si veda da ultimo la nota di lettura n. 155 del dicembre 2016 relativa all'AS 2611 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", pp. 9 e ss.

¹⁵ Dati dai quali si potrebbe partire per il riscontro delle stime pregresse e per la valutazione di attendibilità di quella in esame. Qualora poi risultasse non agevole depurare gli effetti correlati alla spesa indotta dall'insieme dei flussi finanziari sarebbe questo comunque di un elemento da considerare per la valutazione della metodologia di stima utilizzata.

¹⁶ Anche la Corte dei conti, in più di una occasione, riferendosi alle detrazioni in commento (ristrutturazione, riqualificazione antisismica, energetica ed acquisto mobili), si è soffermata sull'avvenuta quantificazione e contabilizzazione a copertura di oneri di rilevanti quote di effetti indotti (anche con la relazione ad un ulteriore effetto, sempre della medesima natura, dovuto ai maggiori investimenti di settore) ribadendo l'esigenza di adottare "*una cautela estrema nel ricorrere a tali forme di valutazione dell'onere netto (e della relativa copertura), considerate le numerose variabili in gioco e in ordine ai cui effetti non vengono sempre fornite adeguate stime né di dettaglio né tali da offrire una sufficiente attendibilità*". Riferendosi alla quantificazione associata alla legge di bilancio 2017, la Corte ha affermato che ricevono scarsa attenzione sia l'individuazione della quota di potenziali destinatari dell'agevolazione che avrebbero comunque effettuato l'intervento oggetto del beneficio (c.d. "peso morto") sia i profili legati al reiterarsi dell'agevolazione.

Da ultimo anche nella "Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre" - dicembre 2016, pp.59 e 60.

Anche la Corte dei conti, in più di una occasione, riferendosi alle detrazioni in commento (ristrutturazione, riqualificazione antisismica, energetica ed acquisto mobili), si è soffermata sull'avvenuta quantificazione e contabilizzazione a copertura di oneri di rilevanti quote di effetti indotti (anche con la relazione ad un ulteriore effetto, sempre della medesima natura, dovuto ai maggiori investimenti di settore) ribadendo l'esigenza di adottare *"una cautela estrema nel ricorrere a tali forme di valutazione dell'onere netto (e della relativa copertura), considerate le numerose variabili in gioco e in ordine ai cui effetti non vengono sempre fornite adeguate stime né di dettaglio né tali da offrire una sufficiente attendibilità"*. Riferendosi alla quantificazione associata alla legge di bilancio 2017, la Corte ha affermato che ricevono scarsa attenzione sia l'individuazione della quota di potenziali destinatari dell'agevolazione che avrebbero comunque effettuato l'intervento oggetto del beneficio (c.d. "peso morto") sia i profili legati al reiterarsi dell'agevolazione.

Tali valutazioni possono riproporsi anche per la relazione tecnica in esame e con esse anche il suggerimento di un maggior approfondimento che dovrebbe riguardare altresì l'assunzione, per l'intero importo, della base emersa netta dell'IVA a base imponibile delle imposte dalla cui applicazione deriverebbe il maggior gettito atteso (IRPEF/IRES, IRAP ed IVA)¹⁷. In altra ottica, considerando ad esempio l'importo di 664,8 mln di euro che si legge in RT nella stima associata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si può affermare che tale valore costituisce l'utile imponibile complessivo di cui beneficerebbe l'insieme delle imprese destinatarie della maggior spesa indotta dall'effetto incentivante¹⁸ (2.925 mln di euro); valore, quest'ultimo, che costituisce di contro il complessivo fatturato atteso (ricavi) dalla predetta componente della spesa. La percentuale del 22,7 % esprimerebbe quindi, in un certo qual modo, il rapporto degli utili sul fatturato¹⁹. Qualora tale lettura di massima risultasse confermata andrebbero esplicitati gli elementi e dati sulla cui base si è giunti ad indicare in 664,8 mln di euro il valore di riferimento, nel caso assunto ad esempio. Da riscontri operati su elaborazioni CRESME²⁰ in tema di stima di impatto delle misure di incentivazione in esame risulta che la determinazione dell'attivo (ovvero la valutazione del gettito fiscale e contributivo in maggior quota) è stata effettuata attraverso la ricomposizione di alcuni fattori tra cui, per l'IRES, gli utili (imponibili) di impresa che sono stati stimati pari al 10% del fatturato per installatori, posatori ed imprese edili.

¹⁷ Risultante dall'applicazione dell'aliquota del 30% e del 10 % per l'IVA.

¹⁸ Diversamente la RT avrebbe dovuto procedere ad abbattimenti del valore.

¹⁹ Di contro si assumerebbe che il 77,3 % sia imputabile ai costi e ad altre componenti negative del reddito.

²⁰ Tratte da: *"Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione"* Camera dei Deputati - Servizio studi e ricerche - 5° edizione n.83/4 del 22 settembre 2017, p. 41. Lo studio è stato effettuato in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio) su richiesta dell'VIII Commissione formulata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, del 2 agosto 2017. Rispetto alla precedente edizione, è stato aggiornato il dato a consuntivo relativo al 2016, mentre i dati riguardanti il 2017 si basano su rilevazioni riguardanti i primi sette mesi dell'anno. <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/Am0051d.pdf>

Con riferimento ai riepiloghi degli effetti finanziari rappresentati nelle tabelle che si leggono in RT, non è stata data evidenza in modo distinto ai valori delle addizionali regionali e comunali che gravano sui soggetti persone fisiche.

Si osserva inoltre, a proposito della stima del maggior gettito IRPEF, IRES ed IRAP che andrebbe valutato il carattere prudenziale della riproposizione²¹ dell'aliquota media pari al 30% che compendierebbe le aliquote delle imposte dirette, delle relative addizionali e dell'IRAP in una unica percentuale. Tuttavia, la RT non fornisce indicazioni circa i valori medi di aliquota di ogni singola imposta presa a base del calcolo ne chiarisce se si sia tenuto conto delle modifiche normative sopravvenute (ad esempio l'abbattimento dell'aliquota media IRPEF per effetto dell'introduzione della normativa in materia di imposta sul reddito di impresa (IRI) ovvero la modifica dell'IRES, anche con specifico riguardo alle correlazioni derivanti dall'applicazione del regime dell'aiuto alla crescita economica (ACE).

²¹ In relazione alle altre RT associate in passato alle analoghe misure in materia.

Approfondimento: alcuni dati

Si riportano alcuni dati tratti da una stima dell'impatto delle misure di incentivazione in materia di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (Camera dei deputati - Documentazione e ricerche in collaborazione con il CRESME - Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio)²².

Da stime elaborate dal CRESME risulterebbe che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica nel periodo 1998 - 2017 hanno interessato 16 milioni di interventi, ossia il 62% del numero di famiglie italiane stimato dall'ISTAT pari a 25,9 milioni. Nello stesso periodo le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 264 miliardi di euro, di cui 229 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e 34,6 miliardi la riqualificazione energetica.

Il dato a consuntivo per il 2016 indica un volume di investimenti pari a 28.243 milioni di euro veicolati dagli incentivi (3.309 mln di euro per la riqualificazione energetica e 24.934 mln di euro per il recupero edilizio). Le previsioni per il 2017, sulla base delle dinamiche registrate nei primi sette mesi dell'anno, indicano un volume di spesa complessivo sui livelli del 2016, con 28.030 milioni di euro imputabili per 3.249 milioni di euro alla riqualificazione energetica e per 24.781 milioni al recupero edilizio.

Una stima dell'impatto sulla finanza pubblica delle misure di incentivazione fiscale nel periodo 1998-2017, evidenzia, a fronte di minori introiti conseguenti la defiscalizzazione stimati in 122,7 miliardi di euro, un gettito fiscale e contributivo in base alla legislazione vigente, per i lavori svolti, pari a 100,00 miliardi di euro con un saldo totale negativo di 22,7 miliardi di euro, pari 1,1 miliardi di euro medio annuo dal 1998 al 2017²³

Per informazione sull'andamento delle agevolazioni in commento, si riportano nelle tabelle seguenti alcuni dati disponibili (fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze)²⁴ tratti dalle dichiarazioni IRPEF e relativi alle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio, per interventi di riqualificazione energetica e per arredo immobili ristrutturati per gli anni di imposta (dal 2010 al 2015).

| IRPEF Modello persone fisiche totali Tutte le tipologie di contribuente | | Detrazioni per recupero patrimonio edilizio Sezione III del quadro RP²⁵ | | Detrazioni per riqualificazione energetica Sezione IV del quadro RP²⁶ | |
|--|----------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Fonte | Anno di imposta | Frequenze | Ammontare in mln di euro | Frequenze | Ammontare in mln di euro |
| Dichiarazioni 2016 | 2015 | 8.214.810 | 4.703 | 1.788.760 | 1.071 |
| Dichiarazioni 2015 | 2014 | 7.615.095 | 4.098 | 1.825.495 | 1.397 |
| Dichiarazioni 2014 | 2013 | 6.993.020 | 3.502 | 1.755.862 | 1.502 |
| Dichiarazioni 2013 | 2012 | 6.173.777 | 2.761 | 1.405.638 | 1.294 |
| Dichiarazioni 2012 | 2011 | 5.641.161 | 2.457 | 1.111.483 | 1.137 |
| Dichiarazioni 2011 | 2010 | 5.267.221 | 2.242 | 1.052.369 | 1.349 |

| IRPEF Modello persone fisiche totali Tutte le tipologie di contribuente | | Detrazioni arredo immobili ristrutturati (50% importo rigo RP 57 col. 7) | |
|--|------------------------|---|-------------------------------------|
| Fonte | Anno di imposta | Frequenze | Ammontare in mln di euro |
| Dichiarazioni 2016 | 2015 | 573.211 | 157 |
| Dichiarazioni 2015 | 2014 | 376.099 | 98 |
| Dichiarazioni 2014 | 2013 | 173.303 | 42 |
| Dichiarazioni 2013 | 2012 | - | - |
| Dichiarazioni 2012 | 2011 | - | - |
| Dichiarazioni 2011 | 2010 | - | - |

Passando a considerare le quantificazioni proposte, per quanto concerne la rimodulazione della **detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica** per l'anno 2018, la stima ha opportunamente tenuto conto della previsione di percentuali differenziate (65% e 50%) in relazione alle diverse tipologie di interventi prefigurati.

Tuttavia, si osserva in proposito:

- che la RT, a fronte di una spesa di circa 3.800 mln di euro registrata per il 2015²⁷, ipotizza per il 2018 una spesa complessiva pari a 4.250 milioni di euro che è la stessa indicata per il 2017 nella RT associata alla legge di bilancio 2017. Non sono state fornite informazioni a supporto della conferma del medesimo importo anche per il 2018 della previsione di spesa complessiva;
- che la RT nell'indicare la spesa annua, distinguendo tra infissi, schermature solari e caldaie a condensazione ed a biomassa, riferisce genericamente di aver considerato "anche dati pubblicati da ENEA". Sarebbero utili maggiori

²² *Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione* op. cit. nota 20.

²³ Tuttavia la stima, considerando da una parte i minori introiti legati alle detrazioni ed il minor gettito fiscale sui consumi energetici in relazione agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e, dall'altra, contabilizzando le maggiori entrate derivante dai consumi e dagli investimenti mobilitati dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati (quota ricavata dalla Matrice di contabilità sociale) giunge a stimare un saldo positivo per lo Stato di quasi 8,8 mld di euro (nel periodo 1998-2017).

²⁴ MEF - Dipartimento delle finanze - Dati e statistiche fiscali - Dichiarazioni fiscali - Analisi statistiche.

²⁵ Si fa riferimento alla detrazione del 50% (per le spese sostenute dal 26 giugno 2012), 41% e/o 36% per le spese di ristrutturazione e del 65% per le spese relative a misure antisismiche.

²⁶ Si far riferimento alla detrazione per spese di riqualificazione energetica ripartito in 5 o 10 rate, del 50% per spese sostenute fino al 5 giugno 2013 e del 65% per spese sostenute successivamente a tale data.

²⁷ Sulla base delle dichiarazioni 2016, ultime disponibili.

informazioni sulla base dati utilizzata, precisando se sono state operate riparametrazioni degli importi posti a base della stima;

- che la RT, nell'individuare la spesa base e quella indotta dall'effetto incentivante, ha considerato gli importi di spesa annua per la metà (rispettivamente di 2.332 mln di euro e di 1918 milioni di euro), diversamente da quanto fatto per la legge di bilancio 2017. La RT associata, pur partendo dal medesimo dato di spesa complessiva (pari a 4.250 mln di euro) indicava invece come spesa base e spesa incrementale valori differenti dalla metà e precisamente 2.050 mln di euro di spesa base e 2.200 milioni di euro di spesa incrementale. Andrebbero chiarite le ragioni per cui nella stima in esame si è ritenuto di adottare un differente criterio nella determinazione delle due componenti della spesa.

Per quanto riguarda la riscrittura del comma *2-septies* con l'obiettivo di ammettere gli **IACP ed altri enti** indicati a fruire della detrazione fiscale per tutte le tipologie di interventi di riqualificazione energetica e non soltanto per quelli concernenti le parti comuni degli edifici condominiali (ai sensi del vigente comma *2-septies*), si ricorda che la RT associata alla norma vigente²⁸ quantificava l'effetto finanziario della novella assumendo gli stessi valori, ipotesi e percentuali che si leggono nella RT all'esame. Quanto agli effetti complessivi sul gettito articolato per imposte (IVA, IRPEF, IRPER/IRES, IRAP), si registrano invece differenze dovute al fatto che la norma introdotta con la legge di bilancio 2017 esplica i suoi effetti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

In proposito si osserva:

- che la RT all'esame non considera distintamente gli effetti finanziari specifici riferiti alle fattispecie (installazione di infissi, impianti dotati di caldaie a condensazione o dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili) in relazione alle quali la proposta normativa rimodula la detrazione spettante nella misura del 50% (la RT fa genericamente riferimento al 65 per cento di detrazione)²⁹;
- che la RT non chiarisce le ragioni per cui, pur essendo diverso l'ambito oggettivo interessato dall'agevolazione, sono stati indicati gli stessi valori, percentuali ed ipotesi della precedente quantificazione, senza alcuna variazione. La norma vigente riguarda infatti gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali mentre la proposta normativa all'esame estende l'applicazione anche per interventi di riqualificazione energetica su unità immobiliari, parti di edifici o edifici esistenti.³⁰

²⁸ Introdotta dall'art. 1, comma 2, lett. a) n. 3 della L. n.232/2016.

²⁹ Si ricorda che la proposta normativa ammette agli IACP ed enti assimilati a fruire delle "detrazioni di cui al presente articolo".

³⁰ Si veda art. 1, comma 345, della L. 296/2006.

Si rileva che la RT non provvede a quantificare gli effetti finanziari della proposta di **ampliamento delle possibilità di cessione del credito** a fornitori ed altri soggetti (prevista al numero 6, lettera a) del comma 1, dell'articolo in commento)³¹. Poiché la proposta normativa renderebbe il comma 2-*sexies* applicabile a tutte le fattispecie agevolabili in materia di efficienza energetica, appare opportuno un approfondimento riguardante eventuali effetti finanziari associabili ai casi in cui i cedenti siano soggetti incapienti. Si ricorda che gli stessi sono espressamente contemplati nel comma 2-*ter* dell'art. 14 del D.L. 63/2014 quali cedenti il credito maturato, anche in favore di banche ed intermediari finanziari, in relazione ad interventi di riqualificazione di parti comuni di edifici condominiali. Si ricorda inoltre che al comma 2-*ter* sono stati associati e contabilizzati oneri finanziari diversamente che per il comma 2-*sexies*, che peraltro reca il divieto di cessione a soggetti bancari.

Si ricorda, di contro, che il vigente comma 2-*sexies*, nel consentire a tutti i contribuenti la cessione del credito, stante il richiamo operato al comma 2-*quater*, lo aggancia alla detrazione per interventi di riqualificazione relativi a parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. In altri termini andrebbe chiarito se, fermo restando il divieto di cessione a banche e intermediari finanziari che in tal caso continuerebbe ad operare, non assumano un qualche rilievo sotto il profilo finanziario³² le maggiori possibilità di cessione dell'agevolazione che potrebbero riguardare in futuro, in caso di approvazione della proposta normativa, non soltanto le riqualificazioni condominiali sopra ricordate ma anche tutte le altre fattispecie contemplate dall'articolo 14 del D.L. 63/2013. L'agevolazione cedibile interesserebbe infatti anche gli interventi di riqualificazione effettuati su unità immobiliari o parti di edifici. L'approfondimento dovrebbe riguardare specificamente i casi in cui il contribuente decida di cedere il credito in ragione della condizione di incapienza rispetto all'imposta dovuta: l'ampliamento della platea dei possibili fruitori del beneficio (i cessionari) e delle fattispecie ammesse alla cessione a seguito dell'approvazione della proposta normativa potrebbero aumentare le concrete possibilità di incasso del beneficio³³, con conseguenti riflessi in termini di onere per l'erario.

Per quanto concerne la quantificazione associata alla **detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia** - che si indica anche per il 2018 nella misura del 50 per cento della spesa - si osserva che la RT ripropone la medesima stima espressa nella RT associata alla legge di bilancio 2017 per cui le ipotesi, i valori, le percentuali e gli effetti complessivi sul gettito, articolato per imposte (IVA, IRPEF, IRPER/IRES,

³¹ Che, intervenendo sul comma 2-*sexies* dell'art. 14 del D.L. 63/2013, vi espunge il riferimento ai soli interventi di cui al comma 2-*quater*. Rimane fermo il divieto di cessione dell'agevolazione a banche ed intermediari finanziari, prevista dal vigente comma 2-*quater*.

³³ Il fornitore o i terzi potrebbero essere interessati alla cessione anche in quanto soggetti fiscalmente "capienti" rispetto alle imposte dovute.

IRAP) sono esattamente gli stessi di quelli indicati lo scorso anno. Poiché ricostruendo i dati di competenza per l'anno 2017 delle spese finora sostenute nell'anno, risulterebbe che l'andamento del 2017 delle pertinenti spese è sostanzialmente analogo a quello delle spese complessivamente sostenute per il corrispondente periodo del 2016, la RT giunge ad ipotizzare anche per il 2018 il medesimo *trend* (16.575 milioni di euro di spesa per il recupero del patrimonio edilizio e 2.925 milioni di euro di spesa indotta dall'effetto incentivante per un totale di 19,500 milioni di spesa). Se da un lato i dati registrati a consuntivo (versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici) consentono di confermare l'attendibilità delle previsioni operate dalla RT associata alla legge di bilancio 2017, la medesima valutazione non può essere traslata alla quantificazione all'esame in assenza di elementi informativi ulteriori - rispetto al dato di competenza delle pertinenti spese registrato per l'anno 2017 - che facciano ritenere prudentiale la riproposizione dei medesimi valori anche per il 2018. Ad esempio, andrebbe chiarito se la pur debole ripresa economica prevista³⁴ possa avere un qualche riflesso in termini incrementali della spesa sia per la componente base (quella che non sarebbe determinata dall'incentivo) sia per quella che si assume indotta esclusivamente dall'agevolazione fiscale per via dell'incremento della percentuale di detrazione (+14%) anche per il 2018, rispetto a quanto previsto a regime (36%)³⁵. Inoltre andrebbe chiarito come si sia giunti alla individuazione ed alla riproposizione anche per il 2018 della medesima percentuale (il 15%) indicata per il 2017 di spesa complessiva che corrisponderebbe alla spesa indotta dall'effetto incentivante dell'agevolazione. Si ricorda che la medesima percentuale è stata utilizzata anche nella RT al DDL stabilità 2016 a fronte di una differente previsione di spesa attesa (18.500 mln di euro previsto per il 2016; 19.500 mln di euro per il 2017); di contro la RT al DDL stabilità 2015, per gli stessi interventi, ha considerato la più bassa percentuale del 10 per cento, pur in presenza di un andamento analogo stimato delle spese (dati 2015 su 2014).

Si osserva che il riproporsi dell'agevolazione nel tempo dovrebbe ragionevolmente determinare una diminuzione dell'effetto incentivante, potendo i potenziali fruitori dell'agevolazione valutare di non affrontare le spese in esame sulla base dell'aspettativa della reiterazione della misura.

Con specifico riguardo alla stima degli effetti finanziari relativi alla estensione della **detrazione per interventi antisismici anche agli IACP ed altri enti**, andrebbe chiarito sulla base di quali elementi informativi si fondi l'ipotesi, intorno alla quale è costruita la

³⁴ Si veda in proposito la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per l'anno 2017 (NADEF) nonché le validazioni sia del quadro tendenziale sia di quello programmatico 2017-2018 effettuate dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), rispettivamente in data 15 settembre 2017 e in data 3 ottobre 2017. Si veda anche l'Audizione del Presidente del UPB nell'ambito delle audizioni preliminari all'esame della NADEF 2017 presso le Commissioni congiunte 5^a del Senato della Repubblica (Bilancio) e V della Camera dei deputati (Bilancio, Tesoro e Programmazione) in data 3 ottobre 2017. Nel quadro tendenziale il Governo corregge al rialzo, rispetto al DEF di aprile, la previsione del PIL reale tanto per il 2017 (da 1,1 a 1,5 per cento) che per il 2018 (da 1 a 1,2 per cento). Tuttavia si rappresentano dall'UPB in relazione alla stima per il 2018 elementi di rischio dovuti ad incertezze in ordine all'intensità del rallentamento in ogni caso atteso per l'anno 2018.

³⁵ L'ipotesi implicitamente assunta in RT parrebbe quella della ininfluenza dell'eventuale ripresa nel settore interessato dall'agevolazione.

quantificazione, dell'adozione di un piano di intervento da parte di detti enti su circa 500 unità abitative ogni anno per il periodo 2018-2021. L'approfondimento dovrebbe riguardare sia l'importo sia la sua invarianza per ciascun anno del periodo.

In relazione all'ampliamento proposto delle **attività di verifica e controllo da parte dell'ENEA** - in relazione alle quali la RT precisa che le stesse verranno svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili - andrebbe acquisito una conferma in ordine all'adeguatezza di tali risorse per l'efficace svolgimento dei nuovi compiti.

Per quanto concerne la **detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** finalizzati all'arredo dell'immobile interessato dalla ristrutturazione, la RT assume le medesime ipotesi indicate nella stima associata alla legge di bilancio 2017 (1.700 milioni di euro di spesa per l'anno 2017 da cui si desume una rata annua di detrazione pari a 85,0 mln di euro. La quantificazione appare in linea con il *trend* di crescita della spesa registrata (nel 2014, 1.100 mln di euro; nel 2015 1.186 mln). Tuttavia, con specifico riguardo, all'indicazione dell'incremento di gettito a titolo di IRPEF, IRES, IRAP (20,9 mln di euro) andrebbero fornite maggiori informazioni che consentano una verifica della stima che, diversamente dalle altre fattispecie, non apparirebbe coerente con il valore di incremento di gettito IVA indicato in RT (pari a 30,7 mln di euro).

In ordine alla stima della nuova **detrazione per interventi di sistemazione a verde**, non si riscontra il carattere prudenziale. La stessa presenta infatti elementi di aleatorietà in considerazione sia delle ipotesi assunte, in particolare, dell'utilizzo come *proxy* del rapporto tra la frequenza annuale di interventi di ristrutturazione edilizia ed il numero delle abitazioni. Sotto tale ultimo profilo, si evidenzia che la proposta normativa non circoscrive l'agevolazione alle unità abitative interessate da interventi di recupero edilizio. Inoltre, la genericità delle previsioni (si veda ad esempio l'espressione "sistemazione a verde", "giardino pensile") potrebbe dar luogo ad incertezze applicative con riflessi sull'impatto finanziario della norma; inoltre tale genericità della norma potrebbe chiamare l'Amministrazione finanziaria di fatto a "riscriverla" attraverso circolari in senso lato "interpretative", sia pure nell'ottica di favorirne l'applicazione. Si suggerisce quindi di valutare l'opportunità di un miglioramento redazionale della proposta normativa all'esame che potrebbe essere suscettibile, nel testo attuale, di dar luogo ad effetti finanziari ben più significativi di quelli indicati in RT (ad esempio introducendo un importo minimo della spesa agevolabile ³⁶, precisando meglio le fattispecie interessate eventualmente attraverso il rinvio a provvedimenti attuativi nell'ottica di favorire la certezza del diritto).

Con specifico riguardo alla estensione anche per gli anni di imposta 2018 e 2019 della riduzione dell'aliquota della **cedolare secca al 10%** per gli immobili a canone concordato, si ricorda che la RT associata alla norma originaria indicava una perdita di

³⁶ In tal modo verrebbero ammesse al beneficio solo gli interventi più significativi che potrebbero rientrare più agevolmente nelle fattispecie: "sistemazione a verde", realizzazione di "coperture a verde" ovvero di "giardini pensili".

gettito di competenza annua di 33,8 milioni di euro. Opportunamente la RT all'esame basa la stima su dati a consuntivo risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentati nel 2016 (anno di imposta 2015).

Si riportano nella tabella seguente alcuni dati disponibili (fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze)³⁷ tratti dalle dichiarazioni IRPEF in relazione all'andamento dell'agevolazione in commento.

| IRPEF Modello persone fisiche totali Tutte le tipologie di contribuente | | Imponibile cedolare secca al 10 %³⁸ | |
|--|------------------------|---|---------------------------------|
| Fonte | Anno di imposta | Frequenze | Ammontare in mln di euro |
| Dichiarazioni 2016 | 2015 | 459.676 | 2659 |
| Dichiarazioni 2015 | 2014 | 311.714 | 1.712 |
| IRPEF Modello persone fisiche totali Tutte le tipologie di contribuente | | Imponibile cedolare secca al 15 % | |
| Dichiarazioni 2014 | 2013 | 165.207 | 1.069 |

Dai dati disponibili, si riscontra la base imponibile per l'anno 2015 che si legge in RT. Tuttavia, i dati danno evidenza di *trend* in crescita della stessa nel tempo, associabile probabilmente all'effetto incentivante prodotto dall'agevolazione; aspetto, questo, in relazione al quale appare necessario un approfondimento circa la quantificazione svolta che di contro ipotizza che la base imponibile del 2015 non si modifichi anche negli anni 2018 e 2019.

Comma 1, lettera a), punto 8, capov. 3-*quater*
(Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato)

Al comma 1, lettera a), punto 8, laddove, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo il comma 3-*bis*, è inserito il comma 3-*quater*, in cui si prevede che, al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi.

³⁷ MEF - Dipartimento delle finanze - Dati e statistiche fiscali - Dichiarazioni fiscali - Analisi statistiche.

³⁸ Il dato esprime la somma dei redditi imponibili derivanti da immobili ad uso abitazione per i quali si è optato per la tassazione sostitutiva (cedolare secca). L'aliquota del 10% si applica per i contratti a canone concordato.

A tal fine, la dotazione del fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020, a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.

È stabilito che per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa.

La RT ribadisce che la proposta provvede all'istituzione, nell'ambito del costituendo fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 4 luglio 2014, n.102, di una sezione specificatamente dedicata al rilascio di garanzie su finanziamenti concessi da istituti di credito a cittadini per la riqualificazione energetica degli immobili e degli edifici. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.

Tale misura, sottolinea la RT, consentirà anche alle famiglie a basso reddito che normalmente abitano in alloggi dove è maggiore il potenziale di risparmio energetico di realizzare interventi di riqualificazione energetica potendo accedere più facilmente a prestiti bancari in quanto assistiti da garanzia.

La relazione stima che in caso di integrazione del fondo di 50 milioni di euro ogni anno per le garanzie in questione sarebbe possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro.

Certifica infine che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto l'alimentazione della sezione del fondo sarà operata con quota parte delle entrate effettivamente rinvenienti dalle aste delle quote di emissione di CO2 secondo le procedure già disciplinate dall'art. 19 D.Lgs. n. 30 del 2013, e le garanzie potranno essere concesse nei limiti delle risorse disponibili.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldo di finanza pubblica non espone specifici valori.

Al riguardo, per i profili di copertura, si evidenzia che la norma pone a carico del fondo per l'efficienza energetica gli oneri per il rilascio di garanzie per finanziamenti per interventi di efficienza energetica senza determinarli e prevedendo solamente in via facoltativa l'integrazione del fondo per importi prefissati. Andrebbe quindi chiarito se

si procederà comunque ad assegnare parte delle risorse del fondo rotativo a tali interventi o se ciò avverrà soltanto a seguito dell'integrazione di risorse.

Sulle risorse provenienti dalle aste di quote di emissione di CO₂, pur rilevando che la nuova finalità qui prevista è coerente con le altre elencate al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30/2013, andrebbe confermato che i restanti interventi previsti³⁹ potranno realizzarsi anche ove si prelevassero annualmente gli importi qui previsti per destinarli al fondo di rotazione in esame.

Ad ogni modo, andrebbe confermato che per gli effetti ipotizzabili in relazione anche a tali utilizzi non determinino l'alterazione e/o la modifica degli effetti da ritenersi già scontati a legislazione vigente, atteso che sempre il citato articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30/2013 prevede espressamente che la riassegnazione alle risorse per le finalità di spesa ivi previste possa avvenire solo in riferimento a spese per investimenti, nel qual caso dovrebbe prevedersi il risorse all'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 4

(Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico)

Il comma 1 lettera a) punto 1) introduce la lettera i-*decies*) al comma 1 dell'articolo 15 del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) per prevedere una nuova fattispecie di detraibilità dall'imposta lorda relativa alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.

Il comma 1 lettera a) punto 2) stabilisce che la detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari a carico. La disposizione prevede inoltre che il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

Il comma 1 lettera b) introduce, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i "buoni TPL", stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i "buoni pasto".

La RT, dopo aver descritto la disposizione, precisa che, in base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2009 (ultimo anno di vigenza della norma che prevedeva una ipotesi di detraibilità analoga⁴⁰), risulta un ammontare delle spese in oggetto effettuate nell'anno pari a 233,5 milioni di euro. Ai fini della stima la RT considera, proietta e incrementa prudenzialmente del 10%, la spesa per abbonamenti dichiarata e la quantifica nell'ammontare di 281,2 milioni di euro. Viene inoltre assunto

³⁹ Riduzione delle emissioni di gas serra, sviluppo delle energie rinnovabili, riforestazione nei Paesi in via di sviluppo, silvicoltura, cattura e stoccaggio di CO₂, trasporto pubblico a basse emissioni, ricerca e sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite, spese amministrative.

⁴⁰ Cfr. articolo 1, comma 309 della legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) e la proroga della disposizione al 31/12/2009 di cui al comma 7 dell'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

che il 5% di tale somma, pari a circa 14 milioni di euro, sia relativa ai rimborsi effettuati dal datore di lavoro.

Conseguentemente, la perdita di gettito IRPEF, relativa alla detrazione del 19%, è quantificata in -50,8 milioni di euro (267,2 milioni X 19%), con effetti di cassa, considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2018, riportati nella tabella seguente (in milioni di euro):

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|------|-------|-------|
| IRPEF | 0 | -88,9 | -50,8 |

In relazione alle somme rimborsate dal datore di lavoro, la RT indica un'aliquota marginale media IRPEF pari al 30% e un'aliquota media IRES del 20% e stima una variazione IRPEF di competenza annua di circa -4,2 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -0,2 e -0,08 milioni di euro e una variazione IRES di circa -2,8 milioni di euro, gli effetti di cassa sono riportati nella tabella seguente (valori in milioni di euro):

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| IRPEF | -3,9 | -4,2 | -4,2 |
| Addizionale regionale | 0,0 | -0,2 | -0,2 |
| Addizionale comunale | 0,0 | -0,1 | -0,08 |
| IRES | 0,0 | -4,9 | -2,8 |
| Totale | -3,9 | -9,4 | -7,28 |

Complessivamente gli effetti ammontano a:

| | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|
| Minori entrate art. 4 | -3,9 | -98,3 | -58,08 |
|-----------------------|------|-------|--------|

Per quanto riguarda la copertura finanziaria si prevede che una quota pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 venga coperta mediante riduzione del capitolo 1315 al fondo nazionale per il concorso dello Stato al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed esposto nella sezione II della legge di bilancio.

Al riguardo, si rammenta che la RT di accompagnamento al comma 7 dell'articolo 6 del ddl finanziaria per il 2008 quantificava l'effetto sul gettito partendo dal censimento "Gli spostamenti quotidiani e periodici" aggiornato al 2001 effettuato dall'ISTAT, dal quale risultava che gli studenti e i lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico erano circa 3.450.000.

La RT, poi, tenendo conto dei diversi costi medi degli abbonamenti annuali per studenti e lavoratori e per pendolari urbani ed extraurbani e del limite massimo di 250 euro, stimava un ammontare massimo di 582 milioni di euro di spese detraibili, per un costo medio di circa 169 euro.

Ai fini della stima, la RT considerava incapienti il 5% dei lavoratori e il 25% degli studenti, che non possono beneficiare dell'agevolazione nel caso di genitore incapiente e nel caso in cui il genitore fruisca egli stesso dell'agevolazione; applicando tali percentuali, la perdita di gettito di competenza veniva stimata in circa 93 milioni di euro, con variazioni di cassa per effetto del saldo/acconto, pari a una perdita di gettito di 163 milioni di euro per il 2009 ed a un recupero di gettito pari a 70 milioni di euro per il 2010.

Guardando ai dati più aggiornati disponibili, dati definitivi del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (2011) relativi agli spostamenti pendolari per motivi di studio o di lavoro diffusi dall'Istat il 4 agosto 2014, si osserva che quasi 29 milioni di persone (48,6% della popolazione residente) ogni giorno effettua spostamenti per recarsi sul posto di lavoro o di studio (+ 2,1% rispetto al 2001) e che è rimasta sostanzialmente invariata la quota di utenti dei trasporti pubblici: il 13,4% contro il 12,9% del 2001.

Complessivamente il numero degli studenti e dei lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico è aumentato di circa 400 mila unità passando dai circa 3.450.000 presi a riferimento nelle stime del 2007 a 3.859.972 (+12%).

In considerazione della dinamica degli spostamenti periodici appena illustrata, dell'ammontare delle spese effettuate effettivamente portate in detrazione per l'anno 2009 (233,5 milioni di euro) rispetto all'importo stimato (582 milioni) e della proiezione dell'ammontare delle spese prospettate nella RT (267,2 milioni), si ritiene che le stime di minor gettito indicate sembrano essere ragionevoli e informate a criteri di prudenzialità.

Articolo 5

(Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti)

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone la proroga dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 91 della legge 208/2015 (LB per il 2016), come modificata dall'articolo 1, comma 8 della legge 232/2016 (LB per il 2017), concernente la disciplina della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria per l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi⁴¹. La proroga è concessa per il periodo che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018⁴², ovvero entro il 30 giugno

⁴¹ Vengono esclusi, per specifica previsione normativa, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

⁴² La citata normativa contenuta nell'articolo 1, comma 8 della L. 232/2016, prevedeva già una proroga dell'originario intervallo di tempo (dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 contenuto nel ricordato articolo 1, comma 91 della L. 208/2015) entro il quale effettuare gli acquisti, facendolo slittare fino al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 fosse stato accettato

2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per la determinazione dell'incremento delle deduzioni in argomento la norma riconosce una maggiorazione del costo di acquisizione del 30%⁴³. La norma specifica che sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 8 della L. 232/2016.

Con i commi da 2 a 7 si disciplina, invece, la proroga delle agevolazioni già previste dall'art. 1, comma 9 e comma 10, della suddetta legge 232/2016, riguardanti gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0"⁴⁴. Vengono protratti i benefici per gli acquisti dei citati beni effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 qualora entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine di acquisizione risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento in acconto per almeno il 20% del prezzo del bene. Viene quindi ribadita la necessità che per fruire delle agevolazioni in parola l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato⁴⁵. Resta poi confermata la non applicabilità dei benefici in esame⁴⁶ per quei beni i cui coefficienti di ammortamento⁴⁷ siano inferiori al 6,5%, per i fabbricati e le costruzioni nonché per i beni di cui all'allegato 3 annesso alla citata L. 208/2015, inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Con riferimento all'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 9 della L. 232/2016 e richiamata nel comma 2 del presente articolo, si dispone che, se nel corso del periodo di godimento del beneficio si verifica la vendita del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa provveda a sostituire il bene originario con un altro nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla norma in esame⁴⁸ e attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene ed il requisito dell'interconnessione secondo le norme sopra viste⁴⁹. Tale disposizione, così come si legge in relazione illustrativa, intende evitare che il beneficio dell'iper-ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. Si disciplina infine il caso in cui l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario; in tale ipotesi, ferme restando le altre

l'ordine dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto.

⁴³ Si rammenta che la disposizione di cui al menzionato articolo 1, comma 91 della L. 208/2015, prevedeva una maggiorazione del costo di acquisto del 40%.

⁴⁴ Si rammenta brevemente che l'agevolazione per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico - di cui all'articolo 1, comma 9 della ricordata L. 232/2016 - consiste nella maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla citata legge; invece l'agevolazione per i beni immateriali strumentali - di cui all'articolo 1 comma 10 della suddetta L. 232/2016 - consiste nella maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla suddetta legge.

⁴⁵ Al fine di attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai citati allegati A e B annessi alla legge 232/2016 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

⁴⁶ Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 93 e 97 della L. 208/2015.

⁴⁷ Di cui al D.M. 31 dicembre 1988.

⁴⁸ Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

⁴⁹ Articolo 1, comma 11 della L. 232/2016.

condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

La RT, dopo aver descritto la portata normativa dell'articolo in esame, utilizza, ai fini della stima degli effetti di gettito, il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla citata legge 232/2016, applicando inoltre, in via prudenziale, una maggiorazione del 20% per tener conto di un effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell'introduzione del regime agevolativo in esame.

Pertanto evidenzia che circa 12 miliardi del totale degli investimenti costituiscono l'ammontare di beni strumentali ad alta tecnologia (di cui all'allegato A) secondo i dati forniti dal Dipartimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Applicando una maggiorazione del 250% ottiene un maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni di $(250\% - 100\%) \times 12 \text{ mld.} = 18$ miliardi di euro. Per tenere conto della possibilità di fare valere la misura agevolativa anche per gli investimenti nei medesimi beni consegnati entro il 31 dicembre 2019, utilizza una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (4,8 miliardi di euro⁵⁰) ottenendo così un maggior valore ammortizzabile di 7,2 miliardi di euro⁵¹.

Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del MISE, stima prudenzialmente che i beni rientranti nel suddetto allegato, godano di un ammortamento di durata triennale, ed ammontino a circa 2,4 mld di euro; per essi quindi i maggiori ammortamenti saranno pari a circa 960 mln di euro. Per stimare l'applicazione della misura agevolativa anche per gli investimenti in tali beni consegnati entro il 31 dicembre 2019, è stata applicata una quota pari al 40% degli investimenti totali annui, con un ammontare di maggior valore ammortizzabile di 384 mln di euro⁵².

Con riguardo ai 78 miliardi relativi ad investimenti in beni strumentali nuovi, la proroga del super ammortamento in via extracontabile determinerà una maggiorazione pari a 23,4 mld di euro (30% di 78 mld) di maggiori ammortamenti stimati in 7 anni. Per valutare l'applicazione della misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni consegnati entro il 30 giugno 2019, la maggiorazione degli ammortamenti sopra stimata è stata incrementata del 20%, ottenendo così un maggior valore di 4,68 mld di euro⁵³.

Riporta nella tabella sottostante gli effetti finanziari, in termini di competenza e di cassa:

⁵⁰ Cioè: $12 \text{ mld} \times 40\%$

⁵¹ Cioè: $(250\% - 100\%) \times 4,8 \text{ mld.}$

⁵² Cioè: $2,4 \text{ mld} \times 40\% \times (140 - 100)\%$

⁵³ Cioè: $23,4 \text{ mld} \times 20\%$.

(milioni di euro)

| CASSA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Beni tecno (150%)+SW (40%) | 0 | -487 | -952 | -884 | -716 | -708 | -311 | 146 | 95 | 0 | 0 |
| Beni strumentali (30%) | 0 | -416 | -760 | -643 | -597 | -597 | -537 | -487 | -149 | 139 | 39 |
| TOTALE | 0 | -903 | -1.712 | -1.527 | -1.313 | -1.306 | -848 | -341 | -54 | 139 | 39 |

Al riguardo si osserva che la RT ripercorre nella sostanza l'impostazione metodologica utilizzata nella precedente relazione tecnica annessa alla L. 232/2016, pur effettuando le modifiche del caso; si veda in tal senso la quota del 40% acquisita come parametro per considerare gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2019, che risulta doppia rispetto a quella indicata nella RT precedente⁵⁴ ed anche la maggiorazione del 20% al fine di tener conto dell'effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell'introduzione del regime agevolativo.

Tuttavia, si osserva che la RT non indica l'anno a cui si riferiscono i dati forniti dal Ministero dello sviluppo economico in tema di investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi di cui al piano "Industria 4.0".

Inoltre, a differenza delle precedenti relazioni tecniche⁵⁵, non espone i valori in termini di competenza (pur richiamandoli nel testo della RT) derivanti dall'applicazione delle disposizioni in parola, non consentendo così un agevole riscontro delle variazioni finanziarie in termini di cassa. Nel merito infatti si osserva che, utilizzando una ricostruzione dei valori di competenza elaborata seguendo le indicazioni fornite in RT, sembrerebbe che le risultanze finanziarie relative all'anno 2019 non tengano conto dell'effetto di accumulo del primo anno che si avrebbe in quanto la stima, seguendo l'impostazione delle precedenti relazioni tecniche, non considera alcun effetto derivante dall'applicazione del metodo previsionale per il calcolo degli acconti di imposta (IRPEF/IRES), essendo quest'ultimo espressamente escluso dal regime in discorso⁵⁶.

Ulteriore riscontro andrebbe dato sul valore di aliquota media per imposte dirette utilizzata in RT; nel silenzio si è indotti ad avvalersi della percentuale indicata nella precedente relazione tecnica ed individuata nel 17,45%. Tuttavia, dalla ricostruzione fatta in termini di valori di competenza⁵⁷, rapportando il totale degli effetti finanziari di cassa sul valore complessivo dei maggiori valori riconosciuti ai fini dell'agevolazione in parola si ottiene un'aliquota inferiore e pari a circa il 14,5%⁵⁸.

⁵⁴ Si rammenta che nella precedente RT la quota era del 20% perché nella relativa disposizione gli investimenti agevolati comprendevano anche quelli consegnati entro il 30 giugno 2018, pertanto entro la prima metà dell'anno e non per tutto l'anno come nella disposizione contenuta nell'articolo qui in esame.

⁵⁵ Relative alle ricordate leggi 208/2015 e 232/2016.

⁵⁶ Si veda nello specifico il comma 94 dell'articolo 1 della L208/2015 e il comma 12 dell'articolo 1 della L232/2016.

⁵⁷ Che fornisce un importo complessivo di maggiori valori fiscalmente ammortizzabili, in termini di competenza, pari a circa 54,62 mld (cioè: 18 + 7,2 + 0,960 + 0,384 + 23,4 + 4,689).

⁵⁸ Cioè: 7,826 (importo che si ottiene sommando tutti i valori contenuti nella tabella di cassa per gli anni dal 2018 al 2028) /54,62.

Articolo 6 ***(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018)***

La norma alla lett. a) proroga di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato.

Alla lett. b) si consente ai comuni che nell'anno 2017 hanno legittimamente confermato la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a sua volta confermata nell'anno 2016, di riapplicarla per l'anno 2018 nella stessa misura vigente nell'anno 2015.

La RT afferma che non si stimano effetti finanziari rispetto all'attuale andamento del gettito.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto altresì che alle analoghe disposizioni della legge di bilancio 2017 non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi.

CAPO II **MISURE PER GLI INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0**

Articolo 7 ***(Sostegno agli investimenti delle PMI – Nuova Sabatini)***

Il comma 1 dispone un rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini (contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché dall'articolo 1, comma 56, della legge n. 232 del 2016), misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti "Industria 4.0", tracciamento e pesatura di rifiuti. In particolare, rifinanzia la misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulandoli negli anni: 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

Il comma 2 mantiene il meccanismo preferenziale introdotto lo scorso anno, con la legge di bilancio 2016, per gli investimenti "Industria 4.0" di cui all'articolo 1, commi 55-56, della legge n. 232 del 2016. Ad essi viene ora riservata una quota pari al trenta per cento (anziché il 20 per cento) delle risorse stanziare dal comma 1. Il relativo contributo statale in conto impianti rimane maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. Il comma dispone inoltre che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrano nella disponibilità complessive della misura.

Il comma 3 proroga i termini per la concessione dei finanziamenti dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili da comunicarsi con avviso in Gazzetta Ufficiale.

La RT ricorda che la misura in esame prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo maggiorato del 30%

introdotto dalla legge di bilancio per il 2017 per i beni indicati nell'allegato 6/A e nell'allegato 6/B alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036). L'applicazione delle nuove modalità operative introdotte dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e la possibilità di ottenere un contributo maggiorato per i beni ascrivibili ad investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti coerenti con il Piano nazionale Industria 4.0 ha fatto registrare un notevole incremento delle richieste di prenotazione di contributo trasmesse da banche/intermediari finanziari rispetto alle prenotazioni di contributo effettuate con le precedenti modalità operative.

Al 17 luglio 2017 si registra un ammontare complessivo di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di circa 6,88 miliardi di euro, per un totale di 27.713 domande di agevolazione presentate da circa 18.000 imprese, operanti in netta prevalenza nel settore manifatturiero, il 73% delle quali risulta essere di micro e piccola dimensione. Il contributo richiesto alla medesima data ammonta a euro 539.726.710. La proposta di rifinanziamento prevede:

- a) la proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti delle banche fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;
- b) l'incremento al 30% della riserva per i contributi sugli investimenti "Industria 4.0";
- c) uno stanziamento di 330 milioni di euro complessivi fra il 2018 e il 2023.

Lo stanziamento di cui al punto c) è calcolato sulla base delle seguenti ipotesi:

- una richiesta di contributo mensile pari a circa 39 milioni di euro, in linea con il trend di richieste registrate nel corso del 2017;
- una previsione di esaurimento delle attuali risorse finanziarie a marzo 2018 (in luogo del dicembre 2018 previsto con il rifinanziamento disposto dalla legge n. 232 del 2016), calcolata a partire dalle attuali disponibilità residue, con un tasso di conversione delle risorse prenotate in impegni effettivi pari all'82%;
- ulteriori disponibilità finanziarie, a valere sulle attuali risorse, a seguito di revoche o rinunce, per un totale di circa 34 milioni di euro.

Lo stanziamento complessivo di 330 milioni di euro dovrebbe generare un volume corrispondente di investimenti pari a circa 4 miliardi di euro in macchine e impianti (in gran parte innovativi e riferiti a "Industria 4.0"; sono esclusi dalla misura terreni e fabbricati).

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di stretta competenza, essendo l'onere formulato in termini di tetto di spesa e definito dalla legge istitutiva secondo modalità che consentono di modulare la concessione dei benefici sulla base dei vincoli finanziari da rispettare.

Infatti, l'autorizzazione di spesa in esame rappresenta un limite di spesa che non potrà essere superato, in quanto il raccordo tra tale limite e l'ammontare massimo dei finanziamenti concedibili avviene attraverso il costante monitoraggio effettuato da Cassa depositi e prestiti. Da ciò deriva l'impossibilità di concedere nuovi finanziamenti nel caso in cui da tale monitoraggio risulti l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa.

L'efficacia di tale meccanismo risulta comprovata dalla stessa analisi fornita dalla RT e dalla necessità che si è presentata al Governo di un successivo intervento *ad hoc* (il presente ddl) per finanziare ulteriori investimenti.

Si riproduce di seguito un quadro sintetico dei finanziamenti finora stanziati per la nuova "Sabatini":

(milioni di euro)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| DL 69/13 art. 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 6 | | |
| L 190/14 co. 243 | | 46,6 | 46,6 | 39,1 | 31,3 | 9,9 | | |
| L. 232/16 Co. 53 | | 28 | 84 | 112 | 112 | 112 | 84 | 28 |
| TOTALE | 35 | 109,6 | 165,6 | 186,1 | 160,3 | 127,9 | 84 | 28 |

A titolo informativo, si osserva che, sulla base delle informazioni fornite dalla RT (una richiesta di contributo mensile pari a circa 39 mln di euro - l'anno scorso l'omologo valore era cifrato dalla RT in 23,3 mln di euro-; revoche o rinunce per circa 34 mln di euro, un tasso di conversione dell'82%, contributi complessivamente richiesti a luglio 2017 pari a circa 540 mln di euro), il previsto esaurimento delle risorse a marzo 2018, dopo il rifinanziamento con 84 mln di euro per tale anno operato dalla legge di bilancio per il 2017 (con un totale di risorse relative al 2018 pari a 165,6 mln di euro), non appare coerente con un'ipotesi di adeguatezza del nuovo stanziamento rispetto alle esigenze attese nel prossimo anno, nel caso di conferma del trend registrato finora. D'altronde, se risorse aggiuntive per il 2018 (ex comma 53 della legge n. 232 del 2016) pari a 84 mln di euro sono destinate invece ad esaurirsi entro marzo 2018, appare poco ragionevole ipotizzare che l'aggiunta di ulteriori 67 mln di euro (stanziamento e revoche) possa consentire il soddisfacimento delle esigenze fino a dicembre 2018.

In relazione a tale questione, sarebbe opportuno un chiarimento circa la portata dell'affermazione recata dalla RT per la quale lo stanziamento sarebbe stato calcolato sulla base delle ipotesi indicate, il che lascerebbe intendere che il suo ammontare sia stato calibrato in modo da soddisfare - date certe condizioni ed ipotesi - tutte le richieste di finanziamento assunte nella RT.

Articolo 8 ***(Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0)***

L'articolo prevede in favore di tutte le imprese⁵⁹, che affrontano oneri per attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'attribuzione di un credito di imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui esso viene occupato in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le

⁵⁹ Indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0⁶⁰, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo annuale per ciascuna impresa di 300.000 euro; non sono agevolabili le attività di formazione ordinaria o periodica organizzate dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra norma obbligatoria in materia di formazione. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per attività di formazione e in quelle successive fin quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito (a fini IRPEF/IRES) né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61⁶¹ e 109, comma 5⁶², del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ed è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre ad esso non si applicano i limiti⁶³ di cui all'articolo 1, comma 53 della L. 244/2007 ed all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incentivo in parola è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. I costi ammessi al beneficio sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili⁶⁴; la certificazione va allegata al bilancio. Le suddette spese, sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte di imprese non soggette a revisione legale dei conti, sono ammissibili entro il limite massimo di 5.000 euro, mentre sono esenti dagli obblighi di certificazione dei costi le imprese con bilancio revisionato.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame sono adottate le disposizioni applicative mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per l'attuazione della disposizione in esame è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196⁶⁵.

⁶⁰ Gli ambiti di formazione per i quali si prevede il riconoscimento del credito d'imposta sono: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'Allegato 1.

⁶¹ Per il calcolo della deducibilità degli interessi passivi.

⁶² Per il calcolo della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito diversi dagli interessi passivi.

⁶³ In materia di limiti alla compensazione dei crediti d'imposta.

⁶⁴ Tale obbligo è valido anche per le imprese non soggette a revisione legale dei conti. L'articolo in esame prevede anche che nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione in argomento si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile, in materia di responsabilità del consulente.

⁶⁵ Il quale così recita: "Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

La RT evidenzia che per la concessione del credito d'imposta è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019, inoltre per il rispetto del limite di spesa così determinato è previsto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il monitoraggio delle fruizioni del beneficio, al fine di escludere un eventuale pregiudizio per gli obiettivi di finanza pubblica, ponendo in essere, ove necessario, le iniziative di cui all'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Pertanto rappresenta che l'onere recato dalla norma in esame è pari alla spesa autorizzata di 250 mln di euro per l'anno 2019.

Al riguardo si osserva che, pur riscontrando in RT l'indicazione di un limite di spesa e l'assenza di una quantificazione associata al valore⁶⁶, la formulazione della norma e la prevista attività di monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta da parte del MEF lascerebbe intendere che possa esservi il rischio di un tiraggio superiore alla somma stanziata. La previsione di un tetto di spesa dovrebbe accompagnarsi ad una disciplina che, oltre ad esplicitare con chiarezza che il beneficio opera entro il limite dello stanziamento, dovrebbe garantire il rispetto del tetto attraverso meccanismi controllo, e, se del caso, di limitazione delle richieste del beneficio⁶⁷, come si riscontra in fattispecie analoghe⁶⁸. Se invece l'intendimento è quello di garantire un diritto soggettivo, la RT avrebbe dovuto provvedere a fornire elementi informativi tali da far ritenere la somma stanziata prudenziale. La tecnica normativa utilizzata presenta quindi elementi di atipicità rispetto al dettato della legge di contabilità e finanza pubblica che sono da valutare con grande cautela al fine evitare il rischio che l'ipotizzato intervento del Ministro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della predetta legge, finisca per costituire con probabilità la sede effettiva per la quantificazione dell'onere e per la calibrazione delle risorse dedicate sulla base del tiraggio effettivo⁶⁹.

Appare quindi necessario un chiarimento, anche sotto il profilo redazionale. Si rappresenta inoltre che la RT non fornisce dati che consentano di riscontrare la congruità della somma stanziata rispetto alla potenziale platea di utilizzatori del credito d'imposta ed all'obiettivo perseguito dall'agevolazione. Ad esempio, sarebbe opportuno conoscere il numero di possibili fruitori (sia in termini di aziende sia di lavoratori dipendenti), il volume di affari di società che forniscono formazione per gli indicati settori riconosciuti agevolabili dalla norma in parola, il costo medio attualmente sostenuto dalle aziende per l'acquisizione o il consolidamento delle conoscenze tecnologiche dei propri dipendenti.

Inoltre, si osserva che lo stanziamento è previsto per il solo anno 2019, laddove la norma specificatamente prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente

⁶⁶ Elementi questi che lascerebbero ricondurre l'agevolazione all'interno del modello con "tetto di spesa"

⁶⁷ Ad esempio mediante prenotazione del credito di imposta fino ad esaurimento delle risorse.

⁶⁸ Talora con il rinvio ad un provvedimento attuativo chiamato a predisporre strumenti per garantire il rispetto del limite di spesa.

⁶⁹ In tal modo si corre il rischio di realizzare nei fatti una forma di copertura ex post dell'onere associato alla misura.

in compensazione e per periodi anche successivi al primo (2019)⁷⁰ e comunque fin quando se ne concluda l'utilizzo; tale circostanza implica che, in ottica prudenziale, si dovrebbe ipotizzare in termini finanziari un onere anche negli anni successivi al 2019.

Ulteriore aspetto riguarda la mancanza di analisi di possibili effetti indiretti derivanti dall'effetto incentivo che la norma potrebbe verosimilmente produrre in termini di costi per la formazione del personale; ed infatti è attendibile che la disposizione possa incrementare i costi per attività di acquisizione e consolidamento di conoscenze professionali altamente specializzate (previste dal Piano nazionale impresa 4.0) con conseguente aumento delle componenti negative di reddito e diminuzione delle basi imponibili, con i conseguenti riflessi in termini di riduzione delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) ed IRAP, nonché delle addizionali. Medesima considerazione si può svolgere con riferimento alle spese sostenute per attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale dei conti, le quali si troverebbero ad affrontare costi che al momento non sono presenti nei propri bilanci.

Articolo 9

(Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria)

L'articolo, al fine di incrementare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, dispone, a decorrere dal 2018, un incremento delle risorse destinate al fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS). Prevede, altresì, la definizione dei requisiti che gli stessi ITS devono possedere ai fini del rilascio del diploma di Tecnico superiore, nonché delle modalità per il relativo rilascio.

In particolare, dispone che il fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, istituito nello stato di previsione del MIUR dall'art. 1, co. 875, della L. 296/2006, è incrementato – tenuto conto del vigente sistema di finanziamento, di cui all'art. 12 del già citato DPCM 25 gennaio 2008 (v. infra) –, di € 5 mln nell'anno 2018, € 15 mln nell'anno 2019 ed € 30 mln a decorrere dal 2020, per consentire agli ITS – denominati per la prima volta in un testo legislativo “scuole per le tecnologie applicate” del “sistema di istruzione nazionale” – di incrementare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di incrementare i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

La RT certifica che la norma autorizza la maggiore spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2018, 15 milioni nel 2019 e 30 milioni a decorrere dal 2020, con corrispondente impatto sui saldi di finanza pubblica del fondo di cui all'articolo 1, comma 875 della legge n. 296 del 2006, relativo all'istruzione e formazione tecnica superiore, al fine di consentire l'incremento dell'offerta formativa ed aumentare il numero di soggetti abilitati all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica ed organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

Sotto il profilo tecnico-finanziario, rileva che il costo studente previsto dal DPCM 25 gennaio 2008 è di € 7.500/anno, di cui per il 30% a carico delle Regioni ed il 70% a

⁷⁰ Si legge infatti nella proposta normativa che il credito di imposta "è utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti" (art. 8, comma 5).

carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un costo pari a euro 5.250/anno

Le risorse, pertanto, potranno essere erogate alle Regioni che garantiscono un cofinanziamento pari al 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo. Nel limite delle risorse iscritte sul fondo, considerata la biennialità dei percorsi, potranno essere autorizzati nuovi corsi di ITS ovvero incrementati i posti disponibili nei corsi esistenti.

A titolo esemplificativo, evidenzia che considerato che attualmente sono iscritti ai corsi ITS circa 9.000 studenti, la norma consentirebbe un incremento degli studenti nel limite di circa 1.000 studenti in più nell'anno 2018, 3.000 studenti in più nell'anno 2019, e 6.000 studenti in più nell'anno 2020, per stabilizzarsi nel numero di circa 15.000 studenti a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

Certifica che la quantificazione di studenti addizionali è stata effettuata sulla base del numero di studenti diplomati degli istituti tecnici e degli istituti professionali che dopo essersi iscritti a percorsi universitari abbandonano gli studi tra il primo e il secondo anno.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica in conto "maggiori spese correnti":

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|-----------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| art.9,c.1 | s | c | 5 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione dell'onere, anche alla luce dei dettagliati elementi forniti dalla RT, che peraltro rispecchiano quanto già stabilito relativamente ai criteri di riparto del vigente fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui al comma 875 della legge finanziaria 2007, come previsti dal D.p.c.m. 25 gennaio 2008, e in considerazione della evidente modulabilità dell'onere, che assicura che la spesa sia sostenuta entro il limite massimo delle risorse aggiuntive stanziare con la norma in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 10 ***(Sperimentazione della mobilità sostenibile)***

La norma prevede che le risorse del fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale di cui all'art. 1, comma 866, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo sino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possano essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle medesime finalità possono essere destinate le risorse di cui all'art. 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ultimo periodo, destinate al programma di interventi diretti ad aumentare la competitività delle imprese

produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Le modalità di utilizzo delle predette risorse è stabilito con decreto ministeriale.

La RT afferma che la disposizione, in ragione degli obiettivi che persegue, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Secondo la RT si tratta, infatti, di una norma finalizzata a meglio specificare la destinazione di somme già stanziata con la legge di bilancio 2017 e a definirne le modalità di utilizzo.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le risorse destinate alle nuove finalità recate dalla presente disposizione siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e il loro utilizzo non comprometta le eventuali finalizzazioni già previste a legislazione vigente. Andrebbe infine confermato che le nuove destinazioni abbiano un grado di spendibilità coerente con le destinazioni originarie, in modo da non alterare l'impatto sui saldi già previsto.

CAPO III FINANZA PER LA CRESCITA

Articolo 11 (*PIR e società immobiliari*)

L'articolo in esame sopprime alcuni periodi contenuti nell'articolo 1, comma 102 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 con lo scopo di ricomprendere nell'ambito degli investimenti qualificati, ai fini dei piani di risparmio a lungo termine (PIR)⁷¹, gli strumenti finanziari emessi dalle imprese che svolgono attività immobiliari⁷² residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.

La RT, in prima analisi, evidenzia che la norma in esame interviene estendendo il novero degli strumenti finanziari qualificati, mediante l'inclusione di investimenti in titoli emessi da società immobiliari. Ricorda inoltre il vigente regime fiscale agevolato dei PIR che si sostanzia nell'esenzione dalle imposte sugli eventuali redditi di natura

⁷¹ In via generale si rammenta che la disciplina fiscale vigente dispone un regime di esenzione per i redditi di capitale ed i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (PIR). Detti piani si costituiscono mediante la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, per ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, con la finalità di effettuare investimenti qualificati, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, o di gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, con opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, instaurato con operatori professionali. Le somme ed i valori investiti in ciascun anno solare di durata del PIR devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia.

⁷² Che a normativa vigente risultano esclusi.

finanziaria, solo qualora gli investimenti in parola, effettuati da persone fisiche residenti in Italia, siano detenuti per almeno 5 anni. Specifica poi che le recenti linee guida del Dipartimento delle Finanze hanno identificato puntualmente gli investimenti “qualificati” da parte dei Fondi che possono consentire agli investitori di fruire della suddetta agevolazione fiscale (i cosiddetti investimenti “PIR conformi”). L’investimento è qualificato quando è composto da un insieme di “strumenti finanziari qualificati” e rispetta alcuni vincoli, quali i limiti di investimento da parte di ciascuna persona fisica che può esser titolare di un solo PIR e può investire fino a 30.000 euro all’anno, fino ad un ammontare massimo di 150.000 euro; almeno il 70% dell’investimento totale deve essere rappresentato da strumenti finanziari emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia, mentre almeno il 21% deve essere costituito da titoli emessi da società a media e bassa capitalizzazione; gli strumenti finanziari di uno stesso emittente non possono essere superiori al 10 per cento dell’investimento totale; per la restante parte dell’investimento possono essere acquisiti anche altri strumenti finanziari che non hanno i requisiti per poter essere considerati come qualificati⁷³. Evidenzia quindi che l’intervento in parola influisce esclusivamente sulla composizione degli strumenti finanziari su cui investe il fondo e pertanto non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli già stimati in sede di valutazione della norma originaria che ha introdotto i PIR, in quanto l’ampliamento oggettivo è solo suscettibile di determinare in capo ai Fondi un effetto di sostituzione rispetto alle scelte di investimento effettuate. Conclude specificando che in capo agli investitori non si produrrebbero effetti in considerazione del fatto che la misura agisce su un’agevolazione ben definita, alla luce dei soprarichiamati numerosi vincoli di composizione del portafoglio e delle tipologie di investimento.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto la disposizione sembra effettivamente modificare solo la composizione dei Fondi in conseguenza di un mero effetto di sostituzione.

Articolo 12

(Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall’applicazione dell’addizionale all’IRES)

La proposta normativa, modificando l’articolo 1, comma 65, della L. 208/2015, estende alle società di intermediazione mobiliare (SIM) l’esclusione dall’applicazione dell’addizionale all’IRES del 3,5%; contestualmente, novellando l’articolo 1, comma 67 della citata L. 208/2015, riporta per i medesimi soggetti la deducibilità degli interessi passivi al 96%, che rappresenta la quota di interessi riconosciuta deducibile prima dell’introduzione della citata addizionale IRES. Modifica anche l’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 446/1997 al fine di far concorrere alla base imponibile IRAP gli interessi passivi nella indicata misura del 96%. Infine specifica che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

⁷³ Ad esempio strumenti emessi o stipulati con imprese residenti nell’Unione europea ma senza una stabile organizzazione in Italia.

La RT dopo aver sinteticamente illustrato le modifiche realizzate con l'articolo in esame, si limita a riportare nella tabella seguente gli effetti finanziari da esse derivanti, a decorrere dal periodo d'imposta 2017.

(milioni di euro)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|------|-------|-------|-------|
| Addizionale IRES | 0 | -19,6 | -11,2 | -11,2 |
| IRES | 0 | +0,2 | +0,1 | +0,1 |
| Totale | 0 | -19,4 | -11,1 | -11,1 |

Al riguardo si evidenzia l'impossibilità di verificare la stima presentata in RT per mancanza di informazioni e dati in merito alle novelle legislative in parola. Sul punto si rammenta che la norma recata dall'articolo 1, comma 49, della L. 232/2016 aveva escluso le società di gestione dei fondi comuni di investimento dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5%, così come, allo stesso modo, ora dispone la norma in esame con riguardo alle SIM. In quella sede la relazione tecnica pur utilizzando modelli di microsimulazione aveva comunque fornito alcune informazioni, seppur minime, in merito ad esempio all'ammontare degli interessi passivi indeducibili.

L'estrema sintesi della RT qui all'esame non può quindi consentire alcun riscontro; tuttavia, dalla mancanza dei dati in termini di IRAP si può dedurre che per tali tipologie di soggetti gli interessi passivi rappresentino un valore marginale rispetto ai costi ed ai ricavi tipici della gestione svolta. Così come, ricostruendo i dati con semplici formule inverse si arriva a stimare un valore di reddito imponibile a fini IRES di poco superiore ai 300 mln⁷⁴ di euro e di interessi passivi per circa 570.000⁷⁵ euro, assumendo un'aliquota IRES del 17,5% (peraltro utilizzata in altre quantificazioni presentate in questa sede).

Articolo 13 **(Imposta di registro)**

La proposta normativa in commento, intervenendo sugli articoli 20 e 53-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR)⁷⁶, modifica la norma che individua i criteri interpretativi da seguire per la corretta applicazione dell'imposta di registro in sede di registrazione degli atti. Si ricorda che la vigente disciplina (art. 20) stabilisce che l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. L'intervento all'esame è volto a chiarire che per individuare la natura e gli effetti devono essere presi in considerazione esclusivamente elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione (è espunto il riferimento "agli atti presentati") e non devono essere valutati elementi extratestuali ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare.

⁷⁴ Cioè: $11,2/3,5*100$.

⁷⁵ Cioè: $0,1/17,5*100$.

⁷⁶ Di cui al D.P.R. 131/1986.

Con l'intervento operato sull'art. 53-*bis* - che, si ricorda, rende applicabile anche all'imposta di registro la disciplina dei poteri e delle attribuzioni dell'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento⁷⁷ - si fa salva in tale ambito la possibilità di ridurre la fattispecie nell'ambito dell'abuso del diritto e dell'elusione.⁷⁸

L'obiettivo perseguito è quello di superare oscillazioni negli orientamenti giurisprudenziali⁷⁹ in ordine all'applicazione dell'art. 20, limitando l'attività di riqualificazione dell'Amministrazione finanziaria posta in essere ai sensi della richiamata disposizione del TUR.

La RT rappresenta che la proposta normativa è volta a definire la portata della previsione di cui all'articolo 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote).

La RT evidenzia inoltre che, trattandosi di norma di natura chiarificatrice, dalla stessa non derivano effetti in termini di gettito. In particolare, la misura si limita esclusivamente a precisare le modalità con cui gli uffici devono effettuare le valutazioni ai fini del controllo, in tema di imposta di registro.

Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza, tenuto anche conto che la precisazione normativa va nella direzione di assicurare la certezza del diritto, potendo anche svolgere per il futuro una funzione deflattiva del contenzioso con l'Amministrazione finanziaria. In proposito, poiché la novella non parrebbe avere natura di norma di interpretazione autentica in senso tecnico, gli effetti della stessa dovrebbero valere per il futuro e non reatrogirebbero quindi con riguardo alle fattispecie in essere ed ai contenziosi non ancora definiti. Sulla base di tale lettura, andrebbe valutato se esplicitare in norma, anche al fine di prevenire incertezze applicative, che il nuovo criterio "interpretativo" della natura e degli effetti dell'atto presentato per la registrazione, debba trovare applicazione anche per i casi non ancora definiti.

⁷⁷ Di cui agli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 600/1973.

⁷⁸ Con la salvezza dell'applicazione dell'art. 10-*bis* della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

⁷⁹ Cfr. *Cass. civ. Sez. V, 12 maggio 2017, n. 11873; contra: Cass. n. 2054/2017*

Articolo 14

(Credito d'imposta per spese per consulenze relative a quotazione PMI)

La proposta normativa all'esame riconosce un credito d'imposta alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE⁸⁰, che a partire dal 1 gennaio 2018 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso in cui vengano ammesse alla quotazione. Il beneficio, riconosciuto fino ad un importo massimo di 500.000 euro, è pari al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per l'ammissione alla quotazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione⁸¹, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

L'agevolazione non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP; non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR⁸², né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Al credito d'imposta non si applicano il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007, e il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro, previsto dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Si fa quindi rinvio ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico⁸³ per definire modalità e criteri di attuazione delle norme in esame, con particolare riguardo: all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio; ai casi di esclusione; alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio; alla documentazione richiesta; all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa sopra indicati.

Si precisa quindi che l'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che disciplina le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Si affida quindi la cura degli adempimenti europei, nonché quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, al Ministero dello sviluppo economico.

La RT, dopo aver illustrato brevemente la proposta all'esame, rappresenta che la disposizione reca oneri finanziari nei limiti dei tetti di spesa fissati normativamente e di seguito riportati:

| | <i>(milioni di euro)</i> | | |
|--------------------|--------------------------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Credito di imposta | -20 | -30 | -30 |

⁸⁰ La raccomandazione 2003/361/CE chiarisce che la categoria delle micro imprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

⁸¹ Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

⁸² Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986.

⁸³ Da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in quanto il beneficio, in termini di competenza, opera nell'ambito dei tetti di spesa indicati e nel triennio considerato per importi corrispondenti a quelli indicati nella norma. Inoltre la proposta normativa, nel fare rinvio al decreto attuativo, precisa che lo stesso dovrà individuare, tra l'altro, le modalità volte ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Con riferimento invece all'andamento di cassa, in considerazione delle modalità di fruizione del beneficio⁸⁴, andrebbe confermata la concreta possibilità di compensare gli eventuali riflessi finanziari oltre l'anno 2021 che si aggiungerebbero a quelli già contabilizzati a legislazione vigente nell'ambito del meccanismo delineato dall'art. 17 del DLGS 241/1997.

Si suggerisce in ogni caso di valutare l'utilità di poter disporre di maggiori informazioni (ad esempio in ordine al numero dei soggetti potenzialmente interessati) per poter svolgere una analisi riferita alla congruità delle risorse stanziare per il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla proposta normativa.

CAPO V

MISURE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA E L'INCLUSIONE SOCIALE

Articolo 16

(Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile)

Il comma 1, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, riconosce ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo n. 23 del 2015, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 dispone che l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Il comma 3 estende il beneficio dell'esonero alle assunzioni riguardanti soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, se effettuate entro il 31 dicembre 2018, ferme restando le condizioni di cui al comma 2.

Il comma 4 stabilisce che nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, venga nuovamente assunto da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Il comma 5, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, riconosce l'esonero contributivo soltanto ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato

⁸⁴ La norma prevede che il credito sia iscritto nelle dichiarazioni dei redditi relativa al periodo di maturazione del credito ed in quelle successive finché se ne sia concluso l'utilizzo.

motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223 del 1991, nella medesima unità produttiva.

Il comma 6 prevede la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 4.

Il comma 7 concede l'esonero di cui al comma 1, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

Il comma 8 riconosce l'esonero di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui al presente articolo, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico del lavoratore alla data della conversione.

Il comma 9 riconosce l'esonero di cui al comma 1 nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge n. 107 del 2015, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Il comma 10 abroga a decorrere dal 1° gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data i commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Tali disposizioni prevedono l'esonero contributivo per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per assunzioni delle medesime tipologie di cui al comma 9. Le differenze rispetto alle norme oggetto di abrogazione consistono: nella riduzione del limite annuo del beneficio da 3.250 a 3.000 euro; nell'introduzione, per i contratti di apprendistato, della condizione della previa prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, successiva al periodo di apprendistato medesimo; nell'introduzione dei requisiti anagrafici; nella soppressione dei limiti complessivi di spesa annua finora previsti dal comma 309.

Il comma 11 esclude l'applicazione dell'esonero di cui al presente articolo ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Il comma 12 stabilisce che L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del

presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT analizza gli effetti finanziari dell'esonero in questione, rappresentati ovviamente da minori entrate contributive, suddividendoli sulla base delle tipologie di lavoratori coinvolti.

MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE SETTORE PRIVATO (esclusi apprendisti trasformati, operai agricoli e assunti alternanza scuola-lavoro):

Sulla base della distribuzione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato del 2016 che non presentano precedenti contratti di lavoro a tempo indeterminato (pari a circa 230.000 per i neo assunti in età inferiore ai 30 anni e a circa 290.000 per i neo assunti in età inferiore ai 35 anni) ed ipotizzando un incremento delle assunzioni di giovani di circa il 30% a regime (nei primi due anni rispettivamente 20% e 25%), per effetto sia della maggiore attrattività della nuova normativa sia del termine degli esoneri precedenti (legge n. 190 del 2014 e legge n. 208 del 2015), la RT stima:

- un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2018 pari a 350.000 giovani con età inferiore ai 35 anni, con un esonero **contributivo medio di circa 2.315 euro, a fronte del massimale di 3.000 euro;**
- un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per ciascuno degli anni successivi al 2018 pari a 290.000 giovani per il 2019 e a 300.000 dal 2020 con età inferiore ai 30 anni, con **un esonero contributivo medio di circa 2.290 euro.**

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica):

| Lavoratori - neo assunti a tempo indeterminato (esclusi operai agricoli; apprendisti trasformati e alternanza scuola -lavoro) anno 2018 under 35, anni successivi under 30 Limite annuo 3.000 euro | | | |
|---|---|--|--|
| | Numero lavoratori con esonero a fine anno | Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro) | Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro) |
| 2018 | 350.000 | -314,0 | -314,0 |
| 2019 | 640.000 | -1.029,0 | -899,0 |
| 2020 | 940.000 | -1.709,0 | -1.341,0 |
| 2021 | 890.000 | -2.111,0 | -1.593,0 |
| 2022 | 900.000 | -2.047,0 | -1.487,0 |
| 2023 | 900.000 | -2.060,0 | -1.601,0 |

Al riguardo, sarebbero opportuni chiarimenti sulle ipotesi circa il numero di assunzioni agevolate, anche considerando la sostanziale equivalenza del beneficio rispetto a quello riconosciuto nella legge di bilancio per il 2016. Infatti, a fronte di contratti agevolati per nuove assunzioni nel 2016 stimati pari a circa 1 milione nella RT

per la legge di bilancio relativa a quell'anno, la presente RT stima assunzioni agevolate (per gli under 35) pari a circa 350.000 (35% della precedente stima). Rilevato che ovviamente è diversa la platea di riferimento, non limitata anagraficamente nel 2016, si evidenzia che il rapporto fra lavoratori attivati under 35 e il complesso di lavoratori attivati è risultato in quell'anno pari a circa il 43%⁸⁵. Atteso che sembra lecito ipotizzare un maggior numero di contratti per nuove assunzioni valide ai fini del presente articolo con riferimento agli under 35, non sembra potersi escludere una sottostima della platea dei beneficiari, con conseguenti ripercussioni sugli oneri contabilizzati nell'allegato 3.

Inoltre, sulla base dei dati forniti, la quantificazione al lordo degli effetti fiscali sembra sottostimata, nell'ipotesi di una distribuzione temporale lineare delle assunzioni, perlomeno in relazione al 2018. Negli anni successivi, la sottostima, molto più contenuta, potrebbe trovare motivazione nella cessazione di una quota dei rapporti agevolati in essere, con revoca del beneficio concesso.

Alla luce, poi, del livello abbastanza contenuto del limite massimo del beneficio contributivo che può essere riconosciuto (3.000 euro), i valori medi indicati dalla RT (circa 2.300 euro) non sembrano ispirati a criteri di sufficiente prudenzialità e, comunque, la RT non ne indica la fonte o la metodologia utilizzata per calcolarli.

In generale, andrebbe presentata una più puntuale indicazione della metodologia di calcolo, sulla base delle ipotesi formulate circa il numero di nuove assunzioni e il valore medio del beneficio contributivo concesso.

Si concorda con l'assunto circa la sostanziale stabilizzazione a regime dello *stock* del numero di contratti agevolati in ciascun anno e dei correlati oneri.

MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE OPERAI AGRICOLI:

La platea interessata all'esonero in oggetto è stata stimata sulla base della distribuzione del numero delle nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2015 relative agli operai agricoli con età inferiore ai 30 anni e inferiori a 35 anni (pari rispettivamente a 2.800 e 4.200). Del complesso delle assunzioni sono state considerate solo quelle effettuate in zone tariffarie non agevolate, in quanto le altre assunzioni godono di incentivi con maggiore attrattività rispetto all'agevolazione proposta. Ipotizzando una sostanziale stabilità del numero dell'assunzioni di giovani, si è stimato un numero di lavoratori pari a 1.900 soggetti per il 2018 e 1.200 dal 2019. Le retribuzioni della platea si collocano tutte sotto la soglia per il beneficio limite di 3.000 euro. Pertanto lo sgravio medio è di circa 960 euro. In via prudenziale e stante la peculiare normativa fiscale di cui gode il settore agricolo, non si sono considerati gli effetti di maggiori entrate fiscali a seguito della riduzione contributiva.

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica):

⁸⁵ V. Ministero del lavoro, Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie 2017, pagina 38.

| Operai agricoli (OTI) neo assunti a tempo indeterminato anno 2018 under 35, anni successivi under 30 Limite annuo 3.000 euro | | | |
|--|--|---|---|
| Anno | Numero lavoratori con esonero a fine anno | Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro) | Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro) |
| 2018 | 1.900 | -0,2 | -0,2 |
| 2019 | 3.100 | -1,7 | -1,7 |
| 2020 | 4.300 | -3,0 | -3,0 |
| 2021 | 3.600 | -3,9 | -3,9 |
| 2022 | 3.600 | -3,5 | -3,5 |
| 2023 | 3.600 | -3,5 | -3,5 |

Al riguardo, si osserva anche per la presente tipologia di lavoratori la possibile sottostima dell'onere per il primo anno di applicazione della norma, atteso che allo scaglionamento temporale delle assunzioni non sembra ascrivibile un decremento così netto dell'onere rispetto a quello di un'annualità caratterizzata dalla presenza (anche) di un'intera classe di contratti agevolati provenienti dall'annualità precedente. Inoltre, mentre non si hanno rilievi da formulare circa la numerosità della platea, si osserva che, se è vero che le retribuzioni si collocano sotto la soglia per il beneficio limite di 3.000 euro - come affermato dalla RT -, la loro determinazione in circa 960 euro andrebbe suffragata da elementi a supporto.

MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE APPRENDISTI TRASFORMATI:

La RT stima la platea interessata dall'esonero sulla base della distribuzione del numero delle nuove prosecuzioni di contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato ricavabile dagli elementi amministrativi INPS. Essa è stata valutata in 53.000 soggetti, tenendo conto sia del requisito anagrafico che del vincolo circa l'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato pregressi. L'esonero contributivo medio considerato nella fattispecie è pari a circa 2.755 euro.

Ovviamente le minori entrate contributive che ne conseguono tengono conto della minore durata del beneficio, pari a 12 mesi.

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica):

| <i>Lavoratori - Apprendisti trasformati a tempo indeterminato</i> | | | |
|---|---|--|--|
| Limite annuo 3.000 euro | | | |
| Anni | Numero lavoratori con esonero a fine anno | Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro) | Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro) |
| 2018 | 53.000 | -57,0 | -57,0 |
| 2019 | 53.000 | -144,0 | -121,0 |
| 2020 | 53.000 | -146,0 | -97,0 |
| 2021 | 53.000 | -146,0 | -112,0 |
| 2022 | 53.000 | -146,0 | -112,0 |
| 2023 | 53.000 | -146,0 | -112,0 |

Al riguardo, si osserva anche in tal caso che, sulla base dei dati forniti, la quantificazione dell'onere per il primo anno di applicazione della norma appare sottostimata. In merito alla platea individuata, si rileva che essa appare sufficientemente prudenziale rispetto ad un complesso di rapporti di apprendistato cessati (nel novero dei quali vanno logicamente ricompresi quelli oggetto di trasformazione in contratti a tempo indeterminato) pari a circa 148.000 nel 2016. Sul punto si ricorda che l'obbligo di comunicazione della trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato permane solo per i contratti in essere alla data del 25 ottobre 2011.

MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La RT rappresenta che la norma in oggetto si sostituisce all'agevolazione prevista nei commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che riguardava sia le assunzioni a tempo indeterminato che quelle in apprendistato. Prudenzialmente si è deciso di considerare una platea della stessa dimensione, pari a 18.900 individui, nell'ipotesi che accedano alla nuova forma di esonero anche coloro che potevano godere dell'esonero della legge n. 232 del 2016 con assunzioni in apprendistato. La stima dell'esonero medio è pari a 3.000 euro, stante la disciplina di maggior favore della categoria in esame.

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica):

| <i>Lavoratori - assunzioni alternanza scuola-lavoro</i> | | | |
|---|---|--|--|
| Anni | Numero lavoratori con esonero a fine anno | Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro) | Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro) |
| 2018 | 18.900 | -10,3 | -10,3 |
| 2019 | 37.800 | -20,3 | -16,1 |
| 2020 | 56.700 | -72,9 | -65,8 |
| 2021 | 56.700 | -121,2 | -94,8 |
| 2022 | 56.700 | -165,7 | -122,0 |
| 2023 | 56.700 | -170,0 | -131,0 |

Nelle stime sopra riportate sono considerati gli effetti positivi derivanti dal mancato uso dell'agevolazione contributiva prevista dalla legge n. 232 del 2016.

Al riguardo, nulla da osservare.

MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE

Nella tabella che segue sono riportate le minori entrate contributive complessive derivanti dalla disposizione sull'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile.

| <i>Complesso minori entrate contributive "Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile" Limite 3.000 euro</i> | | | |
|--|---|--|--|
| Anni | Numero lavoratori con esonero a fine anno | Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro) | Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro) |
| 2018 | 423.800 | -381,5 | -381,5 |
| 2019 | 733.900 | -1.195,0 | -1.037,8 |
| 2020 | 1.054.000 | -1.930,9 | -1.506,8 |
| 2021 | 1.003.300 | -2.382,1 | -1.803,7 |
| 2022 | 1.013.300 | -2.362,2 | -1.724,5 |
| 2023 | 1.013.300 | -2.379,5 | -1.847,5 |

Al riguardo, si rimanda alle osservazioni svolte in relazione alle singole tipologie di incentivo, sottolineando in particolare la possibile sottostima dell'impatto finanziario sul primo anno.

Articolo 17 (Sgravi contributivi under 40)

Il comma 1 riconosce, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, con età inferiore ai 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni

pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50%. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 dispone l'applicazione del comma 1 nei limiti previsti dai regolamenti (UE) in materia di aiuti *de minimis*.

La RT fa presente che la proposta in esame è finalizzata a prorogare al 2018 lo sgravio contributivo già previsto dalla legge di bilancio 2017 riguardante i giovani lavoratori autonomi agricoli, cioè i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni. L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente. Si ricorda che la contribuzione IVS dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. L'aliquota contributiva vigente a decorrere dal 2018 è pari al 24%. Il reddito medio convenzionale per l'anno 2017 è stato determinato, con decreto del 18 maggio 2017 dal Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in 56,83 euro. È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della legge n. 160 del 1975, nel limite massimo di n. 156 giornate annue; tale importo per il 2017 è rimasto invariato rispetto al 2016 ed è pari a 0,66 euro. La quantificazione delle minori entrate contributive è stata predisposta sulla base di una agevolazione modulata negli anni come segue:

- esonero totale della contribuzione dovuta IVS, per i primi tre anni;
- esonero pari al 66% della contribuzione dovuta IVS, per il quarto anno;
- esonero pari al 50% della contribuzione dovuta IVS, per il quinto anno;
- nessun esonero della contribuzione dovuta IVS a decorrere dal sesto anno.

Sulla base dei dati relativi alle nuove iscrizioni verificatesi nel 2016 e nei primi mesi del 2017 si è stimata, in via prudenziale, una platea di 9.000 nuovi iscritti nell'anno 2018 con età inferiore a 40 anni, di cui 7.200 nella categoria CD e 1.800 nella categoria IAP.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa, tenendo conto che il pagamento dei contributi agricoli avviene con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate; le date di scadenza sono:

1° rata: 16 luglio;

2° rata: 16 settembre;

3° rata: 16 novembre;

4° rata: 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue la RT riporta i risultati della valutazione

Minori entrate contributive derivanti
dall'agevolazione contributiva CD IAP

Generazione nuovi ingressi nel 2018 con
età inferiore a 40 anni

(importi di cassa in mln di euro, - effetti
negativi per la finanza pubblica;+effetti
positivi per la finanza pubblica)

| Anno | Minori entrate contributive (lordo fisco) | Minori entrate contributive (netto fisco) |
|------|---|---|
| 2018 | -7,4 | -7,4 |
| 2019 | -23,9 | -22,7 |
| 2020 | -26,4 | -23,1 |
| 2021 | -22,0 | -19,5 |
| 2022 | -16,8 | -15,1 |
| 2023 | -7,8 | -6,6 |
| 2024 | -1,3 | -1,2 |
| 2025 | 0 | -0,3 |

Al riguardo, sulla base dei dati forniti, che appaiono sufficientemente prudenziali, e di un numero medio di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale implicitamente pari - secondo la RT - a circa 220 in un anno, non vi sono osservazioni da formulare, anche se nel primo anno ci si attenderebbe riduzione di gettito lievemente più accentuata, pur considerando la presenza di tre rate di versamenti anziché quattro come negli anni successivi.

Articolo 18 **(Incremento soglie reddituali «Bonus 80 euro»)**

L'articolo in esame, modificando il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del TUIR917/1986, innalza i limiti di reddito utili per il riconoscimento del c.d. "bonus 80 euro"⁸⁶ portandoli dagli attuali 24.000⁸⁷ a 24.600 e da 26.000⁸⁸ a 26.600.

La RT specifica che l'importo del credito è determinato secondo lo schema rappresentato nella tabella sottostante:

| Reddito (euro) | Importo del credito (euro) |
|----------------------------|---|
| Fino a 24.600 | 960 |
| Oltre 24.600 fino a 26.600 | $960 * [1 - (\text{rdt} - 24.600) / (26.600 - 24.600)]$ |
| Oltre 26.600 | 0 |

A legislazione vigente il credito è così determinato:

| Reddito (euro) | Importo del credito (euro) |
|----------------------------|---|
| Fino a 24.000 | 960 |
| Oltre 24.000 fino a 26.000 | $960 * [1 - (\text{rdt} - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$ |
| Oltre 26.000 | 0 |

Ai fini dell'analisi finanziaria evidenzia che è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016. Ha estrapolato i singoli redditi, ad eccezione delle rendite su base catastale, all'anno di riferimento ed ha considerato l'aumento contrattuale per i lavoratori dipendenti pubblici come disposto nel presente disegno di legge di bilancio. Pertanto evidenzia un costo di competenza annua pari a 210,8 mln di euro.

Al riguardo si rappresenta che, per la modifica in esame, l'utilizzo della microsimulazione si presenta come un efficace strumento di quantificazione; tuttavia, sarebbe opportuno acquisire informazioni in merito alla numerosità dei nuovi soggetti che potrebbero usufruire del credito in parola, grazie all'incremento dei limiti, non solo in termini assoluti ma anche in percentuale del numero dei contribuenti ricadenti nell'area dell'aumento.

⁸⁶ Si tratta di un credito previsto a favore dei soggetti con redditi da lavoro dipendente ed assimilati, rapportato al periodo di lavoro svolto nell'anno, di importo pari a 960 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, di importo inferiore a 960 euro se il reddito è compreso tra 24.000 e 26.000 euro, nella misura corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

⁸⁷ Si rammenta che tale limite rappresenta il reddito complessivo massimo che consente il riconoscimento del *bonus* nel suo ammontare totale, pari cioè a 960 euro annui.

⁸⁸ Questo limite rappresenta il reddito complessivo massimo che consente il riconoscimento del bonus per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Utilizzando la banca dati del dipartimento delle finanze – statistiche sulle dichiarazioni delle persone fisiche anno d'imposta 2015 (che presenta una ripartizione del reddito complessivo per scaglioni non coincidenti con l'incremento di 600 euro contemplati dalla norma) si riscontra che il numero di dichiarazioni di soggetti lavoratori dipendenti che presentano un reddito complessivo compreso tra 24.000 euro e 24.500 euro è pari a 285.126 unità, mentre quello relativo al reddito complessivo compreso tra 26.000 e 27.500 euro è di 733.758 unità. Volendo considerare solo il numero di soggetti presenti nel primo scaglione di reddito, i quali peraltro avrebbero diritto a 960 euro a fronte degli attuali 672 (rappresentando una quota pari al 70% del bonus totale⁸⁹) con un maggior onere pari alla differenza di 288 euro, si ottiene un maggior costo (stimato per difetto in quanto lo scaglione di cui si dispone la suddivisione arriva a 24.500 euro) per l'erario pari a 82,116 mln di euro⁹⁰. Più complesso, in mancanza di dati sulla numerosità dei soggetti in ragione del frazionamento dello scaglione, risulta invece il calcolo per i contribuenti che si posizionano nell'intervallo di valore compreso tra 26.000 e 26.600 euro i quali vedranno un diritto al *bonus* che potrà andare da circa il 30% del bonus complessivo (pari a 287 euro) fino ad azzerarsi in presenza di un reddito complessivo pari allo scaglione massimo di 26.600 euro. Per quanto concerne poi il costo per i contribuenti che si posizionano nello scaglione intermedio tra 24.600 e 26.000 euro si ha un maggior onere, rispetto alla legislazione vigente, che va dal 70% al 30% di 960 euro (cioè da 671 a 288 euro), per il quale in mancanza di dati puntuali non è possibile alcuna ipotesi di quantificazione.

Si chiede inoltre di sapere se la stima ha considerato possibili effetti associati a comportamenti elusivi, volti a poter usufruire del credito in parola, e concretizzabili nei casi di compensi erogati fuori busta paga (c.d. compensi in nero).

Articolo 19

(Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano)

Il comma 1, inserendo l'articolo 22-*bis* (Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale) nel decreto legislativo n. 148 del 2015, dispone che per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del citato decreto legislativo, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, previo accordo, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle

⁸⁹ Secondo l'algoritmo di calcolo del bonus relativo ai redditi compresi tra 24.000 e 26.000 euro si ha: $960 * [1 - (24.600 - 24.000) / (26.000 - 24.000)] = 960 * 70\% = 672$ euro.

⁹⁰ Cioè: $288 * 285.126$ unità

medesime condizioni e, nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.

Il comma 2 impone all'impresa, ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1, di presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione o le regioni interessate.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT, dopo aver descritto la norma e assicurato che il fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità, anche a seguito del rifinanziamento operato con il decreto-legge n. 147 del 2017, fornisce un riepilogo dei dati sulle aziende che sarebbero interessate dalla norma.

Dati analisi aziende:

| | | | | | |
|---|----|---|-------|--|------------------------|
| N. aziende in crisi con organico superiore a 100 unità | 14 | N. lavoratori sospesi in crisi da aziende con organico superiore a 100 unità | 4.460 | Costo proroga per 6 mesi lavoratori in crisi | 42.816.000 Euro |
| N. aziende in riorganizzazione con organico superiore a 100 unità | 15 | N. lavoratori sospesi in riorganizzazione da aziende con organico superiore a 100 unità | 3.899 | Costo proroga per 12 mesi lavoratori in riorganizzazione | 74.860.800 Euro |
| N. totale aziende interessate (*) | 29 | N. lavoratori totali sospesi (**) | 8.359 | Costo totale proroghe | 117.676.800 Euro (***) |

Costo mensile CIGS: 1.600 euro

Proroga crisi: 6 mesi;

Proroga riorganizzazione: 12 mesi

(*) Sono state considerate aziende con organico superiore a n. 100 unità, in crisi o riorganizzazione, che esauriscono i relativi trattamenti in prossimità della fine del 2017. Non sono state considerate le aziende in solidarietà e quelle che hanno richiesto la proroga ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

(**) I lavoratori sono stati considerati come lavoratori sospesi tutti a 0 ore.

(***) Dal totale dovrebbe essere detratta una somma pari al 30% (c.d. tiraggio)

Al riguardo, non vi sono osservazioni, atteso che l'onere è formulato in termini di tetto di spesa, che presenta sufficienti profili di modulabilità rispetto ai vincoli finanziari e che appare comunque coerente con i dati forniti dalla RT in relazione alle imprese che potrebbero risultare coinvolte. Non vi sono rilievi da formulare per quanto riguarda la copertura, alla luce del rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione disposto con il decreto-legge n. 147 del 2017 e della coerenza della misura in esame con le finalità proprie di tale fondo.

Articolo 20

(Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi)

Il comma 1, inserendo l'articolo 24-bis (Accordo di ricollocazione) nel decreto legislativo n. 148 del 2015, dispone quanto indicato nei seguenti commi, che vanno intesi come riferiti al citato articolo 24-bis.

Il comma 1 opera un'estensione dell'ambito di applicazione dell'assegno individuale di ricollocazione⁹¹ ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale; l'estensione è prevista con esclusivo riferimento ai casi di conclusione (al termine della procedura di consultazione sindacale, successiva alla richiesta di accesso al trattamento straordinario suddetto) di accordi contenenti un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal piano di gestione degli esuberanti presentato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3.

Il comma 2 stabilisce che, in deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo, del decreto n. 150 del 2015, l'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso è prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato consumato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In deroga all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

Il comma 3 prevede che l'accordo di cui al comma 1 possa altresì prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzarsi con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000.

Il comma 4 stabilisce che il lavoratore che, in carico al servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.

Il comma 5 conferisce al lavoratore, nei casi di cui al comma 4, il diritto alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Il comma 6 riconosce al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- a) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- b) 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 dell'articolo 20 in esame raddoppia, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'ammontare del contributo per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di licenziamenti collettivi da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 148 del 2015. In particolare l'aliquota percentuale è innalzata dal 41 all'82% del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli

⁹¹ Si ricorda che l'assegno consiste in un importo che può essere "speso" dal soggetto presso un centro per l'impiego o un soggetto accreditato, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

ultimi tre anni. Vengono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017.

La RT afferma che la stima è stata effettuata considerando che la norma abbia effetto per accordi sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018, ad eccezione di quanto previsto al comma 2 sul raddoppio del contributo di licenziamento a partire dai licenziamenti collettivi effettuati dal 1° gennaio 2018.

Per la valutazione degli effetti finanziari è stato considerato il numero di lavoratori interessati sulla base delle risultanze degli archivi gestionali dell'Istituto: nel 2016 il numero di beneficiari di CIGS (limitati ai casi di crisi e riorganizzazione aziendale) sono stati 160.000 di cui 105.000 per riorganizzazione aziendale. Sulla base delle informazioni acquisite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali negli accordi per riorganizzazione aziendale il numero di esuberanti non può superare il 30% del totale delle persone coinvolte (decreto ministeriale 94033 del 13 gennaio 2016), mentre negli accordi per crisi aziendale il numero di esuberanti è mediamente pari al 50% dei lavoratori coinvolti. Sulla base di questi dati si può prudenzialmente ipotizzare che il 40% dei lavoratori in CIGS possa essere interessato all'accordo di ricollocazione. Si ipotizza inoltre che, individualmente, tutti i lavoratori scelgano di aderire all'accordo.

Considerando che il numero di assunzioni nel 2016 per soggetti provenienti da CIGS è stato pari al 4,25% del totale dei lavoratori in CIGS, di cui l'1,25% a tempo indeterminato, si è ipotizzato, per tener conto dell'effetto attrattivo della norma in esame, un tasso di rioccupazione da CIGS doppio rispetto a quello registrato. Pertanto il numero di assunzioni annue considerate è pari a 5.440 di cui 1.600 a tempo indeterminato.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari, sulla base dei pagamenti diretti per CIGS da parte dell'INPS nel 2016, si è tenuto conto di un costo medio mensile della prestazione CIGS pari a 1.050 euro, di una retribuzione media mensile pari a 2.100 euro e di una riduzione media dell'orario di lavoro pari al 70%. Si è inoltre ipotizzata una durata media residua di CIGS pari a 6 mesi.

Per valutare l'effetto in termini di finanza pubblica dell'agevolazione fiscale sulle somme offerte dal datore di lavoro in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si è fatta l'ipotesi prudenziale dell'utilizzo del limite massimo previsto dalla norma (9 mensilità) e si è ipotizzata un'aliquota media di tassazione separata (aliquota alla quale sarebbero state sottoposte le somme in oggetto per incentivo all'esodo) pari al 22%.

Ai fini della determinazione degli oneri derivanti dall'agevolazione contributiva in caso di assunzione si è ipotizzato che la durata dell'agevolazione sia massima per gli assunti a tempo indeterminato e mediamente pari a 12 mesi per gli assunti a tempo determinato (comprese eventuali trasformazioni). Considerati i livelli retributivi della platea dei lavoratori coinvolti si è prudenzialmente considerato il limite massimo di sgravio per ciascun lavoratore assunto (4.030 euro nel 2018).

Sulla base delle informazioni fornite dall'ANPAL, l'importo dell'assegno di ricollocazione, per l'anno 2016, è stato considerato pari a 3.800 euro per le assunzioni a tempo indeterminato e pari a 1.500 euro per le assunzioni a tempo determinato.

Nel caso di insuccesso occupazionale per i richiedenti l'assegno è previsto comunque un costo fisso per il servizio denominato Fee4services (regolamento ANPAL per assegno di ricollocazione) per un importo massimo pari a 106,5 euro da erogarsi solo sotto determinate condizioni. Non avendo statistiche al riguardo l'ipotesi prudenziale effettuata è che venga sempre pagato per ciascun richiedente non rioccupato.

Ai fini della determinazione delle maggiori entrate contributive derivanti dall'aumento del contributo di licenziamento si è ipotizzato un numero annuo di licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato pari a 60.000. Mediamente negli ultimi anni il numero di licenziamenti collettivi nelle aziende in area CIGS è stato sicuramente superiore ma si è voluto tener conto del forte ridimensionamento avvenuto nell'ultimo anno. Prudenzialmente non si è considerato un contributo di licenziamento pienamente doppio rispetto a quanto previsto come massimo dalla normativa vigente (circa 1.470 euro nel 2017), ma è stato ridotto del 10%. La stima è stata effettuata considerando applicato il contributo di licenziamento a partire dai licenziamenti collettivi effettuati dal 1° gennaio 2018, pur tenendo conto della transitorietà prevista e in ragione dei versamenti contributivi per cassa.

Si è infine tenuto conto degli effetti fiscali relativi:

- all'incremento del contributo di licenziamento;
- alle minori entrate contributive derivanti dall'agevolazione all'assunzione;
- alla cassa integrazione residua corrisposta al dipendente.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli effetti finanziari derivanti dalla norma.

| Assegno ricollocazione + incentivi lavoratori assunti da CIGS (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica) | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|--|--|-------------------------|---|
| Anni | Assegno di ricollocazione e costo per il servizio | Cigs residua dipendente | Onere per agevolazione fiscale incentivo esodo | Onere per agevolazione contributiva apprendisti (al lordo effetti fiscali) | Maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali | Effetti fiscali indotti | Totale oneri al netto degli effetti fiscali |
| 2018 | -5,4 | -3,6 | -6,8 | -4,4 | 41,5 | 0,9 | 22,2 |
| 2019 | -19,1 | -12,7 | -23,9 | -23,3 | 83,7 | -11,1 | -6,4 |
| 2020 | -19,4 | -12,9 | -24,3 | -25,7 | 85,2 | -13,9 | -11,0 |
| 2021 | -19,8 | -13,1 | -24,8 | -26,2 | 86,9 | -9,6 | -6,6 |
| 2022 | -20,2 | -13,4 | -25,3 | -26,7 | 88,7 | -10,2 | -7,1 |
| 2023 | -20,6 | -13,7 | -25,8 | -27,2 | 90,5 | -10,5 | -7,3 |
| 2024 | -21 | -13,9 | -26,3 | -27,8 | 92,3 | -10,6 | -7,3 |
| 2025 | -21,4 | -14,2 | -26,8 | -28,3 | 94,1 | -10,8 | -7,4 |
| 2026 | -21,9 | -14,5 | -27,4 | -28,9 | 96,0 | -11,1 | -7,8 |
| 2027 | -22,3 | -14,8 | -27,9 | -29,5 | 97,9 | -11,3 | -7,9 |

Al riguardo, analizzando la quantificazione operata dalla RT seguendo l'ordine proposto nella suddetta tabella, si osserva quanto segue.

In rapporto agli oneri per l'assegno di ricollocazione e il costo per il relativo servizio, sulla base delle informazioni fornite, peraltro sufficientemente prudenziali, si ritiene corretta la quantificazione proposta a decorrere dal 2019, mentre non appare chiara l'origine del valore relativo al 2018, che sembra sottostimato.

Per quanto riguarda l'onere per l'erogazione del 50% della CIGS residua spettante al dipendente riassunto, rilevata anche in tal caso la necessità di un puntuale chiarimento circa l'origine del dato relativo al 2018, si osserva che la quantificazione è corretta nel presupposto della fondatezza delle ipotesi sottostanti, in merito alle quali si esprimono delle perplessità circa l'assunto che si tratti di soggetti con una riduzione media dell'orario di lavoro pari al 70%, anziché - come più prudenzialmente ipotizzabile - posti in cassa integrazione a 0 ore.

Nulla da osservare per quanto attiene agli oneri basati su ipotesi molto prudenziali, che scaturiscono dalla concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 6, fatti salvi i rilievi relativi al primo anno di applicazione della norma.

Con specifico riguardo al regime di esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (previsto al comma 1, capoverso "Art. 24-*bis* (accordo di riallocazione) comma 4), si evidenzia che la RT non espone il procedimento logico-matematico seguito per la stima degli oneri di natura tributaria in termini di minor gettito in modo da consentire di ripercorrerlo agevolmente. I valori indicati a titolo di minor gettito (-6,8 per l'anno 2018, -23,9 per l'anno 2019, -24,3 per l'anno 2020, limitandosi al triennio della manovra) parrebbero essere stati determinati sulla base del valore medio della retribuzione (euro 2.100 euro mensili) per un numero di soggetti pari a 5.440 e con applicazione dell'aliquota predetta.

La stima relativa al gettito derivante dall'aumento del contributo di licenziamento appare congrua rispetto al numero di licenziamenti ipotizzato, che sembra ispirato a criteri di sufficiente prudenzialità. Anche per tale posta, sia pur in modo più contenuto, il dato relativo al 2018 appare sottostimato.

Inoltre, si rileva che appaiono sottostimati gli effetti fiscali indotti, che risultano negativi per la finanza pubblica. Essi, infatti, scaturiscono in sostanza - come riconosciuto dalla stessa RT -, oltre che dal gettito connesso alla cassa integrazione residua corrisposta al lavoratore, dalla deducibilità dal reddito d'impresa dei valori corrispondenti alle maggiori entrate contributive determinate dal comma 2, una volta sottratti a tali importi gli oneri (risparmi per le imprese) dovuti all'agevolazione contributiva concessa, ed applicata alla differenza l'aliquota media sul reddito d'impresa.

In ogni caso un approfondimento sarebbe necessario dettagliando le variabili fiscali proprie considerate ai fini della stima degli effetti indotti (ad esempio l'aliquota applicata, il valore della base imponibile differenziata per tipologia di imposta).

Infine, si fa presente che l'assenza di requisiti minimi attinenti all'orario di lavoro e alla durata del nuovo rapporto per il riconoscimento del beneficio fiscale e di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale residuo che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, potrebbe incentivare l'adozione di comportamenti elusivi ed in generale opportunistici, con particolare riferimento ai casi in cui il trattamento straordinario stia per terminare.

Articolo 21

(Proseguimento di CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa)

Il comma 1 consente, ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, che le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44 comma 11-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 (stanziato per interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga per imprese operanti in aree industriali in crisi complessa), come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, siano destinate, nell'anno 2018, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-*bis*, come modificato dall'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017 (si tratta sempre, sostanzialmente, della medesima finalizzazione).

La RT afferma che la disposizione dà seguito, nei limiti di risorse comunque programmate, ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi industriale complessa al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti.

Al riguardo, preso atto che le somme in questione erano evidentemente scontate nei tendenziali a legislazione vigente, va tuttavia osservato che lo stesso intervento legislativo in esame suggerisce che, in sua assenza, le risorse di cui si dispone il riutilizzo sarebbero andate in economia. La questione assume rilievo alla luce della tendenza ormai invalsa di utilizzare con una certa sistematicità, a fini di copertura, risorse emergenti dal bilancio come risparmi rispetto alle previsioni iniziali.

Articolo 22

(APE)

Il comma 1, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine finale della sperimentazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), di cui ai commi 166-178 della legge n. 232 del 2016.

La RT ricorda che, a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti

nei relativi contratti. Sulla base degli stessi dati utilizzati per la valutazione della norma originaria si stimano i seguenti effetti finanziari:

| <i>(milioni di euro)</i> | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -35 | -43 |

Gli effetti decorrono dal 2022 poiché i soggetti cui è estesa la norma sono quelli che nel 2019 matureranno i requisiti per usufruire dell'APE e quindi gli effetti fiscali connessi alla misura si manifesteranno solo dall'anno di decorrenza del trattamento di quiescenza.

Segnala che l'onere stimato per il 2024 è da considerarsi un valore massimo, destinato a restare dapprima costante e poi a scendere rapidamente dal 2038 fino ad azzeramento, a seguito delle restituzioni a rate ventennali. Con riferimento al fondo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 173, della legge n. 232 del 2016, la disposizione non determina la necessità di ulteriore alimentazione dello stesso, atteso che, al di là della dotazione iniziale – pari a 70 milioni di euro - già prevista a legislazione vigente, il citato fondo si incrementa con le commissioni di accesso pagate dai richiedenti l'APE, in coerenza con lo schema “di mercato” alla base della misura.

Al riguardo, si rileva che il profilo temporale e la quantificazione dell'onere sopra prospettati non appaiono coerenti con la norma in esame e con la RT relativa alla legge n. 232 del 2016. Infatti, ipotizzare che gli effetti dovuti al credito d'imposta, per chi accede all'APE nel 2019 (che, correttamente, viene indicato come anno di riferimento), decorrano dal 2022 implica supporre che tutti coloro che usufruiscono dell'istituto in quell'anno maturino i requisiti per il trattamento pensionistico obbligatorio dopo 3 anni e sette mesi, mentre la norma consente di godere dell'anticipo anche nei 2 anni precedenti il pensionamento. Infatti, correttamente, la RT alla legge n. 232 del 2016 scontava effetti, in relazione ai beneficiari nel 2017, già nell'anno successivo. Pertanto, anche tenendo conto che - logicamente - chi si trovi nel 2019 a solo 1 anno (o 2) dal pensionamento si troverebbe nel 2018 a 2 (o 3) anni dal pensionamento (e quindi potrebbe accedere al beneficio già nel 2018 sulla base della sperimentazione a legislazione vigente), non sembra prudentiale escludere l'esistenza di una platea di soggetti che opti per un'adesione tardiva rispetto a quella teoricamente possibile.

Inoltre, sulla base della stessa ipotesi formulata dalla RT, per la quale i soggetti che accederanno al beneficio nel 2019 percepiranno il trattamento di quiescenza a partire dal 2022, appare evidente la discrasia fra l'onere ascrivibile a tali soggetti nel 2022 (4 mln) e quello attribuibile nel 2021 ai percettori dell'APE nel 2017-2018 (33 mln), come si evince confrontando le due RT in materia. Il successivo profilo degli oneri sembra invece sostanzialmente sovrapponibile a quello consegnato dalla precedente RT.

Quanto al fondo di garanzia che, nonostante l'aumento certo della platea dei beneficiari e dei correlati oneri, non è incrementato in quanto esso è alimentato dalle commissioni di accesso al fondo, non sembra che tali commissioni possano coprire totalmente i relativi oneri, altrimenti non sarebbe stato necessario neanche prevedere in

origine uno stanziamento. Peraltro, l'articolo 13, comma 3 del DPCM che ha dettato le disposizioni attuative dell'APE prevede che le commissioni di accesso al fondo siano pari all'1,6% dell'importo del finanziamento⁹².

Si rinvia infine alle altre osservazioni formulate in occasione dell'esame della legge di bilancio 2017⁹³ circa la carenza di dati forniti dalla RT e la mancata considerazione di possibili perdite di gettito derivanti dall'uscita lavorativa dei soggetti in caso non vengano sostituiti.

Il comma 1, lettera b), amplia per l'anno 2018 la platea dei beneficiari della cd. APE sociale, intervenendo sul requisito dello "stato di disoccupazione" richiesto per l'accesso all'APE sociale, prevedendo che esso si configuri anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

Il comma 1, lettera c), amplia l'accesso nell'anno 2018 per le donne stabilendo che i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) dell'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 (anzianità contributiva di 30 o 36 anni) per l'accesso all'APE sociale siano ridotti di 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Il comma 1, lettera d), modifica il quadro degli oneri complessivi della misura secondo quanto riprodotto, per maggiore chiarezza espositiva, nella seguente tabella:

| Anno | Oneri ex legge n. 232/2016 | Oneri aggiunti con il ddl | Oneri complessivi |
|------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 2017 | 300 | | 300 |
| 2018 | 609 | 79,7 | 688,7 |
| 2019 | 647 | 93,4 | 740,4 |
| 2020 | 462 | 80,5 | 542,5 |
| 2021 | 280 | 56,6 | 336,6 |
| 2022 | 83 | 20,9 | 103,9 |
| 2023 | 8 | 1,4 | 9,4 |

La RT afferma che le valutazioni sono state effettuate individuando su un campione rappresentativo dell'universo di soggetti che si trovino in stato di disoccupazione quelli:

- provenienti da contratti a tempo determinato;
- che abbiano terminato o termineranno il periodo di sostegno al reddito in tempo utile per usufruire della norma;
- che abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda la lettera c), la RT afferma che le valutazioni sono state effettuate sulla base del numero medio dei figli rilevato dall'Istat per le generazioni che stanno per raggiungere il requisito dell'APE sociale, pari a 1,7, e considerato il limite di 2 anni di

⁹² Cfr. D.P.C.M. 4 settembre 2017, n. 150

⁹³ Cfr. Senato della Repubblica, Servizio Bilancio, [Nota di Lettura n. 155](#), commi 166-186, pag. 101 e ss.

anticipo, ipotizzando quindi una riduzione media del requisito contributivo pari a 10 mesi.

In generale, la RT ha determinato i contingenti di uscita (63 anni di età minima) nell'anno 2018 e applicato percentuali di adesione diverse per ciascuna delle categorie di soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalla norma. Tali percentuali sono state riviste rispetto a quelle utilizzate nella RT predisposta per la legge di bilancio 2017 per tener conto delle domande fino ad oggi pervenute. In particolare è stata aumentata al 9% la percentuale di cui alla lettera a) (si tratta della percentuale di disoccupati con almeno 30 anni di contributi, inizialmente prevista pari al 4,5%), mentre si è ridotta al 2,2% quella di cui alla lettera c) (si tratta della percentuale di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, inizialmente prevista pari a circa il 4,2%).

Nella tavola che segue sono riportate le quantificazioni del maggiore numero di prestazioni e il corrispondente onere.

| Anno | Maggiori numero di prestazioni alla fine dell'anno (mgl di unità) | Incremento limite spesa (mln di euro) – Maggiori oneri |
|------|---|--|
| 2018 | 6,7 | 79,7 |
| 2019 | 6,1 | 93,4 |
| 2020 | 4,7 | 80,5 |
| 2021 | 2,9 | 56,6 |
| 2022 | 0,4 | 20,9 |
| 2023 | - | 1,4 |

Al riguardo, si rileva preliminarmente che gli oneri, corrispondenti all'incremento del limite di spesa, sono coerenti con il maggior numero di prestazioni alla fine dell'anno riportate nella tabella, a loro volta valutabili in circa 1/6 di quelle - anno su anno - indicate nella RT relativa all'APE sociale nella legge n. 232 del 2016. In merito, pur riconoscendo che i parametri considerati e le ipotesi quantitative formulate per la stima sono condivisibili, si osserva che, in assenza di un'esplicitazione delle procedure di calcolo, non si dispone di elementi di valutazione per confermare la correttezza della quantificazione che, comunque, ad un primo esame, sembra sufficientemente congrua. Fra l'altro, va ricordato che le disposizioni in esame si raccordano con quelle della legge n. 232 del 2016 che - come noto - non introducono un diritto soggettivo, ma condizionano il beneficio ad un limite di spesa programmato, ponendo a salvaguardia dello stesso uno specifico meccanismo (posticipo della decorrenza del trattamento per rispettare il limite di spesa medesimo), da attivare nel caso che il monitoraggio delle domande evidenzi delle criticità rispetto ai vincoli finanziari. Peraltro, nel corso del 2017, a fronte di una previsione iniziale di circa 34.300 trattamenti di APE sociale, le domande accolte sono state circa 22.000. Nel complesso, pertanto, non vi sono rilievi da formulare, per i profili di competenza.

Articolo 23

(Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata - RITA)

Il comma 1, sostituendo il comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005, conferma che ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea. Viene aggiunta la condizione che tali soggetti abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e si denomina tale trattamento "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

Vengono poi aggiunti al medesimo articolo i commi da 4-*bis* a 4-*quinqües*.

Il comma 4-*bis* prevede che la citata rendita anticipata sia riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

Il comma 4-*ter* assoggetta la parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Il percettore della rendita ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Il comma 4-*quater* imputa le somme erogate a titolo di RITA, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Il comma 4-*quinqües* estende l'applicazione dei commi da 4 a 4-*quater* anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

Il medesimo comma 1 dell'articolo in esame poi sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 14, comma 2, lettera c), eliminando così il divieto di richiedere il riscatto totale nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari per coloro che rimangono inoccupati per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Il comma 2 abroga i commi da 188 a 191 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (si tratta delle disposizioni che disciplinano la RITA in via sperimentale) e puntualizza il riferimento normativo relativo alla RITA.

La RT, sottolineato che la norma rende strutturale la "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), attualmente prevista in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 dalla legge n. 232 del 2016, prevede che la rendita in esame sia riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un

periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

Applicando la metodologia e i dati utilizzati in sede di RT a corredo della norma sul regime fiscale RITA (legge n. 232 del 2016) e ipotizzando un incremento dell'ammontare di prestazioni anticipate pari al 10%, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | dal 2022 |
|----------|------|------|------|-------|----------|
| Ritenuta | 4,2 | 39,7 | -7,1 | -10,4 | -17,8 |

Al riguardo, premesso che i dati risentono, per il periodo 2018-2021, degli effetti finanziari, già scontati, relativi alla sperimentazione introdotta con la legge n. 232 del 2016 (alla quale restano infatti ascrivibili gran parte delle erogazioni anticipate che si registreranno con decorrenza 2018), si osserva, innanzitutto, che l'assunto di un incremento del 10% dei trattamenti anticipati non appare prudentiale rispetto al dato normativo che, rispetto alla RITA sperimentale, estende, di fatto, da 3 e sette mesi a 5 anni prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento la possibilità di richiedere l'anticipo del trattamento previdenziale in caso di inoccupazione (l'aumento dell'arco temporale "agibile" è pertanto del 39% e non sembra significativamente operante in senso riduttivo la condizione di almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio). Va comunque evidenziato che tale modifica, in realtà, recepisce, in gran parte, quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 38, lettera b), della legge n. 124 del 2017 (legge annuale sulla concorrenza e il mercato), sulla quale non erano state presentate quantificazioni nella relativa RT, né sollevati rilievi durante l'esame parlamentare.

Si evidenzia, inoltre, che il profilo degli oneri appare discostarsi nettamente da quello indicato nella RT alla RITA sperimentale (legge n. 232 del 2016), che presentava l'andamento qui di seguito riportato:

(milioni di euro)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dal 2023 |
|--|------|------|-------|-------|------|------|----------|
| Ritenuta (segno - = effetti negativi sul bilancio) | 30,1 | 13,7 | -52,0 | -23,6 | -7,4 | 0 | 0 |

In generale, come già rilevato in occasione dell'esame della RITA sperimentale, la cui RT peraltro presentava i parametri e le ipotesi poste a base della quantificazione, non consentendo tuttavia di ripercorrere i passaggi matematici che hanno condotto alle stime allora proposte e suscitando perplessità all'esito di una possibile ricostruzione delle stime stesse, si rappresenta che sarebbero necessarie informazioni di dettaglio che permettano di riscontrare le somme indicate in tabella e riportate nell'allegato 3.

Articolo 24 ***(Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l'INPS)***

Il comma 1 stabilisce che le anticipazioni di bilancio concesse all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge ed iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015 dell'Istituto stesso, per un totale di 88.878 milioni di euro, sono compensate con i crediti verso lo Stato, risultanti dal medesimo rendiconto, fino a concorrenza dell'importo di 29.423 milioni di euro, e per l'eccedenza si intendono effettuate a titolo definitivo.

Il comma 2 afferma che con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono definiti i capitoli del bilancio dell'INPS per i quali viene effettuata la compensazione nonché i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.

La RT certifica che l'intervento non produce effetti negativi per la finanza pubblica, poiché le anticipazioni in argomento sono annualmente iscritte tra le uscite correnti del bilancio dello Stato e risultano scontate per pari importo nei saldi di finanza pubblica degli esercizi in cui sono state concesse.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di valutazione inerenti la neutralità dell'impatto della norma rispetto ai saldi, va evidenziato che il meccanismo di "finanziamento" della spesa previdenziale attraverso l'annuale autorizzazione ad accendere anticipazioni in favore dell'INPS a carico del bilancio dello Stato⁹⁴ costituisce lo strumento ordinario attraverso cui l'erario assicura annualmente il sostenimento delle erogazioni da parte dell'ente, che non sono coperte integralmente dal prelievo "contributivo" posto a carico degli assicurati.

Dal punto di vista contabile, l'impatto sui saldi di tale "anticipazione" è da ritenersi scontato dal dato tendenziale del fabbisogno di cassa del settore statale e in termini di saldo netto da finanziare nelle annualità in cui la stessa veniva accordata, salvo l'eventuale "rimborso" allo Stato da parte dell'ente. Anche in termini di indebitamento netto la gestione dell'INPS, in disavanzo "strutturale" nell'equilibrio tra prestazioni e contributi, dovrebbe aver già concorso all'indebitamento netto nella PA relativo alle annualità pregresse.

⁹⁴ A fine 2015, l'INPS presentava un debito nei confronti del bilancio dello Stato pari a 88,9 miliardi (tab. 1), corrispondente alla somma delle anticipazioni ricevute negli anni dal bilancio dello Stato. Contemporaneamente l'INPS vantava crediti nei confronti del bilancio dello Stato per trasferimenti non erogati pari a 38,7 miliardi. Inoltre, la posizione dell'INPS nei confronti della Tesoreria comprendeva debiti, a fronte di anticipazioni di cassa erogate nel passato, per 32,2 miliardi e disponibilità liquide giacenti in Tesoreria per 37,7 miliardi. Cfr. Ufficio parlamentare del Bilancio (UPB), [Flash n.6/2017](#), pagina 2.

Il credito connesso alla anticipazione accordata annualmente, come movimentazione meramente "patrimoniale", è contabilizzato annualmente perciò "sotto la linea" nell'ambito delle partite creditorie dello Stato (Categoria 15 del titolo II delle entrate)⁹⁵.

Orbene, il comma 1 della norma in esame, provvede a "estinguere" il credito maturato dallo Stato verso l'INPS per effetto delle anticipazioni concesse, compensandolo, in parte, con i debiti maturati dallo Stato verso l'ente medesimo, nel limite dell'importo di 29,4 miliardi, regolandone il saldo differenziale di 59,4 miliardi di euro di credito dello Stato (per le anticipazioni accordate) verso l'ente, come trasferimento a titolo definitivo.

In proposito, per l'appunto in quanto non puntualmente corrispondente ad una partita di regolazione "debitoria" verso l'ente, andrebbe confermato che tale regolazione definitiva delle anticipazioni pregresse, con un atto di trasferimento, non debba essere contabilizzata anche in peggioramento del saldo netto da finanziare del 2018, atteso che la registrazione delle "anticipazioni" sarebbe già avvenuta suo tempo, nelle annualità precedenti al 2015.

In ogni caso, andrebbe chiarito se gli effetti della disposizione in esame siano suscettibili di riverberarsi negativamente sul conto del patrimonio dello Stato a causa della riduzione dei crediti dello Stato.

Articolo 25

(Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà)

Il comma 1, modificando l'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 147 del 2017 (recante Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), stabilisce che la presenza nel nucleo familiare di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione integra, da sola, uno dei requisiti previsti al comma 2 ai fini dell'accesso, in sede di prima applicazione, al ReI, eliminando la vigente previsione che il predetto stato di disoccupazione scaturisca da licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, e che il soggetto abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Il comma 2 sopprime le disposizioni dell'articolo 8 che auspicavano un'estensione della platea dei beneficiari avendo prioritario riguardo ai disoccupati ultra 55enni.

La RT ricorda che la RT al decreto legislativo istitutivo del ReI individua, sulla base delle dichiarazioni presentate a fini ISEE nel 2016, in circa 88.000 i nuclei familiari con persona disoccupata ultra cinquantacinquenne senza figli minori nelle condizioni potenziali di poter beneficiare del ReI. Sulla base delle informazioni disponibili con riferimento all'ASDI – sostegno economico ai disoccupati in condizioni economiche meno stringenti che per il ReI – per il quale i beneficiari risultavano essere meno di 10.000 l'anno, nella RT al decreto legislativo, cui si rimanda, si riteneva che almeno metà di questa platea – pur se probabilmente non in possesso dei requisiti ulteriori

⁹⁵ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Strumenti e metodi n. 1, "I principali saldi di finanza pubblica; definizioni, utilizzo e raccordi", pagina 3-4.

previsti oltre l'età e lo stato di disoccupazione (licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, ecc.) – dovesse essere considerata nella stima, in via prudenziale, al fine di compensare eventuali effetti espansivi della platea legati a coloro che non sono censiti nella base dati ISEE.

Sulla base delle ipotesi seguite in RT per il ReI, si ritiene pertanto che la spesa connessa all'allargamento della platea previsto al comma 1 possa essere definita in metà dell'onere complessivamente stimato con riferimento ai nuclei con disoccupati ultracinquantacinquenni.

Al fine di valutare tale onere, nella tabella che segue si indicano il numero dei nuclei familiari a seconda del numero dei componenti, nonché della presenza di redditi nel nucleo nonché di beneficiari di altri trattamenti assistenziali (esclusa l'indennità di accompagnamento) tali da azzerare il beneficio economico.

| Numero componenti nel nucleo | Numero totale nuclei potenziali (migliaia) | di cui: con trattamenti e redditi tali da azzerare il ReI | Numero totale nuclei beneficiari | Risorse (milioni di euro) |
|------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 33 | 5 | 28 | 59 |
| 2 | 27 | 8 | 19 | 61 |
| 3 | 16 | 4 | 12 | 39 |
| 4 | 9 | 2 | 7 | 30 |
| 5 o più | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Totale | 88 | 19 | 69 | 199 |

Sulla base del criterio di prudenzialità ipotizzato nel decreto legislativo con riferimento a coloro che non abbiano presentato la dichiarazione ISEE – pari al 15% di onere aggiuntivo – si può pertanto stimare complessivamente in circa 230 milioni di euro la spesa per il ReI connessa ai nuclei familiari con persona disoccupata ultra cinquantacinquenne e senza figli minori, di cui la metà già coperta dal decreto legislativo attuativo del ReI. Pertanto, l'onere aggiuntivo per le previsioni di cui al comma 1 è stimato, a partire dal primo anno di esercizio del ReI, in 115 milioni di euro, di cui 57,5 milioni di euro per i primi sei mesi di esercizio della misura.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce del fatto che la stessa RT al decreto legislativo n. 147 in realtà non operava alcuna riduzione per gli altri requisiti - ora eliminati - richiesti ai disoccupati ultracinquantacinquenni.

Il comma 3 sopprime, a decorrere dal 1° luglio 2018, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, come modificato dal comma 1 (sono pertanto eliminati i requisiti che, alternativamente,

devono essere posseduti, unitamente a quelli reddituali e patrimoniali, per accedere al ReI, rappresentati dalla presenza di un disoccupato ultra 55enne, di un minore, di un disabile o di una donna in gravidanza). Il comma sopprime poi dalla stessa data il comma 1, lettera c) (che escludeva l'erogazione del beneficio al nucleo familiare in cui almeno un soggetto fosse intestatario o avesse piena disponibilità di autoveicoli, di motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente, ovvero di navi e imbarcazioni da diporto) e il comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo (previsione di una scala di valutazione basata sulla condizione economica, sui carichi familiari e di cura e sulla situazione occupazionale ai fini della progressiva estensione dei beneficiari del ReI, in caso le eventuali risorse aggiuntive non siano sufficienti alla universale copertura di tutti i nuclei familiari nelle condizioni reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 3, comma 1).

La RT chiarisce che, a partire dal 1° luglio, la misura del ReI è estesa a tutti i nuclei familiari, esclusivamente sulla base delle loro condizioni economiche, indipendentemente dalle altre caratteristiche del nucleo. La tabella che segue individua la platea differenziale di tale intervento, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, e i corrispondenti oneri di tale allargamento al primo anno, tenuto conto dell'incremento del massimale del beneficio di cui al comma 4 e riassorbendo integralmente l'incremento sopra illustrato in relazione ai disoccupati ultra 55enni.

| Numero componenti nel nucleo | Numero differenziale rispetto alla legislazione vigente di nuclei potenziali (migliaia) | di cui: con trattamenti e redditi tali da azzerare il ReI | Numero totale nuclei beneficiari differenziali rispetto a quelli a legislazione vigente | Risorse (milioni di euro) |
|------------------------------|---|--|---|---------------------------|
| 1 | 151 | 38 | 113 | 233 |
| 2 | 73 | 25 | 48 | 136 |
| 3 | 36 | 12 | 24 | 74 |
| 4 | 15 | 5 | 10 | 40 |
| 5 o più | 4 | 1 | 3 | 12 |
| Totale | 279 | 81 | 198 | 495 |

Tenendo conto del criterio di prudenzialità sopra esposto (15% aggiuntivo), la spesa annua è inizialmente pari a circa 570 milioni di euro. Tenuto altresì conto del turn-over tra beneficiari e del periodo di sospensione di sei mesi previsto dopo 18 mesi di durata del beneficio, assumendo le stesse ipotesi discusse nella RT al decreto legislativo istitutivo del ReI, cui si rimanda integralmente, il profilo temporale della spesa è il seguente (per semplicità si assume come anno base il 2019, criterio comunque

prudenziale, attesa la decorrenza del 1° luglio 2018 e assumendo nel 2018 la spesa massima del 50% dell'ammontare annuo):

| | 2019 | 2020 | Dal 2021 |
|---|------|------|----------|
| Profilo temporale (<i>spesa iniziale pari a 100, turnover a regime non inferiore a due terzi</i>) | 100 | 93 | 88 |
| Oneri connessi all'allargamento della platea (comma 3) | 570 | 530 | 502 |

Al riguardo, premesso che l'eliminazione della condizione della presenza di una donna in gravidanza - come già emerso nella RT al decreto legislativo - non determina effetti espansivi della platea e che lo stesso può dirsi in rapporto all'eliminazione del requisito inerente alla mancanza di possesso - a determinate condizioni - di autoveicoli, motoveicoli e natanti, atteso che la citata RT espressamente non aveva operato riduzioni della platea per possesso di beni durevoli, si ritiene che la suddetta stima sia coerente con la RT relativa al decreto legislativo n. 147, rispetto alla quale, anzi, assume caratteri di apprezzabile prudenzialità.

Il comma 4 incrementa del 10 per cento rispetto al valore dell'assegno sociale il limite massimo del beneficio economico del ReI, in sede di prima applicazione.

La RT ricorda che, poiché l'unica tipologia familiare con beneficio potenziale sopra il massimale è, a legislazione vigente, quella dei nuclei con 5 o più componenti, la misura prevista accresce il beneficio massimo del ReI solo per tali nuclei dagli attuali 485,41 euro mensili fino a circa 534 euro. Gli oneri relativi sono quindi connessi esclusivamente a questa tipologia di nuclei familiari, per una spesa incrementale di 60 milioni di euro l'anno pari ad una crescita di circa il 16% rispetto ai 370 milioni stimati per i nuclei con 5 o più a legislazione vigente. Si noti anche che l'incremento del massimale comporta anche un leggero incremento della platea di beneficiari che, per questa tipologia, passano da un numero di 100,1 mila a 106 mila, mentre nel complesso i beneficiari potenziali del ReI sfiorano le 500.000 unità.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5 eleva la quota del fondo povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali da 262 a 297 milioni di euro nel 2018, da 277 a 347 milioni di euro nel 2019 e da 277 a 352 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

La RT afferma che gli oneri complessivi relativi ai commi da 1 a 5 sono pertanto i seguenti:

| | 2018 | 2019 | 2020 | Dal 2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Incremento del massimale beneficio per i beneficiari a legislazione vigente (comma 4) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Oneri connessi all'allargamento della platea a tutti i nuclei con disoccupati ultra55enni (comma 1)* | 57,5 | - | - | - |
| Oneri connessi all'allargamento a tutti i nuclei nelle condizioni economiche di cui al d. lgs. (comma 3) | 285 | 570 | 530 | 502 |
| Quota per servizi territoriali di contrasto alla povertà (comma 5) | 35 | 70 | 75 | 75 |
| Utilizzo margine limite di spesa per beneficio economico a legislazione vigente | -137,5 | - | - | - |
| Totale oneri commi da 1 a 5 (e comma 6, primo periodo) | 300 | 700 | 665 | 637 |
| Oneri per interventi da disciplinare con il Piano povertà (comma 6, secondo periodo) | - | - | 235 | 263 |
| Totale oneri | 300 | 700 | 900 | 900 |

Solo per i primi 6 mesi

Al riguardo, mentre non si hanno rilevati da formulare in rapporto al comma 5, essendo l'onere pari all'entità dello stanziamento, si ritiene necessario un chiarimento circa l'utilizzo, per 137,5 mln di euro per il 2018, del margine sul limite di spesa per il beneficio del ReI a legislazione vigente. Su tale utilizzo, in corrispondenza del quale si manifesta una riduzione dell'onere complessivo per il 2018 (con riflessi positivi sull'ammontare dell'incremento del fondo per la lotta alla povertà e pertanto sui saldi di finanza pubblica), la RT non si sofferma, limitandosi ad indicarlo nella tabella sopra proposta.

Il comma 6, per le finalità di cui ai commi da 1 a 5, incrementa lo stanziamento del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, di 300 milioni di euro nel 2018, di 700 milioni di euro nel 2019, di 665 milioni di euro nel 2020 e di 637 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Lo stanziamento del medesimo fondo è altresì incrementato di ulteriori 235 milioni di euro nel 2020 e di 263 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Il comma 7 ridetermina, per gli effetti degli incrementi recati dal comma precedente, la dotazione complessiva del fondo povertà, come stabilita dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, che risulta pertanto pari a 2.059 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, a 2.545 milioni di euro nel 2019 e a 2.745 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro nel 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dal 2020 sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del fondo povertà di cui all'articolo 7, comma 2.

La RT ribadisce che i commi 6 e 7 rideterminano corrispondentemente la dotazione del fondo povertà, lasciando un margine di intervento per il Piano per la lotta alla povertà a decorrere dal 2020. Tenuto conto che per il 2018 la differenza tra il limite di spesa di 1.482 milioni di euro di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017 e l'onere previsto in RT di 1.335 milioni di euro per l'erogazione del beneficio economico è pari a 147 milioni euro, l'incremento della dotazione del fondo povertà di cui al comma 6 (che presuppone l'utilizzo del margine non completamente, tenuto conto anche della quota di risorse accantonata per le code dell'ASDI) è capiente anche per il 2018 in maniera comunque congrua per garantire la gestione del limite di spesa in fase di avvio della misura.

Al riguardo, nulla da osservare, attesa la correttezza della ricostruzione contabile complessiva degli oneri indicati nella RT, a condizione che le determinazioni del piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale siano effettivamente calibrate in modo da garantire il rispetto dei limiti di spesa.

Articolo 26 ***(Promozione del welfare di comunità)***

Il comma 1, in corrispondenza delle erogazioni relative ai progetti effettuati dalle fondazioni di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999, nel perseguimento dei propri scopi statuari, finalizzati alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà e alle fragilità sociali, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili, alla dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, all'inclusione socio-lavorativa, su richiesta degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio assistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del terzo settore, riconosce alle fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate

nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale.

Il comma 2 prevede che il contributo di cui al comma 1 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 1. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.

Il comma 3 stabilisce che il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito è utilizzato, e può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Il comma 4 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

La RT, dopo aver illustrato la norma, evidenzia che la stessa comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto.

Al riguardo, nulla da osservare in quanto il beneficio opera nel rispetto del limite di spesa, garantito dal criterio cronologico di presentazione.

Articolo 27

(Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale)

Il comma 1 incrementa il fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, di 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale ai sensi di quanto definito dall'articolo 27, comma 9, del Regolamento (UE) 1288/2013.

La RT, oltre ad illustrare l'assetto delle competenze in materia e ricordare che in passato il cofinanziamento in esame veniva garantito attraverso un impegno di spesa sul fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, sottolinea che lo stanziamento di 2 mln di euro annui si rende necessario nella misura in cui, tra le attività connesse alle politiche legate alla formazione, rientra l'obbligo di assicurare "adeguati cofinanziamenti per le operazioni della rispettiva Agenzia Nazionale al fine di garantire una gestione del Programma conforme alle norme dell'Unione applicabili", così come precisato all'articolo 27, comma 9, del Regolamento istitutivo 1288/2013.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 28

(Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative)

Il comma 1, inserendo l'articolo 4-*bis* nella legge n. 40 del 1987, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione di tale legge, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del fondo sociale per occupazione e formazione, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto-legge n. 68 del 2006, iscritta sul medesimo fondo⁹⁶. Conseguentemente, è abrogato il comma 511 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 che autorizzava la spesa di 13 milioni di euro annui per la medesima finalità a valere sulle risorse del fondo di rotazione per la formazione professionale di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978.

La RT, premesso che l'operazione indicata nell'articolo determina la confluenza di risorse, nell'ambito del fondo sociale per occupazione e formazione, dal piano di gestione 4 al piano di gestione 2 (dedicato agli interventi per la formazione), ricorda che negli anni precedenti il finanziamento veniva garantito a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, ai sensi di quanto previsto dal comma 511 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, come sostituito dal comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale, infatti, dispone che, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel fondo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per le finalità di cui alla legge n. 40 del 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009.

La disposizione in esame, invece, individua quale fonte di copertura la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 68 del 2006, che ha previsto la promozione di un Programma sperimentale finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori ultracinquantenni. Il successivo comma 10 ha posto gli oneri derivanti dall'attuazione del programma, pari a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, a valere sulle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999. Con Decreto Ministeriale del 19 giugno 2006 è stato individuato un contingente di 2.108 unità complessive con ripartizione ad aziende specificamente individuate. Il successivo decreto direttoriale del 27 novembre 2009, in adempimento all'articolo 1, comma 3, della legge n. 127 del 2006, ha autorizzato la proroga delle successive fasi del programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego, per i lavoratori interessati e già beneficiari del programma, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Da quanto emerge da un'analisi degli oneri sostenuti dall'INPS per le annualità dal 2009 al 2016 (2009: euro 13.819.546,92; 2010: euro 7.955.878,03; 2011: euro 8.265.444,36; 2012: euro 8.311.561,79; 2013: euro 6.035.487,74; 2014:

⁹⁶ L'autorizzazione di spesa è pari a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per cui per effetto della riduzione in esame diventerebbe pari a 2,6 milioni di euro.

euro 3.473.731,03; 2015: euro 2.471.631,06; 2016: euro 1.670.500,82 (dato non ancora consuntivato)), si registra un andamento in flessione, giustificato dalla finalità della norma che prevede l'accompagnamento alla pensione del contingente di lavoratori a suo tempo individuato. Le risorse stanziare per l'intervento ma non utilizzate negli anni sono state disimpegnate, in raccordo con l'ente previdenziale, al fine di poterle reimpiegare per fornire copertura alle maggiori esigenze emerse in materia di ammortizzatori sociali. Con la disposizione proposta, si intende promuovere, senza maggiori oneri per le finanze dello Stato, un utilizzo di risorse già iscritte in bilancio, più rispondente alle effettive necessità.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT non ci sono osservazioni sulla nuova fonte di copertura, posto che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 del decreto-legge 68/2006 si è rivelata sovrabbondante negli ultimi anni rispetto all'effettivo utilizzo.

Articolo 29 ***(Censimenti permanenti)***

La norma riportata al comma 1 prevede che l'Istat effettui i seguenti Censimenti:

- a) dall'anno 2018, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 179 del 18-10-2012, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 17.12.2012, e del D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dei relativi regolamenti di attuazione;
- b) dall'anno 2018, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche;
- c) nell'anno 2020, il 7° Censimento generale dell'agricoltura;
- d) dall'anno 2021 il Censimento permanente dell'agricoltura.

Al comma 2, si dispone poi che i Censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini dell'integrazione dei dati per l'effettuazione dei censimenti di cui ai precedenti commi, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli enti e gli organismi titolari delle basi dati di seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell'Istituto, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 6, e nei successivi atti d'istruzione:

- a. Archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS;
- b. Archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c. Anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d. Archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno;
- e. Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas;
- f. Archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di AGEA;
- g. Anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate,

Il comma 3 prevede che la mancata fornitura delle basi dati di cui al comma 2, costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 322/1989 e s.m.i.

Il comma 4 prevede che, qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 322/1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto.

La norma prevista al comma 5 dispone che ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), e) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza, e ne disciplina l'organizzazione. Nei Piani generali di censimento sono definite: la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatone per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L'Istat, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, stabilisce altresì:

a. i criteri e le modalità per l'affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

b. le modalità e tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie;

c. i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all'art 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all'art. 13 del medesimo decreto; le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici di cui al presente comma, lett. a), anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il comma 6 dispone che l'Istat, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di restituzione ai Comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.

Al comma 7 si prevede che nelle more dell'adozione dei Piani generali di censimento di cui al comma 6, l'Istat assume, mediante circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico.

Il comma 8 prevede che per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 6, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'Ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'Istat, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani.

Al comma 9 si dispone che la popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento.

La RT si sofferma dettagliatamente sulla quantificazione dei fabbisogni di spesa necessari per lo svolgimento delle attività censuarie per il quadriennio 2018-2021, che

è indicato complessivamente pari a Euro 281.864.000, come evidenziato dettagliatamente nella seguente tabella.

Tab. 1 – Fabbisogno spese censuarie nel quadriennio 2018-2021 (totale). Valori in euro.

| Tipologia censimento | Oneri 2018 | Oneri 2019 | Oneri 2020 | Oneri 2021 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Agricoltura | 9.404.218 | 43.605.891 | 39.415.891 | 1.355.000 |
| Imprese | 5.575.000 | 1.500.000 | 2.375.000 | 6.750.000 |
| Istituzioni pubbliche e non profit | 2.327.500 | 85.000 | 42.500 | 11.485.000 |
| Popolazione | 62.401.250 | 37.433.000 | 25.817.150 | 32.291.600 |
| Totale | 79.707.968 | 82.623.891 | 67.650.541 | 51.881.600 |

Precisa poi che per le attività dei censimenti permanenti che si svolgeranno, a regime, dall'anno 2022, è previsto un fabbisogno annuo di spesa individuato pari a Euro 26.881.600, come di seguito specificato.

Tab. 2 – Fabbisogno annuo spese censuarie a decorrere dal 2022. Valori in euro.

| TIPOLOGIA CENSIMENTO | PERIODO | ONERI |
|------------------------------------|-----------|-------------------|
| Agricoltura | 2022-2031 | 2.348.600 |
| Imprese | 2022-2031 | 1.403.800 |
| Istituzioni pubbliche e non profit | 2022-2031 | 700.000 |
| Popolazione | 2022-2031 | 22.429.200 |
| Totale | | 26.881.600 |

Puntualizza che ai fini di una più puntuale analisi dei fabbisogni di spesa necessari per l'espletamento delle attività censuarie relative al periodo 2018-2021, si è proceduto alla quantificazione degli oneri, distinti per natura di spesa e per tipologia di censimento.

Le tabelle da 3a a 3d riportano il dettaglio di tale analisi.

Tab. 3a – Fabbisogno spese censimento agricoltura nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

| VOCI DI SPESA | ONERI 2018 | ONERI 2019 | ONERI 2020 | ONERI 2021 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Assistenza, informatica e software | 155.600 | 573.700 | 573.700 | 40.000 |
| Formazione, istruzioni e missioni | 38.800 | 75.600 | 75.600 | |
| <i>Hardware</i> | 490.000 | 55.000 | 55.000 | 30.000 |
| Raccolta dati tramite organi intermedi | 6.935.904 | 36.464.048 | 36.464.048 | 685.000 |
| Raccolta dei dati da società | - | - | - | |
| Spese di pubblicità e comunicazione | - | 3.965.000 | - | |
| Spese diverse di gestione | 9.282 | 893.359 | 893.359 | 30.000 |
| Spese generali | 675.000 | 450.000 | 225.000 | 550.000 |
| Stampa e spedizione | 529.632 | 1.059.184 | 1.059.184 | |
| Sviluppo software | 570.000 | 70.000 | 70.000 | 20.000 |
| TOTALE | 9.404.218 | 43.605.891 | 39.415.891 | 1.355.000 |

Tab. 3b – Fabbisogno spese censimento imprese nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

| VOCI DI SPESA | ONERI 2018 | ONERI 2019 | ONERI 2020 | ONERI 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Assistenza, informatica e software | 100.000 | - | - | - |
| Formazione, istruzioni e missioni | 206.250 | 137.500 | 68.750 | 137.500 |
| <i>Hardware</i> | - | - | - | - |
| Raccolta dati tramite organi intermedi | 3.000.000 | - | - | 6.500.000 |
| Raccolta dei dati da società | - | 1.250.000 | 1.250.000 | - |
| Spese di pubblicità e comunicazione | 2.000.000 | - | 1.000.000 | - |
| Spese diverse di gestione | 15.000 | - | - | - |
| Spese generali | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 |
| Stampa e spedizione | 18.750 | 12.500 | 6.250 | 12.500 |
| Sviluppo software | 85.000 | - | - | - |
| TOTALE | 5.575.000 | 1.500.000 | 2.375.000 | 6.750.000 |

Tab. 3c – Fabbisogno spese censimento istituzioni pubbliche e non profit nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

| VOCI DI SPESA | ONERI 2018 | ONERI 2019 | ONERI 2020 | ONERI 2021 |
|--|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Assistenza, informatica e software | - | - | - | - |
| Formazione, istruzioni e missioni | 115.000 | 10.000 | 5.000 | 110.000 |
| <i>Hardware</i> | - | - | - | - |
| Raccolta dati tramite organi intermedi | 2.000.000 | - | - | 10.200.000 |
| Raccolta dei dati da società | - | - | - | - |
| Spese di pubblicità e comunicazione | - | - | - | - |
| Spese diverse di gestione | - | - | - | 1.000.000 |
| Spese generali | 112.500 | 75.000 | 37.500 | 75.000 |
| Stampa e spedizione | 100.000 | - | - | 100.000 |
| Sviluppo software | - | - | - | - |
| TOTALE | 2.327.500 | 85.000 | 42.500 | 11.485.000 |

Tab. 3d – Fabbisogno spese censimento popolazione nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

| VOCI DI SPESA | ONERI 2018 | ONERI 2019 | ONERI 2020 | ONERI 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Assistenza, informatica e software | 10.278.500 | 6.886.000 | 3.491.500 | 6.788.000 |
| Formazione, istruzioni e missioni | 821.250 | 547.500 | 273.750 | 547.500 |
| Hardware | 366.000 | 122.000 | 61.000 | 122.000 |
| Raccolta dati tramite organi intermedi | 32.650.500 | 21.767.000 | 15.932.400 | 16.718.100 |
| Raccolta dei dati da società | - | - | - | - |
| Spese di pubblicità e comunicazione | 4.600.000 | - | 2.000.000 | - |
| Spese diverse di gestione | 5.108.500 | 2.399.500 | 1.203.000 | 2.405.000 |
| Spese generali | 562.500 | 775.000 | 387.500 | 775.000 |
| Stampa e spedizione | 7.404.000 | 4.936.000 | 2.468.000 | 4.936.000 |
| Sviluppo software | 610.000 | - | - | - |
| TOTALE | 62.401.250 | 37.433.000 | 25.817.150 | 32.291.600 |

Inoltre, il dettaglio degli oneri, distinti per natura di spesa e per tipologia di censimento, occorrenti annualmente a regime per lo svolgimento delle attività censuarie permanenti, è di seguito rappresentato.

Tab. 4 – Fabbisogno annuo spese per i censimenti permanenti a regime secondo la voce di spesa. Valori in euro.

| VOCI DI SPESA | POPOLAZIONE | IMPRESE | ISTITUZIONI PUBBLICHE E NON PROFIT | AGRICOLTURA | TOTALE CENSIMENTI PERMANENTI |
|--|-------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Raccolta dati tramite organi intermedi | 13.773.000 | 900.000 | 600.000 | 2.061.000 | 17.334.000 |
| Stampa e spedizione | 2.468.000 | - | 30.000 | 44.900 | 2.542.900 |
| Spese diverse di gestione | 2.494.500 | - | - | 89.100 | 2.583.600 |
| Assistenza informatica e software | 2.581.700 | - | - | 47.700 | 2.629.400 |
| Formazione, istruzioni, missioni | - | 123.800 | 50.000 | 15.900 | 189.700 |
| Spese di pubblicità e comunicazione | 550.000 | 350.000 | - | - | 900.000 |
| Spese generali | 400.000 | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 500.000 |
| Hardware | 122.000 | - | - | 24.000 | 146.000 |
| Sviluppo software | - | - | - | 16.000 | 16.000 |
| Totale | 22.429.200 | 1.403.800 | 700.000 | 2.348.600 | 26.881.600 |

Alla copertura finanziaria degli oneri necessari per gli anni 2018-2021 e per gli anni successivi si provvede mediante le modalità indicate nella seguente tabella.

Tab. 5 – Copertura finanziaria norma censuaria dal 2018. Valori in euro.

| ANNO | ONERI FINANZIARI | COPERTURA | MODALITA' DI COPERTURA |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | 5.000.000 | Nuova autorizzazione per il 2018 |
| | | 74.707.968 | Utilizzo vincoli agli obblighi comunitari + Residui censuari tornata 2010-2011-2012 |
| | | 46.881.600 | Nuova autorizzazione per il 2019 |
| | | 35.742.291 | Utilizzo Residui censuari tornata 2010-2011-2012 + riaccertamento straordinario |
| | | 46.881.600 | Nuova autorizzazione per il 2020 |
| | | 20.768.941 | Riaccertamento straordinario |
| 2021 | 51.881.600 | 51.881.600 | Nuova autorizzazione per il 2021 |
| Totale 2018-2021 | 281.864.000 | 281.864.000 | |
| Dal 2022 | 26.881.600 | 26.881.600 | Nuove autorizzazioni a decorrere dal 2022 |

La RT rappresenta altresì che, per lo svolgimento dei censimenti di cui alla presente relazione, l'Istituto si avvarrà dell'attività lavorativa del personale a tempo determinato che si è inteso stabilizzare ai sensi dell'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, la cui spesa è garantita da risorse di bilancio già disponibili.

Risparmio di spesa determinato dalla nuova strategia dei censimenti permanenti

La RT evidenzia che i censimenti permanenti determinano un significativo risparmio di spesa, in termini di stanziamenti, rispetto ai censimenti generali decennali, che nell'ultima tornata censuaria sono stati finanziati per 755,5 milioni di euro, di cui 590 milioni per il censimento della popolazione, 37 milioni per il censimento dell'industria e del non profit e 128,5 milioni per il censimento dell'agricoltura. Tali somme, comprendono altresì le risorse autorizzate dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n.221 (attività preparatorie per il censimento permanente e archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane). Al netto delle risorse per tali attività preparatorie, le spese censuarie sostenute per i censimenti generali della tornata 2010-2011 sono ammontate a 646.865.614,19 euro.

Di seguito si raffrontano le spese censuarie sostenute svolgendo i censimenti generali, con quelle sostenute e che si prevedranno di sostenere nel decennio 2012-2021 (comprendive dell'avvio delle attività preparatorie per il censimento permanente della popolazione, del 7° censimento generale dell'agricoltura e di tutti gli altri censimenti permanenti) e con i budget previsti a regime, per il successivo decennio 2022-2031, quando in Istituto si svolgeranno esclusivamente i censimenti permanenti.

Tab. 6 – Fabbisogno spese per il complesso dei censimenti (*): confronto tra censimenti generali svolti nel 2010-2011 e i primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031 ()). Totale spesa. Valori in euro.**

| Macrovoce di spesa | Censimenti Generali 2010-2011 | Censimenti permanent 2012-2021 | Censimenti permanent 2022-2031 |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Raccolta dati | 439.935.755,95 | 194.194.516 | 173.340.000 |
| Personale a TD e spese per formazione e missioni | 49.070.679,48 | 45.935.660 | 1.897.000 |
| Servizi di supporto alla produzione | 145.635.165,43 | 49.782.508 | 60.265.000 |
| Informatica | 11.394.571,06 | 36.490.821 | 27.914.000 |
| Servizi generali e di funzionamento | 829.442,27 | 5.700.000 | 5.400.000 |
| Totale | 646.865.614,19 | 332.103.505 | 268.816.000 |

(*) Popolazione, Imprese, Istituzioni pubbliche e non profit, agricoltura.

(**) Nel round 2012-2021 il Censimento dell'agricoltura comprende il censimento generale del 2020 e l'avvio del censimento permanente nel 2021

La RT sottolinea come la diversa modalità di effettuazione dei censimenti comporta un notevole risparmio di oneri a carico della finanza pubblica, ulteriori risparmi rispetto a quanto già stimato nella relazione al D.Lgs. 179/2012, dove, peraltro, era stata prevista una spesa complessiva, per il solo censimento permanente della popolazione, pari a circa 400 milioni di euro.

In particolare, evidenzia una forte riduzione della spesa complessiva necessaria alla copertura delle spese censuarie, con un decremento, rispetto alla spesa sostenuta nella precedente tornata di svolgimento dei censimenti decennali di tipo tradizionale (anni

finanziari 2010 e 2011) di 314,7 milioni, pari al 48,7% nel round censuario 2012-2021 e, a regime, di 378 milioni di euro, pari al 58,4% nel round censuario del 2022-2031.

La spesa per il complesso dei censimenti passa infatti da 646,9 a 322,1 milioni di euro previsti per il round 2012-2021. Tale spesa, nel successivo *round* del decennio 2022-2031 è prevista ammontare a 268,8 milioni, con un ulteriore risparmio di spesa di 63,3 milioni.

Analogamente, appare significativo il confronto che la RT produce per ciascun censimento, tra la spesa sostenuta per lo svolgimento dei censimenti generali svolti nel 2010-2011 e quella sostenuta nei primi due *round* di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031).

Tab. 7 – Fabbisogno spese per tipologia di censimento (*): confronto tra censimenti generali svolti nel 2010-2011 e i primi due *round* di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031) (). Totale. Valori in euro.**

| Censimento | 2010-2011 | 2012-2021 | 2022-2031 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| POPOLAZIONE | 490.837.670 | 207.682.505 | 224.292.000 |
| AGRICOLTURA | 126.167.456 | 93.781.000 | 23.486.000 |
| INDUSTRIA, SERVIZI E NON PROFIT | 29.860.488 | 30.640.000 | 21.038.000 |
| Totale | 646.865.614 | 332.103.505 | 268.816.000 |

(*) Popolazione, Imprese, Istituzioni pubbliche e non profit, agricoltura.

(**) Nel round 2012-2021 il Censimento dell'agricoltura comprende il censimento generale del 2020 e l'avvio del censimento permanente nel 2021.

Al riguardo, relativamente alla tabella 1, ai fini della determinazione dei fabbisogni di spesa censuari per il quadriennio 2018/2021, alla luce di quanto espressamente previsto dall'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità e quanto previsto dalla circolare n. 32/2010 della R.G.S.⁹⁷, appaiono opportuni elementi esplicativi dei fattori di computo considerati nel calcolo delle spese indicate per ciascun censimento (agricoltura, imprese, istituzioni pubbliche, popolazione) nelle correlate tabelle 3 (lettere a-d), fornendosi ogni ragguaglio circa la distribuzione degli oneri di spesa previsti per ciascuna voce di spesa ivi considerata, per ciascuna delle annualità del quadriennio, dando spiegazioni circa l'andamento degli oneri previsto in tale orizzonte cronologico.

Inoltre, con specifico riferimento ai fabbisogni di spesa annui previsti a decorrere dal 2022 (Tabelle 2 e 4 della RT), posto che andrebbero innanzitutto meglio chiarite le ragioni di una riduzione della spesa annua prevista per ciascuna tipologia di censimento rispetto alla spesa stimata per le annualità del quadriennio 2018/2021, sembrerebbe utile l'acquisizione di una tavola di raccordo che consenta di raffrontare i fabbisogni di spesa annui previsti dal 2022 (tabella 4) con quelli i dati contenuti nelle tabelle 3(lettere a-d)) per la stima dei fabbisogni annui del periodo 2018/2021.

⁹⁷ A pagina 4.

Nel contempo, elementi di delucidazione andrebbero acquisiti anche in merito alla quantificazione delle risorse di cui è previsto lo stanziamento per il triennio 2018/2020, in aggiunta a quelle che risulterebbero già disponibili, atteso che non sarebbe immediata la riconciliazione tra i dati contenuti nella tabella 5 e quelli desumibili dalla tabella 6, considerato che quest'ultima non articola i dati per singole annualità.

In proposito, premesso che la RT evidenzia che i censimenti permanenti dal 2022 determineranno un significativo risparmio di spesa, in termini di stanziamenti, rispetto ai censimenti "generali" decennali, andrebbe chiesto il quadro degli oneri sostenuti per ciascuna annualità del biennio 2010-2011, nonché gli estremi delle relative autorizzazioni di spesa.

Un'ulteriore supplemento di riflessione andrebbe poi richiesto anche in merito alla forte riduzione della spesa complessiva che si sarebbe registrata per la copertura delle spese censuarie, con un dichiarato decremento, da parte della RT, rispetto alla spesa sostenuta nella precedente tornata di svolgimento dei censimenti decennali di tipo tradizionale (anni finanziari 2010 e 2011), indicati in ben 314,7 milioni (pari al 48,7% nel round censuario 2012-2021) e, a regime, di 378 milioni di euro (pari al 58,4% nel round censuario del 2022-2031), per cui è previsto un ammontare di spesa addirittura di 268,8 milioni, con un ulteriore risparmio di spesa di 63,3 milioni rispetto alla spesa del periodo 2012/2021 (tabella 7).

Per tutti tali scenari, andrebbero fornite maggiori spiegazioni affinché risultino plausibili i risparmi previsti.

Il comma 10 prevede che per il concorso alle spese dei Censimenti di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2018, di euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di euro 51.881.600 per l'anno 2021 e di 26.881.600 annui a decorrere dall'anno 2022. Alla restante spesa di euro 74.707.968 per il 2018, euro 35.742.291 per il 2019 ed euro 20.768.941 per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell'Istat, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalle disposizioni di seguito riportate, da destinare alla finalità dei censimenti di cui al presente articolo: a) articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, anche con riferimento all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221; b) articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135 convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009 n. 166".

La RT ribadisce che per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, dei Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, del 7° Censimento generale dell'agricoltura e del Censimento permanente dell'agricoltura, si autorizza la spesa di Euro 5.000.000 per l'anno 2018, Euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, Euro 51.881.600 per l'anno 2021 e per Euro 26.881.600 a decorrere dall'anno 2022 (comma 10).

Per la copertura finanziaria della restante parte della spesa di euro 74.707.968 per il 2018, euro 35.742.291 per il 2019 ed euro 20.768. 941 per il 2020 derivanti dallo svolgimento dei Censimenti sopra indicati, si provvede, altresì, sia in termini di competenza che di cassa, con le risorse che deriveranno dal processo di riaccertamento straordinario dei residui, dall'utilizzo delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dalle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (15° Censimento popolazione e abitazioni⁹⁸), all'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane)⁹⁹, e all'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135 (6° Censimento generale dell'agricoltura), da destinare alla finalità dei censimenti di cui al presente articolo.

Pertanto, per quanto attiene alla copertura finanziaria mediante la diversa finalizzazione dei residui censuari tuttora disponibili, che sarebbe pari a circa 65 milioni di euro, di cui la norma chiede l'autorizzazione all'utilizzo, l'ammontare di residui è determinato dalle somme ancora disponibili derivanti dalle precedenti autorizzazioni di spesa per i singoli censimenti generali, di cui se ne dettaglia, di seguito, la composizione:

- 1) Circa 1,2 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 (15° censimento generale della popolazione);
- 2) Circa 1,3 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 (9° censimento generale dell'industria);
- 3) Circa 57,3 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n.221 (attività preparatorie per il censimento permanente e archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane);
- 4) Circa 5,2 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009 n. 166 (6° censimento generale dell'agricoltura).

Pertanto, alla copertura finanziaria degli oneri *de quo* l'Istituto di statistica procederà mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui e dell'utilizzo delle risorse vincolate agli obblighi comunitari ancora disponibili, stimate in circa 66 milioni di euro.

La RT afferma infine che tenuto conto della specificità delle operazioni legate allo svolgimento dei censimenti derivanti dal rispetto degli obblighi comunitari, le spese sostenute non sono assoggettate ai limiti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni

⁹⁸ Per cui l'articolo 5, comma 1, ha autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.

⁹⁹ Per cui l'articolo 3, comma 3, rinviava alle risorse già stanziare dall'articolo 50 del D.L. n. 78/2010.

in legge 30 luglio 2010, n. 122 e le disposizioni di cui all'art. 61, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica in termini di "maggiori spese correnti":

| | | | | | | | | | | mln di euro | |
|-------------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| art.29,c.10 | s | c | 5 | 46,9 | 46,9 | 5 | 46,9 | 46,9 | 5 | 46,9 | 46,9 |

Al riguardo, per i profili di copertura, quanto *in primis* alle risorse che sarebbero già disponibili ai sensi della legislazione vigente (65 milioni di euro), in quanto derivanti dalle operazioni di riaccertamento dei residui passivi previsti nella contabilità dell'ISTAT (Ente di ricerca)¹⁰⁰, pur sottolineando che tale istituto gode di ampia autonomia contabile e di bilancio, andrebbe confermato che il medesimo può legittimamente provvedere, ai sensi della propria normativa, ad una operazione straordinaria di accertamento quale quella in questione, che peraltro dovrebbe interessare risorse assai "risalenti" e stanziare nel triennio 2011/2013, il cui mantenimento in bilancio avrebbe rigore dovuto corrispondere ad impegni già formalmente assunti, ovvero, per cui si sarebbero già dovute registrare economie di spesa.

CAPO VI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Articolo 30 (Fondo politiche per la famiglia)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da destinare ad interventi per le politiche della famiglia con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

La RT si limita ad illustrare la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di limite di spesa.

¹⁰⁰ Articoli 6 e 14 del Regolamento approvato con D.P.C.M. 11 novembre 2012.

TITOLO III MISURE DI SETTORE

CAPO I MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Articolo 31

(Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa)

L'articolo prevede che per fare fronte agli impegni derivanti dalla presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018.

La RT evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2018 per fare fronte agli impegni derivanti dalla presidenza dell'OSCE, così suddivisa:

1) 2 milioni di euro per eventi che è necessario organizzare nel nostro Paese. Oltre al II° Incontro Preparatorio del XXVI Foro Economico Ambientale, già previsto a maggio, l'Italia sarà Paese ospite per una serie di iniziative di particolare visibilità e prestigio da realizzare fin dai primi mesi dell'anno 2018. Tra queste si segnalano: la Conferenza annuale dell'OSCE sul contrasto al terrorismo; la Conferenza OSCE sulla Droga; la Conferenza OSCE sullo Sviluppo Sostenibile; la Conferenza sul contrasto al traffico illecito di beni culturali e le Celebrazioni del 10mo anniversario delle Raccomandazioni di Bolzano sulle Minoranze Nazionali. La previsione di spesa è stata calcolata per un massimo di 5 eventi.

2) 500.000 euro per l'organizzazione di attività ed eventi spettanti alla Presidenza promossi dalla Rappresentanza Italiana a Vienna o per contributi all'organizzazione di eventi da parte della stessa Organizzazione internazionale, nonché per le spese a carico alla Presidenza in esercizio, a copertura dei mandati dei Rappresentanti Speciali (RS) e Personali (RP), per i quali la Presidenza italiana sarà tenuta a coprire esclusivamente i costi legati all'incarico (spese di viaggio e di rappresentanza) e/o anche i costi retributivi per RS e RP italiani.

3) 500.000 euro per le spese di funzionamento della *Task-Force* OSCE (tra cui acquisto di materiale di cancelleria, missioni, viaggi di servizio).

La RT certifica poi che l'onere previsto di 3 milioni di euro per il 2018, è compensato per 2 milioni di euro in sez. II mediante riduzione del capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relativo al funzionamento delle sedi estere.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica in termini di "maggiori spese correnti":

| | | | | | | | | | | mln di euro | |
|--------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| art.31 | s | c | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, al fine di certificare la congruità della autorizzazione di spesa complessivamente prevista a fronte dei fabbisogni solo sommariamente indicati dalla RT, andrebbero innanzitutto richiesti elementi informativi in merito agli oneri considerati per i max n. 5 eventi internazionali richiamati dalla RT al numero 1) per cui si prevede un fabbisogno di 2 milioni di euro, evidenziando i fattori di computo considerati per l'organizzazione di ciascun incontro previsto per la presidenza OSCE.

Parimenti, analoghe informazioni andrebbero richieste in merito alla organizzazione degli eventi di cui ai numeri 2) della RT.

In merito infine alla compensazione del relativo onere per il 2018, a carico della riduzione dello stanziamento previsto per il medesimo anno a valere del capitolo 1613 dello stato di previsione del MAE¹⁰¹, non ci sono osservazioni.

Articolo 32

(Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana)

Il comma 1, al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, consente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito: Invitalia) di operare quale istituzione finanziaria - anche mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù della legge n. 196 del 1997, articolo 25, comma 2 -, autorizzata a effettuare finanziamenti e al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.

Il comma 2 demanda ad una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica la definizione delle operazioni e le categorie di rischi assicurabili da Invitalia nei Paesi di cui al comma 1, nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in particolare delle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, delle misure restrittive adottate dall'Unione europea, delle indicazioni fornite a livello internazionale dal Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI-FATF), nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

¹⁰¹ Il capitolo indicato, al netto delle rimodulazioni disposte con il ddl in esame, reca una previsione di stanziamento di circa 49 milioni di euro per il 2018.

Il comma 3 stabilisce che i crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito dell'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

Il comma 4 prevede che entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE delibera il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia ai sensi del presente articolo, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato, nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.

Il comma 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente importo delle somme di cui al decreto-legge n. 244 del 1995, giacenti sull'apposito conto di tesoreria centrale, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è altresì alimentato dalle commissioni corrisposte per l'accesso alla garanzia.

Il comma 6 autorizza il MEF, per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, ad avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui al comma 5.

Il comma 7 demanda ad apposito DPCM la definizione dell'ambito di applicazione della presente disposizione, con particolare riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 5, nonché all'operatività di Invitalia quale istituzione finanziaria, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.A.

La RT, oltre a descrivere l'articolo, ribadisce che per la capitalizzazione di Invitalia o di una sua controllata sono utilizzate le risorse di cui alla legge n. 196 del 1997, risorse che sono già nella disponibilità di Invitalia. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, fa presente che alla costituzione della dotazione iniziale del fondo di garanzia si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sul conto di tesoreria istituito ai sensi del decreto-legge n. 244 del 1995, che presenta una disponibilità al 30 settembre 2017 di 157.234.501 euro.

Le risorse del costituendo fondo confluiscono in un apposito conto corrente infruttifero di Tesoreria sul quale saranno, altresì, riversati i premi corrisposti da Invitalia, ovvero dalla società controllata, a fronte del rilascio della garanzia. Detta garanzia è infatti prevista a titolo oneroso e subordinata, pertanto, al pagamento di un premio al MEF, la cui quantificazione sarà congrua per assicurare la copertura del relativo costo del rischio. L'onere della misura e la relativa copertura hanno effetti in termini di solo SNF, atteso che l'effetto in termini di fabbisogno e indebitamento netto

si avrà soltanto al momento dell'eventuale escussione, poiché la garanzia è di natura non standardizzata.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti e delle informazioni fornite, si chiede conto delle finalità delle somme di cui al decreto-legge n. 244 del 1995, giacenti sull'apposito conto di tesoreria centrale, oggetto della riassegnazione ai sensi del comma 5, al fine di valutare eventuali impatti su interventi ancora in essere, che potrebbero risultare compromessi dallo storno in favore della presente misura di quasi l'80% delle risorse ad oggi disponibili.

Andrebbe poi chiarita la portata della disposizione (comma 1) che consente ad Invitalia di costituire una nuova società da essa interamente controllata e di sottoscrivere od incrementare il capitale di una sua società già esistente, mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù della legge n. 196 del 1997, articolo 25, comma 2, atteso che tali risorse, alla luce del tenore letterale della norma, non sembrano avere una proiezione temporale estesa fino al 2018.

In generale, si osserva che non si dispone degli elementi necessari per valutare la congruità della quantificazione dell'onere, non essendo forniti dati almeno di massima sull'ammontare dei finanziamenti e garanzie che saranno concesse da Invitalia o altra società, né sulla probabilità di escussione della garanzia statale che comunque dovrebbe essere elevata considerato si tratta di investimenti in Paesi qualificati ad alto rischio.

Non vi sono rilievi da formulare in ordine ai criteri di contabilizzazione della misura sui saldi, trattandosi di garanzie aventi natura non standardizzata, per le quali il SEC 2010 prevede un impatto (*ex ante*) soltanto in termini di contabilità finanziaria.

Articolo 33 ***(Personale a contratto degli uffici all'estero)***

Comma 1 ***(Regime previdenziale del personale a contratto degli uffici all'estero)***

Il comma 1 interpreta l'articolo 51, comma 8, primo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986 nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del D.P.R. n. 18 del 1967 e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo n. 64 del 2017, costituiscono reddito nella misura del 50%, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 18 del 1967 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 2000. A decorrere dal 1° aprile 2018, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e il riferimento alla retribuzione convenzionale fissata con decreto interministeriale è sostituito con quello all'intera retribuzione.

La RT sottolinea che l'articolo mira a conformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero. La disposizione interpretativa fornisce la necessaria uniformità di trattamento

al personale interessato, consolidando un'interpretazione da lungo tempo seguita. Nei casi in cui, in virtù del regime di doppia imposizione, si applica la legge fiscale italiana, in assenza di norme espresse, si è consolidata da decenni un'interpretazione secondo cui la base imponibile IRPEF è pari al 50% della retribuzione.

La disposizione ha riflessi sulla base contributiva. Mentre gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana sono soggetti a previdenza italiana e l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 2000 prevede espressamente la base contributiva, per gli impiegati a legge locale, di regola iscritti alla previdenza locale, in due casi (assenza o insufficienza del sistema locale, opzione dell'interessato se cittadino italiano: art. 158, commi primo e secondo, del DPR n. 18 del 1967) i contributi sono versati all'INPS. Se tali impiegati a legge locale sono sottoposti al fisco italiano, i contributi sono attualmente pagati sul 50% della retribuzione, in applicazione del principio di uniformità delle basi imponibili (articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997). Se invece sono sottoposti al fisco locale, in assenza di norma espressa e stante la varietà dei regimi fiscali esteri, i contributi previdenziali si pagano ugualmente sul 50% della retribuzione, in analogia con il regime previsto per gli impiegati a legge locale sottoposti al fisco italiano e per evitare diversità irragionevoli di trattamento tra le diverse categorie di personale.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, si prevede di pagare i contributi previdenziali sull'intera retribuzione corrisposta, sia per gli impiegati a contratto a legge italiana, che per quelli a legge locale. Per questi ultimi si tratta di raddoppiare la base imponibile (aumento del 100%), in quanto attualmente i contributi sono calcolati considerando la metà della retribuzione corrisposta. Per i contrattisti a legge italiana, invece, i contributi sono calcolati sulla retribuzione convenzionalmente individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 2000; quando la retribuzione percepita è superiore a quella convenzionale allora l'imponibile è calcolato sul 100% della retribuzione. Ne consegue che per i contrattisti a legge italiana l'aumento della base imponibile sarà una percentuale variabile della retribuzione corrisposta. Il dato complessivo evidenzia un aumento della base contributiva nella misura del 59,3% circa. Di tale secondo periodo è necessaria un'entrata in vigore immediata per avviare l'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure. Tuttavia, proprio in ragione del tempo necessario per tale adeguamento, l'applicazione del nuovo regime è fissata con l'imminente inizio del prossimo esercizio finanziario.

La determinazione dell'impatto finanziario della disposizione è illustrata dalla tabella seguente:

| | Dipendenti a legge italiana | Dipendenti a legge locale | Totale |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| A numero dipendenti | 445 | 632 | 1.077 |
| B attuale base contributiva | 8.032.978 | 17.453.600 | 25.486.578 |
| C attuali oneri a carico dipendente | 738.231 | 1.603.986 | 2.342.217 |
| D attuali oneri a carico dell'amministrazione | 1.884.537 | 4.094.615 | 5.979.151 |
| E nuova base contributiva | 16.065.956 | 29.409.767 | 45.475.723 |
| F nuovi oneri a carico del dipendente | 1.476.461 | 2.702.758 | 4.179.219 |
| G nuovi oneri a carico dell'amministrazione | 3.769.073 | 6.899.531 | 10.668.605 |
| H maggiori oneri a carico dipendente (F-C) | 738.231 | 1.098.772 | 1.837.002 |
| I maggiori oneri a carico amministrazione (G-D) | 1.884.537 | 2.804.917 | 4.689.453 |
| J totale maggiori oneri contributivi a regime (H+I) | 2.622.767 | 3.903.688 | 6.526.456 |

Per i maggiori oneri a carico del dipendente (riga H) non è necessaria un'integrazione del capitolo n. 1275 relativo al pagamento delle retribuzioni al personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura all'estero al netto degli oneri sociali a carico dell'amministrazione, iscritto nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto la norma non prevede una rideterminazione della retribuzione lorda ma una redistribuzione delle risorse nell'ambito del medesimo capitolo (dal piano gestionale relativo alla componente netta in favore del piano gestionale relativo ai contributi sociali a carico del dipendente) in considerazione dell'aumento degli oneri contributivi posti a carico del lavoratore con conseguente riduzione del reddito netto degli stessi. È invece necessaria un'integrazione dello stanziamento sul capitolo 1278 (PG1) (relativo al pagamento degli oneri a carico dell'amministrazione), pari a euro 4.689.453 annui a decorrere dall'anno 2018, per fare fronte ai maggiori oneri a carico dell'amministrazione (riga I). Prudenzialmente per l'onere a regime si considera l'importo determinato per l'anno 2018.

Per l'anno 2018 l'impatto della disposizione va ridotto di un quarto, in quanto la rideterminazione della base contributiva ha effetto a partire dal secondo trimestre dell'anno (9 mesi su 12), quindi sarà necessario un maggiore stanziamento sul capitolo 1278 (PG1) pari a euro 3.517.090.

Il rapporto di lavoro del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, assunto presso le Rappresentanze Diplomatiche, gli Uffici Consolari e gli Istituti di Cultura all'estero, è regolato dal D.P.R. n. 18 del 1967, come modificato dal decreto legislativo n. 103 del 2000, ed è iscritto al fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Per il personale di cittadinanza italiana, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 103, e che abbia optato per un contratto di lavoro regolato dalla legislazione italiana, la contribuzione previdenziale è commisurata, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo, a retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, degli Affari Esteri e del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica, sentito l'Ente Assicuratore interessato.

Le retribuzioni convenzionali sono soggette all'incremento periodico previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992, ossia, sono incrementate con cadenza annuale in base agli indici del costo della vita, secondo le regole della perequazione automatica delle pensioni.

Il Decreto attualmente in vigore, adottato il 1° agosto 2003, ha stabilito le seguenti retribuzioni convenzionali:

- Ex impiegati di concetto – B3: € 2.172,50
- Ex impiegati esecutivi – B2: € 1.955,25
- Ex impiegati ausiliari – B1: € 1.738,01.

Per effetto dell'adeguamento periodico, le retribuzioni convenzionali fissate a decorrere dall'1-1-2016 sono le seguenti:

- Ex impiegati di concetto – B3: € 2.601,00
- Ex impiegati esecutivi – B2: € 2.340,00
- Ex impiegati ausiliari – B1: € 2.081,00.

Per il personale impiegato con contratto di lavoro regolato dalla legislazione locale, la contribuzione previdenziale è determinata sul 50% della retribuzione in godimento.

La proposta di modifica normativa, al fine di garantire un adeguato trattamento pensionistico, prevede a decorrere dal 1° aprile 2018, per entrambe le categorie di personale, il pagamento dei contributi previdenziali sull'intera retribuzione percepita.

La valutazione degli oneri conseguenti all'adeguamento proposto è stata effettuata sulla base dell'elenco di codici fiscali forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, relativi al personale attualmente in servizio e beneficiario dell'eventuale modifica regolamentare.

La platea degli interessati, al netto di coloro che matureranno i requisiti per il pensionamento entro il 1° aprile 2018, è costituita da 1.058 lavoratori.

La determinazione della data di maturazione del primo requisito utile a pensione di vecchiaia o anticipata, è stata effettuata adottando l'ipotesi che tutti sopravvivano fino al pensionamento.

Il gruppo, sulla base delle informazioni disponibili, ha le seguenti caratteristiche:

- Età media di circa anni 53
- anzianità contributiva media pari ad anni 20,4
- retribuzione media convenzionale pari a € 1.976 mensili per 12 mensilità
- retribuzione media percepita pari a € 3.519 mensili per 12 mensilità

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dalla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanze 2017 e dal quadro macroeconomico e demografico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

La valutazione è stata effettuata per l'arco temporale 2018-2027.

Il maggior onere previdenziale è riportato nella seguente tabella:

Maggiori Oneri

(in milioni di euro)

| Anni | Numero | Maggiore Onere lordo fisco | Effetti fiscali indotti considerando un'aliquota media del 23% | Maggiore onere netto fisco |
|------|--------|----------------------------|--|----------------------------|
| 2018 | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 23 | 0,2 | 0,05 | 0,15 |
| 2020 | 36 | 0,5 | 0,12 | 0,38 |
| 2021 | 27 | 0,7 | 0,16 | 0,54 |
| 2022 | 41 | 0,9 | 0,21 | 0,69 |
| 2023 | 46 | 1,3 | 0,30 | 1,00 |
| 2024 | 56 | 1,9 | 0,44 | 1,46 |
| 2025 | 48 | 2,4 | 0,55 | 1,85 |
| 2026 | 54 | 2,9 | 0,67 | 2,23 |
| 2027 | 54 | 3,6 | 0,83 | 2,77 |

Per contro il maggior gettito contributivo a carico del lavoratore, per un'aliquota pari al 9,19%, è riportato nella tabella che segue, dove il numero dei lavoratori è riferito al 31 dicembre di ogni anno.

Per l'anno 2018 si scontano effetti a partire dal 1° aprile.

Maggiori Entrate contributive

(in milioni di euro)

| Anni | Numero lavoratori | Quota a carico del lavoratore lordo fisco | Effetti fiscali indotti considerando un'aliquota media del 27% | Maggiore onere netto fisco |
|------|-------------------|---|--|----------------------------|
| 2018 | 1.058 | 1,35 | 0,37 | 0,98 |
| 2019 | 1.032 | 1,8 | 0,49 | 1,31 |
| 2020 | 1.009 | 1,8 | 0,49 | 1,31 |
| 2021 | 973 | 1,8 | 0,49 | 1,31 |
| 2022 | 946 | 1,7 | 0,46 | 1,24 |
| 2023 | 905 | 1,7 | 0,46 | 1,24 |
| 2024 | 859 | 1,6 | 0,43 | 1,17 |
| 2025 | 803 | 1,5 | 0,41 | 1,09 |
| 2026 | 755 | 1,5 | 0,41 | 1,09 |
| 2027 | 701 | 1,4 | 0,38 | 1,02 |

Al riguardo, premesso che laddove la RT afferma che prudenzialmente l'onere a regime è determinato sulla base di quello per il 2018, intende in realtà riferirsi all'onere teorico per quell'anno (quindi relativo al numero attuale di lavoratori, destinati a diminuire con l'accesso al pensionamento) e non a quello effettivo che, come giustamente afferma la RT subito dopo, viene decurtato di un quarto poiché la disposizione entrerà in vigore il 1° aprile 2018. Sulla base dei dati forniti (numero di soggetti coinvolti e retribuzioni medie o complessive imponibili), per i quali non si dispone di elementi di riscontro, non vi sono osservazioni da formulare, sia in ordine alle quantificazioni operate dalla RT che alla loro contabilizzazione in termini di effetti sui saldi nell'allegato 3.

Commi 2-4

Il comma 2 prevede che a decorrere dal 2018 vengano apportate, al già richiamato articolo 152 del D.P.R. 18 del 1967, modificazioni a seguito delle quali (lett. a) si dispone l'incremento del contingente di impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura dalle attuali 2.720 unità fino al limite di 2.820 unità.

Il comma 3 prevede che ai fini dell'incremento del contingente, come rideterminato dal comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa pari a euro 3.870.000 per l'anno 2018, euro 3.947.400,00 per l'anno 2019, euro 4.026.348 per l'anno 2020, euro 4.106.875 per l'anno 2021, euro 4.189.012 per l'anno 2022, euro 4.272.793 per l'anno 2023, euro 4.358.249 per l'anno 2024, euro 4.445.414 per l'anno 2025, euro 4.534.322 per l'anno 2026, euro 4.625.008 a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 4 stabilisce che le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di servizio all'estero cui all'articolo 171 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotte di euro 3.870.000 per l'anno 2018, euro 3.947.400,00 per l'anno 2019, euro 4.026.348 per l'anno 2020, euro 4.106.875 per l'anno 2021, euro 4.189.012 per l'anno 2022, euro 4.272.793 per l'anno 2023, euro 4.358.249 per l'anno 2024, euro 4.445.414 per l'anno 2025, euro 4.534.322 per l'anno 2026, euro 4.625.008 a decorrere dall'anno 2027.

La RT riferisce sulle norme in rassegna che la disposizione prevede un incremento di n.100 unità del contingente di dipendenti a contratto a legge locale ex articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato in euro 38.616 pro capite (lordo amministrazione), come risulta dalla seguente tabella:

| Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2017) | |
|---|-----------------------------|
| Voce | Valore |
| Retribuzioni (comprehensive di trattamento di famiglia) | 55.621.000 55.621.000,00 |
| Oneri a carico del dipendente | 5.090.000 |
| Oneri a carico dell'amministrazione | 12.810.000 |
| TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI | 73.521.000 |
| Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (+3% rispetto al totale) | 2.205.630 |
| SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO) | 75.726.630 |
| Dipendenti a legge locale al 20 ottobre 2016 | 1.961 |
| COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE | 38.616 |

A tale importo unitario, arrotondato prudenzialmente in eccesso a 38.700 euro per il 2018 è stato applicato per ogni anno un tasso medio di aumento del 2%. Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata:

| Anno | Aumento medio prudenziale previsto | Costo unitario (lordo amministrazione) | Unità | Costo totale |
|------|------------------------------------|--|-------|----------------|
| 2018 | | € 38.700,00 | 100 | € 3.870.000,00 |
| 2019 | 2% | € 39.474,00 | 100 | € 3.947.400,00 |
| 2020 | 2% | € 40.263,48 | 100 | € 4.026.348,00 |
| 2021 | 2% | € 41.068,75 | 100 | € 4.106.874,96 |
| 2022 | 2% | € 41.890,12 | 100 | € 4.189.012,46 |
| 2023 | 2% | € 42.727,93 | 100 | € 4.272.792,71 |
| 2024 | 2% | € 43.582,49 | 100 | € 4.358.248,56 |
| 2025 | 2% | € 44.454,14 | 100 | € 4.445.413,53 |
| 2026 | 2% | € 45.343,22 | 100 | € 4.534.321,80 |
| 2027 | 2% | € 46.250,08 | 100 | € 4.625.008,24 |

Sul comma 4, la RT afferma che la norma prevede la riduzione delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relative alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 per euro 3.870.000 per l'anno 2018, euro 3.947.400,00 per l'anno 2019, euro 4.026.348 per l'anno 2020, euro 4.106.875 per l'anno 2021, euro 4.189.012 per l'anno 2022, euro 4.272.793 per l'anno 2023, euro 4.358.249 per l'anno 2024, euro 4.445.414 per l'anno 2025, euro 4.534.322 per l'anno 2026, euro 4.625.008 a decorrere dall'anno 2027 per la copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 3 | s | c | 3,9 | 3,9 | 4 | 3,9 | | 4 | 3,9 | 3,9 | 4 |
| comma 3 | e | t | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 1,9 | 2 | 1,9 | 1,9 | 2 |
| comma 4 | s | c | -3,9 | -3,9 | -4 | -3,9 | -3,9 | -4 | -3,9 | -3,9 | -4 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, richiamando quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge di contabilità andrebbero richieste le fonti da cui si possa riscontrare la congruità del costo medio unitario annuo assunto dalla RT.

Inoltre, sempre per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi di riscontro in ordine alla congruità della percentuale di aumento annuo assunta dalla RT pari al 2 per cento, anche sulla base delle medie di aumento registrate negli anni passati.

In ordine alla stima degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, relativamente agli effetti indotti ivi considerati, andrebbero richiesti i prospetti di computo con

l'indicazione dei parametri applicati, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S¹⁰².

CAPO II MISURE PER LA SICUREZZA

Articolo 34

(Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose)

La norma istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 in favore degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 143 del TUEL, destinato alla realizzazione o alla manutenzione di opere pubbliche, e con priorità per gli enti con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Al suddetto onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, stanziato in favore degli enti locali per il rimborso degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599.

La dotazione del fondo in favore degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose è incrementata annualmente con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rinvenienti dal medesimo fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi del citato articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 599 del 1996, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto fondo.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno ed Indebitamento netto | | |
|----------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.1 sp. cap. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| co.1 sp. corr. | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |

La RT afferma che alla copertura degli oneri per l'istituzione del fondo si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziato sul capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, destinate al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti locali per il personale in distacco sindacale.

Secondo la RT l'articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto, a seguito dell'attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 24/6/2014, n. 90, che ha ridotto per ciascuna associazione sindacale i contingenti complessivi dei distacchi e delle aspettative, il citato capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno presenta le sufficienti disponibilità.

¹⁰² pagina 6.

Al riguardo, al fine di verificare la disponibilità delle risorse da destinare alla copertura dell'onere recato dalla norma, e considerato che il capitolo 1316 reca uno stanziamento di risorse generico destinato per differenti finalità tra cui anche quella relativa ai rimborsi per il personale sindacale distaccato o in aspettativa, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità delle risorse previste per questa finalità a legislazione vigente, l'entità delle effettive economie verificatesi a seguito dell'attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 90 del 2014 e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle risorse di cui al predetto capitolo 1316. Il rendiconto di bilancio 2016 non mostra tali economie considerato che rispetto alle previsioni iniziali di 498 milioni di euro, la spesa effettiva è stata di quasi 579 milioni di euro, compensata solo grazie alla variazione in aumento delle previsioni iniziali di 114 milioni. Si segnala peraltro che il capitolo è interessato da un'ulteriore riduzione di 10 milioni di euro nella seconda sezione del presente disegno di legge come definanziamento ai sensi dell'art.23, co.3, lett. b) della legge di contabilità.

Sul comma 2, posto che si consente di riportare al nuovo esercizio le economie determinatesi nell'esercizio precedente, andrebbero esclusi effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto che altrimenti andrebbero quantificati e coperti. Si osserva che una norma analoga contenuta all'articolo 62, comma 2 è invece oggetto di formale copertura da parte del successivo comma 3.

Infine, si rileva che la previsione dell'incremento annuale con le risorse non utilizzate l'anno precedente appare derogatoria al principio contabile generale di unità del bilancio¹⁰³.

Per quanto riguarda l'impatto sui saldi, posto che il prospetto riepilogativo mostra un eguale effetto su tutti e tre i saldi, pur essendo classificato il nuovo fondo come avente natura capitale, andrebbero acquisite rassicurazioni in merito.

Articolo 36

(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1 stabilisce che al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 3, per un numero massimo di:

¹⁰³ Secondo il principio di unità, incluso tra i principi contabili generali allegati alla legge di contabilità, "Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una entità giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che di rendicontazione. Tali documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa. La massa delle entrate finanzia complessivamente l'amministrazione pubblica e sostiene la totalità delle spese durante la gestione."

- 350 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 700 unità per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria e 100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 2.112 unità per l'anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 2.114 unità per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 2.118 unità per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 2 prevede che le assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo dei 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni e integrazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, il limite di età è eccezionalmente elevato a 40 anni, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

Il comma 3 stabilisce che ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 per l'anno 2027, di 309.524.488 per l'anno 2028, di 309.540.559 per l'anno 2029 e di 309.855.555 a regime.

Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

La RT esordisce riferendo che il dispositivo nel suo complesso è volto a consentire assunzioni in deroga, nell'ambito della dotazione organica delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come rideterminata in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, attraverso un piano pluriennale dal 2018 al 2022, per corrispondere alle specifiche esigenze connesse all'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, con particolare riferimento, rispettivamente, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale e ai servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi.

In particolare, sul comma 1, riferisce che ivi si prevede in relazione alle richiamate finalità, l'autorizzazione - attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio, ovvero con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alle autorizzazioni annuali nell'ambito,

del turn over- per le Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad assunzioni straordinarie, nell'ambito della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di 7.394 unità, per le qualifiche iniziali dei ruoli di base, ferme restando le riserve di posti previsti dalla legislazione vigente per i volontari delle Forze armate, secondo la gradualità dei contingenti annuali massimi, indicati nella tabella 1. La spesa complessiva delle assunzioni per ciascun anno non può superare i limiti della dotazione fondo, di cui al comma 3, per ciascun anno di riferimento.

Sul comma 2, ribadisce che ivi si prevede una riserva per il personale volontario dei vigili del fuoco iscritto negli elenchi di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006, di recente novellato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 97 del 2017. Certifica che detta disposizione non comporta oneri.

Quanto al comma 3, per le finalità di cui al comma 1, conferma che è ivi istituito un fondo da ripartire con i decreti citati al comma 1, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 per l'anno 2020, di 130.399.030 per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 per l'anno 2027, di 309.524.488 per l'anno 2028, e di 309.540.559 per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime.

In proposito, nella tabella 2 di riepilogo dell'onere complessivo massimo, per ciascun anno a partire dal 2018, e a regime dall'anno 2029, distinto per ciascuna Forza di polizia interessata. La tabella 3, qui omessa, articolata in 5 prospetti, contiene la dimostrazione della quantificazione degli oneri per singola annualità.

**Tabella 1 carenze della dotazione organica
delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco - quinquennio 2018-2022**

| Annualità | POLIZIA DI STATO | ARMA CARABINIERI | GUARDIA DI FINANZA | POLIZIA PENITENZIARIA | VIGILI DEL FUOCO | RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA 50 % |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---|
| 2018 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 350 |
| 2019 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 2020 | 550 | 618 | 325 | 236 | 383 | 2.112 |
| 2021 | 551 | 618 | 325 | 237 | 383 | 2.114 |
| 2022 | 552 | 619 | 325 | 238 | 384 | 2.118 |
| RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA 50 % | 1.953 | 2.155 | 1.125 | 861 | 1.300 | 7.394 |
| TOTALE RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA | 3.905 | 4.309 | 2.249 | 1.720 | 2.600 | 14.789 |

| TABELLA 2 - ONERE COMPLESSIVO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| RIPIANAMENTO ORGANICI - RIEPILOGO GENERALE | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENTITA' | 2018 onere annuo complessivo | 2019 onere annuo complessivo | 2020 onere annuo complessivo | 2021 onere annuo complessivo | 2022 onere annuo complessivo | 2023 onere annuo complessivo | 2024 onere annuo complessivo | 2025 onere annuo complessivo | 2026 onere annuo complessivo | 2027 onere annuo complessivo | 2028 onere annuo complessivo | 2029 onere complessivo A REGIME | onere finale a regime |
| POLIZIA DI STATO | 1.953 | € 348.750,00 | € 4.140.042,75 | € 12.928.267,50 | € 33.230.768,63 | € 55.956.495,05 | € 76.830.218,55 | € 80.774.367,21 | € 81.180.708,21 | € 81.958.409,55 | € 82.737.524,25 | € 83.322.655,29 | € 83.322.655,29 | € 83.322.655,29 |
| ARMA DEI CARABINIERI | 2.155 | € 466.220,25 | € 4.423.044,75 | € 13.894.961,65 | € 36.550.711,41 | € 61.476.297,77 | € 83.581.558,63 | € 87.112.637,60 | € 87.543.005,72 | € 88.416.462,20 | € 89.290.272,02 | € 89.946.424,40 | € 89.946.424,40 | € 89.946.424,40 |
| GUARDIA DI FINANZA | 1.125 | € 247.989,75 | € 2.309.749,13 | € 7.327.179,13 | € 19.664.555,44 | € 33.234.647,69 | € 45.210.473,56 | € 47.079.398,25 | € 47.300.235,75 | € 47.759.577,75 | € 48.218.919,75 | € 48.563.426,25 | € 48.563.426,25 | € 48.563.426,25 |
| POLIZIA PENITENZIARIA | 861 | € 174.375,00 | € 2.338.724,50 | € 6.792.973,50 | € 16.189.140,64 | € 25.625.107,27 | € 34.285.027,89 | € 34.373.362,89 | € 34.562.753,13 | € 34.896.659,43 | € 35.231.979,09 | € 35.484.263,85 | € 35.484.263,85 | € 35.484.263,85 |
| VIGILI DEL FUOCO | 1.300 | € 492.323,13 | € 2.953.938,75 | € 9.679.072,64 | € 24.763.853,19 | € 39.858.480,20 | € 51.211.248,25 | € 51.259.464,50 | € 51.391.191,30 | € 51.686.660,48 | € 51.982.322,52 | € 52.207.717,25 | € 52.233.788,50 | € 52.538.785,00 |
| TOTALE | 7.394 | € 1.729.658,13 | € 16.165.409,88 | € 50.622.454,41 | € 130.399.029,30 | € 216.151.027,98 | € 291.118.526,88 | € 300.599.230,45 | € 301.977.894,11 | € 304.717.769,41 | € 307.461.017,63 | € 309.524.487,04 | € 309.540.558,29 | € 309.855.554,79 |

| Tabella 2 Finanziamento per ciascun anno | | | | | | | Totale |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| RIPIANAMENTO ORGANICI - RIEPILOGO GENERALE | | | | | | | |
| | ENTITA' COMPLESSIVE | ASSUNZIONI 2018 STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME | ASSUNZIONI 2019 STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME | ASSUNZIONI 2020 STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME | ASSUNZIONI 2021 STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME | ASSUNZIONI 2022 STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME | |
| POLIZIA DI STATO | 1.953 | € 4.266.393,00 | € 8.532.786,00 | € 23.465.161,50 | € 23.507.825,43 | € 23.550.489,36 | € 309.836.269,29 |
| ARMA DEI CARABINIERI | 2.155 | € 4.173.848,00 | € 8.347.696,00 | € 25.794.380,64 | € 25.794.380,64 | € 25.836.119,12 | |
| GUARDIA DI FINANZA | 1.125 | € 2.158.374,50 | € 4.316.749,00 | € 14.029.434,25 | € 14.029.434,25 | € 14.029.434,25 | |
| POLIZIA PENITENZIARIA | 861 | € 2.060.642,50 | € 4.121.285,00 | € 9.726.232,60 | € 9.767.445,45 | € 9.808.658,30 | |
| VIGILI DEL FUOCO | 1.300 | € 2.007.865,50 | € 4.015.731,00 | € 15.380.249,73 | € 15.380.249,73 | € 15.420.407,04 | |
| TOTALE | 7.394 | € 14.667.123,50 | € 29.334.247,00 | € 88.395.458,72 | € 88.479.335,50 | € 88.645.108,07 | |

ulteriori oneri VVF a regime successivi al 2029
€ 314.996,50

Il prospetto riepilogato degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese/entrate (effetti indotti):

| mln di euro | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 3 | s | c | 1,7 | 16,2 | 50,6 | 1,7 | 16,2 | 50,6 | 1,7 | 16,2 | 50,6 |
| comma 3 | e | t/c | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 7,8 | 24,6 | 0,8 | 7,8 | 24,6 |

Al riguardo, tenuto conto che i reclutamenti in esame dovranno avvenire nel prossimo quadriennio nel limite delle vacanze organiche nelle carriere iniziali delle forze di polizia e nel Corpo dei Vigili del fuoco, andrebbe richiesta una situazione allo

stato delle vacanze organiche presenti in tale profilo professionale, fornendo elementi anche in merito alla proiezione delle prevedibili cessazioni che interverranno nelle prossimi annualità che si rifletteranno nelle vacanze di organico, al netto dei reclutamenti già coperti ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione dei parametri adottati come previsto dalla legge di contabilità.

Articolo 37

(Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia)

L'articolo stabilisce che al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e rafforzare le iniziative a livello internazionale di contrasto al terrorismo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per un importo di spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. Al predetto personale della carriera prefettizia, che presta servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'Unione europea, ovvero organismi internazionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), fatti salvi i casi in cui è prevista la corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La RT ribadisce che la disposizione prevede un'autorizzazione massima di spesa annuale pari ad un milione di euro per il triennio 2018-2020.

In particolare, per il personale prefettizio si dispone l'attribuzione, in luogo del trattamento di missione attualmente previsto, del trattamento di cui all'articolo 1808 del decreto legislativo 66/2010, che prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a trenta diarie intere come stabilito dalla norme in vigore per il Paese di destinazione, nonché di una indennità speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio.

La misura di tale ultima indennità è da fissarsi con decreto interministeriale di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18.

Inoltre, lo stesso articolo 1808 prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori:

| | | | | | | | | | | mln di euro | |
|--------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| art.37 | s | c | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Al riguardo, tenuto conto che alla norma è associata una autorizzazione di spesa rapportata ad un limitato onere massimo di 1 milione di euro dal 2018, va sottolineato che la norma prefigura però un diritto soggettivo "perfetto" in relazione ai beneficiari che si trovino nelle condizioni ivi previste, rendendo l'onere chiaramente "inderogabile" per i profili contabilistici.

Ne segue, che andrebbe richiesto ogni elemento di stima che risulti idoneo a fornire evidenza circa l'adeguatezza delle risorse previste dalla norma, a partire dalla platea media annua dei prefetti distaccati all'estero per ragioni di servizio e dalla spesa media annua riconosciuta a ciascun beneficiario per i trattamenti previsti dall'articolo 1808 del testo unico dell'ordinamento militare, ovvero, dell'articolo 168 del testo unico delle norme sul Ministero degli esteri, in aggiunta ai rimborsi medi riconosciuti per le spese documentate relative ai trasferimenti.

Articolo 38 **(Contrattisti e personale delle aree II e III)**

L'articolo autorizza il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in servizio reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali e con almeno tre anni di contratto, nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio, per ciascuna annualità 2018 e 2019.

Ai relativi oneri, pari ad euro 7.244.662 con riferimento all'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse del fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, quanto ad euro 1.800.000 per l'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che l'intervento normativo è diretto a garantire stabilità e continuità nei servizi istituzionali erogati dal Ministero dell'Interno, con particolare riferimento al settore dell'immigrazione.

Il contingente di personale da stabilizzare è pari a 440 unità (220 nel 2018 e 220 nel 2019).

Le n. 420 unità prestano attualmente servizio con contratto a tempo determinato presso gli sportelli unici per l'immigrazione costituiti presso le Prefetture e in alcuni uffici immigrazione delle Questure, sin dal 2 gennaio 2008, e n. 20 unità di personale è proveniente dall'ex AGES e SPALL.

Gli oneri occorrenti per far fronte alla stabilizzazione sono stati calcolati per l'annualità 2018, a decorrere dal mese di settembre, considerati i tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle procedure concorsuali, ed interamente a decorrere dal 2019.

La fonti di copertura oggi impiegate per far fronte agli oneri relativi alle proroghe dei contratti (440 unità di personale) a tempo determinato, imputate ad una quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a,) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e riassegnate annualmente al Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, a regime sono sostituite dalle risorse assunzionali in esame che matureranno, a legislazione vigente, previste in euro 1.800.000,00 per l'anno 2018 e in euro 18.000.000,00 a decorrere dall'anno 2019.

Il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione civile dell'interno che attualmente è interessato dai contratti a termine è pari a 440 unità, di cui 420 con la qualifica professionale di Coadiutore amministrativo contabile- Area II- e 20 unità di personale proveniente dall'ex AGES e SPALL, di cui 8 con la qualifica professionale di Assistente amministrativo – Area II, 9 con la qualifica professionale di Funzionario amministrativo Area III e 3 con la qualifica professionale di Funzionario economico finanziario – Area III.(All.1)

Pertanto calcolando n. 440 unità da stabilizzare, nel limite numerico del 50% per ciascuna annualità 2018 e 2019, le risorse necessarie, al netto delle programmate capacità assunzionali, sono pari ad euro 5.444.662 (7.244.662 – 1.800.000,00 budget assunzionale 2018) con riferimento all'anno 2018. A tali maggiori oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le risorse necessarie per l'annualità 2019 e a regime (rimanenti n.200 unità di Coadiutori amministrativo-contabili, più le 20 unità di personale provenienti dall'ex Ages e Spal), pari ad euro 7.396.213,09 sono, invece, coperte con le capacità assunzionali previste in euro 18.000.000,00 a decorrere dall'anno 2019 (All. 2).

Allegato 1. Qualifica seconda area - F1 - Comparto Ministero

COSTO dal 1/1/2018 al 31/12/2018 al lordo degli oneri a carico dello Stato 38,38% sulla retribuzione fissa e 32,7% sulla quota F.U.A. e compenso per lavoro straordinario.

Tratt. Economico Fisso

| Posizione Economica | stipendio aggiornato al 01/07/2010 | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | stipendio + IVC | 13.ma | Indennità di amministrazione | Totale lordo oneri dipendenti | Totale lordo oneri STATO |
| Area II - F1 | € 17.432,83 | € 1.452,74 | € 1.835,04 | € 20.720,61 | € 28.673,18 |

F.U.A. ANNO 2016 - ultimo definito

| Posizione Economica | Totale lordo oneri dipendenti | Totale lordo oneri STATO |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Area II - F1 | € 674,85 | € 895,53 |

Compenso per lavoro straordinario

| Posizione Economica | Importo orario per compenso per lavoro straordinario | numero 10 ore mensili per 11 mesi | Totale lordo oneri dipendenti | Totale lordo oneri STATO |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Area II - F1 | € 11,52 | 110 | € 1.267,20 | € 1.681,57 |

Buoni pasto

| Posizione Economica | Importo buono pasto | numero 5 buoni pasto settimanali per 48 settimane | Totale costo buoni pasto |
|---------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Area II - F1 | € 7,00 | 240 | € 1.680,00 |

Costo complessivo unitario lordo oneri Stato

| Posizione Economica | Trattamento Economico Unitario Complessivo | | | | Totale lordo oneri STATO |
|---------------------|--|----------|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| | TOT. FISSO | F.U.A. | Compenso lavoro straordinario | Buoni pasto | |
| Area II - F1 | € 28.673,18 | € 895,53 | € 1.681,57 | € 1.680,00 | € 32.930,28 |

Costo complessivo per 420 unità

| Posizione Economica | Numero Unità | Costo unitario annuo lordo oneri Stato | Costo complessivo annuo lordo oneri Stato |
|---------------------|--------------|--|---|
| Area II - F1 | 420 | € 32.930,28 | 13.830.717,80 |

QUALIFICA SECONDA AREA - F3 E TERZA AREA - F1 - EX AGES EX SSPAL

COSTO dal 1/1/2017 al 31/12/2017 al lordo degli oneri a carico dello Stato 35,18% sulla retribuzione fissa e 32,3% sulla quota F.U.A. e compenso per lavoro straordinario.

Tratt. Economico Fisso

| Posizione Economica | stipendio aggiornato al 01/07/2010 | | | | Totale lordo oneri STATO |
|---------------------|------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | stipendio + IVC | 13.ma | Indennità di amministrazione | Totale lordo oneri dipendenti | |
| Area II - F3 | € 19.517,39 | € 1.626,45 | € 2.811,12 | € 23.954,96 | € 32.382,31 |
| Area III - F1 | € 21.283,74 | € 1.773,65 | € 3.162,48 | € 26.219,87 | € 35.444,02 |

F.U.A. anno 2014 - ultimo definito

| Posizione Economica | Totale lordo oneri dipendenti | Totale lordo oneri STATO |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Area II - F3 ex Ages | € 4.554,49 | € 6.025,59 |
| Area II - F3 ex Sspal | € 1.132,86 | € 1.498,77 |
| Area III - F1 | € 1.132,86 | € 1.498,77 |

Compenso per lavoro straordinario

| Posizione Economica | Importo orario per compenso per lavoro straordinario | numero 10 ore mensili per 11 mesi | Totale lordo oneri dipendenti | Totale lordo oneri STATO |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Area II - F3 | € 12,89 | 110 | € 1.417,90 | € 1.875,88 |
| Area III - F1 | € 14,06 | 110 | € 1.546,60 | € 2.046,15 |

Buoni pasto

| Posizione Economica | Importo buono pasto | numero 5 buoni pasto settimanali per 48 settimane | Totale costo buoni pasto |
|---------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Area II - F3 | € 7,00 | 240 | € 1.680,00 |
| Area III - F1 | € 7,00 | 240 | € 1.680,00 |

COSTO COMPLESSIVO UNITARIO LORDO ONERI STATO

| Posizione Economica | Trattamento Economico Unitario Complessivo | | | | TOTALE |
|-----------------------|--|------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| | TOT. FISSO | F.U.A. | Compenso lavoro straordinario | Buoni pasto | |
| Area II - F3 Ex Ages | € 32.382,31 | € 6.025,59 | € 1.875,88 | € 1.680,00 | € 41.963,79 |
| Area II - F3 Ex Sspal | € 32.382,31 | € 1.498,77 | € 1.875,88 | € 1.680,00 | € 37.436,97 |
| Area III - F1 | € 35.444,02 | € 1.498,77 | € 2.046,15 | € 1.680,00 | € 40.668,95 |

Costo annuo complessivo per 20 unità personale ex Ages e Sspal

| Posizione economica | Numero unità | Costo unitario annuo lordo oneri Stato | Costo annuo complessivo lordo oneri Stato | Costo annuo complessivo lordo oneri Stato arrotondato |
|-----------------------|--------------|--|---|---|
| Area II - F3 ex Ages | 5 | € 41.963,79 | € 209.818,93 | € 209.819,00 |
| Area II - F3 ex Sspal | 3 | € 37.436,97 | € 112.310,91 | € 112.311,00 |
| Area III - F1 | 12 | € 40.668,95 | € 488.027,35 | € 488.027,00 |
| | | TOTALE | € 810.157,20 | € 810.157,00 |

Allegato 2.**Totale costi stipendiali**

| STABILIZZAZIONE PERSONALE T.D. | | TOTALE STABILIZZAZIONE T.D. |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Area II F1 | | |
| €7.244.661,70 | 220 unità s.u.i. | €7.244.661,70 |
| €810.157,00 | 20 unità ex Ages ex SSPAL | €7.396.213,09 |
| €6.586.056,09 | 200 unità s.u.i. | |
| | | € 14.640.874,80 |

Maggiori oneri per stabilizzazione

| | STABILIZZAZIONE PERSONALE T.D. | |
|-------------------|---|---------------|
| | Area II F1 | Ex Ages-SSPAL |
| ANNO 2018 | €7.244.661,70 -1.800.000,00 - budget assunzionale programmato | |
| Totale costo 2018 | 5.444.661,70 | |
| ANNO 2019 | | |
| ANNO 2020 | | |

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese e maggiori entrate tributarie (effetti indotti):

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 1 | s | c | 5,4 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 0 |
| comma 1 | e | t/c | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 |
| comma 1 | s | c | -5,4 | 0 | 0 | -5,4 | 0 | 0 | -5,4 | 0 | 0 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei dettagliati e puntuali elementi di computo forniti dalla RT negli Allegati 1 e 2, relativamente agli inquadramenti professionali ed al computo del relativo trattamento economico, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti "indotti" contabilizzati nel prospetto riepilogativo rispetto alla sola nuova spesa stimata, con l'indicazione dei relativi parametri applicati.

Si segnala, inoltre, sempre per i profili di quantificazione, che la RT dovrebbe accompagnarsi anche con una proiezione almeno decennale dei previsti oneri di spesa, come espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge di contabilità.

Per contro, venendo invece ai profili di stretta "copertura", va considerato che le risorse impiegate per le stabilizzazioni in argomento considerate nel loro complesso (440 unità), da effettuarsi per il 50 per cento nel 2018 e nel 2019, sono in parte tratte da budget assunzionale delle risorse che la RT certifica sono già previste ai sensi della disciplina vigente del turn over (1,8 milioni di euro nel 2018 e 7,3 milioni dal 2019), essendo la restante parte (5,4 milioni di euro) stanziata con la norma in esame mediante la riduzione del fondo di parte corrente relativo alla riassegnazione dei residui perenti iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Orbene, andrebbero in primo luogo richiesti elementi informativi in ordine alla certificazione delle risorse affluenti, ai sensi della normativa vigente in tema di *turn over*, al budget assunzionale dell'Amministrazione dell'interno per i reclutamenti da effettuarsi nel 2018, fornendosi evidenza delle cessazioni avvenute nel 2017 e dei

relativi risparmi di spesa da considerare ai fini dei reclutamenti a tempo indeterminato effettuabili per il 2018 da parte della medesima amministrazione.¹⁰⁴

Inoltre, quanto alla prevista riduzione, a copertura integrale del solo nuovo e maggiore onere di spesa considerato al netto delle risorse già disponibili a legislazione vigente, del fondo per il riaccertamento dei residui passivi del Ministero dell'interno¹⁰⁵, andrebbe solo confermata la effettiva riducibilità di tale dotazione prevista nel medesimo anno 2018, a fronte dei fabbisogni di spesa stimati da parte dell'Amministrazione dell'interno, relativamente al riaccertamento annuale dei residui passivi.

CAPO III MISURE IN FAVORE DELLA CULTURA

Articolo 39 (Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale)

Il comma 1 stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di 200 unità di personale, appartenenti all'area terza - posizione economica F1, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Ministero comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali disponibili secondo la legislazione vigente.

La RT ribadisce che la disposizione autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali, nell'ambito della dotazione organica, ad assumere fino a 200 unità mediante scorrimento di graduatoria vigente. Alla copertura degli oneri, il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

L'onere complessivo pari a 7.880.000 euro (tenuto conto che il costo di una unità di area III, posizione F1 è pari a € 39.400) e trova copertura sul budget assunzionale 2018 (pari a euro 7.669.150,30) e sulle risorse residue dei DPCM relativi ai *budget* assunzionali pregressi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

¹⁰⁴ Le percentuali relative ai risparmi di spesa maturati per effetto delle cessazioni avvenute nell'anno precedente (2017) sono il 100% delle risorse relative alla cessazione di personale dirigenziale ed il 25% delle risorse relative alle cessazioni del restante personale. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., *Previsioni di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018 – 2020 e Budget per il triennio 2018 – 2020. Proposte per la manovra 2018*. Circolare 16 giugno 2017 n. 23, Nota tecnica n.1, pagina 14.

¹⁰⁵ Cap. 1086 dello stato di previsione del ministero dell'interno, che reca una previsione per il 2018 di 2,5 milioni di euro al netto della riduzione disposta con la norma in esame.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti i parametri e le grandezze adottate nella determinazione dell'onere annuo relativo al reclutamento delle n. 200 unità della III area del MIBACT, che la RT limita sommariamente alla sola indicazione del costo unitario medio annuo di 39.400 euro.

In proposito, andrebbero richiesti gli elementi relativi al costo unitario medio, distintamente individuato per il trattamento economico fondamentale e per quello accessorio, al lordo della componente contributiva posta a carico dell'Amministrazione, con l'indicazione della spesa annua prevista per i buoni pasto.

Per contro, venendo ai profili di copertura, pur considerando che l'autorizzazione al reclutamento presenta carattere di modulabilità (fino a n. 220 unità), sarebbero utili elementi informativi in ordine alla certificazione delle risorse affluenti, ai sensi della normativa vigente in tema di *turn over*, al budget assunzionale dell'Amministrazione del MIBACT per i reclutamenti da effettuarsi nel 2018, fornendosi evidenza delle cessazioni avvenute nel 2017, e dei relativi risparmi di spesa da considerare ai fini dei reclutamenti a tempo indeterminato effettuabili per il 2018 da parte della medesima amministrazione¹⁰⁶.

Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità residue relative alle autorizzazioni ad assumere effettuate con i DPCM relativi alle annualità "pregresse" e non meglio specificate dalla RT, che andrebbero, invece, dettagliatamente indicate per ciascuna annualità di riferimento con la specificazione della relativa autorizzazione complessiva prevista per il medesimo anno.

Il comma 2 prevede che i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106, possono essere prorogati per l'anno 2018, non oltre il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, previsto dall'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo n. 81/2015, come richiamato dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 75/2017 e nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2018.

La RT afferma che la disposizione prevede la possibilità per gli istituti ed i luoghi della cultura statali di prorogare, per l'anno 2018, i contratti a tempo determinato stipulati, nel corso del 2016-2017, con professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi dell'articolo 8 del DL n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106. La proroga dei suddetti contratti dovrà comunque avvenire nel limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, come previsto dall'articolo 19, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, richiamato dall'art. 9, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 75/2017 e nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018.

¹⁰⁶ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., *Previsioni di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018 – 2020 e Budget per il triennio 2018 – 2020. Proposte per la manovra 2018*. doc. cit. precedente Nota n. 10.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 2 | s | c | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| comma 2 | s | c | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che il dispositivo è formulato come autorizzazione ad un limite massimo di spesa e che la norma configura l'onere della proroga come mera facoltà dell'Amministrazione, il che ne rende possibile la modulabilità, non ci sono particolari osservazioni.

In ogni caso, per i profili di quantificazione, considerando l'ammontare limitato delle risorse, anche al fine di apprezzare l'effettivo grado di congruità delle risorse stanziare rispetto alla platea di riferimento, andrebbe fornito un quadro di sintesi delle posizioni a tempo determinato attualmente in essere con specifico riferimento alle norme riportate nel dispositivo, ed il loro costo unitario annuo "lordo" per l'Amministrazione, nonché indicazioni circa il profilo specifico di inquadramento retributivo del relativo personale.

Quanto ai profili di stima dell'impatto sui saldi, la RT andrebbe integrato con i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote e parametri indicati, come stabilito espressamente dalla circolare n. 32/2010.

Il comma 3 modifica l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, laddove dopo le parole: "versamenti all'entrata del bilancio dello Stato," sono aggiunte le seguenti: "anche degli utili conseguiti dalla Società Ales S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale".

La RT afferma che la norma estende l'ambito oggettivo del comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34/2011 introducendo la facoltà di utilizzare, oltre alle disponibilità depositate sui conti di tesoreria unica delle Soprintendenze speciali ed autonome, anche gli utili conseguiti dalla Società *in house* del Ministero dei beni e delle attività culturali, destinandoli alle medesime finalità, quali l'equilibrio finanziario e il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero.

La norma, che riproduce quanto già avviene per altre società *in house*, consentirebbe una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle predette risorse in base alle diverse esigenze che potranno manifestarsi in corso di gestione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone specifici valori.

Al riguardo, posto che la società Ales S.p.A. è inclusa nel conto economico della PA, appare corretta la mancata imputazione di effetti di contabilità economica,

trattandosi di risorse già incluse in essa. Anche sul saldo netto da finanziare, dovrebbe trattarsi di una partita contabilmente neutra, compensandosi le maggiori spese con le relative maggiori entrate. A fini di trasparenza, tuttavia tali effetti andrebbero mostrati nel prospetto riepilogativo.

Il comma 4, lett. a), include le diocesi tra i soggetti attuatori, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. In conseguenza di tale modifica, le diocesi possono svolgere la funzione di soggetti attuatori, non solo qualora gli interventi siano integralmente finanziati con risorse proprie, come già prevede la norma vigente, ma anche nel caso di interventi, finanziati con fondi pubblici, relativi a chiese di loro proprietà o degli enti ecclesiastici ad essi direttamente riconducibili, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea stabilita dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

Il comma 4, lett. b), prevede l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Mibact del personale di supporto reclutato – per un periodo di 5 anni, a decorrere dal 2017 – per il potenziamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma.

Il comma 5 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera b) del comma 4, nel limite massimo di 1 milione di euro annui, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

La RT segnala che ivi si introducono due misure riguardanti gli interventi di recupero e restauro di beni culturali nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016.

La lettera a), al fine di accelerare gli interventi di restauro delle chiese, consente alle Diocesi, nei limiti della soglia di valore europeo, di diventare soggetti attuatori per gli interventi direttamente, senza il tramite del MIBACT. Tale misura si rende necessaria e urgente in quanto il numero di progetti non permette al Ministero di assolvere anche questa attività in tempi sostenibili per i proprietari interessati.

Sul punto, precisa che la proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alla seconda misura, di cui alla lettera b), afferma che la disposizione prevede una modifica dell'art. 15-bis, comma 6, lett. b), del decreto-legge n. 189/2016, in base alla quale il personale reclutato dall'ufficio del Soprintendente speciale per i comuni colpiti dal sisma del 2016, è assunto dal MIBACT a tempo indeterminato, e decorsi 5 anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro Ufficio del medesimo Ministero. Alla copertura degli oneri che ne derivano, nel limite massimo di un milione di euro annui, si provvede sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito alla integrazione di cui alla lettera a), non ci sono osservazioni.

Quanto poi alla norma riportata alla lettera b), va innanzitutto evidenziato che ivi la norma si dispone il reclutamento, a tempo indeterminato, di un contingente di n. 20 unità di personale, ad oggi assunto a tempo determinato per una durata massima di 5 anni dal

2017 (la norma vigente è dell'ottobre 2016), e nel limite di una spesa annua complessiva prevista di 800.000 euro.

Sul punto, per i profili di quantificazione, considerando che la RT si limita a riferire che all'onere annuo ivi stimato pari a 1 milione di euro annui, si provvederà a valere delle facoltà assunzionali previste a quella data, appare evidente che la RT andrebbe integrata da una dettagliata rappresentazione dei profili di inquadramento previsti per detto contingente, e del relativo trattamento economico fisso ed accessorio spettante in ragione annua, al lordo della componente contributiva posta a carico dell'Amministrazione, completo di una prospettazione del relativo onere per un decennio, come stabilito dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità.

Inoltre, per i profili di copertura, posto che tali reclutamenti dovranno avvenire nell'ambito delle facoltà assunzionali previste, andrebbero fornite maggiori informazioni sul loro ammontare.

Il comma 6 stabilisce che in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio dell'attività delle prestazioni, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa.

La RT conferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non espone valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 7 afferma che nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 321, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri stabiliti annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa.

La RT ribadisce che ivi si prevede che per le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Le risorse, di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma

321, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziata sul capitolo 1321 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, CDR15 - Direzione generale bilancio, nei limiti di euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2018, dovranno confluire in appositi piani gestionali dei capitoli stipendiali mediante variazioni compensative effettuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese corrente/entrate (effetti indotti):

| | | | | | | | | | | | mln di euro | |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|--|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| comma 7 | s | c | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| comma 7 | e | t/c | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| comma 7 | s | c | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma predispone una autorizzazione di spesa chiaramente formulata come limite massimo, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, al fine di certificare l'effettivo grado di congruità delle risorse ivi previste, a fronte dei fabbisogni di spesa individuabili annualmente a tal fine, andrebbero richiesti elementi di valutazione in merito al numero di unità di personale del Ministero che risulterà annualmente interessato dal piano straordinario, nonché ai compensi loro mediamente spettanti per le prestazioni accessorie.

Per i profili di copertura, la RT andrebbe integrata dalla rassicurazione circa la effettiva riducibilità per le annualità del triennio 2018/2020, della autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro prevista al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione e per il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici (comma 1142 della legge finanziaria 2007).

In merito infine allo scrutinio dell'impatto sui saldi, andrebbero forniti i prospetti di compito degli effetti indotti connessi al nuovo onere di spesa previsto, con l'indicazione dei parametri ivi considerati e l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 della R.G.S.

Il comma 8 prevede per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, è autorizzata, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è altresì

autorizzato a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.

La RT ribadisce che la norma destina 1 milione di euro per l'anno 2018 e 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché per le eventuali spese relative alla costituzione di una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma.

Si tratta di fondazioni, consorzi o altri enti, quali la Venaria reale, Aquileia, Carditello. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. La norma si rende necessaria perché in più occasione la Corte dei conti ha mosso rilievo nei confronti di finanziamenti nei confronti di soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

| | | | mln di euro | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 8 | s | c | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di una autorizzazione di spesa formulata come limite massimo e considerato che l'onere ad essa sotteso appare chiaramente rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, potrebbe esser utile l'acquisizione di maggiori informazioni in merito alle iniziative previste ai fini indicati, in ragione annua.

Il comma 9 istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2018, un fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a 3 milioni di euro. Il fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT conferma che la norma istituisce un apposito fondo per la promozione del libro e della lettura gestito dal Centro per il libro e la lettura. Tale fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma comporta nuovi oneri pari a 3 milioni di euro, a decorrere dal 2018.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

| | | | | | | | | | | mln di euro | |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 9 | s | c | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di una autorizzazione di spesa formulata come limite massimo e considerato che l'onere ad essa sotteso appare chiaramente rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, potrebbe esser utile l'acquisizione di maggiori informazioni in merito alle iniziative previste ai fini indicati, in ragione annua.

Il comma 10 prevede che in attuazione della Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le azioni e gli interventi del programma di cui al presente comma.

La RT riferisce che il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno istituito per il 2018 l'Anno europeo del patrimonio culturale (*European Year of Cultural Heritage*), con l'obiettivo di:

- promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale;
- rafforzare il contributo del patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia attraverso la capacità di sostenere i settori culturali e creativi, comprese le piccole e medie imprese, promuovendo lo sviluppo e il turismo sostenibili;
- contribuire a promuovere il patrimonio culturale come elemento importante delle relazioni tra l'Unione e gli altri paesi, basandosi sull'interesse e sulle esigenze dei paesi partner e sulle competenze dell'Europa in materia di patrimonio culturale.

Gli stati membri sono chiamati a realizzare attività ed eventi per valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa e rafforzare il senso di appartenenza dei suoi cittadini.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aderisce all'iniziativa coinvolgendo musei, istituti e siti archeologici su tutto il territorio nazionale con l'intento di favorire il dialogo internazionale partendo dalla storia e dalle bellezze artistiche italiane. A tal fine è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che individua gli interventi e le attività strategiche per l'Anno europeo del patrimonio culturale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

| | | | | | | | | | | mln di euro | |
|----------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 10 | s | c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Al riguardo, ivi trattandosi di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, potrebbe essere utile l'acquisizione di maggiori in formazioni in merito ai fabbisogni di spesa correlati all'evento di cui trattasi.

Il comma 11 modifica l'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, a cui sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il titolo di "Capitale italiana della cultura" è conferito, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi.". Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

La RT conferma che il comma prevede che il titolo di Capitale italiana della Cultura, conferito per ciascuno degli anni dal 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020 ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 83 del 2014, continui ad essere conferito anche negli anni successivi. Tale procedura infatti ha dato luogo a positive esperienze di progettazione da parte dei Comuni partecipanti, favorendo altresì la costruzione di reti a livello locale e potenziando l'attrattività turistica delle città vincitrici e dei relativi territori.

Per l'attuazione del comma precedente è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, pur contemplando espressamente a norma in esame, non ascrive alla stessa alcun effetto.

Al riguardo, ritenuto che l'effetto della norma interessa una annualità successiva al triennio in gestione, non ci sono osservazioni.

Il comma 12 conferma l'esenzione fiscale disposta in favore dell'Accademia dei Lincei dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 359 del 1944 per tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell'ambito delle attività istituzionali svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa.

La RT afferma che la norma in esame prevede che le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, relative all'Accademia dei Lincei, continuino ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salvo espressa deroga legislativa, nell'ambito dell'attività istituzionale esercitata dalla stessa Accademia.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione non comporta effetti finanziari in quanto il soggetto interessato a legislazione vigente già non corrisponde tributi relativamente all'attività istituzionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 13 interviene sulla disciplina dell'IVA ridotta al 10%. Nello specifico, operando sulla Tabella A, parte III, n. 119 del D.P.R. n. 633/1972, conferma l'estensione dell'aliquota al 10 % ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli indicati al n. 123 della Tabella, in tal modo esplicitando nella norma una lettura già operante in virtù di norma di interpretazione autentica contenuta all'art. 1, comma 300 della L. 296/2006. Si ricorda che gli spettacoli indicati al n. 123 sono gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; i concerti vocali e strumentali; le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.

La disposizione in commento prevede inoltre che l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento trovi applicazione anche alle ipotesi in cui le relative prestazioni siano rese da intermediari.

Si ricorda che il citato n. 119 della predetta Tabella nella vigente formulazione assoggetta ad aliquota IVA al 10 per cento i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali.

La RT, ricorda che la disposizione in esame ha la finalità di estendere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, prevista per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali - di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano ad oggetto contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123) della medesima tabella.

Da informazioni reperite presso gli operatori del settore e dai contatti avuti con l'Agenzia delle entrate si riscontra che la norma disciplina comportamenti già posti in essere da parte dei contribuenti, sulla base anche della prassi dell'Amministrazione finanziaria che ha chiarito che qualora l'intermediario, nell'ambito di un contratto di mandato senza rappresentanza, rivenda all'amministrazione uno spettacolo risultante da varie prestazioni artistiche rese da soggetti scritturati separatamente, le prestazioni rese dal produttore all'organizzatore sono da assoggettare ad aliquota IVA del 10%.

Tuttavia, risulta l'esistenza di contenziosi riferibili evidentemente a fattispecie non rientranti nel rapporto di mandato senza rappresentanza tra l'intermediario e l'artista. In particolare, dai dati sullo stock dei contenziosi in essere comunicati dall'Agenzia delle entrate in materia di aliquota IVA applicabile alle prestazioni degli intermediari nel settore degli spettacoli teatrali risulta un ammontare di gettito IVA di circa 2,5 milioni.

Alla luce di quanto sopra riportato e in considerazione dell'esiguità delle fattispecie interessate dalla disposizione in esame si stima, prudenzialmente, che la misura in

materia di IVA ridotta prevista dalla norma in oggetto sia suscettibile di produrre un effetto negativo di circa 1 milione di euro su base annua, a decorrere dal 2018.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 300 della legge n. 296/2006, con norma di interpretazione autentica, ha precisato che "*Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119 della Tabella A parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al numero 123) della stessa Tabella A, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972*". La novità normativa risiederebbe dunque essenzialmente nell'estensione del regime IVA al 10 % anche al caso in cui le operazioni di cui ai numeri 119 e 123 siano svolte attraverso un intermediario¹⁰⁷. Si legge nella relazione illustrativa che si è inteso in tal modo eliminare possibili distorsioni applicative dell'imposta¹⁰⁸.

Con specifico riguardo alla stima dell'onere associato, che la RT indica in un milione di euro a regime, si osserva che la quantificazione parrebbe essere stata effettuata tenendo conto esclusivamente del valore dell'IVA contestata nell'ambito delle vertenze in corso. Tuttavia, la perdita di gettito associabile alla proposta normativa in commento è riferibile anche a quei contribuenti che non sollevano contestazioni in ordine all'IVA dovuta. Appaiono quindi necessarie informazioni ulteriori per il riscontro del carattere prudenziale della quantificazione (ad esempio in ordine al peso del contenzioso sul totale delle intermediazioni alle quali, in base alla disciplina vigente, è applicata l'aliquota ordinaria, al numero dei soggetti potenzialmente interessati ed alle basi imponibili).¹⁰⁹

¹⁰⁷ La novella al n. 119 esplicita inoltre quanto già disposto dalla predetta norma interpretativa della legge finanziaria per l'anno 2007.

¹⁰⁸ Si rappresenta inoltre nella relazione illustrativa che la *ratio* proposta dalla normativa si fonda sulla valenza del rapporto di commissione nella prestazione di servizi; in base all'articolo 28 della Direttiva 2006/112/CE, "Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto di terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale".

¹⁰⁹ Circostanziando in tal modo la considerazione - che si legge in RT - dell'esiguità delle fattispecie interessate dalla norma.

CAPO IV
MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

Articolo 40
(Disposizioni in materia di sport)

Comma 1, lett. a)
(Ammodernamento impianti)

Il comma 1 lettera a) dell'articolo in esame, introducendo il comma 3-*bis* all'articolo 22 del D.Lgs. 9/2008, incentiva l'ammodernamento degli impianti sportivi di calcio, siano essi di proprietà o in regime di concessione amministrativa, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta, nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione, sino ad un massimo di 25.000 euro e realizzati mediante l'impiego di somme destinate dalla Lega di serie A¹¹⁰, ai sensi del comma 1 del citato art. 1 del D.Lgs. 9/2008, entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione. La norma si rivolge alle società appartenenti alla Lega di Serie B, alla Lega Calcio Professionistico ed alla Lega di serie D¹¹¹ che hanno beneficiato della mutualità¹¹². Il contributo è riconosciuto nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti "*de minimis*"¹¹³. Le modalità di attuazione dell'incentivo sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 mln di euro annui previsti a decorrere dal 2018.

La RT evidenzia la finalità della disposizione che, essendo volta ad incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme ricevute in mutualità entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione.

Rappresenta che la norma comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto, ovvero pari a 4 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2018.

¹¹⁰ Per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

¹¹¹ Così come si legge in relazione illustrativa si rivolge a 24 società appartenenti alla Lega di Serie B, a 57 società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico e infine a 167 soggetti appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.

¹¹² In sintesi si intende il sostentamento finanziario a scopo mutualistico a carico del campionato di calcio di Serie A in favore delle serie inferiori.

¹¹³ Ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», è così disposto : "È opportuno mantenere il massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «*de minimis*» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

Al riguardo si osserva che gli unici elementi di approfondimento che consentono una verifica dal punto di vista finanziario si ritrovano nella relazione illustrativa la quale indica il numero totale di soggetti potenzialmente interessati alla disposizione pari a 248 unità. Si è consapevoli che l'incentivo¹¹⁴ opera entro un limite di spesa di 4 mln di euro annui - il cui rispetto peraltro si demanda ad un decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui non è noto lo schema - e che si tratta di una agevolazione fruibile anche dopo il 2018 in quanto prevista a regime. Tuttavia, per la valutazione circa la congruità delle risorse stanziata rispetto al raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla proposta normativa in esame, sarebbe opportuno poter disporre di maggiori elementi informativi al fine di verificare, ad esempio, se sia o meno ipotizzabile che un numero significativo di soggetti interessati¹¹⁵ all'agevolazione decida da subito di ammodernare le strutture impiantistiche dedicate al gioco del calcio; ed infatti è facile verificare che in tal caso lo stanziamento annuale potrebbe essere insufficiente a soddisfare tutte le richieste, sulla base di un agevole calcolo che consideri il numero dei potenziali beneficiari (248) ed il limite massimo del credito d'imposta¹¹⁶ (25.000 euro)¹¹⁷. Peraltro poiché l'incentivo, pur avendo a riferimento una platea di soggetti circoscritta, è stato previsto a regime e si rivolge all'ammodernamento degli impianti calcistici¹¹⁸, andrebbe chiarito se il limite di 25.000 euro sia o meno da intendersi come *una tantum* (ossia limite massimo riconoscibile ad una società)¹¹⁹. Un supplemento informativo - che potrebbe riguardare anche i criteri che saranno utilizzati nel caso in cui l'ammontare dei contributi spettanti nell'anno risultassero superiori alla risorsa stanziata - appare opportuno al fine di poter conoscere in anticipo alcune modalità attuative utili a comprendere e valutare il funzionamento del beneficio e la sua efficacia, non altrimenti desumibili in RT o nella relazione illustrativa.

Inoltre sarebbe opportuno, sempre in un'ottica di prudenza, stimare i possibili effetti indiretti recati dall'effetto incentivante associabile alla norma e consistenti nel conseguente incremento delle quote di ammortamento relative al costo per ammodernamento degli impianti le quali, essendo componenti negative di reddito porterebbero, necessariamente, ad una erosione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

¹¹⁴ L'utilizzo del quale è possibile entro il terzo periodo di imposta successivo all'attribuzione delle mutualità.

¹¹⁵ Al limite tutti.

¹¹⁶ Per esso si riscontra facilmente che il valore massimo di ammodernamento per il quale trova capienza massima il credito di imposta è pari a circa 208.000 euro; infatti: $25.000/12*100 = 208.333$ euro.

¹¹⁷ Infatti: $248 \text{ soggetti} * 25.000 \text{ euro} = 6,2 \text{ mln di euro}$ a fronte degli indicati 4 mln di euro nell'ipotesi limite.

¹¹⁸ In considerazione della finalità della norma, ad assumere rilievo potrebbe essere il numero degli impianti calcistici ammodernabili nel tempo più che la numerosità dei soggetti.

¹¹⁹ Chiarendo se si possa fruire del beneficio, sempre entro il limite complessivo di 25.000 euro), in via frazionata nel tempo in relazione ad una programmazione degli interventi negli anni.

Comma 1, lett. b), commi 5-6 e 12-15

La lettera b) del comma 1 sostituisce l'articolo 26 del decreto legislativo n. 9 del 2008, concernente la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A.

In particolare, la ripartizione è effettuata con le seguenti modalità: a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A; b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale. La quota da ripartire sulla base dei risultati sportivi, è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947. La quota da attribuire in base al radicamento sociale, è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i criteri di ponderazione delle quote da ripartire sulla base dei risultati sportivi, nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra.

Il comma 5 estende alle società sportive dilettantistiche lucrative la previsione di cui all'articolo 2 comma 2 lettera d) del decreto legislativo n. 81 del 2015, relativamente alla non applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente come previsto dal comma 1 dello stesso articolo.

Il comma 6, al fine di attribuire natura strutturale al fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, autorizza la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della presidenza del consiglio dei Ministri.

Il comma 12 istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo denominato "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano". La dotazione del fondo è pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 13 dispone che l'importo che residua alla data del 1 gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile di cui l'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione di legge, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del Coni di appositi contributi alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne fanno richiesta. I contributi sono attribuiti nelle seguenti forme: a) un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000,00 e un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio; b) un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico.

Il comma 14 autorizza la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019, al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (*World Anti-doping Agency*).

Il comma 15 prevede il trasferimento annuale di 3 milioni di euro in favore del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) a carico dell'INAIL da destinare alla realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'Inail, sentito il Cip. A tale onere si provvede a carico del bilancio dell'Inail, utilizzando le risorse già destinate alla remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno ed Indebitamento netto | | |
|------------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.6 sp. cap. | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 |
| co.12 sp. corr. | 12 | 7 | 8,2 | 2 | 5 | 8 |
| co. 13 sp. corr. | | | | -1 | -1 | -1 |
| co.14 sp. corr. | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |

La RT oltre a descrivere le norme afferma che il comma 5 e il comma 13 non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente alla istituzione del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui al comma 12, si segnala che pur se il fondo reca risorse di natura corrente gli effetti ascritti in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono, a differenza di quelli previsti sul saldo netto da finanziare, graduati e crescenti nel tempo ovvero con un andamento più simile a quello previsto per le spese in conto capitale. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Con riferimento al comma 13 e alle risorse che residuano alla data del 1 gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si rammenta che la citata disposizione ha previsto nei limiti di 10.329.137 euro un contributo straordinario concesso al CONI per l'anno 2001, per il riconoscimento a talune società sportive, per ogni giovane assunto, di uno sgravio contributivo ed un credito d'imposta. Ciò premesso, oltre a fornire maggiori informazioni circa la reale disponibilità di tali risorse che dovrebbero dal 2001 ancora permanere nel bilancio del CONI, andrebbero spiegati i motivi per cui il prospetto degli effetti finanziari registra una minore spesa corrente per 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, atteso che la presente disposizione prevede l'utilizzo delle risorse per i medesimi fini indicati al predetto articolo 145, comma 13. Oltretutto, l'indicazione fornita nel prospetto riepilogativo non viene considerata in RT la quale si limita unicamente ad affermare l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 14 si segnala che l'onere di 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019 non reca l'indicazione "annui".

Relativamente al comma 15 e al trasferimento annuale di 3 milioni di euro in favore del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) a carico dell'INAIL andrebbe chiarita la sostenibilità dell'onere da parte dell'INAIL a valere sul proprio bilancio, preservandone i relativi equilibri.

Commi 2-4 (Società sportive dilettantistiche)

I commi da 2 a 4 con la finalità, così come evidenziato in relazione illustrativa, di favorire il processo di ammodernamento del settore sportivo dilettantistico, dispongono che le attività del citato settore possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile¹²⁰. Si tipizza il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire, sempre come rappresentato in relazione illustrativa, che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica¹²¹; viene pertanto disposto che la ragione sociale contenga la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”, che nell’oggetto sociale sia previsto lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, che gli amministratori non possano ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina, ed infine, che nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, sia presente un “direttore tecnico”¹²². Per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l’imposta sul reddito delle società (IRES) è ridotta alla metà. L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti “*de minimis*”¹²³. Nel merito la relazione illustrativa evidenzia che “*se a fronte della possibilità di far lucro si introduce per la prima volta un prelievo fiscale anche sull’attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche, i menzionati benefici che lo sport produce sul piano sociale e della salute giustificano il riconoscimento dell’anzidetto parziale regime di favore*”.

La RT evidenzia che ai fini della stima degli effetti finanziari ha estratto, dall’archivio di UNICO 2016, anno d’imposta 2015, le società che svolgono attività sportiva con ricavi IRAP entro i 400.000 euro e che non abbiano natura giuridica di “società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”. I contribuenti così individuati dichiarano ricavi IRAP per circa 305 mln di euro con un reddito imponibile per circa 30,6 mln di euro e con una redditività media del 10%; i medesimi soggetti selezionati dichiarano IRES a debito per circa 4,8 mln di euro. Poiché la normativa prevede la riduzione alla metà dell’imposta sul reddito, stima la diminuzione di IRES in circa 2,4 mln di euro¹²⁴. L’andamento degli effetti finanziari, ipotizzando l’entrata in vigore della norma nel 2018 e considerando un acconto del 75%, è rappresentato dalla tabella sottostante:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IRES | 0 | -4,2 | -2,4 |

¹²⁰ Cioè le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata.

¹²¹ La relazione illustrativa riconosce valore di inclusione sociale e tutela delle salute alle attività sportive dilettantistiche.

¹²² Che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

¹²³ Al riguardo si veda la precedente nota in materia di aiuti “*de minimis*”.

¹²⁴ Cioè: 4,8 mln di euro /2.

Al riguardo si osserva che la quantificazione appare formalmente corretta in quanto stima il minor gettito associato alla riduzione a metà delle attuali entrate a titolo di IRES versate dalle società sportive dilettantistiche lucrative.

Tuttavia, si richiama l'attenzione su possibili ulteriori diminuzioni di gettito, oltre quelle già stimate in RT, dovute al maggior onere connesso alla presenza di un direttore tecnico durante l'apertura al pubblico delle strutture sportive. Infatti si avrebbe una componente negativa di reddito ulteriore rispetto all'attuale assetto delle società sportive dilettantistiche lucrative, che potrebbe contribuire, a parità di condizioni, ad una diminuzione della base imponibile a fini IRES.

Commi 7-11

(Sport bonus e aumento limite esenzione fiscale indennità)

I commi da 7 a 10 istituiscono e regolano il contributo riconosciuto a tutte le imprese, sotto forma di credito d'imposta (definito in relazione illustrativa *sport bonus*), erogato per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari. Il beneficio riconosciuto, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, è pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018. Esso è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). È previsto che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo anche a darne adeguata pubblicità a mezzo canali informatici. Sono disciplinate anche le modalità di comunicazione all'Ufficio dello Sport dello stato di avanzamento dei lavori, con predisposizione di rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. È disposto che l'Ufficio dello sport provveda agli adempimenti connessi alla disciplina in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il comma 11 sostituisce, per ragioni di coordinamento, il riferimento contenuto al comma 2 dell'articolo 69 del TUIR 917/1986¹²⁵ e contestualmente modifica i limiti di esenzione fiscale, portandoli dagli attuali 7.500 euro a 10.000 euro, previsti dal citato comma 2 dell'articolo 69 del TUIR in materia di redditi derivanti da indennità, rimborsi forfetari, premi e compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche nonché dai compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche¹²⁶.

La RT, con riferimento ai commi da 7 a 10 riassume dapprima la portata normativa dell'articolo all'esame, ricordando le caratteristiche del credito di imposta riconosciuto alle imprese. Ai fini della stima utilizza i dati rilevati a titolo di erogazioni liberali in

¹²⁵ Il quale erroneamente contiene il rinvio alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81, in luogo del corretto rinvio all'articolo 67, medesima lettera e comma.

¹²⁶ Di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67

qualità di oneri di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 100 del TUIR 917/1986. Tali oneri generano complessivamente minore IRES, come desunto dai dati delle dichiarazioni dei redditi, per circa 33 milioni di euro riferiti a nove differenti tipologie di erogazioni. Ipotizzando una distribuzione lineare per tipologia, ottiene, in media, l'ammontare dell'imposta corrispondente a ciascuna di esse, pari a circa 3,5 mln di euro¹²⁷. Parametrando il dato, con un'aliquota IRES media del 17,5%, ottiene un importo di erogazioni di circa 20 mln di euro; evidenza che non avendo a disposizione ulteriori dati puntuali relativi alla fattispecie in oggetto, stima prudenzialmente un credito di imposta massimo pari a circa 10 milioni di euro (20 X 50%). L'andamento di cassa, considerando che il credito d'imposta deve essere ripartito in tre quote annuali, è rappresentato nella tabella sottostante.

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Credito | -3,3 | -3,3 | -3,3 | 0 | 0 | 0 |

Conclude evidenziando che l'importo stimato è coerente con il limite di spesa complessivo indicato nella norma e stimato, nello specifico, in 10 mln di euro.

Con riferimento al comma 11 la RT rammenta il regime fiscale vigente in materia di indennità, rimborsi forfetari, premi e compensi erogati per le attività musicali e sportive dilettantistiche. In particolare essi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente, nel periodo d'imposta, a 7.500 euro e che per tali indennità la parte eccedente tale importo viene assoggettata:

- fino a 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di imposta pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%);
- per la parte eccedente i 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di acconto pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%), per poi essere assoggettata ad IRPEF in sede dichiarativa.

Ai fini della quantificazione elabora i dati del modello di certificazione unica presentato nell'anno 2016, anno d'imposta 2015, per la parte relativa alla "certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", individuata con causale "N"¹²⁸. Sulla base di tali elaborazioni stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa 9,5 milioni di euro.

L'andamento di cassa è rappresentato nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|------|------|------|
| IRPEF | -8,7 | -9,5 | -9,5 |

¹²⁷ Cioè: 33 mln di euro /9.

¹²⁸ Con tale causale si identificano proprio le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche e per le attività sportive dilettantistiche.

Al riguardo, in merito alle quantificazioni proposte si evidenzia l'impossibilità di una loro verifica puntuale. Per i commi da 7 a 10 (Sport bonus) la stima, in mancanza di specifici dati in merito all'oggetto del *bonus* (erogazioni liberali per lo scopo indicato), risulta connotata da elementi di aleatorietà per effetto delle ipotesi soggettive su cui è costruita. In ogni caso, la stima è supportata dal fatto che la proposta normativa configura *il bonus* entro il limite del tetto di spesa stanziato e che la stessa fa rinvio al DPCM attuativo che dovrà, tra l'altro, dettare norme al fine del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 8.

Per quanto concerne invece la valutazione degli effetti finanziari recati dal comma 11 (aumento del limite di esenzione fiscale per le indennità) il riscontro della stima non risulta possibile. Infatti la RT utilizza un'elaborazione dei dati, tratti dalla certificazione unica, senza fornire informazioni in merito, ad esempio, alla numerosità dei soggetti, al livello medio di reddito, suddiviso per i diversi scaglioni specifici dei redditi qui trattati, all'ammontare delle ritenute a titolo di imposta e a titolo di acconto.

CAPO V

MISURE IN MATERIA SANITARIA

Articolo 41 **(Misure in materia sanitaria)**

Il comma 1 pone a carico dell'AIFA l'obbligo di adottare la Determina avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di AIC entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi 30 giorni.

Il comma 2 dispone che l'AIFA conclude entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge n. 113 del 2016, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l'adempimento di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce che l'AIFA, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 2, adotta una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e li comunica altresì, sulla base della predetta determina, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con separata evidenza di quanto spettante a ciascuna regione e provincia autonoma. Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi 30 giorni ad adottare il conseguente decreto.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, da un lato, si limita ad imporre scadenze certe per la definizione da parte da parte dell'AIFA dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ai fini della determinazione del *payback* per l'anno 2016 e del conseguente versamento degli importi dovuti, da parte delle aziende farmaceutiche in favore delle regioni, dall'altro,

impone alla stessa AIFA di chiudere l'imponente contenzioso pendente relativo al periodo 2013-2015, in relazione alle prospettive sfavorevoli rappresentate dall'Avvocatura dello Stato in caso di sentenza del TAR del Lazio.

In proposito si fa presente che in ottemperanza alle ordinanze cautelari emesse dal TAR del Lazio nell'ambito del suddetto contenzioso proposto dalle aziende farmaceutiche avverso la manovra di ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica 2013-2015 attuativa dell'articolo 21 del decreto-legge n. 113 del 2016, l'AIFA ha avviato, a partire dai primi mesi del 2017, il contraddittorio con le aziende ricorrenti, finalizzato all'accertamento del *quantum* di ripiano dovuto.

Successivamente, il confronto si è esteso a tutte le aziende destinatarie della manovra di *payback* 2013-2015, a prescindere dalla proposizione di un ricorso, al fine di vagliarne la disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo, con relativa rinuncia al contenzioso pendente, ove proposto.

All'esito degli accertamenti effettuati da AIFA in contraddittorio con le aziende farmaceutiche interessate, è emerso che il procedimento di ripiano inizialmente svolto aveva condotto alla determinazione di importi individuali non corretti, con conseguente rideterminazione degli importi all'esito del contraddittorio con le aziende farmaceutiche.

Al riguardo, si evidenzia che il totale richiesto dall'AIFA a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a circa 1.486 milioni di euro.

Di tale importo, è stata effettivamente versata una cifra pari a circa 882 milioni di euro, in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi pendenti dinanzi al TAR del Lazio.

Sulla base degli elementi emersi anche in fase di confronto con le Aziende farmaceutiche in relazione alla definizione degli accordi transattivi - prosegue la RT-, risulta che il totale complessivo delle somme di *payback* dovrebbe essere rideterminato in un importo inferiore, stimabile in circa 930 milioni di euro. A tal fine, il comma 3 dispone che AIFA, anche tenendo conto dei suddetti elementi informativi, adotti una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

Al riguardo, in relazione, invece, alla situazione pregressa, per la quale si riscontra - secondo la RT - un ammontare di versamenti pari a 882 milioni euro, in gran parte oggetto di contestazione e comunque significativamente inferiori alle richieste complessive formulate dall'AIFA (quasi 1,5 mld di euro) anche in caso di effettiva sottoscrizione degli accordi transattivi (930 mln di euro stimati dalla RT), si evidenzia che non risultano contabilizzati effetti di sorta sui saldi di finanza pubblica.

La questione andrebbe approfondita in relazione al fatto che il netto calo degli importi complessivamente dovuti prescinde da un'eventuale, impropria distribuzione del peso finanziario degli oneri fra le diverse aziende farmaceutiche, risolvendosi chiaramente in una riduzione dei risparmi sulla spesa ospedaliera conseguiti attraverso il meccanismo

del *pay-back* rispetto a quelli stimati inizialmente dall'AIFA. Sarebbe quindi da chiarire se per i prossimi anni non debbano scontarsi effetti di minor risparmio alla luce del fatto che gli accordi transattivi citati fanno presupporre che in futuro l'ammontare del *pay-back* sarà significativamente inferiore rispetto a quanto erroneamente stimato in precedenza.

Inoltre, sul 2018 dovrebbe contabilizzarsi l'impatto dei ricorsi e delle transazioni previste sui saldi di finanza pubblica mentre invece il prospetto riepilogativo non mostra effetti. Infatti, la riduzione dell'ammontare dei ripiani rispetto a quanto atteso a legislazione vigente dovrebbe esercitare un impatto (negativo) in termini di cassa nell'esercizio finanziario in cui è previsto il versamento da parte delle imprese e, in termini di indebitamento netto (con eventuale revisione della serie storica), in relazione agli anni in cui lo sforamento è stato accertato (con conseguente obbligo di ripiano da parte delle imprese).

Infine, ulteriori riflessioni appaiono necessarie in ordine all'efficacia dello strumento del *pay-back* rispetto all'obiettivo di contenimento della spesa farmaceutica, sia in relazione alle criticità informative che ne depotenziano l'efficacia, che, strutturalmente, in rapporto alla plausibilità dei tetti, giudicati sottodimensionati da parte delle imprese¹²⁹.

Il comma 4 dispone che, ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del SSN, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è effettuato per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Repertorio atti n. 2271), su una o più aree terapeutiche ed è svolto sulla base dei dati di *redi world evidence* e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'AIFA.

Il comma 5 considera l'esito del monitoraggio di cui al comma 4, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il SSN, funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il SSN, ivi ricomprendendo la valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci innovativi oncologici di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge n. 232 del 2016.

La RT esclude che i presenti commi comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto prevedono attività di monitoraggio al fine di acquisire nuove informazioni per l'allocazione appropriata ed efficiente delle risorse preordinate per il Servizio sanitario nazionale. Tale attività di monitoraggio è effettuata per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli di assistenza, che è l'organismo preposto al monitoraggio della congruità tra le prestazioni da erogare nel settore sanitario, in condizioni di efficienza ed appropriatezza, e le risorse messe disposizione del SSN.

¹²⁹ Per un quadro sintetico ma esaustivo sulla questione del *pay back*, vedasi il [focus n. 5/2017](#) dell'UPB.

Al riguardo, pur concordando con la RT circa il carattere virtuoso della finalità perseguita con le disposizioni in esame, si rileva che l'assenza di oneri correlati alla fase di monitoraggio appare apoditticamente affermata dalla RT stessa, senza elementi a supporto.

Il comma 6, proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, in ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge n. 190 del 2014, l'autorizzazione in deroga per la Regione Siciliana a concedere all'ISMETT (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo) un finanziamento aggiuntivo rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente.

La RT afferma che la deroga è concessa in considerazione della specificità, in ambito nazionale, sia per la composizione del capitale di funzionamento (estero e italiano insieme) sia per la rilevanza nazionale dell'attività svolta dall'ISMETT, ed è finalizzata a riconoscere anche per il 2018 i maggiori costi indotti dalle attività proprie dell'Istituto. I maggiori costi derivanti dall'applicazione della suddetta deroga trovano copertura nei termini previsti nell'ambito della programmazione effettuata per l'anno 2018 con il Programma operativo 2016-2018 della Regione Siciliana, di cui al Decreto Assessorile n. 1351 del 2017, di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge n. 311 del 2004. Pertanto la norma non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, non si dispone di elementi di valutazione, anche alla luce dell'indisponibilità sul sito della regione Siciliana del citato decreto assessorile, per considerare già scontato nell'ambito della programmazione regionale per il 2018 l'impegno finanziario di cui al presente articolo, nel rispetto del Piano di rientro dal deficit sanitario alla quale la Regione Siciliana è sottoposta.

Il comma 7 impone, al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi siano effettuate in forma elettronica. A tal fine, fatto salvo quanto previsto ai commi 8, 9 e 10, sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione.

Il comma 8 stabilisce che per gli enti del SSN, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui al comma 7 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

Il comma 9 prevede che il Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assicura l'integrazione del Sistema di gestione di cui al comma 8 con la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il sistema di interscambio delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1,

commi 211 e 212, della legge n. 244 del 2007 e con l'infrastruttura della banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 8-*bis*, della legge n. 196 del 2009.

Il comma 10 demanda ad appositi decreti ministeriali la definizione delle modalità e dei tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

Il comma 11 include il sistema di gestione di cui al comma 8 nel novero degli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003.

La RT afferma che gli anzidetti commi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'intervento previsto al comma 8 è realizzabile nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 50, comma 12, del decreto-legge n. 269 del 2003, tenuto conto che il "Sistema di gestione" di cui al medesimo comma 8 verrebbe implementato con un costo pari a circa 600.000 euro per la fase di avvio, essendo i costi di gestione trascurabili, utilizzando l'infrastruttura già esistente ed operativa realizzata ai sensi del predetto articolo 50.

Al riguardo, si osserva che la RT non si sofferma né sugli obblighi di cui al comma 7, né sull'integrazione fra banche dati indicata dal comma 9, il cui avvio potrebbe richiedere impegni finanziari maggiori di quelli riportati in RT. Andrebbe pertanto fornito un approfondimento sulla tipologia degli interventi richiesti e sulla congruità delle risorse indicate a copertura degli oneri correlati.

CAPO VI MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 42 (Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria)

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

Il comma 2 prevede che limitatamente all'anno finanziario 2018, è ridotto di 20 milioni di euro il trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura il quale è autorizzato ad integrare la relativa dotazione annuale per l'ammontare di 20 milioni di euro, derivanti dall'avanzo di amministrazione.

La RT ribadisce che la norma prevede, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, di un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per il potenziamento degli uffici giudiziari che versano in un'eccezionale condizione di difficoltà, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché per garantire il sostegno alle

attività amministrative del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari, anche per rafforzare gli strumenti di cooperazione tra il Csm e gli organi di governo autonomo di prossimità. Si fa riferimento, in particolare, alle defatiganti attività amministrative che dovranno essere espletate dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso i consigli giudiziari per il reclutamento dei nuovi magistrati onorari a seguito della recente entrata in vigore dei D.lgs. attuativi della Legge 57/2016.

Il comma 2, a copertura del maggiore onere di cui al comma 1, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2018, prevede poi che il trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura per l'anno 2018 sia ridotto di euro 20 milioni. Tale riduzione non comprometterà la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura attesa la possibilità per lo stesso di utilizzare nell'anno 2018 il proprio avanzo di amministrazione accertato nell'anno 2017 e relativo all'anno finanziario 2016, nel limite massimo di 20 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti:

| | | | | | | | | | | mln di euro | | |
|---------|-----|-----|-------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|------|--|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| comma 2 | s | c | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 2,0 | 8,0 | 10,0 | |
| comma 2 | s | c | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Al riguardo, per i profili di quantificazione relativi al comma 1, posto che ivi si prevede la istituzione di un fondo specificamente destinato alla copertura dei fabbisogni di spesa relativi agli interventi urgenti da operare negli uffici giudiziari e alle attività amministrative del consiglio direttivo della Cassazione e dei consigli giudiziari, andrebbero richiesti innanzitutto elementi informativi in merito.

In proposito, venendo anche ai profili d'impatto indicati in allegato, si evidenzia che lo stanziamento di spesa, pur rubricato interamente in conto maggiore spesa corrente, presenta un profilo d'impatto valutato in maniera più articolata nelle singole annualità triennio per i saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Ne segue che maggiori indicazioni andrebbero richieste in merito all'articolazione degli effetti d'impatto così rappresentati, rammentando che fanno presumere una velocità di utilizzazione rallentata nel triennio a ragione di procedure e gare che finiscono per rallentare l'impiego.

Sul comma 2, venendo ai i profili di "copertura", posto che ivi si provvede alla formale riduzione della dotazione annuale del C.S.M. per il 2018¹³⁰, occorre non di meno soffermarsi, in particolare, sulla parte del dispositivo che autorizza il medesimo ente all'utilizzo, a compensazione della riduzione, dell'avanzo (maturato, si presume, in conto 2017) nel nuovo anno.

¹³⁰ Capitolo 2195 dello stato di previsione del MEF, la cui dotazione 2018, al netto della riduzione in esame, assomma a soli 14 milioni a fronte della dotazione ordinaria di 34 milioni.

In proposito, va da sé che tale disponibilità dovrà chiaramente interessare la sola quota dell'avanzo del medesimo ente che non risulti già "vincolata", da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, e contabilizzata in conto entrate "eventuali" di parte corrente del bilancio di previsione, giusta previsione di cui all'articolo 9, comma 4, del relativo Regolamento di contabilità¹³¹. In merito, si segnala che il bilancio di previsione del C.S.M. del 2017 recava un dato di avanzo "libero" al 1 gennaio 2017 di appena 8,9 milioni di euro.

Articolo 43

(Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo)

Il comma 1 novella il decreto-legge n. 143 del 2008, articolo 2, dedicato al fondo unico giustizia. La lettera a)) introduce due nuovi commi *2-bis* e *2-ter*.

Il nuovo comma *2-bis* dispone l'allocazione in apposite gestioni separate del fondo delle risorse previste dalle seguenti lettere del comma:

- somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, della Legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942). Si tratta delle somme riscosse a qualunque titolo dal curatore fallimentare e dallo stesso depositate sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare. Suddetta disposizione si applica fino al riparto finale dell'attivo fallimentare. Non si applica, invece, nei casi di esercizio provvisorio dell'impresa disciplinato dall'articolo 104, primo e secondo comma della Legge fallimentare;
- somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare, fino al momento della distribuzione;
- somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;
- le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.

Il nuovo comma *2-ter* dispone il versamento all'entrata dello Stato degli utili delle gestioni finanziarie relative alle somme versate nelle suddette contabilità speciali. Gli utili sono poi riassegnati, nella misura del 50%, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento e all'assegnatario. Si applica il tasso convenuto con l'operatore finanziario al momento dell'apertura del rapporto. Tali utili (lo specifica il medesimo comma) sono "costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma *6-ter*".

Il citato comma *6-ter* è inserito dalla lettera c) della norma in esame. Esso demanda la definizione delle modalità di attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter* ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. Si prevede, inoltre, che per i procedimenti e le procedure elencati al comma *2-bis* e sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di attuazione con il medesimo decreto sia individuato il tasso di interesse attivo di riferimento scelto tra quelli disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe, continuativamente rilevati e pubblicati. La banca o l'ufficio postale scelto dal curatore ai sensi dell'articolo 34 della Legge fallimentare dovrà riconoscere tale tasso di interesse, al fine di garantire l'ordinario rendimento finanziario delle somme riscosse a qualsiasi titolo e successivamente depositate dal medesimo curatore. Per gli stessi procedimenti e le stesse procedure il differenziale di cui al comma *2-ter* è determinato in relazione al tasso di interesse attivo già riconosciuto.

¹³¹ Regolamento di Amministrazione e Contabilità del C.S.M. aggiornato al 25 settembre 2013.

Il comma 2 modifica l'articolo 34 della Legge fallimentare, al fine di armonizzarlo con la nuova disciplina qui proposta, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione delle disposizioni in esame.

La RT riferisce che la norma prevede di far affluire in apposite gestioni separate del Fondo Unico Giustizia (FUG) le somme riscosse dal curatore nel corso delle procedure concorsuali e di quelle oggetto di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. o a qualunque titolo depositate nel corso dei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, al fine di ottimizzare il rendimento finanziario sulle predette somme, in relazione alla massa di risorse liquide gestite da Equitalia Giustizia S.p.A.

I nuovi adempimenti potranno essere espletati attraverso l'utilizzo della struttura organizzativa, compresa la dotazione di personale, ed i sistemi informativi di Equitalia Giustizia S.p.A. esistenti e disponibili a legislazione vigente, già dimensionati per il corretto svolgimento delle necessarie attività tecnico - amministrative connesse alla gestione delle risorse relative alle procedure fallimentari e concorsuali nonché degli altri procedimenti civili.

Relativamente allo sviluppo dei sistemi informativi si rappresenta che le componenti applicative a supporto delle attività di gestione del Fondo Unico Giustizia risultano oramai consolidate nell'ambito di un progetto unitario ed integrato che ha guidato in maniera sistematica le successive implementazioni.

A titolo indicativo, in virtù delle strategie adottate, Equitalia Giustizia ha ottenuto nel 2016, a titolo di utile della gestione finanziaria del FUG, un importo di 16,32 milioni di euro.

Eventuali adeguamenti o aggiornamenti dei sistemi informatici, potranno pertanto essere realizzati nell'ambito dei contratti di assistenza già in essere o comunque comportare oneri di modesta entità, ampiamente fronteggiabili nell'ambito delle risorse annuali iscritte nel bilancio della Società per lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi tecnologici ed informatici.

In mancanza di dati analitici di dettaglio, allo stato attuale, trattandosi di risorse aleatorie, non è possibile quantificare l'ammontare delle nuove risorse da gestire nell'ambito del Fondo Unico Giustizia e delle eventuali maggiori entrate al bilancio dello Stato.

L'effettiva portata degli effetti finanziari della norma potrà essere determinata solo a consuntivo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, fermo restando che la portata degli effetti finanziari della norma potrà essere determinata appieno solo a consuntivo, su cui si conviene con la RT, va però evidenziato, con riferimento agli eventuali aggiornamenti e/o adeguamento dei sistemi informatici di Equitalia Giustizia spa, per cui la RT ipotizza che potranno essere

fronteggiabili con le risorse annuale già esistenti in capo alla medesima, che, ai sensi della vigente disciplina di contabilità pubblica, la neutralità o invarianza d'oneri di nuove norme andrebbe sempre assicurata con l'apposizione di una formale clausola, che risulti accompagnata da una RT contenente i dati ed elementi idonei a comprovarle l'effetti praticabilità come previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità

Sul punto, a titolo informativo, va evidenziato che Equitalia Giustizia Spa, soggetto gestore del Fondo Unico Giustizia, è contemplata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni (Sottosettore enti produttori di servizi economici), ai fini della redazione del conto economico della PA.

Articolo 44 ***(Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)***

L'articolo istituisce presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

La RT certifica che la norma prevede l'istituzione di un fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni concernenti in particolare la riforma dell'ordinamento penitenziario, ai sensi della legge 103/2017, considerato che solo alla luce degli approfondimenti in atto, propedeutici alla stesura dei decreti attuativi delle norme di delega, sarà possibile stabilire numero e tipologia degli interventi necessari alla realizzazione della riforma, con i relativi effetti finanziari, che potranno in parte essere realizzati avvalendosi delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

| | | | | | | | | | | mln di euro | |
|--------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| art.44 | s | c | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va innanzitutto evidenziato che, con riferimento ai dispositivi di delega contenuti nella legge n. 103/2017, l'articolo 1, comma 92, prevedeva espressamente che dall'attuazione della medesima legge e dei decreti

legislativi da essa previsti non dovevano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ora, dal momento che con la norma in esame provvede a stanziare specifiche risorse a tal fine, e premesso che la RT fornisce solo sommarie indicazioni in merito ai fabbisogni di spesa che dovranno essere affrontati con le risorse, limitandosi a specificare il riferimento al solo ramo dell'Amministrazione penitenziaria, per i profili inerenti alle conseguenze della riforma sull'ordinamento penitenziario, andrebbero richiesti maggiori elementi di informazione circa i fabbisogni di spesa prevedibili per ciascun annualità del triennio 2018/2020, e a decorrere da tale ultimo anno.

Articolo 45

(Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e procuratori dello Stato)

Il comma 1 autorizza il Ministero della giustizia, nell'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 10.646.068 per l'anno 2018, di euro 25.461.095 per l'anno 2019, di euro 27.843.664 per l'anno 2020, di euro 28.391.450 per l'anno 2021, di euro 36.014.275 per l'anno 2022, di euro 36.226,732 per l'anno 2023 di euro 36.878.367 per l'anno 2024, di euro 37.638.610 per l'anno 2025, di euro 38.290.249 per l'anno 2026 e di euro 39.050.492 a decorrere dall'anno 2027.

La RT afferma che ivi si prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 350 posti, bandito con D.M. 22/10/2015, elevabili a 385, ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 8 del D.Lgs. n. 160/2006 previsto dal D.L. 168/2016 convertito dalla Legge 197/2016, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2017; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2017.

Al riguardo evidenzia che il predetto D.L. 168/2016, prevede specifiche autorizzazioni di spesa per la modificata disciplina dell'accesso alla magistratura e del tirocinio, stimate sulla base delle risultanze statistiche in possesso del Ministero della Giustizia.

Con riferimento all'ampliamento del 10% dei posti messi a concorso sono stati conteggiati gli oneri stipendiali riferiti a 30 unità aggiuntive, mentre in relazione alla riduzione del periodo di tirocinio sono state ipotizzate n. 300 unità di beneficiari per ciascuna delle due tornate concorsuali in corso di svolgimento, fatte salve comunque, al fine di coprire eventuali ed ulteriori oneri verificabili solo al momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e dell'immissione in servizio dei magistrati, le risorse del turn-over rinvenibili in applicazione della normativa vigente riscontrabili alla fine dell'anno 2017.

In particolare, considerato che dal 1° gennaio al 12 settembre 2017 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 60 unità, mentre per il periodo 13 settembre/31 dicembre 2017 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 40 unità, per un totale complessivo di 100 unità, le risorse da destinare al turn over per l'anno

2017, secondo le percentuali previste a legislazione vigente, (pari all'80% delle cessazioni dell'anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 80.

Pertanto, attraverso l'utilizzo delle risorse del turnover è possibile fornire idonea copertura all'incremento del 10% dei posti messi a concorso e a garantire la copertura del differenziale (tra 300 e 385 unità) di magistrati beneficiari della riduzione del tirocinio da 18 a 12 mesi.

Al riguardo, infatti, l'onere aggiuntivo (non quantificato in sede di RT al D.L. 168/2016) per n. 85 unità determina una maggiore spesa quantificata in euro 1.051.173 per l'anno 2019 e in euro 130.850 per l'anno 2021, come evidenziato nella seguente tabella:

| Anno | Onere annuale lordo tirocinio 18 mesi | Onere annuale lordo tirocinio 12 mesi (DL 168/2016) | Maggior onere |
|------|---------------------------------------|---|---------------|
| | 85 Unità | 85 Unità | |
| 2018 | 5.546.694,00 | 5.546.694,00 | - |
| 2019 | 6.708.536,00 | 7.759.709,00 | 1.051.173,00 |
| 2020 | 7.759.709,00 | 7.759.709,00 | - |
| 2021 | 7.912.371,00 | 8.043.221,00 | 130.850,00 |
| 2022 | 10.036.765,00 | 10.036.765,00 | - |

Per quanto premesso, si segnala il carattere di prudenzialità della stima tesa a determinare gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 305 unità, con decorrenza 1° luglio 2018, come da tabella allegata.

Tabella oneri stipendiali

| | ANNO | MESI | CLASSE | STIPENDIO | IIS | IND. | LORDO DIP. | 8,50% | 24,20% | 5,68% | 3,408% | ONERI AMM. | TOTALE | MESI | COSTO UNITARIO | 305 | ONERE |
|--|------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Magistrato ordinario in tirocinio | 2018 | 6 | 0 | 26.432,07 | 11.204,01 | 6.865,20 | 44.501,28 | 3.782,61 | 10.769,31 | 1.501,34 | 381,83 | 16.435,09 | 60.936,37 | 6 | 30.468,19 | 9.292.797,95 | |
| | 2018 | 6 | 0 | 26.432,07 | 11.204,01 | 13.730,39 | 51.366,47 | 4.366,15 | 12.430,69 | 1.501,34 | 381,83 | 18.680,01 | 70.046,48 | 6 | 35.023,24 | 10.682.088,20 | 10.646.067,70 |
| | 2018 | | 13 ^a | 2.202,67 | 933,67 | | 3.136,34 | 266,59 | 758,99 | 125,11 | 31,82 | 1.182,51 | 4.318,85 | 13 ^a | 4.318,85 | 1.317.249,25 | |
| | 2019 | 6 | 0 | 26.432,07 | 11.204,01 | 13.730,39 | 51.366,47 | 4.366,15 | 12.430,69 | 1.501,34 | 381,83 | 18.680,01 | 70.046,48 | 6 | 35.023,24 | 10.682.088,20 | |
| Magistrato ordinario HH03 | 2019 | 6 | 0 | 37.082,50 | 11.854,48 | 13.730,39 | 62.667,37 | 5.326,73 | 15.165,50 | 2.106,29 | 404,00 | 23.002,52 | 85.669,89 | 6 | 42.834,95 | 13.064.659,75 | 25.461.095,00 |
| | 2019 | | 13 ^a | 3.090,21 | 987,87 | | 4.078,08 | 346,64 | 986,90 | 175,52 | 33,67 | 1.542,73 | 5.620,81 | 13 ^a | 5.620,81 | 1.714.347,05 | |
| | 2020 | 12 | 0 | 37.082,50 | 11.854,48 | 13.730,39 | 62.667,37 | 5.326,73 | 15.165,50 | 2.106,29 | 404,00 | 23.002,52 | 85.669,89 | 12 | 85.669,89 | 26.129.316,45 | 27.843.663,50 |
| | 2020 | | 13 ^a | 3.090,21 | 987,87 | | 4.078,08 | 346,64 | 986,90 | 175,52 | 33,67 | 1.542,73 | 5.620,81 | 13 ^a | 5.620,81 | 1.714.347,05 | |
| | 2021 | 6 | 0 | 37.082,50 | 11.854,48 | 13.730,39 | 62.667,37 | 5.326,73 | 15.165,50 | 2.106,29 | 404,00 | 23.002,52 | 85.669,89 | 6 | 42.834,95 | 13.064.659,75 | |
| | 2021 | 6 | 1 | 39.307,45 | 11.854,48 | 13.730,39 | 64.892,32 | 5.515,85 | 15.703,94 | 2.232,66 | 404,00 | 23.856,45 | 88.748,77 | 6 | 44.374,39 | 13.534.188,95 | 28.391.449,60 |
| | 2021 | | 13 ^a | 3.275,62 | 987,87 | | 4.263,49 | 362,40 | 1.031,76 | 186,06 | 33,67 | 1.613,89 | 5.877,38 | 13 ^a | 5.877,38 | 1.792.600,90 | |
| | 2022 | 7 | 0 | 53.690,03 | 12.732,87 | 13.730,39 | 80.153,29 | 6.813,03 | 19.397,10 | 3.049,59 | 433,94 | 29.693,66 | 109.846,95 | 7 | 64.077,39 | 19.543.603,95 | |
| Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04 | 2022 | 5 | 1 | 54.552,98 | 12.732,87 | 13.730,39 | 81.016,24 | 6.886,38 | 19.605,93 | 3.098,61 | 433,94 | 30.024,86 | 111.041,10 | 5 | 46.267,13 | 14.111.474,65 | 36.014.274,95 |
| | 2022 | | 13 ^a | 4.546,08 | 1.061,07 | | 5.607,15 | 476,61 | 1.356,93 | 258,22 | 36,16 | 2.127,92 | 7.735,07 | 13 ^a | 7.735,07 | 2.359.196,35 | |
| | 2023 | 12 | 1 | 54.552,98 | 12.732,87 | 13.730,39 | 81.016,24 | 6.886,38 | 19.605,93 | 3.098,61 | 433,94 | 30.024,86 | 111.041,10 | 12 | 111.041,10 | 33.867.535,50 | 36.226.731,85 |
| | 2023 | | 13 ^a | 4.546,08 | 1.061,07 | | 5.607,15 | 476,61 | 1.356,93 | 258,22 | 36,16 | 2.127,92 | 7.735,07 | 13 ^a | 7.735,07 | 2.359.196,35 | |
| | 2024 | 7 | 1 | 54.552,98 | 12.732,87 | 13.730,39 | 81.016,24 | 6.886,38 | 19.605,93 | 3.098,61 | 433,94 | 30.024,86 | 111.041,10 | 7 | 64.773,98 | 19.756.063,90 | 36.878.367,40 |
| | 2024 | 2 | 2 | 57.640,88 | 12.732,87 | 13.730,39 | 84.104,14 | 7.148,85 | 20.353,20 | 3.274,00 | 433,94 | 31.209,99 | 115.314,13 | 5 | 48.047,55 | 14.654.502,75 | |
| | 2024 | | 13 ^a | 4.803,41 | 1.061,07 | | 5.864,48 | 498,48 | 1.419,20 | 272,83 | 36,16 | 2.226,67 | 8.091,15 | 13 ^a | 8.091,15 | 2.467.800,75 | |
| | 2025 | 12 | 2 | 57.640,88 | 12.732,87 | 13.730,39 | 84.104,14 | 7.148,85 | 20.353,20 | 3.274,00 | 433,94 | 31.209,99 | 115.314,13 | 12 | 115.314,13 | 35.170.809,65 | 37.638.610,40 |
| | 2025 | | 13 ^a | 4.803,41 | 1.061,07 | | 5.864,48 | 498,48 | 1.419,20 | 272,83 | 36,16 | 2.226,67 | 8.091,15 | 13 ^a | 8.091,15 | 2.467.800,75 | |
| | 2026 | 7 | 2 | 57.640,88 | 12.732,87 | 13.730,39 | 84.104,14 | 7.148,85 | 20.353,20 | 3.274,00 | 433,94 | 31.209,99 | 115.314,13 | 7 | 67.266,58 | 20.516.306,90 | 38.290.249,00 |
| 2026 | 5 | 3 | 60.728,78 | 12.732,87 | 13.730,39 | 87.192,04 | 7.411,32 | 21.100,47 | 3.449,39 | 433,94 | 32.395,12 | 119.587,16 | 5 | 49.827,98 | 15.197.533,90 | | |
| 2026 | | 13 ^a | 5.060,73 | 1.061,07 | | 6.121,80 | 520,35 | 1.481,48 | 287,45 | 36,16 | 2.325,44 | 8.447,24 | 13 ^a | 8.447,24 | 2.576.408,20 | | |
| 2027 | 12 | 3 | 60.728,78 | 12.732,87 | 13.730,39 | 87.192,04 | 7.411,32 | 21.100,47 | 3.449,39 | 433,94 | 32.395,12 | 119.587,16 | 12 | 119.587,16 | 36.474.083,80 | 39.050.492,00 | |
| 2027 | | 13 ^a | 5.060,73 | 1.061,07 | | 6.121,80 | 520,35 | 1.481,48 | 287,45 | 36,16 | 2.325,44 | 8.447,24 | 13 ^a | 8.447,24 | 2.576.408,20 | | |

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori entrate tributarie correnti:

| | | | | | | | | | | | | mln di euro | | |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|-------------|--|--|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | | | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| comma 1 | s | c | 10,6 | 25,5 | 27,8 | 10,6 | 25,5 | 27,8 | 10,6 | 25,5 | 27,8 | | | |
| comma 1 | e | t | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 13,2 | 14,5 | 5,5 | 13,2 | 14,5 | | | |

Al riguardo, si rileva innanzitutto che mentre la norma fa riferimento ad assunzioni nel 2018 per magistrati di concorso già bandito, soltanto la RT ne circoscrive l'ambito al concorso bandito nel 2015. Peraltro, mentre la RT afferma che la relativa graduatoria sarà approvata entro il 2017, la relazione illustrativa afferma che le procedure si concluderanno nel 2018. La circostanza assume rilievo per il conteggio delle mensilità da calcolare nel 2018 e l'eventuale slittamento degli oneri sulle annualità successive.

Alla luce della RT, sembrerebbe che le assunzioni in aggiunta alle facoltà assunzionali cui fa riferimento la norma, siano da ricondurre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 160/2016 che ha previsto l'assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi fino al 10% dei posti a concorso, in compensazione di ulteriori posti resisi disponibili o che si renderanno disponibili entro sei mesi.

Per i profili di quantificazione del contingente dei posti, calcolati dalla RT in 35 unità aggiuntive, occorre un chiarimento. Si osserva infatti che da un avviso pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia¹³² risulterebbero per il concorso bandito nel 2015 soltanto 366 idonei, per cui anche nell'ipotesi di superamento delle prove orali da parte del 100% dei candidati ammessi, le unità aggiuntive sarebbero soltanto 16.

Dal punto di vista della copertura, va rilevato che il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 168/2016 già provvedeva a coprire gli oneri derivanti dai commi 2,3 e 4. Tuttavia, la RT allegata al provvedimento aveva ipotizzato un numero di vincitori dei concorsi 2014 e 2015 pari soltanto a 300 posti per ciascun concorso, per cui la presente RT quantifica gli oneri per ulteriori 85 posti¹³³.

Nella tabella finale, corrispondente agli oneri formalmente autorizzati poi scontati sui saldi, sono invece considerati oneri aggiuntivi per 305 unità, con decorrenza 1° luglio 2018.

Per tutto quanto già osservato, sembrerebbe che la stima dell'onere aggiuntivo sia ampiamente sovrabbondante. Inoltre, il limite del 10 per cento non consentirebbe comunque di considerare 305 unità aggiuntive.

Per quanto riguarda i prospetti di calcolo, va dato atto che la RT fornisce l'indicazione delle specifiche indennità ed emolumenti considerati per la determinazione dell'onere aggiuntivo complessivo, anche per il periodo successivo al triennio e sino al 2027 e pertanto si uniforma alla prescrizione di cui all'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità allorché si sia in presenza di norme che prevedono maggiori oneri in materia pubblico impiego.

Circa i profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica delle autorizzazioni di spesa previste della norma in esame per il triennio 2018/2020, andrebbero solo richiesti i

¹³² “[Avviso 28 marzo 2017](#) - Correzione elaborati. Si sono concluse le correzioni degli elaborati del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 22 ottobre 2015. I candidati idonei sono 366 su 2895 partecipanti.”

¹³³ Peraltro, per quanto riguarda il concorso 2014, la graduatoria finale, pubblicata nel febbraio 2017, ha incluso 348 posti (a fronte di 340 inizialmente messi a concorso) per cui sono stati sostenuti oneri per un numero superiore di 48 unità rispetto alle 300 unità quantificate dalla RT. Tale onere potrebbe in parte essere stato compensato dall'ipotesi, che conteneva la RT, di inizio del tirocinio dal 1° gennaio 2017.

prospetti di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle relative percentuali applicate.

Il comma 2 prevede che al fine di assicurare all'Avvocatura dello Stato l'espletamento dei compiti ad essa assegnati dalla legge, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di venti e di venti unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.744.515 per l'anno 2018, di euro 4.048.015 per l'anno 2019, di euro 4.444.391 per l'anno 2020, di euro 4.717.550 per l'anno 2021, di euro 4.756.454 per l'anno 2022, di euro 5.272.762 per l'anno 2023 di euro 5.309.054 per l'anno 2024, di euro 5.440.072 per l'anno 2025, di euro 6.406.433 per l'anno 2026 e di euro 6.456.286 a decorrere dal 2027.

La RT conferma che la norma prevede, per le esigenze di funzionamento dell'Avvocatura Generale dello Stato, l'aumento della dotazione organica degli Avvocati e Procuratori dello Stato, per complessive 40 unità (n. 20 Avvocati e n. 20 Procuratori), con contestuale autorizzazione ad assumere tale contingente di personale.

Come previsto dall'art. 17 della Legge n. 196/2009, è stato di seguito quantificato l'onere per i primi dieci anni conseguente all'assunzione delle unità di personale in parola, tenendo conto dello sviluppo del trattamento economico in ciascuna carriera, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della l. 6 agosto 1984 n. 425.

| Anno | 20 Avvocati | 20 Procuratori | ONERE TOTALE |
|---|--------------|----------------|--------------|
| | Onere | Onere | |
| 2018 (<u>rateo di 6 mesi solo per gli Avvocati</u>) | 1.257.203,50 | 1.487.311,80 | 2.744.515,30 |
| 2019 | 2.560.703,40 | 1.487.311,80 | 4.048.015,20 |
| 2020 | 2.560.703,40 | 1.883.688,20 | 4.444.391,60 |
| 2021 | 2.825.020,00 | 1.892.530,60 | 4.717.550,60 |
| 2022 | 2.828.004,20 | 1.928.450,40 | 4.756.454,60 |
| 2023 | 2.909.169,60 | 2.363.592,40 | 5.272.762,00 |
| 2024 | 2.933.519,20 | 2.375.535,00 | 5.309.054,20 |
| 2025 | 3.014.684,60 | 2.425.388,20 | 5.440.072,80 |
| 2026 | 3.938.314,20 | 2.468.119,20 | 6.406.433,40 |
| 2027 | 3.938.314,20 | 2.517.972,40 | 6.456.286,60 |

Aggiunge poi che detti importi, determinati con i parametri retributivi vigenti dal 1° gennaio 2015 in applicazione del d.P.C.m. - di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze – in data 7 agosto 2015, sono comprensivi dei contributi a carico dell'Amministrazione e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Si precisa che, per il reclutamento delle n. 20 unità di Avvocato dello Stato, l'onere per il primo anno è stato quantificato per la metà, in considerazione dei tempi tecnici medi di espletamento delle procedure concorsuali. In relazione, invece, ai Procuratori dello Stato, considerato il previsto scorrimento di graduatorie vigenti, le assunzioni delle n. 20 unità previste dalla norma possono essere disposte dal mese di gennaio 2018 e, pertanto, l'onere è calcolato in misura piena già da tale annualità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/entrate (effetti indotti):

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 2 | s | c | 1,3 | 2,6 | 2,6 | 1,3 | 2,6 | 2,6 | 1,3 | 2,6 | 2,6 |
| comma 2 | e | t | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 1,3 |
| comma 2 | s | c | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,9 |
| comma 2 | e | t | 0 | 0 | 9 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va in premessa considerato che la RT pur fornendo una quadro esauriente della determinazione degli oneri aggiunti di spesa complessivi, in un orizzonte coerentemente decennale, da sostenersi per l'ampliamento della dotazione organica di avvocati e procuratori dello Stato per complessive n. 40 unità rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, non fornisce però evidenza circa i parametri retributivi considerati a tal fine, potendo un costo medio unitario desumersi solo implicitamente dall'onere annuo da sostenersi nel 2019 in base alla platea considerata di avvocati o procuratori dello Stato.

In aggiunta, con specifico riferimento alla contabilizzazione del dato di spesa relativo al 2018, in misura integrale per i Procuratori dello Stato, considerato il previsto scorrimento di graduatorie vigenti, andrebbero richiesti ragguagli in merito alla effettiva esperibilità di tali procedure sin dal gennaio 2018.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero solo richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote e parametri applicati, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 46 **(Personale dell'amministrazione giudiziaria)**

Il comma 1 stabilisce che al fine di favorire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

Il comma 2 prevede che per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2018.

Il comma 3, con riferimento al comma 1 e al comma 2, autorizza la spesa nel limite di euro 26.704.640 per l'anno 2018 e di euro 49.409.280 annui a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT certifica sui commi 1 e 2 che la disposizione prevede l'estensione dell'autorizzazione all'assunzione, per il triennio 2018-2020, di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di ulteriori 1.400 unità, portandolo ad un contingente massimo di 2.400 unità.

Ai fini della quantificazione degli oneri riferiti all'assunzione delle ulteriori 1400 unità, sono stati utilizzati, prudenzialmente, i parametri stipendiali delle posizioni economiche iniziali della II area - fascia economica 2 - per un numero massimo di 1.150 unità e della III area – fascia economica 1 - per un numero massimo di 250 unità, fatta salva la possibilità per l'amministrazione giudiziaria di rimodulare i predetti contingenti in funzione delle esigenze organizzative e delle occorrenti professionalità, comunque nel limite dell'autorizzazione di spesa appositamente quantificata.

Si riporta, di seguito, un prospetto concernente la stima degli oneri stipendiali:

| | Emolumenti | | | | Oneri Amministrazione | | | | ONERE | | | |
|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|----------|-----------|--------------------|--------|----------------------|
| | Stipendio | vacanza contr. | 13 [^] | Ind. Amm. | Totale emolum. | F.do pens. | Opera prev. | IRAP | TOTAL E | Totale onere annuo | Unit à | COMPL. |
| | 01/01/2009 | 01/07/2010 | | | | 24,20% | 5,68% | 8,50% | | pro-capite | 1400 | ANNUO |
| III Area-F1 | 21.125,34 | 158,40 | 1.773,65 | 5.192,93 | 28.250,32 | 6.836,58 | 1.604,62 | 2.401,28 | 10.842,47 | 39.092,79 | 250 | 9.773.197,50 |
| II Area-F2 | 18.197,67 | 136,44 | 1.527,84 | 4.083,30 | 23.945,25 | 5.794,75 | 1.360,09 | 2.035,35 | 9.190,19 | 33.135,44 | 1150 | 38.105.756,00 |
| Oneri stipendiali annui | | | | | | | | | | | | 47.878.953,50 |

Gli oneri complessivi annui, quantificati in misura pari ad euro 49.409.280,00 tengono conto anche degli oneri accessori per il personale (buoni pasto ecc.) valutati in circa euro 1.530.326 all'anno.

La quantificazione dell'onere per l'anno 2018 tiene conto, altresì, delle spese per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali, per un importo complessivo di euro 2.000.000, in relazione al quale si prevede specifica autorizzazione di spesa, così determinato:

| Attività | Spesa 2018 |
|--|--------------|
| Locazione locali | 1.066.000,00 |
| Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali | 200.000,00 |
| Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie | 134.000,00 |
| Cancelleria e stampati | 160.000,00 |
| Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza | 440.000,00 |
| Totale | 2.000.000,00 |

| Anno | Oneri stipendiali | Oneri accessori al personale (buoni pasto ecc.) | Oneri svolgimento procedure concorsuali | Totale onere |
|----------------------|-------------------|---|---|---------------|
| Anno 2018 | 23.939.477,00 | 765.163,00 | 2.000.000,00 | 26.704.640,00 |
| Anno 2019 e a regime | 47.878.954,00 | 1.530.326,00 | 0 | 49.409.280,00 |

Valori in euro

Sul comma 3, conferma che alla copertura dei predetti oneri, pari ad euro 26.704.640 per l'anno 2018 e ad euro 49.409.280 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014.

Al riguardo, rappresenta che si prevede di impiegare le risorse già destinate alle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014, iscritte sul capitolo 1536 del Bilancio del Ministero della giustizia, che sulla base delle modifiche normative nel frattempo intervenute, risultano pari a 49.450.000 euro per 1075 unità, per un onere annuo pro-capite di 46.000 euro:

| Previsione L. 190 art. 1 comma 425 (1075 unità mobilità) | DA | A | Unità ridotte | Risparmio Atteso 2016 | Risparmio Atteso 2017 | Risparmio Atteso a regime |
|--|------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Unità anno 2018 | 1075 | 0 | 1075 | 49.450.000 | 49.450.000 | 49.450.000 |
| Totale | 1075 | 0 | 1075 | 49.450.000 | 49.450.000 | 49.450.000 |

Con riferimento alle eventuali esigenze finanziarie destinate alle procedure della mobilità ex art. 1, comma 425, della legge n. 190/2014, si rappresenta che è in fase di conclusione la III fase delle citate procedure e che, sulla base delle notizie in possesso dell'amministrazione giudiziaria, risultano ancora da inquadrare, nei ruoli della predetta amministrazione, un numero massimo di 11 unità di personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana, alle quali si potrà provvedere per gli aspetti legati al trattamento economico nell'ambito delle risorse relative alle ordinarie facoltà assunzionali per gli anni 2016 e 2017, senza pertanto la necessità di utilizzare le risorse del fondo per l'efficienza della giustizia di cui all'articolo 1, comma 96 della legge n. 190/2014.

La RT certifica pertanto che tali risorse risultano disponibili, per la quota di euro 49.450.000 (pari a 46.000 euro moltiplicati per 1.075 unità in mobilità obbligatoria) a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento dell'intervento normativo in esame.

Tale ammontare di risorse risulta peraltro indicato all'articolo 22, comma 1, lettera b) del D.L. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015, destinato al finanziamento di ulteriori procedure di mobilità obbligatoria, ai sensi dell'articolo 21 del predetto D.L. in aggiunta a quelle già previste a valere sul turn over (per ulteriori 2.000 unità,

progressivamente ridotte a 1.075 per garantire la copertura di altri provvedimenti normativi).

A tal fine, evidenzia poi che, nell'ambito della I e II fase della mobilità obbligatoria gestita dal portale della Funzione Pubblica, sono state inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria n. 628 unità di personale proveniente dagli Enti di area vasta e dalla Croce Rossa Italiana, allo scopo utilizzando le risorse del *budget* assunzionale 2016 e 2017, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 425 della legge n. 190 del 2014.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia poi i seguenti valori in conto maggiori/minori oneri e maggiori entrate tributarie (effetti indotti) come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro | |
|---------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------------|--|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| comma 2 | s | c | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| comma 3 | s | c | 23,9 | 47,9 | 47,9 | 23,9 | 47,9 | 47,9 | 23,9 | 47,9 | 47,9 | |
| comma 3 | e | t/c | 0 | 0 | 0 | 11,6 | 23,2 | 23,2 | 11,6 | 23,2 | 23,2 | |
| comma 3 | s | c | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | |
| comma 3 | s | c | -26,7 | -49,4 | -49,4 | -26,7 | -49,4 | -49,4 | -26,7 | -49,4 | -49,4 | |

Al riguardo, per i profili di quantificazione relativi ai commi 1 e 2, posto che la RT evidenzia il dettaglio dei parametri applicati, con riferimento alla maggiore spesa prevista in ragione annua relativamente al contingente massimo aggiuntivo di n. 1400 unità da reclutare nell'ambito dell'Amministrazione giudiziaria, ivi distinguendone anche i possibili profili di inquadramento nella II e III area (i contingenti indicati sono, rispettivamente, di 1.150 e 250 unità), ed evidenziandone la spesa complessiva dovuta anche al riconoscimento dei buoni pasto, nulla da osservare.

Per quanto riguarda le spese relative al sostenimento degli oneri per lo svolgimento delle prove concorsuali, sembrerebbe utile l'acquisizione dei maggiori elementi di dettaglio in merito ai parametri considerati nella stima delle voci di spesa dettagliatamente indicate nel prospetto contenuto nella RT.

Circa i profili di copertura (comma 3), posto che a tal fine si provvede alla riduzione delle disponibilità del fondo per la incentivazione della mobilità relative al capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, la cui definizione è stata calibrata sulla base dei parametri e dalla platea ivi previsti dalla RT e che i relativi risparmi consentono di compensare appieno il nuovo onere di cui al comma 1, non ci sono osservazioni.

CAPO VII MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Articolo 47 *(Distretti del cibo)*

Il comma 1, sostituendo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, istituisce, in luogo degli esistenti distretti rurali e agroalimentari di qualità, i distretti del cibo, al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

Il comma 2 qualifica come distretti del cibo quelli che attualmente sono i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità (le definizioni dei quali sono sostanzialmente confermate). Vengono poi qualificati come distretti del cibo anche:

- i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole, agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge n. 317 del 1991;
- i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
- i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa vigente.

Il comma 3 demanda alle regioni l'individuazione dei distretti del cibo, che deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

Il comma 4 applica ai distretti del cibo, al fine di sostenere gli interventi per la loro creazione e il loro consolidamento, le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4.

Il comma 6 autorizza per le finalità di cui al comma 4 la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Il comma 7, infine, consente, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta, quella di prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, svolta mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

La RT afferma che, sulla base dei dati attualmente disponibili, esistono oltre 60 distretti già riconosciuti dalle Regioni. Viene quindi istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro nazionale dei distretti del cibo che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni. L'istituzione e la tenuta del registro non comporta particolari attività, sia sotto il profilo strumentale che sotto quello finanziario, anche in considerazione della consistenza del registro. Il Ministero vi provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e facendo ricorso, per le eventuali attività di natura informatica legate al Registro nazionale e alla sua

pubblicazione, alle risorse finanziarie ordinarie già stanziare in bilancio sui pertinenti capitoli dell'informatica di servizio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La RT chiarisce poi che lo stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 è finalizzato ad attivare investimenti privati nei territori coinvolti dai distretti del cibo coerentemente con le finalità e gli obiettivi previsti. Le risorse saranno erogate direttamente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla base e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, come peraltro già avviene per gli altri distretti di filiera previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, come finanziati dalla legge n. 289 del 2002, articolo 66, comma 1.

Infine, la RT individua nella necessità di consentire il pieno sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola, ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001, la *ratio* del comma 7 che, tramite interpretazione autentica, chiarisce l'ambito oggettivo di applicabilità del comma 8-*bis* del citato articolo 4, al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali, prevedendo la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, relativa ad oneri che appaiono caratterizzati da sufficienti profili di modulabilità. Si conviene inoltre con la RT sulla contenuta portata finanziaria degli oneri per la creazione e tenuta del registro dei distretti, nonché sulla loro sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente dedicate ai servizi informatici nell'ambito dello stato di previsione del MIPAAF.

Articolo 48 (IVA agevolata carne)

La norma - riproponendo quanto già previsto, per l'anno 2017, dall'art. 1, comma 45 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)¹³⁴ - prevede l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020. Fa quindi rinvio a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ai sensi dell'art. 34, c.1, del D.P.R. n. 633/1972) per la fissazione, entro il 31 gennaio di ciascuna annualità, delle percentuali di compensazione IVA, in modo tale da garantire che l'attuazione della misura non comporti minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

¹³⁴ Comma che a sua volta riproponeva una disposizione contenuta all'articolo 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si ricorda che quest'ultima disposizione consentiva, per il solo anno 2016, di innalzare con DM le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento, fissando nel contempo lo stesso limite (20 milioni di euro) agli oneri riferibili alla norma.

La RT illustra la disposizione e ribadisce che, in relazione alla formulazione della stessa, l'onere, in termini di minor gettito, non potrà essere superiore a 20 milioni di euro nell'anno 2017.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 34, comma 1, del D.P.R. 633/1972 istituisce, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'IVA basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

La disposizione in commento, intervenendo in tale quadro normativo, reitera la misura agevolativa per la specie animale viva bovina e suina anche per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Si ricorda inoltre che il D.M. 27 gennaio 2017, emanato in attuazione della disposizione di cui al citato comma della legge di bilancio 2017 ha ribadito, per l'anno 2017 le percentuali fissate per l'anno 2016 di cui al precedente DM 26 gennaio 2016: a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: 7,65 per cento; b) animali vivi della specie suina: 7,95 per cento.

Si osserva che la norma configura l'agevolazione entro i limiti del tetto di spesa previsto (20 milioni di euro). Tuttavia, la stessa non fissa i criteri che il DM dovrà osservare al fine di garantire il plafond (in termini di minori entrate massime associate) ma parrebbe rinviare, peraltro implicitamente, al DM l'esigenza di assicurarne il rispetto nell'ambito di una ponderata individuazione delle percentuali di compensazione entro i limiti massimi fissati (7,7% e 8%). Ed in effetti leggendo il DM 27 gennaio 2017 attuativo della misura per l'anno 2017 in relazione alla quale era stato analogamente posto il medesimo tetto di spesa, nelle premesse si da conto, senza ulteriori elementi informativi, che *"al fine di rispettare il limite di 20 milioni di euro per il 2017 relativamente alle minori entrate derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per gli animali vivi delle specie bovina e suina, tali percentuali possono essere fissate, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento"*.

Si rappresenta in termini generali che di norma all'introduzione di un beneficio operante entro un tetto di spesa si accompagna, al più tardi nei provvedimenti attuativi, la necessaria individuazione di procedure e cautele (prenotazioni, meccanismi di graduazione, predisposizione di piani di riparto etc.) dirette variamente a garantire l'obiettivo finanziario posto. Nel caso di specie, invece, il rispetto del tetto è rimesso a una stima che la RT non opera, che dovrebbe essere effettuata in occasione del DM ma della quale il DM attuativo non è chiamato a dar conto. Al tempo stesso nessuna informazione è stata fornita nell'ambito di un monitoraggio *ex post* della misura per gli anni più recenti.

CAPO VIII
MISURE PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO

Articolo 49
(Piano invasi)

La norma dispone che per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è adottato il Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche, da attuare nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

Nelle more della definizione del Piano Nazionale, per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è adottato un Piano straordinario che confluisce nel Piano Nazionale e che è realizzato dai concessionari o richiedenti la concessione di derivazione o gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono avvalersi di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Il monitoraggio degli interventi è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificati come "PIANO INVASI". Ogni intervento è identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP).

Per la realizzazione del Piano straordinario è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per il periodo 2018-2022. Le risorse del Piano straordinario rappresentano una anticipazione delle risorse previste dal Piano Nazionale.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno e Indebitamento netto | | |
|---------------|---------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.3 sp. cap. | 50 | 50 | 50 | 0 | 10 | 30 |

La RT descrive la norma.

Al riguardo, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, al fine di verificare la congruità delle risorse stanziare per la realizzazione del Piano straordinario andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa i profili finanziari degli interventi urgenti in stato di progettazione.

Andrebbe, altresì, chiarito se gli eventuali oneri da sostenere per avvalersi della collaborazione di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, siano a valere sulle risorse stanziare per il Piano straordinario o a carico dei soggetti realizzatori con possibile rivalsa sull'utenza finale.

Inoltre, si rileva che pur essendo l'onere di natura capitale, la contabilizzazione dei suoi effetti sui tassi di fabbisogno e indebitamento mostra un coefficiente di realizzazione particolarmente attenuato che potrebbe non essere considerato prudente.

Articolo 50 ***(Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi)***

La norma istituisce un fondo rotativo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, finalizzato a finanziare le spese necessarie per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità. È comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi. Gli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa confluiscono in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto fondo.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno ed Indebitamento netto | | |
|---------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.1 sp. cap. | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 |

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che essendo la dotazione del fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si registra un corrispondente onere sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, la RT sottolinea che la rotatività del fondo non deriva dalla natura finanziaria delle operazioni, ma dagli esiti dell'attività di rivalsa (che potrà essere valutata solo a consuntivo) e quindi l'effetto sui saldi di finanza pubblica si ha anche in termini di indebitamento netto.

Al riguardo, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, al fine di verificare la congruità delle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti radioattivi, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa i profili finanziari degli interventi necessari.

Andrebbe chiarita l'affermazione della RT secondo cui si registra un corrispondente onere sui saldi di finanza pubblica. Infatti il prospetto riepilogativo mostra un impatto contenuto a 1 milione nel 2018 e a 3 milioni nel 2019 per i saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Solo a partire dal 2020 l'impatto è corrispondente su tutti e tre i saldi (5 milioni).

Articolo 51 ***(Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia - Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo)***

Il comma 1 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato d'indirizzo per la meteorologia

e la climatologia. Il Comitato è composto da tredici esperti del settore, di cui si specificano i criteri di designazione.

Il comma 2 afferma che il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 1 è individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

La RT riferisce che la tempestiva approvazione della disposizione ItaliaMeteo consentirà di non perdere la grande opportunità che si è oggi aperta con la localizzazione in Italia del più grande Centro Dati meteorologico del mondo di cui all'Accordo di sede con il Centro Europeo per previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) oggetto del DDL in corso di ratifica, garantendo l'allineamento nazionale alle prospettive internazionali.

In seguito alla *Brexit* i fondi europei gestiti da ECMWF nell'ambito del progetto *Copernicus* (500 mln di finanziamenti diretti e connessi nel quadro UE 2014 - 2020) potrebbero essere allocati anche in Italia.

Con l'Agenzia ItaliaMeteo, che riconduce a unità le capacità frammentate sul territorio e le implementa, il nostro Paese potrà riuscire, da vero protagonista a livello scientifico e amministrativo, a incidere nella dialettica tra i ben più forti servizi Meteo delle altre nazioni, che allo stato dominano il settore e realizzano le conoscenze indispensabili alla propria sicurezza, industria, agricoltura ed economia più in generale.

L'indotto della spesa in meteorologia è calcolato da numerosi studi, in disparte gli effetti indiretti sul sistema economico (sicurezza, industria...), con un ritorno immediato dell'investimento di un fattore 6 su ogni euro speso.

Poi, in particolare, sui commi in esame, afferma che data la complessità dei compiti che confluiranno nell'Agenzia per la molteplicità degli attori competenti sul territorio, è prevista la costituzione di un Comitato di indirizzo con funzioni di promotore per proporre lo Statuto dell'Agenzia.

Alla costituzione del Comitato non si ascrivono oneri. I relativi componenti - esperti del settore - rappresentano infatti istituzionalmente le amministrazioni che li designano in seno al Comitato e per tale partecipazione, che rientra nei compiti istituzionali di ciascuna amministrazione, non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone specifici valori.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la Presidenza del Consiglio possa assicurare il funzionamento del nuovo Comitato, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 istituisce, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo", con sede centrale in Bologna.

Il comma 4 afferma che la dotazione organica dell'Agenzia di cui al precedente comma è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo comma 8.

Il comma 5 stabilisce che alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

- a) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo H del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

È previsto che l'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

Il comma 6 afferma che al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

Il comma 7 statuisce che nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico[^] da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il comma 8 disciplina la procedura di approvazione e i contenuti dello statuto di ItaliaMeteo. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato di cui al comma 1 che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo; il Comitato può delegare ad una o più Amministrazioni statali, i compiti di vigilanza per specifiche attività.

Il comma 9 disciplina la procedura di approvazione e i contenuti del regolamento di organizzazione dell'Agenzia. In particolare, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate e la stipula di apposite convenzioni per la definizione delle attività che l'Agenzia può svolgere a favore dei soggetti interessati. Nelle more della stipula delle convenzioni restano ferme le attività svolte da tutti i soggetti istituzionalmente competenti.

Il comma 10 afferma che per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 3 a 8 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia da iscriverne sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Infine, il comma 11 modifica l'articolo 3-*bis* della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. In particolare, al suddetto articolo, che disciplina il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, viene soppresso il riferimento al Servizio meteorologico nazionale previsto al comma 2 e al comma 4, che viene abrogato. È inoltre abrogato l'articolo 111 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. Tale articolo disciplina l'istituzione di un Servizio meteorologico nazionale distribuito per lo svolgimento di compiti conoscitivi, tecnico-scientifici ed operativi nel settore della meteorologia, che di fatto ora sono assolti dall'Agenzia "Italia Meteo".

La RT ribadisce che la costituzione dell'Agenzia ItaliaMeteo già nel 2018 con progressiva assunzione del personale, entrerà a pieno regime dall'anno 2020.

Per la Sede, la Regione Emilia-Romagna renderà disponibili gli spazi necessari nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, già sede designata per i locali del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, pertanto non ne derivano oneri.

Certifica che le spese di personale sono relative al trattamento fondamentale ed accessorio di n. 52 unità, ivi compresi quattro dirigenti. Il relativo costo, prendendo a riferimento il comparto Ministeri considerato che il comparto delle funzioni centrali non risulta ancora definito, è stato stimato a regime dal 2020 nel seguente modo:

- 50.000 euro pro-capite per il personale non dirigenziale;
- 600.000 euro complessivi per il personale dirigenziale.

Pertanto, il costo complessivo a regime dal 2020 risulta pari a 3.000.000 euro (2.400.000 + 600.000). Tale importo costituisce un tetto di spesa considerato che per il comparto delle funzioni centrali non è previsto alcun automatismo salariale.

Inoltre, per 30 incarichi ad esperti di elevata specializzazione nel settore della meteorologia è prevista la spesa di 3.000.000 euro annui (onere annuo per 100.000 euro pro capite).

Per il funzionamento e il compenso degli organi, il relativo fabbisogno è stimabile prudenzialmente un importo di 1.000.000 euro annui (50.000 euro collegio sindacale, 500.000 euro per organi direttivi e 450.000 euro costi di funzionamento forfettari) nelle more dell'emanazione dello statuto dell'Agenzia che detterà le norme di dettaglio, trova copertura nelle risorse disponibili a legislazione vigente che rappresentano comunque un tetto massimo di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il fabbisogno finanziario per il personale e il funzionamento stimato è crescente dal 2018 fino a diventare a regime nel 2020 pari a complessivi 7 milioni di euro, perché la norma prevede, a seguito dell'attività di un Comitato promotore, l'adozione dello statuto dell'Agenzia.

Pertanto nel 2018 si può ipotizzare una fase di avvio con un numero di unità e spese di funzionamento molto limitati per 1 milione di euro, mentre nel 2019 è possibile ipotizzare una spesa di 5 milioni di euro in ragione degli oneri di funzionamento e delle ridotte spese di personale.

Per le Infrastrutture tecniche meteorologiche, prendendo a modello gli esempi di servizi meteo stranieri, è stimabile un investimento di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli 2020 e 2021 che servono a dotare l'Agenzia degli elaboratori e dei sistemi di archiviazione necessari per produzione e la disseminazione dei prodotti previsionali, insieme alle altre risorse strumentali dei servizi meteo locali che confluiranno nell'Agenzia nell'ambito degli appositi accordi.

Queste infrastrutture potranno implementare la capacità tecnica del Paese e la competitività per accogliere i servizi e progetti europei collegati al programma Copernicus (500 milioni di investimento tra finanziamenti diretti e indiretti UE) e agli altri programmi internazionali.

L'infrastruttura tecnologica dell'Agenzia insieme al Data Centre ECMWF costituiranno un polo unico di innovazione scientifica e tecnologica per il Paese che potrà attrarre un indotto di enorme entità.

| Totale oneri | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | dal 2022 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Personale | 0,5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Funzionamento | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Investimenti | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| Totale | 1 | 7 | 10 | 10 | 7 |

Infine, ribadisce che per le finalità della disposizione è pertanto complessivamente autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018 (0,5 per personale e 0,5 per funzionamento), 7 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (personale e funzionamento + infrastrutture) e di 7 milioni di euro (personale e funzionamento) a decorrere dal 2022. A queste risorse potranno aggiungersi quelle che confluiranno nell’Agenzia per mezzo delle convenzioni con servizi meteo locali ed altri soggetti interessati.

In una seconda fase l’Agenzia potrà individuare le proprie linee di espansione, anche sulla base dei servizi che potrà offrire sul mercato e dei relativi proventi nonché di eventuali apporti pubblici finalizzati allo sviluppo dei servizi meteo in Italia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|----------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 10 | s | k | 1 | 7 | 10 | 1 | 7 | 10 | 1 | 7 | 10 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione degli oneri di personale, pur considerando che le stime operate dalla RT sono basate su parametri che consentirebbero, almeno ad un primo esame, una certificazione di congruità delle previsioni di spesa ivi formulate dalla RT (es. 50.000 euro unitari lordi annui per il personale non dirigente e 150.000 euro lordi annui unitari per il personale dirigenziale), va detto tuttavia che in considerazione del C.C.N.L. relativo al comparto funzioni centrali, che assorbirà quello degli enti di ricerca, in cui verrà inserito il nuovo organismo sui sensi del comma 6, gli importi indicati sono da considerarsi congrui comunque a titolo "provvisorio", in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti economici spettanti ai dipendenti di tali amministrazioni che dovrà intervenire con la prossima tornata contrattuale.

Sembrerebbe di particolare utilità la richiesta di ulteriori delucidazioni circa le ipotesi poste alla base della distribuzione degli oneri delle singole categorie di spesa nel 2018 e nel 2019, corrispondenti alla fase di primo avvio dell'attività del nuovo organismo, e nel potenziamento delle attività e degli investimenti per il biennio 2020/2021 e dal 2022.

Venendo ai profili di copertura, posto che si prevedono risorse per investimenti solo fino al 2021, andrebbero chiarite le ragioni della mancata indicazione di fabbisogni di spesa anche in conto investimenti, a decorrere dal 2022.

Articolo 52 ***(Interventi urgenti per la sicurezza stradale)***

Il comma 1 stabilisce che al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di cento (n. 100) unità di personale da inquadrare nel livello iniziale della Terza Area, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni nel triennio saranno attuate per n. 40 unità nel 2018, n. 30 nel 2019 e n. 30 nel 2020.

Il comma 2 prevede che in relazione alle assunzioni di cui al comma 1 la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 3 afferma che in attuazione dei commi 1 e 2 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La RT certifica che gli oneri finanziari a regime, derivanti dalla assunzione di n. 100 funzionari da inquadrare nella terza area -prevalentemente nel profilo professionale di funzionario ingegnere-architetto - da adibire all'esercizio delle funzioni di motorizzazione sul territorio, è individuato in euro 3.842.300:

| | Numero unità da assumere | Costo individuale Annuo (euro) | Costo totale annuo (euro) |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Area 3° | 100 | 38.423 | 3.842.300 |

Stante la previsione di assunzione scaglionata nel tempo, l'onere finanziario è il seguente:

| Numero assunzioni | Oneri annui lordo amm.ne | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 a decorrere |
| 40 (nel 2018) | 1.536.920 | 1.536.920 | 1.536.920 |
| 30 (nel 2019) | | 1.152.690 | 1.152.690 |
| 30 (nel 2020) | | | 1.152.690 |
| TOTALE ONERI | 1.536.920 | 2.689.610 | 3.842.300 |

La copertura dei costi connessi all'assunzione del nuovo personale è garantita dalla maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331, recante "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di

motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870” pari a euro 1,20.

La RT riferisce che proprio al fine di garantire la copertura della proposta, si prevede che le somme occorrenti, pari a euro 1.536.920 nell’anno 2018, a euro 2.689.610 nell’anno 2019, e a euro 3.842.300 a decorrere dall’anno 2020, siano escluse dalla riassegnazione in spesa e rimangano acquisite all’erario.

La relativa compensazione è prevista all’articolo 59 comma 3 del provvedimento in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie (effetti indotti) come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 1 | s | c | 1,5 | 2,7 | 3,8 | 1,5 | 2,7 | 3,8 | 1,5 | 2,7 | 3,8 |
| comma 1 | e | t/c | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 0,7 | 1,3 | 1,9 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va in primo luogo riferito che la RT provvede alla illustrazione dei parametri utilizzati nel computo della maggiore spesa relativa al reclutamento delle n. 100 nuove unità di funzionari presso gli uffici della motorizzazione civile (Ministero dei trasporti e delle infrastrutture), evidenziando tuttavia il solo dato di sintesi relativo al costo medio unitario lordo annuo, senza precisare la compente ascrivibile al trattamento economico fondamentale (stipendio e indennità fisse), distintamente da quella accessoria media con separata indicazione anche degli oneri contributivi posti a carico dell’Amministrazione.

Quindi, sul comma 2, in merito alla prevista rimodulazione della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, andrebbe confermato che tale revisione dovrà avvenire prima dell’avvio del reclutamento del contingente in esame, al fine di evitare la formazione di posizioni cd. "soprannumerarie", sia pure temporanee, stante l’espreso divieto previsto ai sensi dell’articolo 6 del T.U.P.I., andrebbero corredate di idonea copertura sino al riassorbimento.

Per la copertura, si rimanda all’articolo 59, comma 3.

CAPO IX
MISURE PER L'ISTRUZIONE E L'UNIVERSITÀ

Articolo 53
(Dirigenti scolastici)

L'articolo prevede che in ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, ai fini della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita un'apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni per l'anno 2019 e di 96 milioni dall'anno 2020 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono altresì integrate con quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n.107, da destinare prioritariamente all'intervento di cui al primo periodo.

La RT certifica che allo scopo di tener conto delle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici dalla legge n. 107/2015 e di eliminare progressivamente, in sede contrattuale, le differenze esistenti ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.L tra la retribuzione di posizione di parte "fissa" del predetto personale e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia appartenenti alla medesima Area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca, la norma stanziava 37 milioni di euro per il 2018, 41 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni di euro a decorrere dal 2020 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, aggiuntive rispetto a quelle già previste dall'art. 1, comma 86, della stessa legge n.107/2015 pari a 35 mln di euro annui.

Le risorse complessivamente disponibili in base alla norma in esame consentono di armonizzare interamente, dal 2020, le predette retribuzioni di posizione di parte fissa.

Infatti, le retribuzioni di posizione, parte fissa, previste dai CC.CC.NN.L vigenti per il personale appartenente alle ex aree dirigenziali V (dirigenti scolastici) e VII (dirigenti amministrativi delle università e degli enti di ricerca) sono le seguenti:

- Area VII mensile lordo dipendente 935,08 annuo lordo dipendente 12.155,61
- Area V mensile lordo dipendente 273,59 annuo lordo dipendente 3.556,68

Moltiplicando gli importi lordo dipendente per il coefficiente di 1,3838 si ottengono gli importi al lordo degli oneri a carico dello Stato; da detti importi discende il differenziale unitario impiegato per il calcolo dell'onere complessivo:

- Area VII mensile lordo Stato 1.293,96 annuo lordo Stato 16.821,47
- Area V mensile lordo Stato 378,59 annuo lordo Stato 4.921,73
- Differenza unitaria 915,36 11.899,74

Per la quantificazione finanziaria complessiva annua, al lordo degli oneri a carico dello Stato, si è fatto riferimento all'organico dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2017/2018 pari a 7.993 unità (d.m. 7 luglio 2017, n. 486).

Pertanto l'onere annuo, al lordo degli oneri a carico dello Stato deriva dal seguente calcolo:

• € 11.899,74 (diff.le unitario annuo) x 7.993 (organico D.S. per l'a.s. 2017/2018) = € 95.114.613,95.

Detto onere potrà aumentare in ragione degli effetti indotti dal rinnovo contrattuale per il periodo 2016-2018, che potrebbe comportare un incremento del differenziale retributivo tra i dirigenti della ex Area V e VII. Tale incremento viene stimato in circa il 3,48% della predetta somma di 95,12 milioni di euro, quindi in circa 3,3 milioni annui. Alla copertura degli effetti indotti potrà farsi fronte con le risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge n. 107 del 2015, pari a 35 milioni di euro annui.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie (effetti indotti) come segue:

| | | | | | | | | | | mln di euro | |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 1 | s | c | 37 | 41 | 96 | 37 | 41 | 96 | 37 | 41 | 96 |
| comma 1 | e | t/c | 0 | 0 | 0 | 17,9 | 19,9 | 46,6 | 17,9 | 19,9 | 46,6 |

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, considerato che la RT fornisce i dati e reca l'illustrazione dell'*iter* attraverso cui perviene al calcolo della spesa annua da sostenersi per la perequazione, sul livello più elevato, dei differenziali che emergono dal raffronto delle componenti retributive di posizione, per parte "fissa", attualmente prevista per la Dirigenza scolastica (Area VII, beneficiari della perequazione) con quella vigente per i Dirigenti dell'area istruzione e ricerca (Area V), e tenuto conto che i detti parametri adottati dalla RT appaiono in tutto corrispondenti ai trattamenti ad oggi spettanti ai sensi della in vigore alle due platee di dirigenti, non ci sono osservazioni.

Per quanto riguarda la platea dei dirigenti scolastici, atteso che la RT considera, ai fini della definizione dell'onere di spesa complessivo, l'organico per l'a.s. 2017/2018, a parte la differenza di 1 unità (7.994 anziché 7.993) rilevabile consultando il d.m. citato dalla RT¹³⁵, andrebbe confermato che tale ammontare corrisponda alle posizioni che risultano effettivamente "occupate" nonché se si presuppone che esso rimanga stabile negli anni successivi.

Articolo 54 **(Personale amministrativo)**

Il comma 1 prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono nominare supplenti brevi e saltuari ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del limite di spesa di cui

¹³⁵ Cfr. [D.M. 7 luglio 2017, n. 486](#).

all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Il comma 2 stabilisce che è bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. È stabilito che gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare, alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in deroga ai requisiti professionali previsti.

Il comma 3 posticipa ulteriormente (dall'a.s. 2019/2020) all'a.s. 2020/2021 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze (fino a 100 unità), della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (fino a 50 unità).

La RT ribadisce sul comma 1 che ivi si ripristina la possibilità di conferire le supplenze brevi al personale amministrativo e tecnico, disciplinando nel dettaglio il periodo oltre il quale il Dirigente scolastico può nominare un supplente breve e saltuario.

Le scuole potranno infatti sostituire, nei limiti delle ulteriori risorse previste dalla disposizione, gli assistenti amministrativi e tecnici assenti, dal trentesimo giorno di assenza, mentre a normativa vigente tale possibilità è sempre negata salvo che per gli assistenti amministrativi nelle scuole che abbiano non più di tre posti in organico.

A tal fine, il predetto limite di spesa è incrementato di 19,65 milioni di euro l'anno. Fermo restando che le supplenze potranno essere disposte unicamente nell'ambito del limite di spesa, l'incremento è congruo rispetto alla finalità, come di seguito dimostrato.

Ai fini della quantificazione degli oneri è stato preso a riferimento il numero delle giornate di assenza dal trentesimo giorno in poi complessivamente effettuate dal personale amministrativo e tecnico nel corso dell'anno 2015, che, sulla base dei dati risultanti a consuntivo dal sistema informativo del MIUR, risultano di circa 275.300. Il costo unitario lordo Stato giornaliero, calcolato sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali relative alla retribuzione annuale lordo stato della fascia 0-8, ammonta ad euro $26.056,44:365=71,38$; pertanto il costo complessivo lordo Stato è pari ad euro $275.300*71,38=19.650.914$.

Quanto al comma 2, certifica che la disposizione di cui al primo periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il concorso è bandito nei limiti delle facoltà assunzionali e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Anche la restante parte della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si limita a disciplinare, in via transitoria, i requisiti di accesso al profilo di DSGA, senza modificare le relative facoltà assunzionali.

Sul comma 3, afferma che la disposizione prevede, dopo l'ultima recata dal comma 618 della legge 232 del 2016, un'ulteriore modifica dell'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che stabiliva il rientro del personale assegnato in

posizione di fuori ruolo a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Con la modifica in esame si proroga di un ulteriore anno scolastico, fino all'anno scolastico 2020/2021, il rientro del personale in fuori ruolo consentendo l'assegnazione in posizione di fuori ruolo di 150 unità tra docenti e dirigenti scolastici presso gli enti e le associazioni contemplate all'articolo 26, comma 8, secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale intervento comporta l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze, per cui la maggiore spesa prevista, tenuto conto delle professionalità interessate, è pari a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2020.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie (effetti indotti) come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 1 | s | c | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| comma 1 | e | t/c | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| comma 3 | s | c | 0 | 1,9 | 3,7 | 0 | 1,9 | 3,7 | 0 | 1,9 | 3,7 |
| comma 3 | e | t/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 1,8 | 0 | 0,9 | 1,8 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti al comma 1, alla luce dei dati forniti dalla RT dalla esposizione del metodo adottato nella individuazione dell'onere complessivo annuo stimato a decorrere dal 2018, nulla da osservare.

Ad ogni modo, richiamando quanto espressamente previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità in merito alla indicazione anche delle fonti documentative idonee a comprovare la correttezza dei dati e parametri considerati dalla RT ai fini del calcolo degli oneri, andrebbe richiesta l'indicazione dei documenti attraverso cui risulti possibile verificare il dato di base considerato delle assenze dal servizio registrate nel 2015 per gli assistenti amministrativi e tecnici della scuola, che abbiano avuto una durata di almeno 30 giorni. Nulla si ha invece da rilevare in merito al costo "giornaliero" considerato dalla RT e ottenuto considerando il trattamento economico annuo complessivo, lordo Stato, delle due figure citate, relativamente alla fascia di anzianità retributiva 0-8 anni, che corrisponde alla misura vigente.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di computo, con l'indicazione dei parametri adottati come previsto dalla Circolare n. 32/2010 della R.G.S.

Quanto al comma 2, dal momento che la norma ivi prevista si iscrive appieno nell'ambito delle procedure autorizzatorie in vigore e nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Sul comma 3, dal momento che la proroga ivi prevista, fino all'anno scolastico 2020/2021, per il rientro del personale collocato "fuori ruolo" di 150 unità del personale della scuola presso gli enti e le associazioni enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, comporta l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze, va evidenziato che la RT non fornisce dati e parametri adottati per la stima la maggiore spesa prevista, sommariamente indicata pari a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2020. In proposito, andrebbe senz'altro chiesta un'integrazione alla RT, da cui sia possibile trarre utili indicazioni in merito alla correttezza della stima effettuata.

Anche per tale onere, andrebbero inoltre richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti riportati in Allegato, con l'indicazione delle aliquote e parametri applicati.

Articolo 55 ***(Scatti stipendiali dei professori universitari)***

L'articolo prevede che con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

La RT precisa che la disposizione in esame intende sostituire il sistema delle classi triennali dei docenti universitari con il sistema delle classi biennali (sempre soggette a valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 14, della Legge n. 240/2010), a decorrere dal 2018, con effetti economici a decorrere dal 2020 mantenendo per la classe biennale lo stesso valore economico della classe triennale. L'ultimo periodo dell'articolo dispone l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

Per effetto della disposizione la classe biennale decorre dalla maturazione della classe triennale conseguita successivamente al 31 dicembre 2017, conseguentemente gli effetti economici decorrono dal 2020.

Esempio docente già in servizio prima della legge 240/10.

SITUAZIONE ATTUALE

10/10/2017 – classe biennale VII del vecchio regime corrispondente a Classe triennale IV – III anno nuovo regime

10/10/2018 – classe triennale V – I anno

10/10/2021 – classe triennale VI – I anno

10/10/2024 – classe triennale VII – I anno

NUOVA SITUAZIONE con NORMA RIFORMULATA

10/10/2017 – classe biennale VII del vecchio regime corrispondente a Classe triennale IV – III anno nuovo regime

10/10/2018 – classe triennale V – I anno

10/10/2020 – classe biennale VI – I anno

10/10/2022 – classe biennale VII – I anno

Esempio docente di nuova assunzione post Legge 240/10

SITUAZIONE ATTUALE

10/10/2016 - Classe triennale 0 – I anno

10/10/2019 – classe triennale I – I anno

10/10/2022 – classe triennale II – I anno

NUOVA SITUAZIONE con NORMA RIFORMULATA

10/10/2016 - Classe triennale 0 – I anno

10/10/2019 – classe triennale I – I anno

10/10/2021 – classe biennale II – I anno

La disposizione interessa i circa 48.000 tra professori ordinari o di I fascia (PO) Professori Associati o di II fascia (PA) e ricercatori a tempo indeterminato (RU) assunti secondo il regime previgente ed ancora in servizio presso le Università statali.

Le quantificazioni sono state formulate in base a valutazioni di stima in merito all'anno di effettiva maturazione del diritto alla progressione stipendiale alternativamente triennale e biennale e tengono conto dei valori del sistema universitario previsti dei differenziali stipendiali tra le singole classi di inquadramento, dell'andamento delle assunzioni degli ultimi anni e del livello di turn-over previsto a legislazione vigente.

La disposizione prevede, inoltre, l'aumento delle risorse consolidate a valere sul fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a partire dal 2020 a titolo di finanziamento ai bilanci degli atenei per i seguenti importi (milioni euro):

- 80 milioni euro nel 2020.

- 120 milioni euro nel 2021.

- 150 milioni euro dal 2022.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie (effetti indotti) come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 1 | s | c | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| comma 1 | e | t/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,6 | 0 | 0 | 41,6 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che la norma provvede a ridefinire gli aumenti stipendiali dei docenti universitari, riducendo le classi incrementalmente retributive da una quella vigente, avente durata triennale, a classi retributive aventi durata biennale, con un evidente effetto di "velocizzazione" della progressione economica rispetto alla legislazione vigente.

Pur considerando che la relazione tecnica certifica che le quantificazioni effettuate sarebbero state formulate in base a valutazioni di stima in merito all'anno di effettiva maturazione del diritto alla progressione stipendiale, triennale e biennale, tenendo altresì conto dei valori del sistema universitario previsti dei differenziali stipendiali tra le singole classi di inquadramento, dell'andamento delle assunzioni degli ultimi anni e del livello di turn-over previsto a legislazione vigente, non sono forniti gli elementi indispensabili a una verifica della spesa aggiuntiva riconducibile alla norma in esame.

Pertanto, venendo ai profili d'impatto sui soli saldi tendenziali in gestione, premesso che la norma in esame produce un impatto sul 2020, la RT andrebbe integrata dalla dettagliata rappresentazione degli effetti finanziari da considerare in relazione alla complessiva platea dei docenti universitari (48.000), alla qualifica rivestita, all'anzianità di servizio maturata e alla "classe" retributiva di appartenenza.

Infine, in merito allo scrutinio degli effetti indotti esposti in allegato, andrebbe comunque richiesta un'integrazione recante il prospetto di computo degli stessi, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Articolo 56

(Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca)

L'articolo stabilisce che al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi è effettuata

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, per le Università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti per le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.

La RT certifica che l'importo previsto dalla norma consente di immettere nel sistema universitario e della ricerca circa 1.600 nuovi ricercatori. Nello specifico si prevede che nell'anno 2018 l'impatto finanziario è pari a 14 milioni di euro (12 milioni FFO e 2 milioni FOE), tenuto conto che, anche in base all'esperienza del precedente piano straordinario della legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), tra i tempi di assegnazione e l'espletamento dei concorsi da parte delle singole istituzioni, la presa di servizio non avvenga prima del mese di novembre/dicembre.

Nell'anno 2019 viene calcolato uno stanziamento complessivo a regime pari a 90 milioni di euro (76,5 sul FFO delle Università statali e 13,5 sul FOE degli enti pubblici di ricerca).

Nella tabella sottostante sono riportati i costi e le proiezioni tenendo conto che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) delle Università è pari a circa euro 58.625, mentre il costo assunzionale del Livello III (Ricercatore) per gli enti di ricerca è pari a € 43.867 con riferimento alla fascia stipendiale iniziale di inquadramento prevista dal CCNL II Biennio economico del 13 maggio 2009.

Tali importi unitari sono i medesimi già utilizzati in relazione tecnica per il precedente Piano Straordinario di reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 1, comma 247 e ss. della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si precisa, infine, che gli oneri connessi all'attribuzione, ai ricercatori assunti ai sensi della presente norma, delle fasce stipendiali successive a quella di ingresso, previste dai CCNL del Comparto della Ricerca e i conseguenti differenziali di costo, rimangono a carico dei singoli Enti ed Istituzioni di Ricerca.

| DESCRIZIONE | COSTO ANNUO | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| costo ricercatore tipo b) Università | € 58.625 | |
| costo ricercatore EPR | € 43.867 | |
| | | |
| Numero ricercatori università | 1.304 | 1.304 |
| Numero ricercatori epr | 307 | 307 |
| Totale ricercatori | 1.611 | 1.611 |
| Anno | 2018 | dal 2019 |
| Numero mensilità | 1,86 | 12 |
| Stanziamento ricercatori università | € 11.849,285 | € 76.447.000 |
| Stanziamento ricercatori epr | € 2.087.411 | € 13.467.169 |
| Stanziamento totale | € 13.936.696 | € 89.914.169 |

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti e in conto capitale/entrate tributarie (effetti indotti) come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 1 | s | c | 12 | 76,5 | 76,5 | 12 | 76,5 | 76,5 | 12 | 76,5 | 76,5 |
| comma 1 | e | t/c | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 37,1 | 37,1 | 5,8 | 37,1 | 37,1 |
| comma 1 | s | k | 2 | 13,5 | 13,5 | 2 | 13,5 | 13,5 | 2 | 13,5 | 13,5 |
| comma 1 | e | t/c | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 6,5 | 1 | 6,5 | 6,5 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che la RT certifica che le maggiori risorse stanziare per le annualità del triennio 2018/2020 con la norma in esame, consentirebbe l'immissione nel sistema universitario e della ricerca di 1.600 ricercatori fornendone il percorso di calcolo.

In proposito, tuttavia, non fornisce indicazioni circa le fonti da cui trarre il dato del costo annuo per le due tipologie di ricercatore.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, evidenziando che lo stanziamento previsto per il reclutamento dei ricercatori universitari è assunto avere natura economica di spesa corrente mentre l'analogo stanziamento previsto per il reclutamento dei ricercatori EPR è invece rubricato in allegato come avente natura economica di spesa in conto capitale, si conferma la coerenza con i criteri SEC.

Ad ogni modo, per entrambe le autorizzazioni di spesa, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle relative aliquote applicate come previsto dalla circolare citata.

Articolo 57

(Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato)

Il comma 1 prevede che al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Il comma 2 afferma che all'onere di cui al comma,1 si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta).

La RT ribadisce che la proposta normativa in argomento concerne l'incremento del fondo integrativo statale (FIS) di cui al D.Lgs. n.68/2012, fondo che attualmente – a seguito dell'incremento intervenuto con legge n.232/2016 – è pari ad euro 216.814.548,00 e ha come scopo quello di integrare i fondi regionali destinati alla

erogazione in favore degli studenti capaci meritevoli ancorché privi di mezzi di cui al dettato costituzionale dei benefici in materia di diritto allo studio.

La proposta, in particolare, mira a consentire una sempre maggiore riduzione della figura c.d. dello studente “idoneo non beneficiario”, figura ancora presente nel panorama italiano regionale anche a seguito delle recenti novità normative introdotte in materia di ISSE ed a seguito degli aggiornamenti delle soglie ISEE ed ISPE. Tale peculiare situazione pone ancora molti studenti universitari nella paradossale situazione di non vedersi riconosciuti i benefici in tema di Diritto allo Studio per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi a ciò destinati pur rientrando tali studenti pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per accedere ai benefici previsti dalla normativa di settore.

La norma comporta un incremento di spesa pari ad euro 10 milioni annui a decorrere dal 2018. La spesa è coperta mediante riduzione del cd. "fondo per le cattedre Natta".

Il predetto fondo è capiente ed è riducibile senza che ciò determini debiti fuori bilancio poiché le procedure che devono condurre alla nomina dei nuovi professori universitari pagati a carico del fondo medesimo non sono ancora state avviate. A seguito della riduzione del fondo le procedure saranno avviate tenuto conto della ridotta capacità assunzionale che ne deriverà.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti e minori entrate tributarie (effetti indotti), come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 1 | s | c | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| comma 2 | s | c | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| comma 2 | e | t/c | 0 | 0 | 0 | -4,9 | -4,9 | -4,9 | -4,9 | -4,9 | -4,9 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si configura chiaramente quale limite massimo di spesa e che l'onere ad essa sotteso presenta evidente margine di modulabilità, non ci sono osservazioni.

In relazione alla copertura del maggiore onere ivi prevista dal comma 2, attraverso una riduzione equivalente del fondo per le cattedre Natta¹³⁶, andrebbero comunque richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti per l'erario, con l'indicazione delle aliquote applicate.

¹³⁶ Cap. 1695 dello stato di previsione del ministero dell'istruzione e dell'università che reca una previsione di 68,3 milioni per il 2018 e di 60 milioni per il 2019 e 2020 al netto della riduzione disposta con la norma in esame.

Il comma 3 allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo di finanziamento ordinario delle Università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 4 stabilisce che all'onere di cui al comma 3 si provvede, quanto a euro 5 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto ad euro 10 milioni a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

Conseguentemente, il comma 5 novella l'art. 1, co. 295 e 298, della L. 232/2016 riducendo la dotazione del fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca: per il 2018, da € 45 mln a € 35 mln; per il 2019, da € 31,87 mln a € 21,87 mln; a decorrere dal 2020, da € 30,54 mln annui a € 20,54 mln annui e anticipando dal 2019 al 2018 la previsione in base alla quale il numero di finanziamenti individuali è determinato in relazione all'importo complessivamente disponibile, fermo restando l'importo individuale di € 3.000.

La RT riferisce che si intende in tal modo favorire maggiormente la formazione dottorale incidendo sull'importo minimo delle borse che è stato già da tempo fissato con decreto del MIUR in data 18 giugno 2008, richiamato nel regolamento che disciplina l'accREDITAMENTO dei dottorati, approvato con il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45.

Tale incremento, richiesto dall'Associazione dei dottorandi oltre che dal Consiglio Nazionale degli studenti Universitari, consentirebbe ai giovani che vogliono intraprendere il cammino dell'approfondimento di tematiche utili allo sviluppo della ricerca italiana di poter affrontare nel modo migliore le stesse, concorrendo eventualmente presso sedi universitarie diverse da quelle di origine in base ai progetti di ricerca a loro più congeniali.

La norma comporta un incremento di spesa pari ad euro 15 milioni annui a decorrere dal 2018. La spesa è coperta mediante riduzione del cd. fondo per le cattedre Natta, per 5 milioni, e del fondo per le borse di ricerca per 10 milioni.

Il fondo per le cattedre Natta è capiente ed è riducibile senza che ciò determini debiti fuori bilancio, poiché le procedure che devono condurre alla nomina dei nuovi professori universitari pagati a carico del fondo medesimo non sono ancora state avviate. A seguito della riduzione del fondo le procedure saranno avviate tenuto conto della ridotta capacità assunzionale che ne deriverà.

Anche il fondo per le borse di ricerca è capiente ed è riducibile, mediante l'abbattimento del numero di borse riconoscibili annualmente fermo restando l'importo individuale delle borse, pari a 3.000 euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti e minori entrate tributarie (effetti indotti), come segue:

| | | | | | | | | | | mln di euro | |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 3 | s | c | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| comma 4 | s | c | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| comma 4 | e | t/c | 0 | 0 | 0 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| comma 4 | s | c | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si configura chiaramente quale limite massimo di spesa e che l'onere ad essa sotteso presenta evidente margine di modulabilità, non ci sono osservazioni.

In relazione alla copertura del maggiore onere ivi prevista al comma 2, posto che si provvede sia attraverso una riduzione equivalente del fondo per le cattedre Natta¹³⁷ che mediante una riduzione del fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca andrebbero richieste maggiori informazioni circa la riducibilità di tale ultimo fondo senza pregiudicare gli interventi previsti.

Inoltre, con riferimento alla disposta riduzione dello stanziamento per le cattedre Natta, andrebbero comunque richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti per l'erario per la prima componente, con l'indicazione delle aliquote applicate.

TITOLO IV POLITICHE INVARIATE

Articolo 58 (Politiche invariate)

Il comma 1 stabilisce che per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 2 prevede che le somme di cui al comma 1, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT certifica che la norma ridetermina gli oneri complessivi posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico in complessivi 300 milioni di euro per l'anno 2016, 900 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.850 milioni di euro a decorrere dal 2018 con un

¹³⁷ Peraltro il Fondo è oggetto di un rifinanziamento per 8,3 milioni nella sezione II per cui l'effetto netto della manovra è di - 6,7 milioni (15-8,3). Cfr. cap. 1695 dello stato di previsione del ministero dell'istruzione e dell'università.

incremento, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, di 1.650 mln di euro dall'anno 2018 (Tabella n. 1).

Sul comma 2, precisa che gli importi complessivi come sopra indicati sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge n. 196/2009.

| Oneri complessivi annui lordo amministrazione – milioni di euro | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|-------|
| Art. 1, comma 466, legge 208/2015 | 300 | 300 | 300 |
| Art. 1, comma 365, lettera a), legge 232/2016 e DPCM attuativo 27 febbraio 2017 | | 600 | 900 |
| Dlb 2018 | | | 1.650 |
| Totale Stato | 300 | 900 | 2.850 |

Gli importi complessivi sopra indicati corrispondono a incrementi retributivi per il 2016, il 2017 e a decorrere dal 2018, rispettivamente, dello 0,36%, dell'1,09% e del 3,48% del complessivo monte salari utile ai fini contrattuali - determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio - al netto della spesa per l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) nelle misure vigenti a decorrere dal 2010, maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Lo scorporo dell'IVC si rende necessario in quanto tale indennità, ai sensi della legislazione vigente, è da considerarsi quale beneficio contrattuale riferito al periodo 2016-2018 e, pertanto, non può essere presa a riferimento per la determinazione degli ulteriori miglioramenti economici concernenti tale triennio.

La predetta percentuale del 3,48% è stata determinata considerando l'obiettivo di cui all'accordo stipulato con le OO.SS dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il 30 novembre 2016 di riconoscere a decorrere dal 2018 benefici medi mensili di 85 euro lordi e prendendo a riferimento la retribuzione media del personale appartenente ai comparti oggetto di tale Accordo (personale contrattualizzato in regime privatistico n. 2.709.745 unità.) risultante dal medesimo conto annuale 2015, pari a 31.749 euro annui lordo dipendente netto IVC.

In relazione a quanto sopra, le risorse complessivamente destinate al rinnovo contrattuale del personale in regime privatistico appartenente al solo settore Stato (unità n. 1.326.928) in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, sono pari a 189,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 574,4 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.833,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti ed entrate tributarie (effetti indotti), come segue:

| | | | | | | | | | | mln di euro | |
|---------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------------|-------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 1 | s | c | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| comma 1 | e | t/c | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,3 | 800,3 | 800,3 | 800,3 | 800,3 | 800,3 |

Al riguardo, si tratta dell'autorizzazione, da intendersi come limite massimo di spesa, volta alla copertura del finanziamento necessario a fronteggiare la spesa relativa alla tornata contrattuale delle varie categorie del pubblico impiego (in regime di diritto pubblico e "contrattualizzati"), che si dovrà porre in essere con riferimento al triennio 2016/2018, per cui si dispone anche una integrazione di 1650 milioni di euro, per il 2018, rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente (tabella 1 della RT).

Per i profili di stretta quantificazione delle risorse aggiuntive ivi previste dal 2018, posto che la RT evidenzia puntualmente le percentuali corrispondenti agli incrementi retributivi previsti per la generalità dei comparti, per ciascuna annualità del triennio, calcolata in base alla massa salariale del P.I. tratta dal Conto Annuale 2015 della RGS, al netto degli effetti della indennità di vacanza contrattuale (IVC) (da considerarsi scontata a legislazione vigente), in base alle platee del personale in regime di diritto privato e in considerazione della retribuzione media annua ivi indicata, si osserva che la stessa andrebbe opportunamente integrata dalla distinta evidenziazione delle platee riferite ai singoli comparti di contrattazione, con la specifica indicazione del relativo reddito medio annuo.

Inoltre, con specifico riferimento alla individuazione degli stanziamenti di spesa volti ad assicurare la copertura degli incrementi retributivi da approvare per i soli comparti "privatizzati" del settore statale, (comma 2, per 1.326.928 unità lavorative sulle 2.709.745 unità complessive), si evidenzia che l'ammontare degli 85 euro mensili andrebbe evidenziato alla luce di un prospetto di computo che evidenzi l'adeguatezza delle risorse complessivamente cifrate dalla RT per ciascuna annualità del triennio.

In ordine allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica relativi alle risorse aggiuntive stanziare con la norma in esame, rispetto a quelle che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, andrebbero in ogni caso richiesti i prospetti di computo degli oneri riflessi, con l'indicazione delle percentuali ed aliquote applicate come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 della RGS.

Il comma 3 afferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 4 statuisce che le disposizioni recate dal comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

La RT conferma che la norma stabilisce che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Gli oneri complessivi per il personale contrattualizzato in regime privatistico del settore non Stato sono determinati a carico dei predetti bilanci, secondo i criteri sopra indicati per il settore Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone specifici valori.

Al riguardo, sul punto, premesso in primo luogo che l'articolo 48, comma 2, del T.U.P.I. prevede che per i dipendenti degli enti rientranti del settore non statale, le risorse relative all'aggiornamento dei contratti debbano essere tratte dai loro bilanci, occorre considerare che l'articolo 19 della legge di contabilità prevede espressamente che ogni qualvolta nuove norme prevedano oneri che ricadono sugli enti del settore pubblico, le stesse debbano prevedere le risorse che questi ultimi potranno utilizzare ai fini di copertura a valere dei propri bilanci.

Orbene, considerato che la norma in parola definisce chiaramente che nella determinazione delle risorse da destinare agli aggiornamenti contrattuali, gli enti pubblici dovranno assicurare incrementi analoghi a quelli previsti dal comma 1 per i dipendenti dei comparti del settore statale, sembrerebbe utile l'acquisizione dei dati relativi alle platee di dipendenti pubblici appartenenti ai comparti non statali, nonché i valori delle relative retribuzioni "medie", da considerarsi al fine di trarre primi elementi di valutazione circa le risorse complessive che gli enti dei citati comparti dovranno trarre dai propri bilanci per provvedere alla copertura dei suddetti oneri.

In proposito, va aggiunto che trattandosi con tutta evidenza di oneri inderogabili per i bilanci di tali Amministrazioni pubbliche, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla concreta ed effettiva possibilità per gli enti in questione di provvedere alla rimodulazione delle risorse da loro già previste a legislazione vigente, ovvero, alla revisione delle aliquote dei tributi al fine di provvedere alla copertura della spesa aggiuntiva in esame.

Anche per il settore sanitario valgono le considerazioni già esposte in relazione al comma 3.

Il comma 5 afferma che in relazione alla stipula definitiva dei CCNL di comparto le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 201, n. 165 e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, sono versate all'entrata del bilancio nell'anno in

cui ne è prevista l'erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT ribadisce che la disposizione prevede il versamento all'entrata del bilancio delle somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, per essere iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali dopo la stipula definitiva dei CCNL di comparto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ivi trattandosi di norma meramente ordinamentale, chiaramente indispensabile in considerazione della circostanza che la corresponsione degli incrementi potrà avvenire solo all'esti o della stipula dei contratti, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 proroga, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili (progetto c.d. Scuole belle), dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura.

In particolare, il termine ultimo per la proroga è spostato dal 31 dicembre 2017 al 30 giugno 2019.

A tal fine, le lett. a) e b) del comma 6 novellano l'art. 64, co. 1 e 3 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

Da ultimo, la lett. c) del comma in esame novella il comma 4 dello stesso art. 64 del D.L. 50/2017, introducendo, per il 2018 e il 2019, i limiti di spesa incrementali di € 192 mln per il 2018 e € 96 mln per il 2019 per l'acquisizione dei servizi più volte citati (anche nelle regioni in cui la convenzione Consip è ancora vigente).

La RT conferma che la disposizione modifica l'articolo 64, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, estendendo le disposizioni ivi previste anche ai mesi da gennaio a giugno 2018 dell'anno scolastico 2017/2018 e a tutto l'anno scolastico 2018/2019. La disposizione comporta un onere pari ad euro 192 milioni di euro per il 2018 e 96 milioni di euro per il 2019 al fine di completare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 e di garantire lo svolgimento anche per il successivo anno scolastico 2018/2019. Tali risorse si aggiungono a quelle già presenti a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che rappresentano limite di spesa ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. Per

la stima dell'onere mensile pari a 16 milioni di euro, si è preso in considerazione il maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari ad euro 192,8 milioni di euro quantificato nella relazione tecnica del decreto-legge n. 42 del 2016. Tale maggior fabbisogno è stato determinato a partire dal costo complessivo sia dei servizi di pulizia che del progetto Scuole Belle (circa 485 milioni di euro che rappresenta il costo di 12.846 *full time equivalent* (FTE) coinvolti nelle attività di pulizia e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche rivalutato del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende) al netto delle risorse già previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti, come segue:

| | | | | | | | | | | mln di euro | |
|---------|-----|-----|-------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 6 | s | c | 192,0 | 96,0 | 0,0 | 192,0 | 96,0 | 0,0 | 192,0 | 96,0 | 0,0 |

Al riguardo, in considerazione del fatto che i parametri adottati per la maggiore spesa, così come indicato dalla RT, sono stati i medesimi già adottati dal decreto-legge n. 42/2016, si rinvia alle riflessioni già formulate a suo tempo¹³⁸.

Il comma 7 proroga fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (di cui al comma 74) e di euro 2.463.203 per il personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78).

La RT riporta una descrizione sintetica del comma e la relativa quantificazione.

Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.

¹³⁸ Senato della Repubblica, Servizio del bilancio, A.S. 2299: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca", [Nota di lettura n. 128](#), pagina 1 e seguenti.

| | | | | | |
|---|--------|---------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA' | | | | | |
| MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI | | | | | |
| 1850 MILITARI IN SEDE STANZIALE | | | | | |
| ONERI DI PERSONALE | | | | | |
| | numero | costi unitari | costo/mese | costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.) | costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.) |
| Onnicomprensiva/O.P. in sede | 1.850 | 17,25 | 957.375 | 11.648.063 | 11.648.063 |
| Straordinario | 1.850 | 15,90 | 426.518 | 5.189.296 | 5.189.296 |
| TOTALE SPESE PERSONALE | | | 1.383.893 | 16.837.359 | 16.837.359 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
| | numero | costi unitari | costo/mese | costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.) | costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.) |
| Viveri | 1.850 | 2,40 | 133.200 | 1.620.600 | 1.620.600 |
| servizi generali | 1.850 | 2,10 | 116.550 | 1.418.025 | 1.418.025 |
| equipaggiamento/vestiario | 1.850 | 1,45 | 80.475 | 979.113 | 979.113 |
| funzionamento automezzi | 132 | 20,00 | 79.200 | 963.600 | 963.600 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | 409.425 | 4.981.338 | 4.981.338 |
| ONERI UNA TANTUM | | | | | |
| TOTALE ONERI UNA TANTUM | | | | 0 | 0 |
| RIEPILOGO | | | | | |
| | | | costo/mese (30 gg.) | costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.) | costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.) |
| ONERI DI PERSONALE | | | 1.383.893 | 16.837.359 | 16.837.359 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | 409.425 | 4.981.338 | 4.981.338 |
| TOTALE ONERI | | | 1.793.318 | 21.818.697 | 21.818.697 |
| ONERI UNA TANTUM | | | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE GENERALE | | | 1.793.318 | 21.818.697 | 21.818.697 |

| LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA' | | | | | |
|--|--------|---------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI | | | | | |
| 5.200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE | | | | | |
| ONERI DI PERSONALE | | | | | |
| | numero | costi unitari | costo/mese | costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.) | costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.) |
| Onnicomprensiva/O.P. fuori sede | 5.200 | 29,44 | 4.592.640 | 55.877.120 | 55.877.120 |
| Straordinario | 5.200 | 15,90 | 1.198.860 | 14.586.130 | 14.586.130 |
| TOTALE SPESE PERSONALE | | | 5.791.500 | 70.463.250 | 70.463.250 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
| | numero | costi unitari | costo/mese | costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.) | costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.) |
| Viveri | 5.118 | 4,80 | 736.992 | 8.966.736 | 8.966.736 |
| Vitto strutture civili | 82 | 15,00 | 36.900 | 448.950 | 448.950 |
| Alloggio strutture civili | 82 | 35,00 | 86.100 | 1.047.550 | 1.047.550 |
| servizi generali | 5.118 | 6,25 | 959.625 | 11.675.439 | 11.675.439 |
| equipaggiamento/vestiario | 5.200 | 1,45 | 226.200 | 2.752.101 | 2.752.101 |
| funzionamento automezzi | 370 | 20,00 | 222.000 | 2.701.000 | 2.701.000 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | 2.267.817 | 27.591.776 | 27.591.776 |
| ONERI UNA TANTUM | | | | | |
| Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti | | | | 511.774 | 511.774 |
| Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture | | | | 100.000 | 100.000 |
| Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali | | | | 51.300 | 51.300 |
| TOTALE ONERI UNA TANTUM | | | | 663.074 | 663.074 |
| RIEPILOGO | | | | | |
| | | | costo/mese (30 gg.) | costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.) | costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.) |
| ONERI DI PERSONALE | | | 5.791.500 | 70.463.250 | 70.463.250 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | 2.267.817 | 27.591.776 | 27.591.776 |
| TOTALE ONERI | | | 8.059.317 | 98.055.026 | 98.055.026 |
| ONERI UNA TANTUM | | | | 663.074 | 663.074 |
| TOTALE GENERALE | | | 8.059.317 | 98.718.100 | 98.718.100 |
| RIEPILOGO ONERI | | | | costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.) | costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.) |
| SUB TOTALE ONERI IN SEDE | | | | 21.818.697 | 21.818.697 |
| SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE | | | | 98.718.100 | 98.718.100 |
| TOTALE | | | | 120.536.797 | 120.536.797 |

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie (effetti indotti), come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 7 | s | c | 87,3 | 87,3 | 0,0 | 87,3 | 87,3 | 0,0 | 87,3 | 87,3 | 0,0 |
| comma 7 | e | t/c | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 42,3 | 0,0 | 42,3 | 42,3 | 0,0 |
| comma 7 | s | c | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| comma 7 | s | c | 32,7 | 32,7 | 0,0 | 32,7 | 32,7 | 0,0 | 32,7 | 32,7 | 0,0 |
| comma 7 | s | c | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| comma 7 | e | t | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto dei dati puntualmente riferiti dalla RT in merito agli oneri da sostenersi per la proroga al 31 dicembre 2019, per la vigilanza degli obiettivi sensibili, relativa all'autorizzazione legislativa vigente all'impiego di un contingente di 7.050 unità delle FFAA, e che la connessa autorizzazione, da intendersi come limite massimo di spesa, è volta a coprire integralmente gli oneri ivi previsti per il 2018 e il 2019, non ci sono osservazioni.

Il comma 8 riferisce che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2018 il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.

La RT conferma che la norma prevede l'autorizzazione della spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 per consentire la proroga della convenzione tra MISE e Centro di produzione S.p.A. (Radio Radicale) per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti, come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 8 | s | c | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

Al riguardo, ivi trattandosi di mera autorizzazione di spesa entro un tetto massimo, nulla da osservare.

Il comma 9 dispone un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinarsi interamente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto fondo è destinato, lasciando inalterata la dotazione attualmente prevista, pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020 (non più dal 2018).

Conseguentemente, all'elenco allegato alla richiamata legge di stabilità 2015, contenente le finalità cui il fondo è destinato, viene aggiunta la voce "Altri lavori socialmente utili" con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

La RT ribadisce che la norma prevede un incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dell'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili) da destinare alla voce "Altri lavori socialmente utili" dell'elenco 1 allegato alla predetta legge.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti, come segue:

| | | | | | | | | | | mln di euro | |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 9 | s | c | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che la norma predispose una autorizzazione di spesa chiaramente configurata quale limite massimo, occorre però evidenziare che la stessa provvede a finalizzare l'adeguamento ivi complessivamente disposto per ciascuna annualità del biennio 2018 e 2019 del fondo per le esigenze indifferibili, alla proroga dei contributi previsti dalla legge di stabilità 2015 per la proroga dei lavori di utilità sociale (L.S.U.), per le medesime annualità citate.

Sul punto, al fine di fornire evidenza del grado di congruità delle risorse ivi stanziati ai fini indicati, andrebbero richieste delucidazioni circa la platea dei lavoratori di utilità sociale interessati dalla proroga in questione, nonché del loro costo medio unitario, in ragione annua al fine di trarre utili indicazioni in merito alla "copertura" dell'onere assicurata dalle risorse in questione per il prossimo biennio.

TITOLO V

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA (OBIETTIVI SPENDING MINISTERI ARTICOLO 22-BIS LEGGE 196/2009)

Articolo 59 (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica)

Il comma 1 stabilisce che le riduzioni di spesa contenute nella presente legge, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT riferisce che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta nel 2016 ha integrato il processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio (articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196). In base a questa nuova procedura, nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio, il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è, infatti, ancorato a specifici obiettivi assegnati, in aggregato, con il Documento di economia e finanza (nel mese di aprile) e ripartiti per ciascuna Amministrazione con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

Il DPCM del 28 giugno 2017 ha ripartito per ciascun Ministero l'obiettivo complessivo, stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2017 pari ad almeno un miliardo di euro in termini di indebitamento netto per ciascun anno del triennio 2018-2020 di risparmi strutturali di spesa.

| DPCM 28 giugno 2017 - obiettivi di riduzioni di spesa in termini di indebitamento netto (milioni di euro) | | | |
|--|--------------|--------------|----------------|
| Ministero | 2018 | 2019 | dal2020 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 510 | 503 | 510 |
| <i>di cui: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i> | 30 | 12 | 12 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 18 | 17 | 17 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 90 | 87 | 82 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 36 | 39 | 38 |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 29 | 31 | 31 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 86 | 92 | 94 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 31 | 32 | 31 |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 6 | 6 | 6 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 127 | 122 | 120 |
| MINISTERO DELLA DIFESA | 24 | 25 | 25 |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI | 6 | 6 | 5 |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO | 10 | 11 | 11 |
| MINISTERO DELLA SALUTE | 27 | 29 | 30 |
| TOTALE | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Lo stesso DPCM, tenuto conto delle priorità politiche del Governo, ha escluso dall'ambito delle spese oggetto di riduzione quelle relative a: investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà.

In base al nuovo processo di revisione della spesa delineato dalla riforma, ciascun Ministero ha elaborato proposte per il conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati che sono state sottoposte alla preventiva valutazione tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai

fini della verifica della corretta quantificazione degli effetti finanziari e della coerenza con l'obiettivo specifico indicato nel DPCM.

Le riduzioni degli stanziamenti di bilancio previste dalla presente legge, sia con le disposizioni della sezione I che con i definanziamenti di spesa previsti nella sezione II, garantiscono la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato previsti dal richiamato DPCM. Nella seguente tabella sono riportati per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi conseguiti in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, distinti tra misure di entrata e spesa, con l'indicazione della sezione (I o II) attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

| AMMINISTRAZIONE | ENTRATA/S PESA | SEZIONE I/ SEZIONE II | SNF (mln di euro) | | | FB e IND (mln di euro) | | |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Totale | | | 850,4 | 843,2 | 850,4 | 510,4 | 503,2 | 510,4 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | spesa | sezione I | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | spesa | sezione II | 845,4 | 838,2 | 845,4 | 505,4 | 498,2 | 505,4 |
| di cui PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | spesa | sezione II | 30,0 | 12,0 | 12,0 | 30,0 | 12,0 | 12,0 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Totale | | | 24,0 | 20,0 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 18,0 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | spesa | sezione I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 9,0 | 9,0 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | entrata | sezione I | 13,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | spesa | sezione II | 11,0 | 11,0 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 9,0 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Totale | | | 90,0 | 87,0 | 82,0 | 90,0 | 87,0 | 82,0 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | spesa | sezione II | 90,0 | 87,0 | 82,0 | 90,0 | 87,0 | 82,0 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Totale | | | 36,0 | 39,0 | 36,0 | 36,0 | 39,0 | 38,0 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | spesa | sezione I | 6,4 | 6,4 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,0 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | spesa | sezione II | 29,6 | 32,6 | 32,0 | 29,6 | 32,6 | 32,0 |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Totale | | | 29,2 | 31,2 | 31,2 | 29,0 | 31,0 | 31,0 |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | spesa | sezione II | 29,2 | 31,2 | 31,2 | 29,2 | 31,2 | 31,2 |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | entrata | sezione II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Totale | | | 96,1 | 101,5 | 102,2 | 86,0 | 92,0 | 94,0 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | spesa | sezione II | 96,1 | 101,5 | 102,2 | 95,1 | 101,4 | 102,3 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | entrata | sezione II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,1 | -9,4 | -8,3 |
| MINISTERO DELL'INTERNO Totale | | | 32,1 | 33,1 | 32,1 | 31,8 | 32,8 | 31,8 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | spesa | sezione I | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | spesa | sezione II | 29,1 | 30,1 | 29,1 | 29,1 | 30,1 | 29,1 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | entrata | sezione II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Totale | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | spesa | sezione II | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Totale | | | 252,4 | 93,3 | 110,9 | 127,0 | 126,8 | 126,2 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | spesa | sezione I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | entrata | sezione I | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | spesa | sezione II | 242,4 | 83,3 | 100,9 | 117,0 | 116,8 | 116,2 |
| MINISTERO DELLA DIFESA Totale | | | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 |
| MINISTERO DELLA DIFESA | spesa | sezione II | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Totale | | | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI | spesa | sezione I | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI | entrata | sezione I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI | spesa | sezione II | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Totale | | | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO | spesa | sezione II | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 |
| MINISTERO DELLA SALUTE Totale | | | 27,0 | 29,0 | 30,0 | 27,0 | 29,0 | 30,0 |
| MINISTERO DELLA SALUTE | spesa | sezione II | 27,0 | 29,0 | 30,0 | 27,0 | 29,0 | 30,0 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | 1.483,2 | 1.325,4 | 1.339,9 | 1.001,2 | 1.005,8 | 1.008,4 |
| di cui Sezione I | | | 39,4 | 35,4 | 35,0 | 39,4 | 35,4 | 35,0 |
| di cui Sezione II | | | 1.443,8 | 1.290,0 | 1.304,9 | 961,8 | 970,4 | 973,4 |
| Riepilogo entrata/spesa (sez.I + sez.II) | | | | | | | | |
| ENTRATA | | | 23,0 | 19,0 | 19,0 | -7,6 | -7,9 | -6,9 |
| - effetti fiscali e contributivi | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,6 | -9,9 | -8,9 |
| - contributiva | | | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| - extratributaria | | | 23,0 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SPESA | | | 1.460,2 | 1.306,4 | 1.320,9 | 1.008,9 | 1.013,7 | 1.015,3 |
| - corrente | | | 1.201,9 | 1.167,3 | 1.164,2 | 877,9 | 839,3 | 836,2 |
| - capitale | | | 258,3 | 139,1 | 156,7 | 131,0 | 174,5 | 179,0 |

N.B. L'ammontare dei risparmi è indicato in valore assoluto. Gli importi negativi dell'entrata riguardano gli effetti fiscali e contributivi correlati a riduzioni di spese di personale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone effetti trattandosi di effetti già scontati ai sensi della legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, anche al fine di rendere possibile l'apprezzamento dell'impatto delle riduzioni di spesa disposte nella Sezione I e nella Sezione II, e trarne fondate valutazioni, alla luce del concorso qui attribuito a ciascuna Amministrazione per il conseguimento rispetto ai risparmi complessivamente previsti nel triennio 2018/20120, sugli effetti ipotizzabili per ciascun settore di spesa dalle stesse gestito, potrebbe essere utile la richiesta di una prospetto di sintesi, che evidenzi i suddetti "impatti", distintamente per le categorie economiche interessate dalle riduzioni in parola (spese correnti, in conto capitale ed "interventi")

Circa il metodo della revisione permanente della spesa, si rinvia alle considerazioni già formulate in occasione dell'esame del ddl bilancio 2017/2019¹³⁹.

Ad ogni modo, il disegno di legge di bilancio è corredato di appositi allegati conoscitivi che mostrano le riprogrammazioni, rifinanziamenti e definanziamenti operati nella II sezione. Poiché gran parte dei risparmi previsti e indicati dalla RT nella tabella sopra mostrata fanno riferimento proprio alla II Sezione, appare opportuno un esame più approfondito di tali allegati.

Innanzitutto, si ricorda che secondo l'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente relative a fattori legislativi possono essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate per " motivate esigenze". Tali motivazioni non sono invece fornite nella RT che si limita al prospetto riassuntivo, né d'altra parte sono rinvenibili nella relazione illustrativa.

In secondo luogo si evidenzia che non è possibile identificare con esattezza quali definanziamenti concorrono agli obiettivi di cui al presente comma e quali costituiscono invece interventi ulteriori.

In ogni caso, si propongono qui di seguito alcuni dei definanziamenti che maggiormente richiederebbero delucidazioni.

Al programma 6.2 "Giustizia civile e penale" si riducono di circa 20 milioni le risorse relative alle spese per gli uffici giudiziari che dai previsti 173,8 milioni scendono a 154,1 milioni. A tale proposito, andrebbe garantito che la riduzione non pregiudichi il funzionamento degli uffici giudiziari e che sia effettivamente conseguibile tramite risparmi o cancellazione di spese rimodulabili.

Al programma 6.7 "Giustizia amministrativa", il capitolo relativo al Consiglio di Stato e ai Tribunali amministrativi regionali, scende da 11,2 milioni a 6,2 milioni con una riduzione del 44,6% che appare molto consistente e richiederebbe quindi maggiori informazioni.

Al programma 11.9 "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità", si prevede il quasi azzeramento del fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano

¹³⁹ Senato della Repubblica, Servizio del bilancio, A.S. 2611: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Approvato dalla Camera dei deputati), [Nota di lettura n. 155](#), pagina 231 e seguenti.

dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, previsto dal comma 430 della legge 208/2015 e rifinanziato dall'articolo 43, comma 5 del decreto-legge 50/2017. Le risorse scendono infatti da 101 milioni a 1 milione. Dato che il rifinanziamento era avvenuto solo pochi mesi fa, sarebbe opportuno illustrare le ragioni delle cessate esigenze.

Al programma 13.4 "Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo", il contributo per il funzionamento dell'E.N.A.C. è quasi azzerato nel 2018, riducendosi da 6,7 milioni a 0,5 milioni. Andrebbe quindi garantito che l'Ente (incluso nella lista delle pubbliche amministrazioni dell'Istat) possa continuare a svolgere le proprie funzioni nonostante il definanziamento predetto.

Al programma 14.11 "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali", viene totalmente definanziata la ripartizione di 60 milioni per il 2018 per la finalità di "trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie" del fondo investimenti di cui alla lettera a) del comma 140 dell'articolo 1 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).

Al programma 20.7 "Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure" si riducono da 143,6 a 125,8 milioni le risorse per le transazioni da stipulare per soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti. Trattandosi di spese obbligatorie, andrebbero forniti i dati alla base della riduzione delle previsioni di spesa.

Al programma 23.3 "Sistema universitario e formazione post-universitaria", il fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca viene ridotto da 35 a 17 mln nel 2018 e da 21,8 a 3,8 mln nel 2019 e da 20,5 a 2,5 mln nel 2020. A tale proposito andrebbe assicurato che tali riduzioni non compromettano attività di ricerca già avviate.

Al programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" si riduce di 222 milioni nel 2018 il capitolo per la gestione di interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Pur avendo il capitolo una dotazione residua di circa due miliardi, andrebbero acquisiti dati che confermino la sostenibilità di tale riduzione.

Il comma 2 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il comma 594, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha istituito un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro annui, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, per ridurre il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine.

La RT conferma che la disposizione abroga la norma che ha istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui comportando risparmi di spesa pari allo stesso importo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone effetti in conto minori spese correnti, come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 2 | s | c | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |

Al riguardo, non ci sono osservazioni

Il comma 3 afferma che all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, dopo le parole: "ed è riassegnato" aggiungere le seguenti: "per la parte eccedente l'importo di euro 11.537.000 per l'anno 2018, di euro 12.690.000 per l'anno 2019 e di euro 13.843.000 a decorrere dall'anno 2020.

La RT certifica che la disposizione prevede la possibilità di riassegnare in spesa (al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), solo la quota di entrate eccedenti l'importo di 11.537.000 euro per l'anno 2018, di euro 12.690.000 per l'anno 2019 e di euro 13.843.000 a decorrere dall'anno 2020, relative all'"Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870".

La maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331, recante "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870" è stata fissata pari a euro 1,20. Il relativo decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE in materia di patente di guida". Tale articolo prevede che alla copertura di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del nuovo modello di patente UE si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione. L'incremento tariffario a regime incide su un totale di oltre 30 milioni di operazioni/anno. Ciò comporta una stima prudenziale di maggiori entrate annue complessive pari a circa 34 milioni di euro. Tali entrate sono in grado di coprire le maggiori spese determinate dall'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE, ad oggi stimate in circa 12 milioni di euro sulla scorta delle procedure effettivamente attivate e lasciano un margine di risorse inutilizzate.

Si fa presente che nel 2016 (primo anno di applicazione della a regime maggiorazione) sul capitolo di entrata 2454 articolo 20 "Maggior gettito derivante dall'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione determinato con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 2 del 2013" sono stati incassati 34,6 milioni di euro, mentre nel primo semestre 2017 risultano incassati 16,7 milioni di euro. Le operazioni di motorizzazione soggette ad incremento

tariffario effettuate a settembre 2017 pari a 25.287.973 (nell'intero anno 2016 pari a 31.471.875) fanno ritenere che nel corrente esercizio sarà realizzato un gettito non inferiore a quello realizzato nell'anno 2016.

Una quota pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2018 della predetta limitazione concorre al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura dei costi connessi all'assunzione del nuovo personale della motorizzazione per un importo pari a euro 1.537.000 nell'anno 2018, a euro 2.690.000 nell'anno 2019, e a euro 3.843.000 a decorrere dall'anno 2020.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone effetti in conto maggiori entrate extratributarie /minori spese correnti, come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|-------|-------|------------|-------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 3 | e | ext | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| comma 3 | s | c | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| comma 3 | e | ext | 1,5 | 2,7 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| comma 3 | s | c | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | -2,7 | -3,8 | -1,5 | -2,7 | -3,8 |

Al riguardo, in merito ai profili di stretta quantificazione, alla luce dei dettagliati elementi forniti dalla RT in merito al gettito assicurato in ragione annua dall'incremento tariffario previsto dalla legislazione vigente dal 2016, in materia di motorizzazione civile, ed alle ipotesi esposte in merito al gettito permanente che sarà assicurato a regime, non ci sono osservazioni.

In merito allo scrutinio dei profili d'impatto esposti in Allegato, nulla da osservare atteso che alla evidenziazione del maggiore gettito quale effetto della mancata riassegnazione per gli importi indicati, in termini di competenza finanziaria, viene associata la relativa riduzione delle spese che erano correlate agli importi riassegnati ai sensi della legislazione vigente, in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 4 prevede una riduzione dal 2018 dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all'articolo 6 del D.L. n. 457/1997), stabilendo che, a decorrere dal 2018, venga corrisposto nel limite del 45,07%.

La RT afferma che l'art. 2 comma 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Finanziaria 2009) aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari; successivamente, riferisce che l'articolo 4, comma 55, della legge 12.11.2011, n. 183, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

L'articolo 1, comma 74, della legge 24.12.2012, n. 228 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016; l'art. 1 comma 413 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aveva da ultimo ricondotto gli stessi al limite del 48,7 per cento.

L'esigenza di adottare ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica induce a rivedere ancora i limiti entro i quali concedere i benefici in parola fissandoli al 45,07 per cento con una riduzione di 2.000.000 di euro sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

(milioni di euro)

| Denominazione | Saldo netto da finanziare | | | Indebitamento netto | | |
|--|---------------------------|------|------------|---------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 e ss. | 2018 | 2019 | 2020 |
| Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone effetti in conto maggiori entrate contributive/minori spese correnti, come segue:

| | | | | | | | | | | mln di euro | |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 4 | e | co | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| comma 4 | s | c | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT si limita ad una illustrazione della evoluzione legislativa della misura del beneficio dello sgravio contributivo ivi previsto in favore delle imprese della pesca costiera e lagunare, ribadendo che la norma provvede a ridurre la misura al 45,07 per cento dal 48,7 per cento, andrebbero richiesti i dati della platea delle imprese e dei lavoratori interessati, della relativa retribuzione media e del connesso sgravio contributivo al fine di comprovare la congruità dell'impatto previsto in 2 milioni di euro di nuove e maggiori entrate dal 2018.

Il comma 5 limita la riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. La riassegnazione potrà essere disposta solo per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

La RT evidenzia che la disposizione prevede la limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

La riassegnazione potrà essere disposta solo per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (nel 2015 sono stati incassati 50.827.579 euro, nel 2016, 146.925.923 euro, nel 2017 a tutto settembre euro 84.650.408) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare. Una quota pari a 8 milioni per l'anno 2018 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2019 della predetta riduzione concorre al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura del provvedimento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone effetti in conto maggiori entrate extratributarie /minori spese correnti, come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 5 | e | ext | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| comma 5 | s | c | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,0 | -4,0 | -4,0 | -8,0 | -4,0 | -4,0 |
| comma 5 | e | ext | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| comma 5 | s | c | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -4,0 | -4,0 | -2,0 | -4,0 | -4,0 |

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, in considerazione degli elementi informativi forniti dalla RT in merito al gettito assicurato nel triennio 2015/2017 dalle sanzioni amministrative dell'Autorità garante della concorrenza, sempre superiore al vincolo apposto alle riassegnazioni in argomento, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 limita la riassegnazione in spesa delle risorse finanziarie in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, consentendo la riassegnazione solo per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

La RT riferisce che gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma limita la riassegnazione in spesa delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese, fino ad un massimo di 5 milioni di euro, consentendone la riassegnazione solo

la parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720 e 2017, dati al 30/09/2017, pari ad euro 71.867.888) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone effetti in conto maggiori entrate extratributarie /minori spese correnti, come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 6 | e | ext | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| comma 6 | s | k | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, alla luce degli elementi forniti dalla RT in ordine al valore complessivo delle restituzioni assicurate nel triennio 2015/2017, ampiamente esuberanti l'importo della mancata riassegnazione in esame, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, va evidenziato che l'ammontare della mancata riassegnazione è integralmente destinato al miglioramento dei saldi della manovra in esame, a decorrere dal 2018.

Quindi, venendo anche ai profili di contabilizzazione evidenziati in allegato, nulla da osservare, in considerazione della circostanza che ivi si evidenzia correttamente, per un verso, in termini di competenza finanziaria, le maggiori entrate extratributarie, in quanto non riassegnate, affluenti all'erario e, per l'altro, la minore spesa in conto capitale correlata, in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica.

Su tale ultimo profilo, ovvero sull'impatto sui saldi di finanza, si evidenzia che la riduzione prevista della spesa in conto capitale, presenta una singolare simmetria con gli importi individuati in termini di maggiore gettito sulla competenza finanziaria: circostanza, quest'ultima, in merito alla quale andrebbero richieste conferme, considerato che tale tipologia di spesa presenta un profilo di realizzazione più articolato rispetto all'annualità di assegnazione/destinazione delle risorse in termini di stanziamento.

Il comma 7 sopprime la norma che prevede, nell'ambito delle operazioni di permuta gestite dall'Agenzia del demanio al fine di procurare immobili adeguati all'uso governativo, come assolutamente prioritarie le permutate riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello (art.6, co.6-ter, 5°-6° periodo, dl 138/2011). È pertanto soppressa l'autorizzazione di una spesa annuale di 5 milioni di euro a partire dal 2016.

La RT afferma che la norma prevede la soppressione del quinto e del sesto periodo dell'articolo 6, comma 6-ter del decreto-legge n. 138/2011, come modificato dall'articolo 1 comma 289 del decreto-legge n.147/2013. In particolare, ivi si abroga a decorrere dall'anno 2018 la disposizione che autorizza la spesa di euro 5 milioni per le permutate riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello, determinando pertanto, un risparmio di spesa di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone effetti in conto minori spese correnti, come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 7 | s | c | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

In merito invece ai profili di copertura, andrebbero invece richiesti elementi di rassicurazione circa la sostenibilità della riduzione della spesa in argomento, a fronte dei fabbisogni che l'Amministrazione giudiziaria si trova comunque ad affrontare a fronte della necessità di assicurare agli istituti penitenziari e alle corti d'appello idonee soluzioni al fine di assicurarne il normale funzionamento.

Sul punto, sembrerebbe utile l'acquisizione di dati ed elementi integrativi esplicativi delle necessità e fabbisogni immobiliari per le strutture citate, nonché indicazioni circa la possibilità che l'Amministrazione giudiziaria possa comunque farvi fronte avvalendosi delle altre risorse previste dalla legislazione vigente per la copertura dei fabbisogni di funzionamento degli uffici /strutture.

Il comma 8 modificando l'art. 63 del decreto-legge n. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013), ridetermina da 400 a 350 il contingente massimo di giudici ausiliari presso le corti di appello, reclutati per lo smaltimento dell'arretrato nel settore civile.

La RT certifica che la proposta normativa ha carattere strutturale ed efficacia immediata ed è diretta a modificare l'articolo 63 del decreto-legge 69/2013, convertito dalla legge 98/2013 determinando un risparmio di spesa di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2018.

In particolare, afferma poi che con la norma si ridetermina il numero massimo dei giudici ausiliari da nominare da quattrocento in trecentocinquanta.

La riduzione del numero massimo di giudici ausiliari, dagli attuali quattrocento in trecentocinquanta, consente un risparmio di spesa di 1 milione di euro attualmente stanziato sul capitolo 1362 piano gestionale 4 iscritto nel bilancio del Ministero della giustizia.

Il minor onere è stato così quantificato:

Indennità annua pro-capite prevista 20.000 euro
 Numero massimo di giudici ausiliari 350
 Totale onere 7.000.000 di euro
 Stanziamenti attualmente iscritti in bilancio 8.000.000 di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone effetti in conto minori spese correnti, come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 8 | s | c | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto dei dettagliati elementi forniti dalla RT, nulla da osservare.

Il comma 9 prevede che per gli anni 2018 e 2019 l'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, non si applica al Ministero della giustizia. Tale norma ha previsto il trasferimento agli enti competenti, delle somme previste per la copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale dei corpi di polizia.

La RT conferma che la norma è diretta alla sospensione per gli anni 2018 e 2019 dei trasferimenti pari ad euro 390.000 annui all'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria, a cui è demandata la stipula di un contratto di assicurazione R.C. per eventuali danni a terzi arrecati nell'esercizio dei compiti di istituto del Corpo di polizia penitenziaria. L'Ente provvederà, nel biennio 2018-2019, alla copertura assicurativa a valere sulle risorse finanziarie già assegnate negli anni precedenti e appostate nel proprio bilancio, ma non ancora impiegate a causa del mancato esperimento della gara per la complessità del calcolo del fattore di rischio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone effetti in conto minori spese correnti, come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 9 | s | c | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 |

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che andrebbero innanzitutto richieste delucidazioni in merito alla obbligatorietà, o meno, della copertura assicurativa R.C. che l'Ente di assistenza del personale di polizia penitenziaria (EAP)¹⁴⁰ deve assicurare

¹⁴⁰ L'ente è di diritto pubblico ed è stato istituito dall'articolo 41 della legge n. 395/1990.

nell'ambito delle proprie funzioni previste dallo statuto e assolte in favore del personale assistito, occorre osservare che non appare pienamente plausibile quanto riferito dalla RT, in ordine alla circostanza che agli oneri relativi alla copertura assicurativa per il 2018 ed il 2019, l'Ente citato potrà comunque provvedere a valere dei trasferimenti già ricevuti dallo stesso nelle annualità precedenti, dal momento che la mancata indizione della gara non ha consentito di effettuare la relativa spesa. Ciò postula che il personale di polizia penitenziaria sia stato sinora sempre privo di assicurazione R.C, nonostante l'operatività dell'ente sia comprovata da svariati anni (l'ente medesimo presenta bilanci sin dal 2008).

Il comma 10 autorizza la concessione di buoni pasto giornalieri al personale della Polizia di Stato, in luogo del servizio mensa quando sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio a beneficio del personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale.

Il buono pasto ha lo stesso valore di quello già previsto per il personale tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non possa allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio (articolo 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 203 del 1989).

Il comma 11 prevede che restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.51 e dell'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n.356 che hanno fissato il valore del buono pasto in sette euro.

La RT riferisce che la proposta normativa si rende necessaria per uniformare e razionalizzare l'attuale sistema di vettovagliamento in favore del Personale della Polizia di Stato con particolare riferimento a quello impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, anche in vista dei conseguenti risparmi di spesa che tale razionalizzazione comporterebbe. La possibilità di poter concedere un buono pasto in tali circostanze consentirebbe di realizzare una scelta più conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo della spesa – considerato che il costo di un pasto in convenzione è mediamente pari a circa 10 euro, mentre un buono pasto costa meno di 7 euro – che sotto quello organizzativo/produttivo, in quanto sarebbe completamente evitata la necessità di impiego di risorse umane e strumentali nello svolgimento delle procedure amministrative diretta alla ricerca di operatori commerciali (spesso non presenti sul luogo o non disposti ad offrire il servizio) ed alla conseguente stipula e gestione di apposite convenzioni; da ultimo, sarebbero soddisfatte anche le preferenze degli operatori, che sempre più spesso inoltrano, anche per il tramite delle Organizzazioni Sindacali, richieste in tal senso.

Di seguito, e per una più compiuta disamina, si riassumono le risultanze dell'esame dei dati concernenti l'anno 2015, relativi alle sedi disagiate dal quale emerge che:

- il prezzo medio del pasto in convenzione è pari a € 9,83 circa (I.V.A. compresa);
- i pasti consumati sono complessivamente 609.141;
- il costo complessivo dei pasti consumati è di euro 6.091.410(I.V.A. compresa)

• Rilevato che il costo di un buono pasto, comprensivo di sconti e oneri, non supera l'importo di € 6,50, volendo valutare l'ipotesi di erogare il buono pasto in luogo di quello in convenzione, si può affermare che:

1. Ne deriva un risparmio a pasto pari a € 3,33 circa, corrispondente alla differenza tra il costo medio a pasto consumato, pari a € 9,83 circa ed il costo di un buono pasto, pari a € 6,50 massimo;

Il risparmio complessivo viene individuato in euro € 2.028.440.

Per l'anno 2018 e, di conseguenza per ciascuno degli esercizi del triennio di riferimento, si riportano le seguenti previsioni anche sulla base dei dati storici in possesso per l'esercizio 2016.

Il costo complessivo per i pasti consumati nelle sedi disagiate per l'anno 2016 ammonta ad euro 8.450.000 circa (iva compresa): tale maggior onere deriva da un incremento del costo medio al pasto in relazione alle convenzioni stipulate sulla base delle mutate e più onerose condizioni di mercato e da un contestuale aumento del numero dei pasti erogati presso le sedi disagiate in quanto nel suddetto anno si è verificato un riallineamento del numero dei pasti rispetto a quelli erogati nel 2015 che avevano fatto registrare un flessione rispetto agli anni precedenti.

Pertanto, partendo da un totale di 690.000 pasti, in linea con il numero dei pasti consumati nell'anno 2014, determinando un incremento del costo medio a pasto di 1 euro, (da 9,83 a 10,83) si può affermare che:

Ne deriva un risparmio a pasto pari ad euro 4,33 circa, corrispondente alla differenza tra il costo medio a pasto, pari a euro 10,83 circa ed il costo di un buono pasto, pari a € 6,50 massimo;

Il risparmio complessivo viene individuato in circa 3.000.000 di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone effetti in conto minori spese correnti, come segue:

| | | | | | | | | | | mln di euro | |
|----------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 10 | s | c | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si segnala che vengono considerati come stabilmente acquisiti risparmi per 3 milioni di euro che dipendono da vari fattori che in base ai dati forniti dalla RT sono mutati tra il 2015 e il 2016, con particolare riferimento al numero complessivo di pasti da consumare nelle sedi disagiate. Andrebbero inoltre chiarite le ragioni per le quali, pur essendo normativamente fissato il valore dei buoni pasto in sette euro, essi hanno un costo di 6,50.

TITOLO VI MISURE PER GLI INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Articolo 60 *(Contributo straordinario in favore del comune de L'Aquila)*

Il comma 1 assegna, per l'anno 2018, un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, finalizzato, analogamente a quanto previsto per gli anni precedenti, alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

Il comma 2 riconosce, per l'anno 2018 un contributo pari a 2 milioni di euro per le esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 per gli altri comuni del cratere sismico.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno ed Indebitamento netto | | |
|----------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.1 sp. cap. | 10 | | | 10 | | |
| co. 2 sp. cap. | 2 | | | 2 | | |

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è circoscritto all'entità dello stanziamento, nulla da osservare. Trattandosi di spese in conto capitale, andrebbero forniti chiarimenti sull'eguale impatto su tutti e tre i saldi mostrato dal prospetto riepilogativo.

Articolo 61 *(Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)*

La disposizione attribuisce ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) delle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia, la facoltà di stipulare mutui di durata massima venticinquennale per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani. Il limite massimo di spesa complessiva è aumentato da 200 a 350 milioni di euro.

Rimane ferma la disposizione che attribuisce allo Stato il pagamento agli istituti finanziatori delle rate di ammortamento dei mutui attivati, a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 che però vengono integrate di 9 milioni di euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno ed Indebitamento netto | | |
|----------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co. 1 sp. cap. | 9 | 9 | 9 | | | |

La RT afferma che la disposizione comporta maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare per 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 in quanto le risorse autorizzate dall'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono corrispondentemente incrementate. Non si determinano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto in quanto le relative spese sono già considerate nelle previsioni tendenziali.

Al riguardo, in relazione al previsto incremento delle risorse di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, destinate al riconoscimento di crediti d'imposta in relazione ai finanziamenti bancari concessi, andrebbero fornite le necessarie informazioni circa i tiraggi che i mutui hanno avuto rispetto a quello preventivato, specificando gli effetti finanziari che si avranno per effetto dell'incremento da 200 a 350 milioni dell'autorizzazione a stipulare mutui da parte dei commissari delegati. In particolare, andrebbe assicurato che le risorse disponibili allo scopo presenti sul citato articolo 3-bis, anche alla luce dell'incremento di 9 milioni annui recato dalla presente disposizione, siano sufficienti per tutto l'arco temporale considerato dal piano di ammortamento. In aggiunta, si segnala che le risorse presenti sul citato articolo 3-bis sono state già oggetto di riduzioni¹⁴¹ e un'ulteriore riduzione di 20 milioni è prevista dal successivo articolo 63, comma 2.

Infine, atteso che la norma in esame incrementa il limite a stipulare mutui e le risorse attraverso le quali lo Stato paga le rate di ammortamento dei mutui agli istituti finanziatori, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'assenza di effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto che secondo la RT sono già scontate nei tendenziali di spesa.

Articolo 62

(Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2019 le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 2012, attualmente in vigore fino al 2017. Si prevede uno stanziamento di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

¹⁴¹ Le risorse presenti sull'articolo 3 -bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono state in parte utilizzate dall'art. 1, comma 9, D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 2014, n. 93, dall'art. 13, comma 2, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, dall'art. 1, commi 430, 440, 441, 443, 444 e 452, L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 14, commi 5 -bis, 6-ter, 6-quater e 12-quater, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 e, successivamente, dall'art. 44, comma 1-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Il comma 2 prevede che le somme destinate per le agevolazioni alle zone franche urbane della Lombardia non fruite nell'esercizio 2017 possano essere utilizzate per la finalità in esame in quello successivo nel limite di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il comma 3, per la compensazione degli effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, in misura pari al limite di spesa di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, prevede la corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno ed Indebitamento netto | | |
|-------------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.1 sp. cap. | 5 | 5 | | | | |
| co. 1 entr. trib. | | | | -5 | -5 | |
| co. 2 sp. cap. | | | | 0,8 | 0,8 | |
| co. 3 sp. cap. | | | | -0,8 | -0,8 | |

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che sulla base dei dati forniti dalla Struttura di Gestione le somme utilizzate per la ZFU in esame negli anni 2016 e 2017 risultano rispettivamente pari a 1.394.927,96 euro nel 2016 e 981.257,15 nel 2017.

Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla RT e relativamente alla riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, andrebbero fornite rassicurazioni circa la presenza delle necessarie disponibilità e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità cui è deputato il fondo a legislazione vigente.

Articolo 63 ***(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)***

Il comma 1 proroga dall'anno 2017 all'anno 2018 l'esenzione IMU relativa agli immobili inagibili a seguito del sisma 2012, di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012.

Il comma 2 provvede alla copertura dell'onere derivante dalla predetta proroga e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 concernente la concessione di crediti di imposta sulle rate di ammortamento mutui per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 2012.

Il comma 3 riduce di 20 milioni di euro per l'anno 2018 il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno ed Indebitamento netto | | |
|-----------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.1 ent. trib. | -4,5 | | | -4,5 | | |
| co.1 ent. trib. | | | | -15,5 | | |
| co.1 sp. corr. | 15,5 | | | | | |
| co. 2 sp. cap | -20 | | | | | |
| co. 3 sp. cap | | | | -20 | | |

La RT afferma che, sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali e utilizzati, per il riparto del contributo per gli anni 2015 e 2016 e delle ulteriori informazioni acquisite dalla Regione Emilia Romagna circa la progressiva riduzione degli immobili inagibili, si stima una perdita di gettito complessiva per l'anno 2018 pari a 20 milioni di euro, di cui 4,5 milioni di euro come quota Stato e 15,5 milioni di euro come quota comune.

Al riguardo, si segnala che per la medesima proroga per l'anno 2017 era stata stimata una perdita di gettito IMU pari a 25,2 milioni di euro, di cui 19,6 milioni per la quota comune e 5,6 milioni per la quota Stato. In base alla quantificazione della perdita di gettito recata dalla attuale RT sembra che la riduzione di immobili inagibili rispetto al 2017 sia all'incirca del 20 per cento. Su tale punto, al fine della corretta verifica della quantificazione recata dalla RT, appare utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Relativamente alla copertura finanziaria, andrebbe acquisita la conferma che le risorse da utilizzare per la copertura dell'onere siano effettivamente libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e il loro utilizzo non pregiudichi le finalità previste a legislazione vigente.

Articolo 64

(Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012)

Il comma 1 proroga all'anno 2019 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, da corrispondere nell'anno 2018.

Il comma 2 dispone che gli oneri di cui al comma 1, sono pagati senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2019, in rate di pari importo per dieci anni.

Il comma 3 provvede agli oneri recati dal comma 1 e 2 e quantificati in 3,6 milioni di euro per l'annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per l'annualità 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 concernente la concessione di crediti di imposta sulle rate di ammortamento mutui per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 2012.

Il comma 4 riduce di 3,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 2,9 milioni di euro per l'anno 2019 il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno ed Indebitamento netto | | |
|-----------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.1 ent. cap. | -3,1 | -2,5 | | | | |
| co.1 ent. ext. | -0,5 | -0,4 | | | | |
| co.3 sp. cap. | -3,6 | -2,9 | | | | |
| co. 1 sp. corr. | | | | 3,6 | 2,9 | |
| co. 4 sp. cap | | | | -3,6 | -2,9 | |

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che il rinvio al 2019 del rimborso delle rate dei mutui e la relativa ripartizione in quote di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, permettono di liberare i bilanci comunali da questi oneri, favorendo il completamento del processo di ricostruzione.

Al riguardo, si segnala che per la medesima proroga al 2018 la RT allegata alla norma quantificava oneri in 4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2018. Atteso che la RT al presente provvedimento effettua una quantificazione più bassa rispetto alla precedente proroga ovvero di 3,6 milioni per l'anno 2018 e di 2,9 milioni di euro per l'anno 2019, senza aggiungere ulteriori informazioni, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti al fine di specificare gli elementi posti a base della quantificazione operata.

Relativamente alla copertura finanziaria, andrebbe acquisita la conferma che le risorse da utilizzare per la copertura dell'onere siano effettivamente libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e il loro utilizzo non pregiudichi le finalità previste a legislazione vigente.

Articolo 65

(Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)

Il comma 1 nel modificare l'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, differisce, senza applicazione di sanzioni ed interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma 2016.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno ed Indebitamento netto | | |
|----------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.1 ent. cap. | -3,2 | -3,2 | | | | |
| co.1 ent. ext. | -1,1 | -1,1 | | | | |
| co.1 sp. corr. | | | | 4,3 | 4,3 | |

La RT riferita al comma 1 nel precisare che per la rata in scadenza il 31.12.2018, CDP retrocede l'importo delle rate versate dagli enti al MEF nel mese di gennaio successivo alla scadenza, quantifica l'onere derivante dal differimento delle rate in 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi.

Al riguardo, atteso che la RT allegata al decreto-legge n. 189 del 2016 aveva quantificato l'onere derivante dal differimento all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza nel 2016 e 2017, in 7,6 mln di euro per l'anno 2017 e 3,8 milioni di euro per l'anno 2018, andrebbero acquisiti maggiori elementi di delucidazione, al fine di specificare la differente quantificazione operata dalla RT al presente provvedimento.

Comma 2, lett. a)

(Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)

La proposta normativa all'esame dispone la proroga dal 16 febbraio 2018 al 31 maggio 2018 del termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni) potranno versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9 rate a decorrere) di pari importo.

La RT evidenzia che la disposizione in esame prevede che i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possano restituire i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018. Ricorda che, a legislazione vigente, è invece previsto che tale facoltà possa essere esercitata con il versamento in 9 rate mensili a decorrere dal 16 febbraio 2018.

Sulla base dei dati indicati nella relazione tecnica dell'articolo 43 del D.L. n. 50/2017, che ha modificato il citato comma 11, era stato stimato un importo complessivo da restituire nell'anno 2018 pari a 118 milioni di euro. Tenuto conto dei diversi termini della rateizzazione si stimano i seguenti effetti finanziari in termini di entrate tributarie complessive:

(milioni di euro)

| Rateizzazione in 24 rate | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Legislazione vigente | 118 | 0 | 0 |
| Proposta rateizzazione 24 rate (da 31 maggio 2018) | 34,42 | 59 | 24,58 |
| Effetti | -83,58 | 59,00 | 24,58 |
| Di cui | | | |
| Tributi erariali | -71,54 | 50,50 | 21,04 |
| Tributi locali | -12,04 | 8,50 | 3,54 |

Al riguardo, si riscontrano positivamente i valori indicati per ciascun anno del triennio in ragione delle nuove possibilità di rateazione (24 mesi in luogo di 9), così come i valori imputati a tributi erariali e tributi locali in relazione alle stime effettuate in occasione del D.L. 50/2017. Si ricorda che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di cui alla RT associata all'art. 43 del D.L. 50 evidenziava quanto segue:

| Art. | c. | Descrizione della norma | s/e | Natura | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento | | | |
|------|-----|---|-----|--------|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------|------|------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 43 | 1-4 | Proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi nei territori colpiti dal sisma - imposte erariali | e | t | -101 | 101 | | | -101 | 101 | | | -101 | 101 | | |
| 43 | 1-4 | Proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi nei territori colpiti dal sisma - imposte locali | e | t | | 17 | | | -17 | 17 | | | -17 | 17 | | |
| 43 | 5 | Rifinanziamento Fondo per le esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'art 1, comma 430 legge n.208/2015 | s | c | | 101 | | | | 101 | | | | 101 | | |

Con riguardo al numero di rate imputate al 2018, da cui dipende quello delle rate residuali nel 2020, il valore indicato per l'anno 2018 corrisponde all'importo complessivo di 7 rate da cui si evincerebbe che la prima rata è pagata entro il mese di giugno e non il 31 maggio, data che la proposta normativa indica come quella di decorrenza della rateizzazione. Appare necessaria una conferma a riscontro della correttezza della rappresentazione dell'andamento finanziario indicato in relazione alla decorrenza fissata dalla norma.

Si ricorda, peraltro che il comma 5 del citato art. 45 destina le maggiori entrate, ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali, pari ad euro 101 milioni nell'anno 2018, al fondo rotativo istituito nello stato di previsione del MEF per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi¹⁴². Poiché il differimento non consente di far affluire nel 2018 al predetto fondo nel 2018 il gettito per tributi erariali contabilizzato ma soltanto quota parte di esso (che, sulla base di valori indicati dovrebbe essere stimabile per il 2018 in circa 29,46 mln di euro a fronte di 34,42 incassati nell'anno complesso nel 2018), e poiché la norma in commento non dispone in ordine al rifinanziamento del fondo per gli anni successivi, appare necessario un chiarimento al fine di evitare squilibri finanziari.

¹⁴² Di cui all'articolo 1, comma 430 della legge n. 208 del 2015.

Comma 2, lett. b)

(Allineamento recupero anticipazione ai tempi di rateizzazione)

Il comma 2, lettera b), modifica la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 50 del 2017, che autorizza il commissario per la ricostruzione a concedere, con proprio provvedimento, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse della contabilità speciale, al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni dei versamenti. Il commissario per la ricostruzione deve comunicare entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018 (in luogo di febbraio 2018) tramite il sistema del versamento unitario, per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti per i quali è ammessa la rateazione fino a 24 mesi (art. 48, commi 12-ter e 12-ter, del D.L. n. 189 del 106).

Con la norma in esame, pertanto, il recupero dell'anticipazione concessa ai comuni per il tramite del commissario per la ricostruzione viene allineato ai tempi della rateizzazione concessa.

La RT afferma che con la modifica al comma 12-ter il recupero dell'anticipazione concessa ai comuni ai sensi del comma 12-bis per il tramite del Commissario per la ricostruzione viene allineato ai tempi della rateizzazione concessa. Si ha quindi un minor recupero di 12,04 milioni di euro per l'anno 2018 già incluso nella stima complessiva degli effetti finanziari negativi pari a -83,58 milioni di euro di cui alla lettera a).

Al riguardo, nel prendere atto che gli effetti finanziari negativi recati dalla presente disposizione sono stati già considerati nella stima complessiva effettuata alla lettera a) del presente comma, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 66

(Misure in favore dei territori dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto fondo.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno ed Indebitamento netto | | |
|---------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.1 sp. cap. | 10 | 20 | 20 | 5 | 10 | 20 |

La RT non aggiunge ulteriori informazioni.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non ci sono osservazioni da formulare.

Articolo 67

(Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali (Polizze catastrofali))

Il **comma 1** inserisce all'articolo 15 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), tra gli oneri detraibili al 19 per cento ai fini IRPEF, una nuova lettera *f-bis*) riguardante i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Il **comma 2** introduce tra le **operazioni esenti** in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni (indicate nella tabella prevista dall'allegato C della legge n. 1216 del 1961) le assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Il **comma 3** prevede che le predette agevolazioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La RT, dopo aver descritto la norma, ai fini della quantificazione prende a riferimento i dati Ania (fonte: L'assicurazione italiana 2016-2017).

- In Italia il settore assicurativo è esposto relativamente a tali eventi per un ammontare di 100 miliardi di euro.
- Alla data di settembre 2016, il **numero di assicurazioni contro i rischi calamitosi**, come ad esempio alluvioni e/o terremoti, **sono pari a 400.000**, sia come polizza specifica sia come estensione delle polizze multirischio.

La RT ipotizza che la norma determini:

- un **incremento annuo delle polizze** in esame del **20%** rispetto al dato 2016 (+80.000 unità), per 5 anni così da raddoppiare il numero delle polizze sottoscritte (totale 800.000 unità)
- l'**importo medio del premio** versato è indicato in **150 euro**

Conseguentemente, applicando l'aliquota del 19%, stima una perdita di gettito IRPEF di competenza, a titolo esemplificativo per il 2018 di 13,7 mln di euro (480.000 unità x 150€ x 19%), pari a quanto riportato in tabella.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari conseguenti:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | dal 2024 |
|------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| IRPEF Comma 1 | 0,0 | -23,9 | -17,7 | -20,0 | -22,2 | -24,5 | -22,8 |

Con riferimento all'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni per i premi relativi alle polizze assicurative contro il rischio di eventi calamitosi aventi come oggetto gli immobili ad uso abitativo, di cui al comma 2 la RT stima i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

| Minor gettito per esenzione dall'imposta sulle assicurazioni per i premi incentivati (comma 2) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Perdita sullo stock dei contratti esistenti | -10,52 | -10,52 | -10,52 | -10,52 | -10,52 |
| Perdita sui contratti incentivati | -2,10 | -4,21 | -6,31 | -8,41 | -10,52 |
| Totale | -12,62 | -14,73 | -16,83 | -18,93 | -21,04 |

Effetti finanziari complessivi (detrazione ed esenzione) riportati in tabella dalla RT:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | dal 2024 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Detrazione | 0,0 | -23,9 | -17,7 | -20,0 | -22,2 | -24,5 | -22,8 |
| Esenzione | -12,62 | -14,73 | -16,83 | -18,93 | -21,04 | -21,04 | -21,04 |
| Totale | -12,62 | -38,63 | -34,53 | -38,93 | -43,24 | -45,54 | -43,84 |

Al riguardo si evidenzia che sarebbero utili maggiori informazioni e dati oggettivi a giustificazione dei parametri prescelti che sono stati posti alla base della quantificazione. Infatti, non sono meglio dettagliate e specificate le ipotesi che consentono di:

- stimare un incremento annuo delle polizze in esame del 20% rispetto al dato 2016
- prevedere che la dinamica di cui all'alinea precedente abbia una durata di 5 anni
- indicare in 150 euro l'importo medio del premio versato.

Si evidenzia inoltre una discrasia tra quanto riportato in **RT (somme portate in detrazione per il 2018 pari a 72 milioni di euro** (480 mila unità per 150 euro importo medio del premio) e quanto evidenziato in una recente indagine dell'IVASS in cui si evidenzia che oltre 12 milioni di abitazioni (circa il 35% del totale) sono coperte da polizze sugli incendi, ma che l'opzione facoltativa di copertura dei danni causati da terremoti e alluvioni è attivata solo nel 2,4% dei casi (1,5% per il rischio di terremoto), prevalentemente in abbinamento a mutui bancari. In totale i **premi per questa opzione hanno superato di poco i 20 milioni**. Se ad assicurare la propria abitazione anche contro terremoti e alluvioni fossero tutti coloro che stipulano polizze per gli incendi, i **premi pagati salirebbero a quasi 400 milioni l'anno**¹⁴³. Se la **copertura integrale riguardasse tutte le abitazioni** e non solo il terzo di esse assicurato contro il rischio di incendi, la **spesa diverrebbe di circa 1,2 miliardi**.

Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.

Si consideri inoltre quanto segue.

Numero di unità immobiliari ad uso abitativo.

In base a dati Agenzia delle Entrate e Dipartimento delle Finanze riportati nella pubblicazione "Gli immobili in Italia" 2017 ([link](#)), le abitazioni (gruppo A escluso A10) sono pari a 34.711.635 di cui 31.932.741 di proprietà di persone fisiche.

¹⁴³ Cfr. Intervento di Salvatore Rossi, Presidente dell'IVASS a Roma il 5 aprile 2017.

In base a dati Istat (15° Censimento - [link](#)) il numero complessivo delle abitazioni censite nel 2011 ammonta a 31.208.161 unità, di esse, il 77,3% (24.135.177 in valore assoluto) è occupato da almeno una persona residente, mentre il restante 22,7% (7.072.984) è costituito da abitazioni non occupate (vuote) o occupate solo da persone non residenti.



Rischio sismico ed idrogeologico

Il Primo Rapporto Ance-Cresme "Lo stato del territorio italiano 2012" indica che le aree a elevato rischio sismico sono circa il 44% della superficie nazionale e interessano il 36% dei comuni (2.893). Le aree a elevata criticità idrogeologica (rischio frana e/o alluvione) rappresentano circa il 10% della superficie italiana e riguardano l'89% dei comuni (6.631). Nelle aree ad elevato rischio sismico vivono 21,8 milioni di persone (36% della popolazione), per un totale di 8,6 milioni di famiglie e si trovano circa 5,5 milioni di edifici tra residenziali e non residenziali, mentre un decimo della popolazione nelle aree a rischio idrogeologico (5,8 milioni di persone e 2,4 milioni di famiglie), in queste aree si trovano oltre 1,2 milioni di edifici.

Sempre con riferimento alle aree che presentano rischi naturali il cartogramma seguente illustra la Mappa dei rischi dei comuni italiani ([link](#))¹⁴⁴ riportando la distribuzione della "Popolazione in zone a pericolosità idraulica media (P2)", la "Popolazione a rischio frana (P3_P4)" e le "Zone vulcaniche etnea e altri apparati".

¹⁴⁴ Cfr. il sito web dedicato ai rischi naturali in Italia ([link](#)) con informazioni che integrano dati provenienti da varie fonti istituzionali: Istat, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il sito è messo a disposizione da Istat e Casa Italia (Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio) dallo scorso 3 agosto.

Mappa dei rischi dei comuni italiani: cartografia



Al fine di addivenire ad una stima dei contratti incentivati sarebbe opportuno tener conto anche dei dati statistici e di rischio appena illustrati.

In conseguenza delle agevolazioni in esame e della crescente attenzione circa il tema dei rischi da calamità naturali, infatti, il numero di persone che potrebbero decidere di assicurare la propria unità immobiliare ad uso abitativo potrebbe ampliarsi in maniera significativa, con un conseguente aumento delle spese detraibili, del fatturato oggetto di esenzione e, dunque, della corrispondente perdita di gettito.

Si ritiene necessario, pertanto, richiedere chiarimenti al Governo.

TITOLO VII REGIONI ED ENTI LOCALI

Articolo 68 *(Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario)*

Commi 1-3 *(Contributi a favore delle regioni a statuto ordinario)*

Il comma 1 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario un contributo destinato alla riduzione del debito di importo pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna Regione, come riportati nella tabella A, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna Regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo.

Tabella A

| Riparto contributo RSO | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Regioni | Percentuali di riparto | Riparto contributo 2018 |
| Abruzzo | 3,16% | 69.576.736,84 |
| Basilicata | 2,50% | 54.968.736,84 |
| Calabria | 4,46% | 98.132.736,84 |
| Campania | 10,54% | 231.876.526,32 |
| Emilia-Romagna | 8,51% | 187.144.736,84 |
| Lazio | 11,70% | 257.472.947,37 |
| Liguria | 3,10% | 68.217.368,42 |
| Lombardia | 17,48% | 384.615.578,95 |
| Marche | 3,48% | 76.612.105,26 |
| Molise | 0,96% | 21.058.631,58 |
| Piemonte | 8,23% | 180.998.631,58 |
| Puglia | 8,15% | 179.359.052,63 |
| Toscana | 7,82% | 171.980.947,37 |
| Umbria | 1,96% | 43.165.157,89 |
| Veneto | 7,95% | 174.820.105,26 |
| TOTALE | 100,00% | 2.200.000.000,00 |

Il comma 2 riduce di 100 milioni di euro per l'anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per la quota rimanente il concorso alla finanza pubblica è realizzato:

- a) per 2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 1;
- b) per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;
- c) per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell'intesa, il contributo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tenendo anche conto dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto DPCM individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Il comma 3, derogando alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118¹⁴⁵, dispone che le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma previsti all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.

La RT afferma che il comma 1 determina oneri in termini di saldo netto da finanziare per 2.200 milioni di euro per l'anno 2018, ma non in termini di indebitamento netto, in quanto ciascuna Regione beneficiaria del contributo è tenuta, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a conseguire un valore positivo del saldo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo a ciascuna di esse spettante.

Secondo la RT il comma 2 determina effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno per 100 milioni di euro per l'anno 2018.

Con riferimento al comma 3, la RT evidenzia che la legislazione vigente prevede che le regioni accertino in entrata le somme che vengono ammesse a finanziamento con decreto del Ministero della salute nell'esercizio di ammissione stessa. In relazione al fatto che la riduzione dello stanziamento per il 2018 per l'edilizia sanitaria incide su accordi di programma già sottoscritti nel 2017 e che saranno progressivamente ammessi a finanziamento, il comma 3 è volto a rinviare al 2019 detta iscrizione, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica perseguito con la riduzione in oggetto. Conseguentemente sono prorogati, in misura corrispondente, i termini decorsi i quali gli accordi si intendono risolti.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

¹⁴⁵ Tale norma prevede che per le somme in conto capitale riferite all'edilizia sanitaria le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento.

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno ed Indebitamento netto | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Art. 68 co.1 entrate extratributarie | -2.200,0 | | | | | |
| Art. 68 co.2 entrate extratributarie | -94,1 | | | | | |
| Art. 68 co. 2 spese correnti | | | | 94,1 | | |
| Art. 68 co.2 spese capitale | -94,1 | | | -94,1 | | |
| Art. 68 co.2 entrate extratributarie | -100,0 | | | | | |
| Art. 68 co.2 spese correnti | | | | 100,0 | | |

Al riguardo, al fine di chiarire la portata normativa del comma 2 laddove si determina la restante quota del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2018, si specifica che il concorso alla finanza pubblica, per l'anno 2018, per 2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 1, per 94,10 milioni con la riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria e per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento, rappresentano solo una parte dei risparmi che le regioni devono conseguire. A tal proposito si ricorda che la misura dei contributi alla finanza pubblica, richiesti alle regioni ed alle province autonome per l'anno 2018, dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 e dall'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ammonta a complessivi 7.694,1¹⁴⁶ milioni di euro. Di questi, in base a quanto sancito in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, 5.000 milioni di euro devono essere conseguiti nell'ambito del settore sanitario e 2.694,1 milioni nel settore extrasanitario. Su tale ricostruzione andrebbe acquisita una conferma dal Governo.

Con riferimento al concorso alla finanza pubblica mediante la riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria, si segnala che una analoga misura è stata prevista per l'anno 2017 dall'articolo 31, del decreto-legge n. 50 del 2017 che ha attuato l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 23 febbraio 2017. L'attuale disposizione, a differenza di quella citata, non sembra attuare una intesa intervenuta in sede di Conferenza Stato-Regioni o, meglio, non sembra sia stata ancora conseguita. Per tale motivo andrebbero forniti chiarimenti circa la certezza delle riduzioni di risorse per l'edilizia sanitaria pari a 94,1 milioni di euro, quale contributo delle regioni a statuto ordinario al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2018.

Comma 4 **(Proroga termini D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68)**

La norma rinvia di un anno, dal 2019 al 2020, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali

¹⁴⁶ Tale importo è comprensivo del contributo in conto interessi di cui all'articolo 1, comma 688, della legge n. 208 del 2015 pari per il 2018 a 12,1 milioni di euro.

delle prestazioni, come attualmente disciplinati dal D.Lgs. n. 68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009. In particolare, si stabilisce che:

- la rideterminazione dell'addizionale regionale Irpef sulla base di nuovi criteri decorra dal 2020, anziché dal 2019, e che la contestuale riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale (tale da mantenere inalterato il prelievo fiscale per il contribuente) operi dall'anno di imposta 2020;
- le vigenti modalità di determinazione della compartecipazione regionale al gettito IVA operino fino al 2019 (invece che fino al 2018) e che, conseguentemente, la compartecipazione sulla base del nuovo criterio di territorialità decorra dal 2020;
- la soppressione dei trasferimenti statali indicati dall'articolo – vale a dire quelli aventi carattere di generalità e permanenza destinati all'esercizio delle competenze regionali - decorra dal 2020, e che il DPCM per l'individuazione dei trasferimenti medesimi debba intervenire entro il 31 luglio 2019, invece che entro il 31 luglio 2018;
- le fonti di finanziamento per le spese regionali destinate ai livelli essenziali delle prestazioni (Lep) operino non più dal 2019 ma dal 2020, con eguale rinvio a tale anno dell'istituzione del fondo perequativo per garantire il finanziamento integrale dei Lep medesimi.

La RT afferma che la norma, confermando anche per l'anno 2019 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal D.Lgs. n. 56 del 2000, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di dimostrare che il rinvio di un anno dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai LEA e ai LEP è perfettamente compensato dalla reiterazione dei criteri vigenti di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, andrebbero fornite maggiori dettagli circa l'equivalenza delle due misure.

Commi 5-8 ***(Ripiano disavanzo 2014 Regioni)***

Il comma 5 dispone che il ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 delle regioni, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre 20 esercizi per le Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo in esame è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla Giunta regionale.

Il comma 6 prevede per le Regioni interessate dal ripiano regolato al comma 5, per gli anni dal 2018 al 2025, l'incremento dei pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni 2021-2025. A tal fine, non rilevano gli investimenti aggiuntivi previsti all'articolo 1, commi 140-*bis* e 495-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.

Il comma 7 stabilisce che le Regioni debbano certificare l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 6 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni previste

per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 8 dispone che le Regioni adeguino il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato in attuazione del comma 5, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Nel caso in cui il piano di rientro sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla Giunta regionale, il piano di rientro è adeguato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014 da parte del Consiglio regionale.

La RT afferma che la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto le maggiori spese determinate dall'allungamento dei tempi di ripiano del disavanzo sono effettuate nel rispetto del vincolo del pareggio previsto dalla legge n. 243 del 2012.

Al riguardo, si segnala che l'allungamento dei tempi di ripiano del disavanzo se da una parte facilita il conseguimento del pareggio di bilancio negli anni in cui il ripiano era già contemplato a legislazione vigente dall'altra rende più gravoso il conseguimento del vincolo del pareggio negli ulteriori nuovi anni considerati dall'allungamento del ripiano.

Commi 9-10 ***(Semplificazione vincoli finanza pubblica)***

Il comma 9 modifica l'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, disponendo che il prospetto dimostrativo da allegare al bilancio di previsione degli enti territoriali non deve considerare gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione e non più solo quelli non finanziati dall'avanzo di amministrazione. Inoltre, si elimina l'obbligo di allegare il prospetto dimostrativo alle principali variazioni di bilancio.

Il comma 10 modifica l'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spostando dal 30 aprile al 30 maggio il termine entro il quale gli enti, pur attestando in ritardo il conseguimento dell'obiettivo di saldo, subiscono solo la sanzione relativa alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

La RT afferma che il comma 9 non determina oneri per la finanza pubblica atteso che resta invariato l'obbligo di rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016.

Per la RT il comma 10 non determina oneri per la finanza pubblica in quanto meramente finalizzata a precisare la data a decorrere dalla quale si applicano le sanzioni previste dal comma 475, lettera e), dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per il ritardato invio della certificazione attestante il conseguimento dell'obiettivo di saldo da parte di ciascun ente di cui al comma 466 del medesimo articolo 1.

Al riguardo, posto che il comma 9 modifica i contenuti del prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio, nel senso di escludere interamente il fondo crediti di dubbia esigibilità e fondi spese e rischi futuri mentre finora tali fondi erano esclusi

dal prospetto solo se non finanziati con l'avanzo di amministrazione, andrebbe chiarito se finalità della disposizione sia quella di dare specifica evidenza documentale a determinate poste di bilancio ovvero se la stessa debba interpretarsi come esclusione dei predetti stanziamenti dal saldo rilevante ai fini del rispetto dei vincoli finanziari per gli enti interessati. In quest'ultimo caso la disposizione sembrerebbe consentire agli enti un ampliamento della capacità di spesa. Andrebbe perciò verificato che la modifica non abbia impatto finanziario rispetto ai saldi tendenziali già scontati a legislazione vigente.

Commi 11-15

(Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile)

Il comma 11 dispone che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza siano vincolate dagli enti interessati alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze nello stato di emergenza.

Il comma 12, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali secondo le procedure ordinarie di spesa, stabilisce che a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate, a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.

Il comma 13 assegna agli enti territoriali, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

Il comma 14 fissa al 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riversamento delle risorse il termine entro il quale gli enti territoriali devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.

Il comma 15 conseguentemente modifica l'articolo 9-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, concernente l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni aggiornandolo alla nuova normativa in esame.

La RT afferma che i commi da 11 a 15 non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativi della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 90 del 2016, la quale prevede che le risorse riversate agli enti territoriali a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali", in quanto, come indicato nella RT dell'articolo 7, commi 4 e 5, del D.Lgs. 90 del 2016, le spese che saranno effettuate dagli enti territoriali per il completamento degli interventi

"risultano già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze".

Al riguardo, atteso i chiarimenti forniti dalla RT, andrebbe unicamente specificato se quanto statuito dal comma 13 circa l'assegnazione di spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali sia effettuabile nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Comma 16 ***(Spese connesse a eventi calamitosi)***

La norma aggiunge i commi *6-bis* e *6-ter* all'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, concernente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, introducendo la verifica dell'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica è effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, delle movimentazioni in uscita, registrate sulle medesime contabilità, nonché sulla base di informazioni relative al monitoraggio delle misure non finanziate a valere sulle predette contabilità speciali, trasmesse dalle amministrazioni responsabili delle stesse o dai soggetti attuatori degli interventi. Le rendicontazioni sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato entro il 15 gennaio di ciascun anno.

In base agli esiti della citata verifica viene determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per ciascun anno, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartirsi tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese per gli anni 2017-2021. Gli spazi finanziari concessi sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

La RT sottolinea che gli spazi finanziari da assegnare alle Regioni sono individuati ogni anno all'esito della rendicontazione fornita e sono attribuiti alle Regioni compatibilmente con gli obiettivi strutturali di finanza pubblica e comunque nel limite di 259.444.741,14 per il 2018, 264.755.428,99 euro per il 2019, 270.198.908,35 euro per il 2020 e 275.778.884,91 per il 2021, importo delle quote capitali annuali sospese ai sensi del comma 4 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Al riguardo, si ricorda che la normativa vigente già concede un ampliamento della capacità di spesa per le regioni che però devono comunque rispettare l'obbligo di pareggio. La concessione di spazi finanziari ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012 consente invece alle regioni di ampliare le possibilità di

indebitamento, modificando il saldo che esse devono conseguire¹⁴⁷. La neutralità della disposizione dovrebbe essere garantita dalla cessione di spazi finanziari da parte di altre regioni, nell'ambito del patto di solidarietà nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012.

Tuttavia, va osservato che:

- il patto di solidarietà nazionale nel 2017 non ha distribuito spazi finanziari tra le regioni in quanto le regioni e province autonome non hanno reso disponibili spazi finanziari, né hanno formulato richieste¹⁴⁸;
- sono presenti ulteriori interventi che predeterminano l'assegnazione di spazi finanziari per le Regioni nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012 (v. precedente comma 13).

Andrebbe quindi chiarito se si faccia invece riferimento agli spazi finanziari ceduti dallo Stato per favorire gli investimenti, previsti dal comma 485 della scorsa legge di bilancio e ampliati dal presente disegno di legge all'articolo 72, comma 1, lettera a) che però non rientrano nei patti contemplati dall'articolo 10, comma 4 della legge n. 243¹⁴⁹.

Inoltre, la norma in esame dispone una compensazione facoltativa tramite il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. Sembrerebbe quindi che qualora il meccanismo di cessione degli spazi finanziari tramite patto di solidarietà nazionale si rivelasse insufficiente, si provvederà riducendo il fondo citato. Tuttavia, la norma non quantifica i limiti all'utilizzo di tale fondo che sono ricavabili soltanto dalla RT con riferimento all'importo delle quote capitali annuali sospese: andrebbe quindi valutata l'opportunità di esplicitare tali importi in norma. Andrebbe inoltre confermata la disponibilità del fondo per le somme previste.

In conclusione, andrebbero forniti ulteriori elementi di informazione, al fine di dimostrare che i limiti di assegnazione di spesa indicati nella RT, possono essere sostenuti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

Commi 17-23 ***(Personale dei centri per l'impiego)***

Il comma 17 dispone il trasferimento del personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di

¹⁴⁷ L'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 afferma che i bilanci delle regioni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.

¹⁴⁸ Cfr. [comunicato della Ragioneria generale dello Stato del 28 luglio 2017](#).

¹⁴⁹ Va infatti osservato che l'articolo 10, comma 4 della legge 243/2012 prevede patti di solidarietà nazionali vincolati al rispetto del saldo di pareggio da parte del complesso degli enti territoriali per cui non possono essere inclusi in tali patti i contributi dello Stato. Anche il DPCM attuativo 21/02/2017, n. 21 non contempla meccanismi di cessione di spazi finanziari da parte dello Stato ma solamente cessioni tra enti territoriali.

coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni concernenti gli obblighi delle regioni sottoposte ai vincoli di finanza pubblica per il contenimento delle spese per il personale le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 18.

Il comma 18, al fine di dare attuazione al predetto trasferimento di personale, incrementa i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario di complessivi 220 milioni di euro, a decorrere dal 2018.

Il comma 19 stabilisce che le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedano nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che consente alle città metropolitane e alle province la facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali.

Il comma 20 attribuisce alle Regioni, agenzie o enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e all'ANPAL, la facoltà di applicare le procedure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni concernenti gli obblighi delle regioni sottoposte ai vincoli di finanza pubblica per il contenimento della spesa per il personale, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 21. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data in vigore della presente disposizione possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni avviate ai sensi del citato articolo 20.

Il comma 21 per le finalità di cui ai commi 19 e 20 incrementa i trasferimenti alle regioni ordinarie di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 20, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.

Il comma 22 stabilisce che nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dei commi 18 e 21, i trasferimenti di personale alle regioni, agenzie o enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.

Il comma 23 stabilisce che ai trasferimenti alle regioni previsti dai commi 18 e 21 si provvede mediante decreto ministeriale.

La RT quantifica gli oneri per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in complessivi 220 milioni di euro a decorrere dal 2018 calcolati tenuto conto del numero del personale a tempo indeterminato degli enti di area vasta addetto alle funzioni del mercato del lavoro coinvolto - ammontante in circa 5.500 unità e tratto dal Portale della mobilità del personale mobilita.gov.it curato dal Dipartimento della funzione pubblica - e del costo medio desunto dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni, relativo al personale delle province delle regioni a statuto ordinario.

Con riferimento al trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, la RT quantifica gli oneri in complessivi 16 milioni di euro a decorrere dal 2018. Tali oneri sono calcolati tenendo

conto del numero del personale a tempo determinato degli enti di area vasta addetto alle funzioni del mercato del lavoro, desunto dal “censimento degli operatori dei centri per l’impiego” condotto da ANPAL in collaborazione con le Regioni e Province autonome, e il numero del Personale con rapporto co.co.co. Molise fornito dalla medesima Regione pari a circa 340 unità, e del costo medio desunto dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni, relativo al personale a tempo determinato delle province delle regioni a statuto ordinario.

Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato dell’ANPAL, la RT quantifica gli oneri in 2,81 milioni di euro come segue:

- il numero delle unità interessate è pari a 51, calcolate sul decreto n. 1 del 27 gennaio 2017 del direttore generale INAPP di intesa con il direttore generale dell’ANPAL, di trasferimento di parte del personale a tempo determinato dell’INAPP all’ANPAL in attuazione dell’art. 4, co. 8, D.P.C.M. 13 aprile 2016;
- il costo medio è calcolato sulla base del costo medio del personale INAPP, per livello di qualifica, sulla base dei dati forniti da ANPAL riferiti al bilancio 2016 ed applicato alla distribuzione delle 51 unità di personale trasferite ad ANPAL per livello di qualifica.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno ed Indebitamento netto | | |
|------------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.18 sp. corr. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| co.18 ent. t/c | | | | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
| co. 21 sp. corr. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| co.21 ent. t/c | | | | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| co.21 sp. corr. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| co.21 ent. t/c | | | | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

Al riguardo, al fine di individuare esattamente l'onere derivante dal trasferimento del personale in esame e verificare la congruità delle risorse stanziare, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio circa il personale a tempo indeterminato e determinato oggetto di trasferimento. In particolare, occorre fornire informazioni circa la qualifica di provenienza e quella di inquadramento del personale oggetto di trasferimento e del relativo stipendio tabellare.

In particolare, richiamando quanto espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, secondo periodo, della legge di contabilità, occorre fornire informazioni circa la qualifica di provenienza ed il costo unitario medio in ragione annua, evidenziando il trattamento economico complessivo distintamente per la componente principale ed accessoria correlata al profilo di inquadramento del personale oggetto di trasferimento.

In termini analoghi, sui lavoratori a tempo determinato e co.co.co., la RT sembra fornire indicazioni solo delle 340 unità di co.co.co. passati alle dipendenze della Regione Molise senza indicazioni sulla platea complessiva dei beneficiari della norma ivi indicata, per cui è prevista una spesa di 16 milioni per il 2018.

Inoltre, si evidenzia che sempre al comma 21, relativamente all'onere per il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, non è specificata la decorrenza dell'onere, contrariamente a quanto invece indicato nella RT, che indica una decorrenza dall'anno 2018.

Sul comma 22, andrebbe poi confermata la neutralità di effetti, rispetto ai risparmi eventualmente scontati dalla legislazione vigente, della norma ivi prevista dei trasferimenti previsti dagli articoli 18 e 21 ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti per le Regioni.

Infine, per quanto riguarda gli effetti fiscali indotti andrebbero esplicitate le specifiche aliquote fiscali e contributive utilizzate per la quantificazione delle risorse stanziare, coerentemente con quanto previsto normalmente per le relazioni tecniche sul pubblico impiego¹⁵⁰.

Comma 24 **(IRAP Calabria)**

La norma attribuisce alle regioni a statuto ordinario un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Si dispone l'entrata in vigore della norma il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che non è specificato in norma l'esercizio in cui sarà effettuata l'attribuzione del contributo in esame nonché il versamento in entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui.

Inoltre, nel silenzio della RT andrebbero forniti ulteriori chiarimenti circa i motivi per cui i residui sul capitolo 2862 non sono stati utilizzati, assicurando che dal loro riversamento in entrata non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, il citato capitolo non concerne la quota del fondo perequativo non attribuita nel 2016 a compensazione del minor gettito IRAP, citata dalla norma, ma le somme da

¹⁵⁰ Cfr. Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 32 del 2010, p. 7.

erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA, per cui è da presumere che, in quanto iscritte a residuo, siano già state impegnate.

Comma 25 **(Soppressione Fondo)**

Il comma 25 sopprime il fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 2017.

La RT descrive la norma

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | |
|-----------------|---------------------------|------|------|------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.25 sp. corr. | -600 | | | -600 | | |

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 69 **(Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto speciale)**

Il comma 1 istituisce, a decorrere dall'anno 2018 nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di 60 milioni di euro annui in favore dei territori delle autonomie speciali. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad operare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Il comma 2 stabilisce che a decorrere dall'anno 2018 alla Regione Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 3 dispone l'abrogazione del comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 estendendo l'applicazione alle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle sanzioni e dei premi previsti dalla disciplina del pareggio di bilancio.

Il comma 4 esclude dal computo della riduzione della spesa corrente del 3% annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge n. 232 del 2016, gli oneri di almeno 70 milioni a carico del bilancio della regione Sicilia destinati ai liberi consorzi del relativo territorio (ex Province), aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

La RT sul comma 1 afferma che esso comporta oneri pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Con riferimento al comma 2 afferma che sulla base dei dati del monitoraggio 2016 e 2017 del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio, il passaggio della Regione Friuli Venezia Giulia al pareggio di bilancio non comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica.

Relativamente al comma 3 la RT conferma che l'applicazione delle sanzioni e dei premi previsti dalla disciplina del pareggio di bilancio per i citati enti non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 4 la RT rileva che la norma non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto per la Regione Siciliana restano fermi i vincoli di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno ed Indebitamento netto | | |
|---------------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.1 spesa corrente | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Al riguardo, al fine di dimostrare l'invarianza finanziaria del passaggio dalle regole del patto di stabilità interno a quelle del pareggio di bilancio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio in maniera da rendere evidenti gli obiettivi di risparmio conseguibili dai due sistemi di regole.

Con riferimento alla Regione Siciliana, pur concordando circa la permanenza dei vincoli di finanza pubblica per la regione, occorre rilevare che la circostanza che "almeno" 70 milioni di euro sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente, determina di fatto l'indeterminatezza dell'effettivo onere escluso da tale computo. Su tale punto occorre dunque che siano fornite ulteriori informazioni circa l'onere massimo che può essere oggetto di esclusione dal computo della riduzione della spesa corrente.

Articolo 70 ***(Risorse per province e città metropolitane)***

Il comma 1 attribuisce alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, un contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e

del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, nonché alle tabelle F e G allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017.

Ai fini della determinazione della citata differenza per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto da province e città metropolitane del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge n. 50/2017.

Il comma 2 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, eliminando il contributo di 12 milioni di euro in favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario previsto per l'anno 2018.

Il comma 3 attribuisce, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo di 30 milioni di euro annui alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione. Il contributo è ripartito con decreto ministeriale e nel caso di mancata intesa il decreto è adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dall'ultimo rendiconto approvato.

La RT afferma che il comma 1 determina oneri per un ammontare pari a 352 milioni di euro per l'anno 2018 (al quale si fa fronte quanto a 12 milioni di euro attraverso la corrispondente soppressione del contributo per l'anno 2018 di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto-legge n. 50/2017), a 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e a 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mentre il contributo alle province attribuito dal comma 3 comporta oneri pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno ed Indebitamento netto | | |
|-----------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.1 sp. corr. | 270 | 110 | 110 | 270 | 110 | 110 |
| co.1 sp. corr. | 82 | | | 82 | | |
| co. 2 sp. corr. | -12 | | | -12 | | |
| co.3 sp. corr. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 71 **(Interventi a favore dei comuni)**

Il comma 1 assegna ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi per interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate di cui all'articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 prevede che i predetti comuni comunichino le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. Ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.

Il comma 3 stabilisce che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sia determinato, entro il 31 marzo per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

Il comma 4 dispone che le informazioni necessarie siano desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Per i comuni dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici da agosto 2016 a gennaio 2017 e per i quali sono sospesi i termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL, le informazioni in esame sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

Il comma 5 prevede che il comune beneficiario del contributo sia tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attribuzione. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Il comma 6 stabilisce che i contributi siano assegnati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, ed il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Il comma 7 dispone che nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste, il contributo sia recuperato dal Ministero dell'interno

Il comma 8 prevede che il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai precedenti commi sia effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2018".

Il comma 9 prevede un controllo a campione sulle opere oggetto del contributo da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 10 nel modificare il comma 640 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuisce, a decorrere dall'anno 2018, ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, un contributo, nel complessivo importo di 10 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a 500.000 euro annui, da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Gli enti beneficiari, i criteri di riparto e di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente sono disciplinati con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 30 giugno 2018.

Il comma 11 dispone per gli anni dal 2018 al 2020 il proseguimento dell'applicazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, concernente la destinazione delle somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Tale destinazione è in favore delle gestioni liquidatorie deliberate dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il comma 12 dispone l'incremento delle risorse previste al precedente comma 11 di 10 milioni di euro.

Il comma 13 modifica l'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente gli incentivi ai comuni che danno luogo alla fusione. In particolare, a decorrere dall'anno 2018 il contributo straordinario è innalzato dal 50 al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 e attribuito in misura non superiore a 3 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Il comma 14 incrementa, per gli anni 2018 e successivi, di 10 milioni di euro annui, la dotazione finanziaria dei contributi straordinari a carico dello Stato commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016 per la rideterminazione delle rendite catastali.

Il comma 15 attribuisce ai comuni interessati, per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

Il comma 16 dispone che ciascun comune debba conseguire un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo assegnato.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno ed Indebitamento netto | | |
|------------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.1 sp. cap. | 150 | 300 | 400 | 11 | 62 | 154 |
| co.10 sp. corr. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| co. 12 sp. corr. | 10 | | | 10 | | |
| co.14 sp. corr. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| co.14 sp. corr. | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| co.15 sp. corr | 300 | | | | | |

La RT afferma che i commi da 1 a 9 comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare per 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020 ed in termini di indebitamento netto e fabbisogno come da tabella sotto riportata:

| Anno | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Oneri | 11 | 62 | 154 | 249 | 225 | 142 | 7 |

La stima degli oneri, secondo la RT, è stata effettuata ipotizzando la copertura di opere pluriennali e applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

Relativamente ai commi da 10 a 14 la RT si limita a descrivere la norma.

Con riferimento al comma 15 la RT afferma che la norma determina un onere di 300 milioni di euro per l'anno 2018 in termini di saldo netto da finanziare, mentre non determina effetti in termini di indebitamento netto, in quanto, come previsto dal comma 16, ciascun comune beneficiario del contributo è tenuto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a conseguire un valore positivo del saldo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo spettante.

Al riguardo, per quanto riguarda i contributi di cui al comma 1, si rileva che pur avendo essi natura capitale, la contabilizzazione dei loro effetti sui tassi di fabbisogno e indebitamento mostra un coefficiente di realizzazione particolarmente attenuato che potrebbe non essere considerato prudente.

Per meglio comprendere la portata normativa del comma 2, andrebbe chiarito se ciascun comune può chiedere contributi di importo fino a 5.225.000 euro per ogni singolo anno del triennio 2018-2020 o con riferimento al complesso delle richieste nel triennio considerato.

A proposito del comma 10, posto che si tratta di un contributo per interventi aventi numerose differenti finalità¹⁵¹ di cui alcune potrebbero apparire di natura capitale, andrebbe confermata la natura interamente di spesa corrente come considerato dal prospetto riepilogativo.

Con riferimento al comma 11 e all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, al fine di verificare la praticabilità della norma e gli eventuali riflessi finanziari, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità dei mancati utilizzi delle somme accantonate nei precedenti esercizi sul capitolo 1316.

Con riguardo alla copertura finanziaria recata dal comma 14 a valere sul contributo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016 per la rideterminazione delle rendite catastali, andrebbero forniti chiarimenti circa la disponibilità delle risorse in esame, assicurando che le stesse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che il loro utilizzo non determini pregiudizi alle finalizzazioni previste a legislazione vigente.

¹⁵¹ Diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla riqualificazione urbana, alla messa in sicurezza di infrastrutture e scuole, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

Articolo 72 ***(Interventi in materia di enti territoriali)***

Il comma 1 apporta una serie di modifiche alla legge di bilancio per il 2017 e precisamente ai commi 485-499 inerenti la concessione di spazi finanziari agli enti locali per spese d'investimento.

In particolare:

- si estende dal 2019 al 2023 l'assegnazione di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui;
- per gli anni 2018 e 2019 si aumentano da 700 a 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, gli spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali;
- si dispone che le unioni di comuni che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni;
- relativamente alla comunicazione degli enti locali circa gli spazi finanziari destinati ad interventi di edilizia scolastica di cui necessitano, si anticipa dal 20 gennaio al 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi;
- si stabilisce che gli enti locali comunichino gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet <http://www.sportgoverno.it/>. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente;
- nel determinare le priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari per le opere di edilizia scolastica si specifica che per alcuni interventi di edilizia scolastica la mancanza del bando di gara non è più fissata alla data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016 ma alla richiesta degli spazi finanziari;
- si stabilisce un ordine di priorità negli interventi su impianti sportivi, in base a determinate caratteristiche degli interventi;
- si anticipa dal 15 febbraio al 15 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza degli spazi finanziari richiesti, il termine entro cui gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Inoltre, si inserisce anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport tra gli organi che devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale;
- si anticipa dal 20 gennaio al 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza degli spazi finanziari richiesti, il termine entro cui gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto;
- si dispone che l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, non più entro il 20 febbraio di ciascun anno ma entro il 20 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto di un dato ordine prioritario;

- si inserisce una ulteriore priorità per la determinazione dell'ammontare di spazio finanziario da attribuire a ciascun ente locale ovvero gli investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui al fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico (articolo 41-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50);
- si dispone che per l'anno 2018, i suddetti termini rimangono invariati ovvero si confermano quelli già previsti a legislazione vigente;
- si anticipa dal 20 gennaio al 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza degli spazi finanziari richiesti, il termine entro il quale le regioni comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze;
- analogamente si anticipa dal 15 febbraio al 20 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza de spazi finanziari richiesti, il termine entro il quale l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione è determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- anche per le regioni si mantengono invariati, per l'anno 2018, i suddetti termini confermando quelli previsti a legislazione vigente.

Infine, il medesimo comma 1 sostituisce il comma 507 della legge di bilancio 2017 stabilendo che l'ente territoriale attesti l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo. Si conferma che l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi non siano stati totalmente utilizzati.

Il comma 2 abroga i commi 10 e 11 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevedono sostanzialmente che le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore ad una percentuale la cui determinazione, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2021 la sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica "misto" per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720/1984.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto | | |
|---------------|---------------------------|--------|--------|------------|--------|------|---------------------|--------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.1 sp. cap. | | | | 70 | 122 | 351 | 70 | 122 | 351 |
| co.3 sp. corr | | | | -6.000 | -3.000 | | | | |
| co.3 sp. corr | | | 0,1 | | | | | | |
| co.3 ent. ext | | | | | | -0,1 | | | -0,1 |
| co.3 sp. corr | -34,7 | -105,7 | -162,9 | -36,5 | -113,6 | -162 | -47,4 | -126,7 | -178,6 |

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito, comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno come da tabella sotto riportata:

| Anno | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Oneri | 70 | 122 | 351 | 501 | 641 | 498 | 533 | 356 | 114 | 14 |

Secondo la RT, la stima degli oneri per gli ulteriori spazi assegnati nel periodo 2018-2023 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2023 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

Relativamente al comma 2 la RT afferma che la norma non determina effetti sulla finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3 la RT afferma che la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6.000 milioni nel 2018 e a 3.000 milioni nel 2019.

L'effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, segue il profilo temporale, riportato nella seguente tabella, distintamente per i diversi saldi di finanza pubblica.

| <i>(milioni di euro)</i> | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|----------|----------|----------|---------|
| Effetti in termini di saldo netto da finanziare | -34,69 | -105,66 | -162,91 | -119,14 | -10,67 |
| Effetti in termini di fabbisogno | -36,45 | -113,63 | -161,97 | -90,86 | -13,48 |
| Effetti in termini di indebitamento netto | - 47,35 | - 126,71 | - 178,60 | - 105,09 | - 13,94 |

A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 0,04 milioni di euro nel 2019, a 0,07 milioni nel 2020-2022, a 0,02 nel 2023. Tali importi si riferiscono all'effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, alla luce delle informazioni fornite dalla RT e al fine della verifica della rappresentazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, appare utile chiarire in che misura la quota di spazi finanziari utilizzata in ciascuno degli esercizi interessati dagli investimenti è stata determinata dai lavori di piccole dimensioni e quanta dalle opere pluriennali.

Relativamente al comma 2, considerato che si abrogano disposizioni che, in mancanza del decreto attuativo, non hanno ricevuto attuazione nell'ordinamento e la permanenza dei vincoli derivanti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal decreto-legge n. 243 del 2012, non ci sono osservazioni da formulare.

In relazione al comma 3, per i profili di interesse, si segnala che la mera indicazione degli effetti finanziari, sprovvista dell'adeguata rappresentazione dei criteri e parametri adottati per quantificarne l'impatto sui saldi di finanza pubblica, non appare idonea al fine di una corretta valutazione della variazione degli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

La contabilizzazione degli effetti sul fabbisogno spalmati su un biennio è coerente con quanto previsto dalla RT in relazione alla precedente proroga triennale disposta dal comma 140 della legge n.190/2014, tuttavia meriterebbe un chiarimento, visto che gli effetti dovrebbero prodursi tutti il primo anno, salvo ipotizzare che la fuoriuscita delle risorse dalla tesoreria statale, in caso di ripristino del regime della tesoreria unica mista sarebbe avvenuta gradualmente. A tale proposito, la RT concernente il primo provvedimento che aveva previsto la tesoreria unica per il triennio 2012-2014 (comma 8, dell'articolo 35 del decreto-legge 1/2012) contabilizzò gli effetti sul fabbisogno interamente sul primo anno.

Per quanto riguarda la minore spesa per interessi, andrebbero forniti elementi di dettaglio circa le ipotesi sui tassi di emissione dei titoli del debito pubblico.

TITOLO VIII

MISURE PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO

Articolo 73 *(Credito di imposta per il Sud)*

La norma incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito di imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro per l'anno 2019. Il fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto | | |
|---------------|---------------------------|------|------|------------|------|------|---------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| co.1 sp. cap. | 200 | 100 | | 200 | 100 | | 200 | 100 | |
| co.3 sp. cap. | -200 | -100 | | -200 | -100 | | -200 | -100 | |

La RT afferma che la norma in esame si è dimostrata un proficuo strumento per la crescita delle imprese ubicate nel Sud, contribuendo positivamente all'apporto di quelle regioni alla crescita del PIL nazionale. È stimabile che a seguito dell'ampliamento della misura, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, 2.969 nuove unità produttive abbiano proposto piani di investimento agevolati. Pertanto la norma è rifinanziata, per 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019, per consentire una continuità di sviluppo degli investimenti con indubbi effetti anche a livello occupazionale.

Conseguentemente, il fondo sviluppo e coesione, programmazione 2014-2020, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

Al riguardo, in merito ai profili di copertura, andrebbe assicurato che il fondo sviluppo e coesione presenti le necessarie disponibilità, libere da impegni giuridicamente vincolanti e che nessun pregiudizio sia recato alle finalizzazioni previste a valere sulle risorse del FSC a legislazione vigente.

Articolo 74 *(Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)*

La norma stabilisce che i programmi operativi nazionali, cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i Programmi Operativi Complementari possano prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, che non

abbiano compiuto i 35 anni di età, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero soggetti di età superiore ai 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Ai soggetti di cui al periodo precedente, per i quali è applicabile l'esonero contributivo previsto dall'articolo 16, le misure di cui al presente articolo possono prevedere, in deroga al comma 11 del medesimo articolo 16, l'estensione fino al 100 per cento del medesimo esonero, entro i limiti di importo annuo previsti dalle rispettive misure.

Si prevede che siano conseguentemente rimodulati i programmi interessati, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente per i singoli programmi.

La RT afferma che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo le risorse in questione già previste nei programmi interessati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 75 ***(Integrazione del finanziamento per le aree interne)***

La norma incrementa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013, volta a finanziare la strategia di sviluppo delle Aree interne. L'onere è a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione per le politiche comunitarie

Conseguentemente la predetta autorizzazione di spesa, a valere sul fondo di rotazione, è complessivamente pari a 281,18 milioni di euro, di cui: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT sottolinea che la Strategia nazionale delle Aree interne (SNAI) compresa nel Piano Nazionale di Riforma e facente parte dell'Accordo di Partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, dispone a legislazione vigente di risorse pari a 190 milioni di euro. Tali disponibilità servono a coprire le necessità di 48 aree.

I finanziamenti nazionali assicurano un effetto leva sui corrispondenti finanziamenti comunitari appositamente messi a disposizione delle aree selezionate dalle regioni. A metà del periodo di programmazione emerge un fabbisogno complessivo di 281,18 milioni di euro per concludere l'impegno assunto con le regioni e i sindaci del complesso delle 72 aree selezionate nella SNAI.

Pertanto la Strategia è rifinanziata mediante una addizione di risorse complessiva di 91,18 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 183 del 1987.

Per la RT l'effetto sui saldi di finanza pubblica è già scontato nei tendenziali.

Al riguardo, atteso che la norma determina un incremento di oneri a carico del fondo di rotazione per le politiche comunitarie e che tale incremento segue altri già effettuati

per la medesima finalità¹⁵² andrebbero richieste delucidazioni sulla capacità del fondo di far fronte agli ulteriori oneri, in aggiunta a quelli già previsti a legislazione vigente.

Articolo 76 **(Fondo imprese Sud)**

Il comma 1, al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, istituisce un fondo, denominato “Fondo imprese Sud” a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle predette Regioni. Il fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull’annualità 2017 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) programmazione 2014-2020. La gestione del fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa - Invitalia che a tale fine può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno. L’Agenzia stipula all’uopo un’apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione realizzata dall’Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al presente comma sono accreditate su un’apposita contabilità speciale intestata all’Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Il comma 2 stabilisce che quote aggiuntive del fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente, e dalla Banca del Mezzogiorno, dall’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca Europea per gli Investimenti e dal Fondo Europeo per gli Investimenti.

Il comma 3 dispone che il fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 1, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L’investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 1 alle medesime condizioni.

Il comma 4 prevede inoltre, che il fondo possa investire, previa selezione tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti in imprese con caratteristiche di cui al comma 1. L’investimento del fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.

Il comma 5 definisce il contenuto della convenzione di cui al comma 1. È previsto, tra l’altro, che la convenzione definisca il riconoscimento all’Agenzia degli oneri sostenuti nella gestione della misura. La convenzione può essere periodicamente aggiornata.

Il comma 6 dispone che l’Agenzia fornisca periodicamente, e con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i dati in merito all’impiego delle risorse, evidenziando alcune caratteristiche delle imprese che sono state interessate dalla misura.

Il comma 7 oltre a prevedere la gestione delle risorse di cui al comma 1 nella contabilità speciale intestata all’Agenzia, stabilisce che il presente articolo entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che trattandosi di risorse disponibili, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹⁵² Vedi, articolo 1, comma 674, della legge n. 190 del 2014 e l’articolo 1, comma 811, della legge n. 208 del 2015.

Al riguardo, per i profili di copertura, atteso che le risorse del FSC utilizzate dalla presente norma si riferiscono all'annualità 2017, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la reale disponibilità di tali risorse, libere da impegni giuridicamente vincolanti e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Ulteriore chiarimento andrebbe poi fornito circa l'equivalenza sui saldi di finanza pubblica dei profili di spendibilità della nuova finalizzazione rispetto a quelli già scontati nei tendenziali.

TITOLO IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

CAPO I CONTRASTO ALL'EVASIONE

Articolo 77 (Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale)

La disposizione modifica in più punti il contenuto del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 in materia di "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23" (di seguito "Decreto Fatturazione elettronica").

- Sopprime: i commi 1 e 4 dell'articolo 1 e abroga l'art. 5;
- Sostituisce gli artt. 3 e 4 e i commi 3 e 6 dell'art. 1;
- Modifica il comma 2 dell'art. 1 e
- Aggiunge commi 3-*bis* e 6-*bis* all'art. 1.

La lettera a) del comma 1, punto 1) sopprime il secondo periodo del comma 1 che introduceva la possibilità, per i contribuenti di utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Il punto 2) amplia i poteri dell'Agenzia delle entrate consentendole di utilizzare il Sistema di Interscambio (in sintesi il sistema di Fatturazione elettronica) "anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti"; viene inoltre esteso anche ai soggetti stabiliti nel territorio italiano il perimetro soggettivo delle operazioni commerciali, finora limitato a quelle intercorrenti tra soggetti residenti nel territorio.

Il punto 3), al fine di trasformare la "fatturazione elettronica" da opzionale a obbligatoria, sostituisce integralmente il vigente comma 3 dell'articolo 1 citato prevedendo che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Vengono inoltre esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel c.d. "regime di vantaggio" (ex art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011) e quelli che applicano il regime forfetario (ex art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014).

Il punto 4) introduce un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 1 con cui si stabilisce che i soggetti passivi cedenti o prestatori ovvero i soggetti passivi di cui al comma 3 (cessionari o committenti, stabiliti nel territorio dello Stato) trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, che non hanno formato oggetto di formalità doganali.

Il punto 5) sopprime il comma 4, dell'articolo 1 con cui si stabilisce che le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica siano definite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il punto 6) introduce una modifica di coordinamento al comma 5, dell'articolo 1 per tener conto dell'introduzione del nuovo comma 3-*bis*.

Il punto 7) sostituisce il comma 6 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 prevedendo la sanzione amministrativa applicabile in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 (fatturazione elettronica).

Il punto 8), aggiunge all'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 i commi 6-*bis* e 6-*ter*. Il comma 6-*bis* prevede che gli obblighi di conservazione elettronica stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 sono considerati assolti per tutte le fatture elettroniche e per tutti i documenti trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio. Con il comma 6-*ter* si demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015.

La lettera *b*) del comma 1 introduce a decorrere dal 1° luglio 2018, l'obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori (comma 1-*bis*, dell'articolo 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015).

La lettera *c*) del comma 1 sostituisce l'articolo 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015 prevedendo incentivi per la tracciabilità dei pagamenti.

La lettera *d*) del comma 1 sostituisce l'articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 stabilendo che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione: gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA; una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati; le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso (a tale disposizione sono associati maggiori oneri). Si stabilisce inoltre che per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate viene meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti (articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972). Si prevede l'emanazione di un provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La lettera *e*) del comma 1 abroga l'articolo 5 del D.Lgs. n. 127 del 2015, il quale dispone la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni.

La lettera *f*) del comma 1 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.

Il comma 2, introducendo il comma 2-*quater* all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, prevede una specifica sanzione amministrativa in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (di cui al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015).

Il comma 3 prevede che le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).

Il comma 4 dispone che l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a:

- a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Il comma 5 prevede che, fatto salvo il concorso della SOGEI agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente, alla medesima non si applicano le disposizioni inerenti vincoli e limiti assunzionali, incentivazione all'esodo del personale e gestione del rapporto di lavoro.

La RT, illustra la disposizione evidenziando le differenze rispetto alla normativa vigente.

Secondo la RT la misura introduce, a partire dal 1 gennaio 2019, un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria in grado di generare, a regime, un incremento di gettito pari a 2,05 miliardi di euro (di cui 1,6 miliardi di IVA e 460 milioni di euro di imposte dirette).

Rispetto al vigente obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture, la RT chiarisce che l'invio delle fatture elettroniche veicola, praticamente in tempo reale, un contenuto informativo di maggiore dettaglio, ampliando le possibilità di accertamento. Inoltre, i dati fiscali raccolti dall'Agenzia delle Entrate potranno essere utilizzati primariamente per consentire al contribuente di liquidare l'IVA coerentemente con le informazioni delle fatture acquisite, con effetti di incremento della *compliance* dichiarativa e di versamento dell'imposta. Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per potenziare le attività di analisi del rischio e controllo, rendendole più immediate e affidabili in considerazione dell'elevata qualità dei dati e della tempestività della loro acquisizione.

Al riguardo si premette che al fine di valutare il maggior gettito atteso delle misure in commento si dovrebbe prudenzialmente considerare che l'Italia ha chiesto alla Commissione europea una deroga ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, al fine di introdurre nel proprio ordinamento un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti IVA diversi da quelli che applicano il regime delle piccole imprese.

Sarebbe pertanto opportuno preliminarmente acquisire informazioni circa l'autorizzazione in oggetto.

Considerata la significatività del valore della componente strutturale del recupero di gettito stimato, si richiama l'attenzione su alcuni profili problematici che potrebbero assumere rilievo sotto il profilo della realizzabilità degli incassi attesi e che non parrebbero essere stati adeguatamente sviluppati o considerati in RT che, di contro, associa il recupero essenzialmente al potenziamento della *tax compliance*, alla maggiore tempestività delle informazioni e dei controlli volti al contrasto delle frodi¹⁵³ che deriverebbe dalla nuova disciplina¹⁵⁴.

¹⁵³ Che si apprezza nello scadenziario degli adempimenti riportato in Tabella 1e

¹⁵⁴ Come evidenziato nella RT associata al DL 193/2016, il gap IVA in Italia, tra i più significativi in ambito UE, è riconducibile a diverse cause tra cui le principali si possono sintetizzare in:

- omessa certificazione e dichiarazione di ricavi/compensi in cui esiste accordo tra acquirente e venditore (evasione con consenso);
- omesso versamento dell'IVA dichiarata;

Sotto il profilo metodologico, si evidenzia che per le norme volte a introdurre azioni di contrasto finalizzate al recupero di gettito, come quella all'esame, la stima degli effetti finanziari presenta elementi di aleatorietà più elevati rispetto ad altre quantificazioni in cui le maggiori entrate derivano da disposizioni che, ad esempio, generano o incrementano basi imponibili, aumentano le aliquote, riducono le spese fiscali etc.

Si ricorda inoltre che, ai sensi della legge di contabilità (art. 10-*bis*.1) il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, da allegare alla nota di aggiornamento, è chiamato ad evidenziare, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, a tal fine avvalendosi delle risultanze della Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva che, tra l'altro, valuta specificatamente i risultati dell'attività di contrasto e prevenzione, nonché di stimolo all'adempimento spontaneo (art. 10-*bis*. 1, comma 4, lett. *e*). Inoltre le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del fondo medesimo¹⁵⁵.

La norma della legge di contabilità è indirizzata alla valutazione dell'impatto finanziario di azioni e norme di contrasto dell'evasione/elusione e di miglioramento

-
- omessa dichiarazione di ricavi/compensi regolarmente certificati in cui non esiste accordo tra le parti (evasione senza consenso);
 - false compensazioni e frodi.

Con riferimento alla evasione con consenso, tipica del rapporto commerciale tra azienda e consumatore (*Business to Consumer* B2C), la RT evidenziava che essa rappresenta la forma più diffusa di evasione non solo dell'IVA, ma anche delle imposte sui redditi. Inoltre a tale tipo di evasione si associa anche l'utilizzo di lavoro nero.

Quanto al segmento dell'evasione per omesso versamento dell'IVA dichiarata, la RT rappresentava che la stessa può verificarsi indipendentemente dalla tipologia di rapporto commerciale sottostante e può derivare dalla mancanza di liquidità dell'impresa ovvero, nei casi di comportamenti reiterati, ad azioni premeditate del contribuente. Si tratta di fattispecie che sono sistematicamente intercettate dall'Agenzia delle entrate mediante il processo di liquidazione automatica delle dichiarazioni che ha luogo nell'arco di oltre un anno rispetto al periodo di imposta di riferimento. Tale segmento concorrerebbe al gap IVA complessivo per circa 8,4 mld di euro (dato relativo all'anno di imposta 2012).

L'evasione senza consenso è invece intercettata solo a seguito di controlli puntuali/presuntivi sui soggetti e/o attraverso controlli incrociati.

Quanto al quarto segmento del gap IVA - quello derivante da false compensazioni e frodi - lo stesso si caratterizza per generare un indebito arricchimento del soggetto IVA; in proposito la RT rappresenta che tale tipologia di evasione, grazie agli interventi posti in essere negli ultimi 10 anni, si sta arginando mediante efficientamento delle analisi del rischio.

¹⁵⁵ Si ricorda che la nota di aggiornamento 2017 ha stimato un recupero di gettito strutturale da destinare al Fondo per la riduzione fiscale di 370 mln di euro. Si veda la relazione tecnica associata all'art. 93, comma 1 del DDL bilancio 2018 all'esame.

della *compliance* già previste a legislazione vigente e non reca un espresso divieto di contabilizzare *ex ante* gli effetti delle nuove misure della predetta natura¹⁵⁶.

In ogni caso, considerati i margini oggettivi di incertezza, che sono propri di una stima dell'impatto finanziario di disposizioni di tal natura, l'adozione di un criterio di prudenza, avrebbe potuto suggerire un utilizzo delle maggiori risorse soltanto a consuntivo (*ex post*), così come nella richiamata disciplina della legge di contabilità, e ciò anche laddove le misure poste in essere siano potenzialmente suscettibili di dar luogo a recuperi di gettito¹⁵⁷.

Nello specifico della quantificazione si osserva quanto segue.

In considerazione del fatto che la deroga è circoscritta a un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti IVA diversi da quelli che applicano il regime delle piccole imprese, sarebbe opportuno chiarire se le stime di maggior gettito tengono conto di questo profilo, pena il rischio di una sovrastima del perimetro soggettivo e conseguentemente delle stime di maggior gettito atteso.

Tenuto conto del fatto che si prevede l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture, a seguito della prefigurata abrogazione dell'art. 21 del D.L.78/2011, come modificato dall'art. 4, del D.L. 193/2016, sarebbe necessario chiarire se ed in che misura si sia tenuto conto¹⁵⁸, provvedendo alla compensazione, del conseguente venir meno del maggior gettito, in termini di recupero IVA ed imposte sui redditi, associato al varo delle predette misure e contabilizzato nei saldi di finanza pubblica e posto a copertura di oneri certi in ordine all'*an* ed al *quantum*; gettito che si può leggere nella tabella seguente che, rappresenta inoltre gli effetti finanziari delle ulteriori misure introdotte dall'art. 4 del Decreto n. 193.

¹⁵⁶ In tal senso anche Corte dei conti - Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2016 - pag. 29, par. a2. Tuttavia, procedendosi in tal modo, potrebbe rendersi più complessa la stima, a norma dell'art. 10-bis.1, del recupero di gettito strutturale (la stima dovrebbe essere depurata e tener conto degli effetti finanziari, utilizzati *ex ante* a copertura, associati alle nuove azioni di contrasto), potrebbero consentirsi destinazioni delle risorse diverse da quella indicata dalla legge di contabilità (alimentare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale), potrebbe determinarsi nel medio periodo il rischio di svuotamento della norma (art. 10-bis.1) qualora per le più significative e nuove azioni di contrasto e norme di miglioramento della *compliance* si proceda sempre *ex ante* a contabilizzarne gli effetti a copertura di oneri.

¹⁵⁷ Andrebbero infatti acquisiti prudenzialmente a copertura di maggiori spese certe in ordine all'*an* ed al *quantum* solo quella parte di gettito che presenta le medesime caratteristiche di stabilità e certezza.

¹⁵⁸ Di esso, al netto della componente del recupero da imposte dirette, si fa menzione alla nota 2 della RT.

(miliardi di euro)

| Tributo/anno | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|
| IVA per trasmissione dati fatture e corrispettivi | 1,02 | 2,04 | 2,04 |
| Imposte sui redditi per trasmissione dati fatture e corrispettivi | 0,30 | 0,60 | 0,60 |
| Riduzione omessi versamenti tramite cambia verso | 0,09 | 0,19 | 0,13 |
| Anticipazione controlli automatizzati | 0,70 | 1,40 | - |
| Totale | 2,11 | 4,23 | 2,77 |

Tabella riepilogativa del gettito incrementale, rispetto al 2016, stimato a seguito delle innovazioni normative.
Fonte: RT DL 193/2016.

Stima del recupero di gettito IVA

La RT stima l'incremento di gettito IVA, dovuto alla eliminazione dei fenomeni evasivi contrastati dalla misura, in circa 1,6 miliardi di euro, così articolato:

- + 0,39 miliardi derivanti dal miglioramento della *tax compliance*;
- + 0,84 miliardi derivanti dall'acquisizione più tempestiva delle informazioni veicolate tramite la fattura elettronica;
- + 0,36 miliardi derivanti dal contrasto ad attività fraudolente.

Miglioramento della *tax compliance* (0,39 miliardi)

La RT stima che la trasmissione telematica delle fatture possa comportare:

- un miglioramento del **4%** in termini di potenziamento della *tax compliance*
- un maggior tasso di risposta (TR) medio dei contribuenti alle lettere inviate dall'Amministrazione finanziaria a seguito della verifica di anomalie e/o errori, pari al 2,23%, utilizzato ai fini della stima degli effetti della trasmissione trimestrale dei dati delle fatture introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016.

Conseguentemente la stima del recupero di gettito a regime risulta pari a **0,39 miliardi** ($4\% * 9,7$ miliardi), valore ricavato applicando al potenziale recupero IVA imputabile alle transazioni B2B tra soggetti che non operano con la PA (9,7 miliardi) il miglioramento del 4% in termini di potenziamento della *tax compliance*.

La RT utilizza le ultime stime del VAT gap che quantificano il potenziale recupero IVA imputabile alle transazioni B2B e B2C tra soggetti che non operano con la PA in 13,2 miliardi, quale somma di 9,7 miliardi transazioni B2B tra soggetti che non operano con la PA e non effettuano cessioni a consumatori finali e 3,5 miliardi imputabili prevalentemente alle transazioni al consumo finale.

Al riguardo, sarebbero utili maggiori informazioni a giustificazione dell'ipotesi di miglioramento del 4% in termini di potenziamento della *tax compliance*.

Acquisizione più tempestiva delle informazioni (0,84 miliardi)

La RT, in aggiunta a questo effetto, stima che l'acquisizione più tempestiva delle informazioni veicolate tramite la fattura elettronica rispetto alla trasmissione trimestrale

dei dati delle fatture possa indurre nei contribuenti un **tasso di adesione aggiuntivo di 9,5 punti percentuali**.

Ai fini della stima applica tale percentuale (9,5%) alla base imponibile potenziale al netto del recupero di evasione stimato per il miglioramento della *tax compliance* (circa 8,81 miliardi di euro) giungendo a stimare il **gettito aggiuntivo** derivante dalla maggiore tempestività delle informazioni, a regime, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, in **0,84 miliardi**.

Il dato di 8,81 miliardi è calcolato sottraendo dal totale di 13,2 miliardi i recuperi attesi dalle misure già in vigore:

- 2,04 miliardi relativi alla comunicazione trimestrale dei dati fattura,
- 0,36 miliardi al recupero da limitazione delle compensazioni IVA e
- 1,6 miliardi all'estensione del meccanismo di *split payment* ai fornitori della PA locale e centrale e società del FTSE MIB

Sottraendo, ulteriormente, l'ammontare dovuto al miglioramento della *tax compliance*, appena descritto,

- 0,39 miliardi di euro.

Al riguardo, sarebbero necessarie maggiori informazioni a giustificazione dell'ipotesi che la disposizione potrebbe indurre nei contribuenti un tasso di adesione aggiuntivo di 9,5 punti percentuali.

Inoltre in relazione alla determinazione della base imponibile potenziale al netto del recupero di evasione stimato per il miglioramento della *tax compliance* impiegata per la stima pari a circa 8,81 miliardi di euro si osserva quanto segue.

Seguendo il ragionamento che ha portato a circoscrivere dal potenziale recupero IVA imputabile alle transazioni B2B e B2C tra soggetti che non operano con la PA (13,2 miliardi) la sola quota imputabile alle transazioni B2B tra soggetti che non operano con la PA (9,7 miliardi), si ritiene che in luogo della predetta base imponibile potenziale (8,81 miliardi) andrebbe valutata la possibilità di impiegare la quota della stessa riferibile alle transazioni B2B ($9,7 \div 13,2 = 73,5\%$) pari a 6,47 miliardi di euro. Conseguentemente la stima del maggior gettito riferibile all'acquisizione più tempestiva delle informazioni potrebbe essere ridimensionata a 0,62 miliardi di euro (con una differenza non trascurabile di 220 milioni di euro).

Contrasto ad attività fraudolente (0,36 miliardi)

La RT, ai fini del contrasto alle frodi IVA, afferma che l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria determinerà una compressione dei tempi necessari all'Amministrazione finanziaria per venire a conoscenza dell'esistenza di una società cartiera (attualmente in media di circa 18 mesi). A seguito dell'introduzione dell'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture di cui al decreto-legge n. 193 del 2016 è ragionevole presumere che tale tempistica si sarebbe ridotta fino a sei mesi, in quanto, a regime, i dati sarebbero stati messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate entro il secondo mese successivo alla conclusione del trimestre in cui sono effettuate le relative

operazioni. Con l'adozione della fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate avrà l'immediata disponibilità delle fatture, imprimendo un'ulteriore accelerazione alle tempistiche di controllo dei soggetti che, a seguito di attività fraudolente, omettono di versare l'IVA. La disponibilità immediata delle fatture consentirà di ridurre tale intervallo fino a tre mesi, ovvero di rilevare la frode dopo soli tre mesi nei casi più favorevoli, con una significativa riduzione dei tempi oggi necessari per interrompere la catena frodatrice (15 mesi).

Alla luce di tali considerazioni la RT stima che la norma produca un recupero di gettito aggiuntivo dal contrasto ad attività fraudolente rispetto alla legislazione vigente, per circa 0,36 miliardi (3/18 di 2,148):

- 3/18: valore correlato alla durata media di una frode e al tempo minimo per la sua scoperta ed interruzione
- 2,148 miliardi di euro: media della maggiore IVA constatata dagli organi preposti nell'attività di contrasto nel triennio 2014-2016.

Al riguardo, si osserva che il recupero di gettito è in funzione anche della qualità dei controlli in relazione ai quali il dato informativo è il mero presupposto necessario ma non sufficiente a garantire il gettito atteso.

Stima del recupero di gettito imposte dirette

La RT afferma che alle stime del recupero di gettito IVA sopra indicate si associa un recupero anche in termini di imposte dirette pari a 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata stimando un effetto di circa 0,46 miliardi di euro.

Al riguardo, sarebbero utili maggiori informazioni a giustificazione dell'ipotesi che ogni euro di IVA recuperata consenta un recupero in termini di imposte dirette pari a 0,289 euro.

Complessivamente si riportano in tabella **il riepilogo delle stime della RT**

Tabella - stima maggior gettito

(Miliardi di euro)

| - | |
|---|-------------|
| IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della <i>tax compliance</i> (a) | 0,39 |
| IVA da omessa dichiarazione – stima tempestività informazioni (b) | 0,84 |
| IVA da contrasto alle frodi (c) | 0,36 |
| Effetti sulle imposte dirette (d) | 0,46 |
| Importo totale e) = a)+ b) + c) + d) | 2,05 |

Gli effetti finanziari a regime dovuti all'introduzione della fatturazione elettronica generalizzata sono stati stimati in un recupero di gettito complessivo di 2,05 miliardi, di cui 1,23 miliardi dovuti al recupero dell'evasione IVA da omessa dichiarazione.

Effetti fatturazione elettronica obbligatoria anticipata (1° luglio 2018) nei settori degli appalti pubblici e dei carburanti

La RT, per stimare il valore complessivo delle transazioni del settore degli appalti pubblici, considera il totale degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime di *split payment* o *reverse charge* che ammonta a circa 1.200 miliardi di euro. Per calcolare la quota ascrivibile al settore degli appalti pubblici a cui si applicherebbe la fatturazione elettronica la RT considera le vendite dei fornitori della PA alla PA che rappresentano circa l'8,4% del relativo volume d'affari complessivo. Applicando tale percentuale al totale degli acquisti dei fornitori della PA (1.090 miliardi), si stima una quota degli acquisti dei fornitori della PA attribuibile al settore degli appalti pubblici di circa 92 miliardi di euro (8,4% x 1.090).

La percentuale degli acquisti nel settore degli appalti pubblici è pari quindi al 7,6% del totale degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime di *split payment* o *reverse charge* (92/ 1.200).

Complessivamente la RT stima quindi un recupero di gettito IVA nel settore appalti pubblici dovuto all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria pari a 94,7 milioni euro su base annua (7,7% x 1,23 x 1000). Considerando che la misura entrerà in vigore nel secondo semestre 2018, il recupero di gettito è pari a 47,4 milioni di euro per il 2018.

Per valutare gli effetti dell'anticipo dell'obbligo della fattura elettronica nel settore dei carburanti sull'evasione da omessa dichiarazione, occorre determinare la percentuale del recupero IVA complessivo dovuto all'introduzione della fatturazione elettronica (1,23 miliardi) che può essere attribuito al settore dei carburanti. A tal fine è stato calcolato che la percentuale degli acquisti nel settore dei carburanti è pari all'5,5% del totale degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime di *split payment* o *reverse charge* (circa 1.200 miliardi di euro). Complessivamente si stima, quindi, che l'anticipo dell'obbligo di e-fattura nel settore dei carburanti potrebbe determinare un recupero di gettito IVA pari a 67,7 milioni euro su base annua (5,5% x 1,23 * 1000). Considerando che la misura entrerà in vigore nel secondo semestre 2018, il recupero di gettito è pari a 33,8 milioni di euro per il 2018.

Al riguardo, con riferimento ad entrambi i settori valgono le considerazioni formulate in premessa circa la richiesta formulata alla Commissione europea di una deroga ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, al fine di

introdurre nell'ordinamento italiano di un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti IVA.

Effetti dell'anticipazione sul recupero IVA da contrasto alle frodi

La RT, a questi effetti, aggiunge gli effetti dell'anticipazione sul recupero IVA da contrasto alle frodi, per valutare questa componente considera che l'associazione Assopetroli-Assoenergia ha stimato che, nel 2016, dei circa 66 miliardi di litri di prodotti petroliferi immessi in consumo, un quota pari al 15% (quasi 10 miliardi di litri) è stato distratto sul mercato parallelo in frode IVA; abbatte la percentuale di frode dal 15% al 10% in via prudenziale, e stima che siano distratti sul mercato parallelo in frode IVA 6,6 miliardi di litri, che vengono interamente attribuiti al settore della benzina e del gasolio in quanto maggiormente esposto al rischio di evasione.

La RT considera poi una quotazione media di un euro a litro e stima che il gettito IVA evaso ammonti a circa 1,45 miliardi (6,6 mld di litri x 1€ x 22%). Analogamente alla metodologia adottata per la stima dell'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, la RT assume che sia possibile recuperare una frazione pari a 3/18 (valore correlato alla durata media di una frode ed al tempo minimo per la sua scoperta ed interruzione) del gettito IVA evaso, 121 milioni per il 2018 e 242 milioni a regime (1.450 * 3/18), in termini di competenza annua.

Complessivamente la RT attribuisce alla fatturazione elettronica obbligatoria nel settore oli minerali un recupero IVA di 154,8 milioni di euro per il 2018 (309,7 milioni di euro su base annua).

La Tabella seguente riporta gli effetti finanziari di cassa complessivi dell'introduzione delle misure di contrasto alle frodi IVA, includendo anche gli effetti di recupero sulle imposte dirette.

Tabella – Effetti finanziari complessivi

(milioni di euro)

| Cassa | Effetti finanziari | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della tax compliance e tempestività informazioni | 81,2 | 1.227,0 | 1.227,0 | 1.227,0 | 1.227,0 |
| IVA da contrasto alle frodi | 121,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| Effetti sulle imposte dirette | 0,0 | 103,1 | 764,3 | 458,6 | 458,6 |
| Totale | 202,2 | 1.690,1 | 2.351,3 | 2.045,6 | 2.045,6 |

La RT osserva infine che rispetto agli oneri gestionali della fatturazione elettronica già calcolati nel decreto legislativo 127/2015 e riferiti al solo sistema di accoglienza e, in particolare, alla predisposizione di soluzioni tecniche per consentire ai soggetti IVA di generare, trasmettere e conservare una fattura elettronica, l'estensione della fatturazione elettronica ai privati prevista dall'attuazione delle disposizioni in esame genererebbe alcuni ulteriori interventi di adeguamento dei servizi e di potenziamento delle infrastrutture.

La RT stima che le spese correnti siano di circa 2,3 milioni di euro per il 2018 e di circa 9,9 milioni di euro a regime.

Al riguardo, sarebbero utili maggiori informazioni e dati oggettivi a giustificazione dei parametri prescelti che sono stati posti alla base della quantificazione delle maggiori spese di adeguamento dei servizi e di potenziamento delle infrastrutture. Sul comma 5, su cui la RT non si sofferma, andrebbero quantificati i risparmi attesi dall'applicazione delle disposizioni su vincoli e limiti assunzionali e confermato che la SOGEI possa conseguire i medesimi risparmi attraverso altre misure da ricavare dal proprio bilancio.

Articoli 78 e 79

(Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali; Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi)

Gli articoli 78 e 79 introducono un pacchetto integrato di misure volte a recuperare l'evasione dovuta alle frodi IVA nel settore degli olii minerali.

L'articolo 78 introduce misure di contrasto all'evasione IVA perpetrate in relazione all'introduzione nel mercato nazionale dei carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti. In particolare prevede che l'immissione in consumo dei prodotti in oggetto dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'IVA con modello F24 senza possibilità di compensazione (comma 1). Il comma 2 stabilisce la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell'IVA. Il comma 3 esclude l'applicazione dell'IVA alle cessioni dei prodotti che intervengono durante la loro giacenza nel deposito fiscale. Il comma 4 stabilisce che, fatti salvi i casi di riconosciuta affidabilità del soggetto che procede all'estrazione dei prodotti oppure di prestazione di idonea garanzia, le disposizioni di cui ai tre commi precedenti si applicano, anche nell'ipotesi in cui il deposito fiscale è utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331. Il comma 5 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo in commento si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.

L'articolo 79 disciplina i principi e le condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e lo stoccaggio stesso. Si prevedono inoltre le condizioni generali che comportano il diniego, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione medesima, nonché la sospensione dell'istruttoria per il rilascio della stessa. La definizione delle modalità attuative è invece rinviata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT analizza congiuntamente le due disposizioni. Ai fini della quantificazione prende a riferimento i dati forniti dalle associazioni di categoria e stima che, nel 2016, dei circa 66 miliardi di litri di prodotti petroliferi immessi in consumo, una quota pari al 15% sia stato distratto sul mercato parallelo in frode IVA. Considerando un prezzo medio di un euro a litro (prezzo industriale + accisa) e abbattendo la percentuale di frode dal 15% al 10% in via prudenziale, la RT calcola che il gettito IVA evaso ammonti a circa 1,45 miliardi (10% x 66 x 22%), attribuendolo interamente al settore della benzina e del gasolio (indicati dalla RT come prodotti maggiormente esposti al rischio di evasione).

Sottraendo alla stima del gettito IVA evaso per via delle frodi nel settore gasolio e benzina (1,45 miliardi di euro), l'ammontare che la RT stima di recuperare attraverso

l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (242 milioni), si ottiene il valore residuo di 1,2 miliardi di evasione IVA.

La RT stima che sia possibile recuperare 200 milioni di euro (circa 1/6 del totale del gettito IVA evaso).

Vengono poi aggiunti gli effetti delle misure analizzate sugli omessi versamenti.

In questo caso la RT si riferisce a dati Agenzia delle entrate pervenendo a quantificare in 384 milioni l'ammontare degli omessi versamenti IVA nel settore dei carburanti. La stima è determinata applicando l'incidenza dell'IVA evasa nel settore sull'IVA evasa in totale (1,45 / 32,1 mld di euro) all'ammontare complessivo degli omessi versamenti IVA (8,5 mld di euro). La RT stima dunque che sia possibile recuperare circa il 25% di questo ammontare, pari a 96 milioni di euro su base annua.

Complessivamente si stima quindi che le misure comportino un recupero di gettito IVA pari a 296 milioni di euro annui a regime e pari a 271,3 milioni di euro per l'anno 2018 (11 mesi, decorrenza 1° febbraio 2018).

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari di cassa complessivi, considerando anche gli effetti indotti sulle imposte dirette.

(milioni di euro)

| Maggiori entrate stimate | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| IVA da contrasto alle frodi | 271,3 | 296,0 | 296,0 | 296,0 | 296,0 |
| Effetti sulle imposte dirette | 0,0 | 138,3 | 91,0 | 85,5 | 85,5 |
| Totale | 271,3 | 434,3 | 387,0 | 381,5 | 381,5 |

Al riguardo, si evidenzia che sarebbero utili maggiori informazioni e dati a giustificazione dei parametri prescelti che sono stati posti alla base della quantificazione e in particolare le ipotesi che consentono di:

- indicare nel 15% (circa 10 miliardi di litri) la quota distratta sul mercato parallelo in frode IVA;
- ipotizzare in 1/3 la percentuale di abbattimento delle frodi dal 15% al 10%;
- stimare in circa 1/6 la percentuale di gettito IVA evaso recuperabile;
- indicare in circa un 1/4 la percentuale di omessi versamenti IVA recuperabili;

Mancano inoltre i dati e le ipotesi con le quali si sono costruiti gli effetti sulle imposte dirette.

Si tratta quindi di elementi dai quali, per la loro natura, discendono previsioni di recupero che presentano inevitabili margini di incertezza anche se la disposizione è suscettibile di dar luogo ad un recupero di incassi.

Come già si è avuto modo di osservare in relazione alle modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2016 in materia di depositi fiscali ai fini IVA (di cui all'articolo 50-*bis* del D.L.331/1993), altri approfondimenti sembrano opportuni in considerazione del fatto che l'introduzione dei beni nei depositi IVA posticipa il realizzarsi del presupposto impositivo in quanto il pagamento dell'imposta è dovuto nel momento in cui i beni sono estratti dal deposito. Pertanto l'ampliamento delle fattispecie soggettive ed oggettive previste dalle disposizioni in parola, potrebbe comportare ragionevolmente una crescita

dei volumi di imposta differita al momento dell'estrazione del bene dal deposito stante la maggiore numerosità di soggetti potenzialmente aderenti; un profilo questo che potrebbe dar luogo - almeno nell'immediato e per un arco temporale circoscritto - ad un minor gettito IVA a seguito dello slittamento degli incassi per maggiori volumi totali al momento dell'estrazione dal deposito.

In relazione a quanto precede appaiono opportuni chiarimenti.

CAPO II

MISURE DI SMALTIMENTO E DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHÉ DI ACCELERAZIONE DEL RECUPERO DEI CREDITI FISCALI

Articolo 80

(Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità)

Il comma 1 stabilisce che al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione si applicano le disposizioni del presente articolo.

Il comma 2 prevede che ai fini di quanto previsto dal comma 1 si procede innanzitutto alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio "onorario".

Il comma 3 stabilisce la procedura di nomina dei magistrati ausiliari. Essi sono assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti di cui al comma 1. Di ciascun collegio giudicante non possono far parte più di n. 2 magistrati ausiliari.

Il comma 4 afferma che possono essere chiamati all'ufficio onorario di magistrato ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non più di cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni.

Il comma 5 prevede i requisiti per la nomina a magistrato ausiliario.

Il comma 6 statuisce che al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantatré anni di età.

Il comma 7 prevede le cause di incompatibilità alla nomina a magistrati ausiliari.

Il comma 8 prevede che entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalità e i termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione si procede, ove necessario, mediante due interpelli pubblicati nel rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi.

Il comma 9 stabilisce che per la nomina a magistrato ausiliario è riconosciuta preferenza, nell'ordine, al pregresso esercizio di funzioni di legittimità e alla minore anzianità anagrafica

Il comma 10 afferma che le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio direttivo della Corte di cassazione che formula le proposte motivate di nomina.

Il comma 11 prevede che il magistrato ausiliario è nominato con decreto del Ministro della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili.

Il comma 12 stabilisce che il magistrato ausiliario cessa dall'incarico e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni e revoca a norma dei commi da 16 a 19.

Il comma 13 afferma che il magistrato ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutto il periodo del mandato.

Il comma 14 prevede che il magistrato ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma del codice di procedura civile.

Il comma 15 statuisce che i magistrati ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti richiesti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

Il comma 16 afferma che in ogni momento il primo presidente della corte di cassazione propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del magistrato ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. È proposta la revoca del magistrato ausiliario che non abbia definito, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, un numero di procedimenti almeno pari a centocinquanta per anno.

Il comma 17 afferma che nei casi di cui al comma 17 il consiglio direttivo, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.

Il comma 18 evidenzia che i provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Il comma 19 riconosce che ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000,00 mensili, per undici mensilità all'anno. L'importo di cui al presente comma non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né assistenziali.

Il comma 20 afferma che per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo i magistrati ordinari addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti di cui al comma 1.

Il comma 21 dispone che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2018, di euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per l'anno 2021.

La RT certifica che la norma prevede, in via straordinaria e non rinnovabile, la nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di 50, tra i magistrati ordinari a riposo da non più di cinque anni alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, che abbiano svolto funzioni di legittimità e che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione.

La RT ribadisce che il comma 19 prevede che ai giudici ausiliari sia attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000,00 mensili per undici mensilità all'anno, tenuto conto dell'interruzione estiva dell'attività giudiziaria ordinaria. Precisa che tale rimborso forfettario non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né assistenziali.

La RT ribadisce che ivi si prevede una specifica autorizzazione di spesa in relazione al contingente massimo fissato in 50 unità, quantificata in euro 400.000 per l'anno 2018, in euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in euro 150.000 per l'anno 2021 (rimborso forfettario mensile euro 1.000 X 11 mensilità X 50 unità).

Si prevede che la norma troverà applicazione a decorrere dal 1° aprile 2018, pertanto l'onere può essere quantificato come di seguito specificato:

Anno 2018 (dal 1° aprile 2018) euro 400.000,00

Anno 2019 euro 550.000,00

Anno 2020 euro 550.000,00

Anno 2021 euro 150.000,00

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone effetti in conto maggiori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
|--------------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| commi 1-2 | s | c | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |

Al riguardo, sul comma 19, posto che andrebbe innanzitutto confermata la sostenibilità in principio di diritto della natura di "rimborso" del compenso riconosciuto ai giudici ausiliari, nulla da osservare per i profili d'interesse.

Sul comma 21, per i profili di quantificazione, alla luce dei parametri adottati dalla RT e della certificata neutralità fiscale e contributiva della indennità corrisposta ai magistrati ausiliari, non ci sono osservazioni.

Articolo 81

(Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale – Mutual Agreement Procedures - MAP)

Il comma 1 stabilisce che, al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia proceda alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi al 1° gennaio 2018.

La RT chiarisce che ai fini della stima del maggior gettito derivante dal piano di accelerazione della trattazione delle procedure amichevoli internazionali (di seguito: MAP) è stato considerato l'archivio dei casi al 31 dicembre 2016 e che sono stati considerati esclusivamente i casi di MAP derivanti da rettifiche effettuate dall'Amministrazione finanziaria italiana e risultanti da avvisi di accertamento notificati a società residenti, con esclusione delle procedure amichevoli originate da avvisi di accertamento per i quali è stata perfezionata l'adesione o la conciliazione giudiziale.

I casi di MAP analizzati sono stati distinti in tre tipologie in relazione alle attività svolte e al relativo livello di dettaglio delle informazioni disponibili:

1. Casi discussi e negoziati con le convenzioni arbitrali (di seguito: CA) estere conclusi con un accordo. Si tratta di 11 soggetti, per un totale di 36 annualità discusse e per un ammontare di imponibile di euro 150.278.123, cui ha corrisposto un recupero del 32,06% dell'ammontare dell'imponibile.
2. Casi discussi nei negoziati con le CA estere (senza accordo). Questa categoria comprende 32 soggetti, per un totale di 147 annualità da trattare e per un ammontare di imponibile di Euro 1.040.852.769.
3. Casi non ancora discussi e negoziati. Per questa categoria sono stati estratti i dati di accertamento riferibili ai soggetti per i quali risultano pendenti casi di MAP che non sono stati oggetto di discussione nel corso degli incontri finora tenuti con le autorità estere. È emerso, come segnala la RT, che residuano 105 soggetti per un totale di 361 accertamenti e per un ammontare complessivo di maggior imponibile pari a euro 1.461.894.498.

La RT riporta inoltre che sono stati notificati ulteriori 116 avvisi di accertamento che avendo rettificato perdite determinano un importo complessivo di circa 601 milioni di euro, calcolato sulla base di un campione esaminato analiticamente ai fini della presente stima.

Complessivamente la **RT stima una giacenza di base imponibile pari a 3.103.747.267,00 euro** (1.040.852.769 + 1.461.894.498 + 601.000.000) per la quale residuano imposte da riscuotere.

La RT ipotizza che, in esito alla conclusione di tutte le procedure amichevoli pendenti, si possa realizzare una percentuale di recupero analoga a quella registrata per la categoria 1 (**32,06%**), giungendo così a stimare l'importo del maggior gettito in 315 milioni di euro complessivi, di cui circa 42 milioni per Irap e circa 273 milioni per IRES, cfr. tabella A.

Tabella A

| | IRES | IRAP |
|--|------------------|------------------|
| Base imponibile | 3.103.747.267,00 | 3.103.747.267,00 |
| Aliquota IRES + IRAP | 27,5 | 4,25 |
| Imposta teorica | 853.530.498,42 | 131.909.258,84 |
| % di definizione a seguito di MAP | 32,06% | 32,06% |
| Maggior gettito stimabile | 273.641.877,79 | 42.290.108,38 |

Nella tabella B è riportato l'impatto del maggior gettito stimato, nel quadriennio 2018-2020.

Tabella B

(in euro)

| | IRES | IRAP |
|------|------------|------------|
| 2018 | 87.500.000 | 12.500.000 |
| 2019 | 87.500.000 | 13.000.000 |
| 2020 | 90.000.000 | 15.000.000 |
| 2021 | 6.500.000 | 1.500.000 |

La RT afferma che la disposizione reca un'accelerazione delle procedure e produce, pertanto, effetti finanziari di anticipazione e che tali effetti possono considerarsi a regime grazie alla stabilizzazione delle procedure. In particolare viene stimato che, smaltito il pregresso dei casi di MAP, a regime l'efficientamento delle procedure porterà un recupero corrispondente a quello stimato per il 2021, pari a 6,5 milioni di euro di IRES e a 1,5 milioni di euro di IRAP.

Di seguito gli effetti in termini di cassa:

(in euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | dal 2021 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| IRES | 87.500.000 | 87.500.000 | 90.000.000 | 6.500.000 |
| IRAP | 12.500.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 1.500.000 |
| TOTALE | 100.000.000 | 100.500.000 | 105.000.000 | 8.000.000 |

Al riguardo si osserva che l'ipotesi di conseguire per le procedure pendenti una percentuale di recupero analoga a quella registrata per la categoria 1 (**32,06%**) sembra non tener conto del fatto che le procedure che hanno trovato una soluzione più rapida potrebbero anche essere quelle che registrano una percentuale di recupero più elevata. Il criterio di prudenza spingerebbe a suggerire di abbattere tale percentuale per tener conto di questa considerazione.

L'ipotesi che, smaltito il pregresso dei casi di MAP, a regime l'efficientamento delle procedure porterà un recupero corrispondente a quello stimato per il 2021, pari a 6,5 milioni di euro di IRES e a 1,5 milioni di euro di IRAP implica che la possibilità di riuscire a definire ogni anno procedure per un ammontare di imponibile pari a poco meno di 74 milioni di euro ($6,5 \div 32,06\% \div 27,5\%$). Tale ipotesi non sembra essere supportata da valutazioni oggettive.

Si chiedono pertanto chiarimenti sui profili appena esposti.

Da ultimo si osserva che mentre la disposizione in commento genera un maggior gettito a regime di 8 milioni di euro, le misure di cui al comma 2 danno luogo a costi per 15 milioni di euro al 2021 che, peraltro, si riveleranno nel tempo crescenti per effetto delle progressioni riconosciute al personale.

Guardando, invece, al quadriennio 2018-2021 il rapporto costo - benefici delle misure in esame torna ad essere favorevole sotto la condizione che le stime di maggior gettito si realizzino nel concreto.

Il comma 2 autorizza l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva FI,

nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La RT ribadisce che la disposizione autorizza l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere in deroga un contingente di personale da inquadrare nell'Area III F1 nel limite di una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per il 2018, a 6,2 milioni di euro per il 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. L'onere finanziario è calcolato tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari a € 19.000, e per un neo assunto nella terza area, fascia retributiva F1, pari a € 50.000 compreso il trattamento accessorio. La tabella che segue riporta la suddivisione degli oneri stimati per il triennio e a regime (in milioni di euro) che derivano dalla presente disposizione.

Ai predetti oneri, valutati in termini d'indebitamento netto in 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, in 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

| TIPOLOGIA DI PERSONALE | ANNO | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Unità di personale da impiegare in tirocinio (sei mesi l'anno) (1) | 120 | 120 | 120 | 0 |
| Unità di personale da assumere ogni anno a tempo indeterminato | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Unità di personale da assumere (totale progressivo) | 0 | 100 | 200 | 300 |
| Spesa complessiva annua lordo amministrazione | 1,2(2) | 6,2(3) | 11,2(4) | 15,0(5) |

(1) Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 20% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener conto sia del tasso di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.

(2) Importo risultante dal costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120).

(3) Importo risultante dalla somma del costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120) e del costo per un anno di n. 100 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019 (€ 50.000 x 100).

(4) Importo risultante dalla somma del costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120) e del costo per un anno di n. 200 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 100 dal 1° gennaio 2019 e 100 dal 1° gennaio 2020 (€ 50.000 x 200).

(5) Importo risultante dal costo annuo di 300 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 100 dal 1° gennaio 2019, 100 dal 1° gennaio 2020 e 100 dal 1° gennaio 2021 (€ 50.000 x 300).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori e minori spese di parte corrente ed in conto capitale ed in conto maggiori entrate (effetti indotti), come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|---------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| comma 2 | s | c | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 6,2 | 11,2 | 1,2 | 6,2 | 11,2 |
| comma 2 | e | t | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 3,0 | 5,4 | 0,6 | 3,0 | 5,4 |
| comma 2 | s | k | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | -3,2 | -5,8 | -0,6 | -3,2 | -5,8 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione degli oneri, va innanzitutto evidenziato che la norma reca una autorizzazione all'espletamento di procedure concorsuali in favore dell'Agenzia delle entrate, per un contingente di funzionari al momento indeterminato ma nel limite di una spesa massima ivi fissata per il triennio 2018, 2019 e dal 2020.

In proposito, dal momento che la RT si limita a fornire i dati di spesa relativi alla posizione retributiva annua relativa ad un "tirocinante" (19.000 euro annui) e ad un neo assunto della III area (per 50.000 euro lordi annui), accompagnando l'illustrazione dei parametri con la tavola di calcolo degli oneri nell'ipotesi di reclutamento di 120 unità, occorre formulare alcune precisazioni.

In primis, va rammentato che la legge di contabilità prescrive infatti che tali norme debbano sempre associarsi in RT, ad una proiezione almeno decennale dei relativi oneri di spesa, e non solo con riferimento ad un primo quadriennio.

In relazione ai parametri adottati, va detto che gli importi riportati dalla RT, risultano onnicomprensivi ed al lordo dei contributi a carico dell'Amministrazione, mentre la RT dovrebbe evidenziare, almeno per il costo medio lordo dei funzionari della III area, separatamente, la componente da associare al trattamento economico fisso e continuativo e quella da considerarsi quella "accessoria".

Ad ogni modo, anche con riguardo al calcolo degli effetti indotti, la RT dovrebbe completarsi con i prospetti di computo, contenenti anche l'indicazione delle percentuali e aliquote applicate nel calcolo.

In merito alla natura economica della specifica autorizzazione di spesa utilizzata a copertura (fondo per la compensazione degli effetti finanziari), occorre sottolineare che essa è di parte capitale, il che chiaramente non consentirebbe di giustapporre l'indicazione a compensazione di un nuovo e maggiore onere di parte economica corrente.

Un chiarimento sarebbe utile circa la mancata esposizione di effetti sul saldo netto da finanziare. A tale proposito, seppure l'Agenzia è un Ente autonomo dallo Stato va ricordato che lo stato di previsione del Ministero dell'Economia prevede un apposito capitolo per le spese di gestione dell'Agenzia delle Entrate (cap.3890).

Su tutto, va aggiunto che la riduzione del fondo citato non può che operare in termini di sola "cassa", dal momento che il relativo capitolo di bilancio reca una previsione di spesa solo in tal senso: ciò che, in definitiva renderebbe inidonea tale copertura a fronte di una formale nuova autorizzazione di spesa da considerare anche in termini di competenza finanziaria.

Articolo 82 **(Pagamenti delle pubbliche amministrazioni)**

I commi riducono - a decorrere dal 1° marzo 2018 - da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre il quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Inoltre, si aumenta da trenta a sessanta giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest'ultimo.

La RT riferisce che nel corso del 2016, a seguito delle segnalazioni di pagamenti superiori a 10.000 Euro, sono stati attivati circa 9.900 pignoramenti dall'Agente della Riscossione per un controvalore medio sospeso al pagamento pari a 28.000 Euro (il controvalore "bloccato" al pagamento risulta il minore tra il valore del pagamento che la P.A. deve effettuare ed il debito del fornitore a cui è destinato il pagamento stesso, che corrisponde all'importo del verbale di pignoramento).

L'importo medio riscosso a seguito dell'attività esecutiva è risultato pari a 19.200 Euro, pari al 68,5% dell'importo "bloccato".

Analizzando un campione rappresentativo dei pagamenti compresi nella fascia di importo compresa tra 5.000 Euro e 10.000 Euro, e contestualmente eliminando i valori anomali (codici fiscali con un elevato numeri di pagamenti annui), è stato verificato che:

- l'8,6% dei destinatari dei pagamenti presenta una morosità superiore alla soglia dei 5.000 Euro e, pertanto, potrebbero essere oggetto della procedura di pignoramento con la modifica normativa proposta;

- a fronte di tali soggetti mediamente si rilevano 3,1 pagamenti ricompresi nella fascia di importo compresa tra 5.000 e 10.000 Euro ed il controvalore medio dell'importo "bloccato" si attesterebbe in 6.518 Euro (calcolato anche in questo caso come minore tra il valore del pagamento che la P.A. deve effettuare ed il debito del fornitore a cui è destinato il pagamento stesso).

Considerando che nel 2016 sono stati effettuati circa 1,4 milioni di pagamenti ricompresi nella fascia di importo da 5.000 a 10.000 Euro, relativi a circa 166 mila soggetti distinti, il maggior gettito annuo è stimabile in circa 200 milioni di Euro.

A. Numero soggetti distinti destinatari di pagamenti nel 2016 ricompresi nella fascia da 5.000 e 10.000 Euro: 166.000
(dati consuntivati nel 2016)

B. Percentuale di soggetti con morosità superiore a 5.000 Euro: 8,6%
(da verifica campionaria)

C. Numero pagamenti medi ricompresi nella fascia da 5.000
10.000 Euro per ciascun destinatario con morosità superiore a 5.000 Euro: 3,1

(da verifica campionaria)

D. Numero di nuovi pignoramenti stimabili (A * B * C): 44.256

E. Importo medio “bloccabile” per ciascun pignoramento: 6.518
(da verifica campionaria)

F. Percentuale di riscossione media su importo “bloccato”: 69,5%
(dati consuntivati nel 2016)

G. Incremento riscossione in milioni di Euro (D * E * F): 200,5

Nell’ipotesi di avvio degli effetti della norma dal 1 marzo 2018, la stima degli effetti sul gettito da riscossione da ruolo, per l’anno 2018, è rideterminata in circa 167 milioni di Euro.

Nell'ipotesi di avvio dal 1° marzo 2018

D. Numero di nuovi pignoramenti stimabili 36.880

E. Importo medio “bloccabile” 6.518
(da verifica campionaria)

F. Percentuale di riscossione media su importo “bloccato” 69,50%
(dati consuntivati nel 2016)

G. Incremento riscossione 167,1

La RT precisa infine che la quota di incremento della riscossione riferita a ruoli di pertinenza erariale e degli enti di previdenza ammonta per il 2018 a 145 milioni di euro e, a decorrere dal 2019, a 175 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti /maggiori entrate tributarie e contributive, come segue:

| | | | | | | | | | | | mln di euro |
|-----------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|------|------|------------|------|-------------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| commi 1-3 | e | t | 65,1 | 74,5 | 74,5 | 65,1 | 74,5 | 74,5 | 65,1 | 74,5 | 74,5 |
| commi 1-3 | e | ext | 26,5 | 35,5 | 35,5 | 26,5 | 35,5 | 35,5 | 26,5 | 35,5 | 35,5 |
| commi 1-3 | e | t | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 4,0 | 4,0 |
| commi 1-3 | s | c | -3,4 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| commi 1-3 | e | co | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 61,0 | 61,0 | 50,0 | 61,0 | 61,0 |
| commi 1-3 | s | c | -50,0 | -61,0 | -61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi di valutazione forniti dalla RT, andrebbero richieste conferme sulla fondatezza e coerenza con il criterio di prudenzialità delle quantificazioni dal momento che al dispositivo sono associati effetti anche di maggiore gettito fiscale e contributivo.

Ad ogni modo, sul versante degli effetti d'impatto che sono ipotizzabili anche in termini di maggiore spesa, per i profili inerenti al previsto incremento degli adempimenti che le PA dovranno espletare in relazione alla verifica della posizione fiscale e contributiva dei loro creditori, da cui potrebbero derivare maggiori oneri, va evidenziato che gli stessi non sono considerati dalla RT.

Circa lo scrutinio degli effetti ascritti in Allegato alle norme in esame, sulla base dei parametri e dati delle quantificazioni riportata in RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 83 ***(Sospensione deleghe di pagamento)***

La proposta normativa in commento, inserendo il comma 40-*bis* all'art. 37 del D.L. 223/2006¹⁵⁹, consente all'Agenzia delle entrate di sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento (modello F24) contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo del corretto utilizzo del credito. Si prevede quindi che la delega possa essere eseguita soltanto qualora all'esito del controllo risulti che il credito è stato correttamente utilizzato ovvero dopo il decorso di trenta giorni dalla data di presentazione della delega. Si precisa che in tal caso le compensazioni ed i pagamenti contenuti nella delega si considerano effettuati alla data stessa della loro effettuazione. Nel caso in cui il controllo dia esito negativo, non si dà corso all'esecuzione dei versamenti e delle compensazioni unitamente agli adempimenti contabili associati. Si fa quindi rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione di criteri e modalità attuative. Si precisa infine che l'attuazione della norma in commento avviene utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT ricorda che in base al quadro normativo vigente, le compensazioni di crediti non soggette a controllo preventivo determinano oneri finanziari nell'esercizio in cui sono effettuate, corrispondenti all'importo dei crediti compensati. Il controllo del corretto utilizzo di tali crediti viene effettuato successivamente al perfezionamento della delega di pagamento F24 e quindi, nel caso in cui l'utilizzo si riveli non corretto, è

¹⁵⁹ Il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

necessario intraprendere azioni di recupero che in molti casi si rivelano infruttuose, in ragione della fraudolenza del comportamento posto in essere. A titolo esemplificativo, le evidenze empiriche hanno rivelato che le seguenti tipologie di operazioni, all'attualità non soggette a controlli preventivi, presentano profili di rischio:

- a) l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;
- b) le compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d'imposta molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- c) i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Gli effetti finanziari positivi dei controlli preventivi sulle compensazioni con profili di rischio sono quindi rapportati all'ammontare delle operazioni che potranno essere bloccate a monte e sono stati stimati in 239 milioni di euro annui. La stima è prudenziale e l'attuazione concreta della disposizione potrebbe far emergere ulteriori fattispecie con elevati profili di rischiosità, che ne amplierebbero la portata.

Al riguardo, si osserva che non è certa la suscettibilità della disposizione a dar luogo ad effetti finanziari positivi per l'erario. La proposta normativa all'esame intende far sì che i pertinenti controlli sulla spettanza delle compensazioni abbiano luogo in via anticipata (entro trenta giorni) rispetto all'ordinaria tempistica, sospendendo il perfezionamento e la contabilizzazione dei versamenti. Quindi nell'ottica finanziaria, la norma realizzerebbe una mera anticipazione della rilevazione della illegittimità della proposta di compensazione rispetto agli attuali tempi di accertamento. In ogni caso, anche dopo aver impedito il perfezionamento della compensazione in relazione alla mancata spettanza del credito, non si ha la certezza che le imposte indicate nel modello F24, a quel punto formalmente non corrisposte e quindi dovute, siano versate dal contribuente, con il riproporsi della conseguente necessità di avviare azioni di recupero che potrebbero rivelarsi infruttuose, così come si verifica a legislazione vigente.

Si ricorda che negli anni più recenti sono state adottate numerose misure al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni:

- l'articolo 10 del D.L. 78/2009 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2010 alcune novità in merito alla cosiddetta "compensazione orizzontale" dei crediti IVA, disciplinata dall'articolo 17 del Decreto legislativo n. 241/1997, ossia all'utilizzo dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali (ad esempio l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici per compensazioni IVA per importi superiori a 10.000 euro);
- l'articolo 8 del D.L. 16/2012 ha ridotto da 10.000 euro a 5000 euro l'ammontare del credito IVA che può essere utilizzato in compensazione solo a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge e avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;

- l'art. 1, comma 574, della legge 147/2013 che ha esteso l'obbligo di apposizione del visto di conformità, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 241/1997 alle compensazioni dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l'imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli importi siano superiori ad euro 15.000 annui;
- l'art. 3 del D.L. 50/2017 che ha ridotto l'importo del credito utilizzato in compensazione oltre il quale è necessaria l'apposizione del visto di conformità da 15.000 euro a 5.000 euro ed eliminato, tra l'altro, la soglia al di sopra della quale sussisteva l'obbligo di utilizzare, per le operazioni di compensazione dei crediti Iva, i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Si ricorda inoltre che gli effetti finanziari ascrivibili alle predette azioni di contrasto sono state quantificate, contabilizzate nei saldi di finanza pubblica e poste a copertura di oneri. Si riporta, ad esempio, una rappresentazione di sintesi dei significativi effetti associati alle misure introdotte dall'art. 3 del D.L. 50/2017.

(milioni di euro)
Tabella 5. Sintesi delle stime sul miglioramento dei saldi di finanza pubblica derivante dall'adozione di nuove disposizioni in tema di compensazioni

| <i>Provvedimento</i> | <i>Stima variazione compensazioni</i> |
|---|---------------------------------------|
| <i>IVA effetto telematico 0-5.000 (par. 1)</i> | <i>-208</i> |
| <i>IVA effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)</i> | <i>-469</i> |
| <i>IRES effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)</i> | <i>-109</i> |
| <i>IRAP effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)</i> | <i>-194</i> |
| <i>IRPEF effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)</i> | <i>-329</i> |
| <i>IRES effetto telematico partite IVA (par. 3)</i> | <i>-140</i> |
| <i>IRAP effetto telematico partite IVA (par. 3)</i> | <i>-155</i> |
| <i>Crediti RU effetto telematico partite IVA (par. 3)</i> | <i>-326</i> |
| <i>Totale</i> | <i>-1.930</i> |

Si osserva che la proposta normativa in commento non interviene sui criteri che presidono alla determinazione dei crediti di imposta ma intende favorire il "recupero" di entrate attraverso azioni di contrasto alle compensazioni indebite: nel caso di specie con anticipate possibilità di controllo delle compensazioni che presentano profili di rischio.

Sotto il profilo metodologico, si evidenzia che per le norme volte a introdurre azioni di contrasto finalizzate al recupero di gettito, come quella all'esame, la stima degli effetti finanziari presenta elementi di aleatorietà più elevati rispetto ad altre quantificazioni in cui le maggiori entrate derivano da disposizioni che, ad esempio, generano o incrementano basi imponibili, aumentano le aliquote, riducono le spese fiscali etc.

In via ulteriore ed in termini generali, si rappresenta che la maturazione dei crediti di imposta ed il volume delle compensazioni è in funzione di una pluralità di fattori, peraltro variabili nel tempo (ad esempio gli importi di IVA a credito suscettibili di compensazioni risentono del volume delle detrazioni operate nell'esercizio finanziario; analogamente quello dei crediti IRFEF ed IRAP scontano le variazioni dei flussi reddituali; rilevano poi le opzioni del contribuente circa l'*an* ed il *quantum* delle compensazioni).

Inoltre, si ricorda che, ai sensi della legge di contabilità (art. 10-*bis*.1), le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del fondo medesimo^{160 161}.

La norma (art. 10-*bis*.1) è indirizzata alla valutazione dell'impatto finanziario di azioni e norme di contrasto dell'evasione/elusione e di miglioramento della *compliance* già previste a legislazione vigente e non reca un espresso divieto di contabilizzare *ex ante* gli effetti delle nuove misure della predetta natura¹⁶².

In ogni caso, considerati i margini oggettivi di incertezza, che sono propri di una stima dell'impatto finanziario di disposizioni di tal natura, l'adozione di un criterio di prudenza, avrebbe potuto suggerire un utilizzo delle maggiori risorse soltanto a consuntivo (*ex post*), così come nella richiamata disciplina della legge di contabilità, e ciò anche laddove le misure poste in essere siano potenzialmente suscettibili di dar luogo a recuperi di gettito¹⁶³.

¹⁶⁰ Si ricorda che la nota di aggiornamento 2017 ha stimato un recupero di gettito strutturale da destinare al Fondo per la riduzione fiscale di 370 mln di euro. Si veda la relazione tecnica associata all'art. 93, comma 1 del DDL bilancio 2018 all'esame.

¹⁶¹ La norma, peraltro con il supporto della relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, consente l'utilizzo del recupero di gettito attribuibile alle azioni di contrasto all'evasione ed alla maggiore propensione all'adempimento da parte del contribuente, all'esito di una attenta analisi *ex post*, ed a condizione che i maggiori incassi rivenienti possano essere considerati di carattere strutturale (ossia ascrivibili su base permanente). Ricorrendo tali condizioni ne è consentito l'uso - purché al netto delle somme necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo - ed al tempo stesso ne è preordinata la destinazione (incremento della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale).

¹⁶² In tal senso anche Corte dei conti - Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2016 - pag. 29, par. a2. Tuttavia, procedendosi in tal modo, potrebbe rendersi più complessa la stima, a norma dell'art. 10-*bis*.1, del recupero di gettito strutturale (la stima dovrebbe essere depurata e tener conto degli effetti finanziari, utilizzati *ex ante* a copertura, associati alle nuove azioni di contrasto), potrebbero consentirsi destinazioni delle risorse diverse da quella indicata dalla legge di contabilità (alimentare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale), potrebbe determinarsi nel medio periodo il rischio di svuotamento della norma (art. 10-*bis*.1) qualora per le più significative e nuove azioni di contrasto e norme di miglioramento della *compliance* si proceda sempre *ex ante* a contabilizzarne gli effetti a copertura di oneri.

¹⁶³ Andrebbero infatti acquisiti prudenzialmente a copertura di maggiori spese certe in ordine all'*an* ed al *quantum* solo quella parte di gettito che presenta le medesime caratteristiche di stabilità e certezza.

Nel merito della quantificazione, si segnala l'opportunità di maggiori approfondimenti e chiarimenti in relazione ai seguenti profili:

- non sono forniti elementi informativi sufficienti che permettano di ripercorrere e riscontrare il procedimento di stima e con esso il valore indicato (pari a 239 mln di euro annui) nonché l'ipotesi per cui il predetto importo è assunto come un dato costante nel tempo;
- andrebbe confermata la concreta possibilità per l'Amministrazione finanziaria di svolgere in modo approfondito ed efficace i controlli necessari nel termine indicato (30 giorni), avendo riguardo sia alle risorse disponibili¹⁶⁴ sia ai dati ed informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso e di quelli che invece sarà necessario acquisire;
- andrebbero chiarite le modalità di contabilizzazione nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. In particolare l'approfondimento richiesto si indirizza sia alla descrizione della norma (si legge in corrispondenza dell'art. 83, comma 1, di "Limiti per la compensazione automatica (riduzione a 2.500 euro))" sia alla contabilizzazione sui saldi avendo riguardo alle diverse tipologie di crediti compensabili (ad esempio crediti Irap o per addizionali regionali e comunali);
- andrebbe altresì valutata l'opportunità:
 - a) di tipizzare, sin dalla norma primaria, cosa debba intendersi per *"compensazioni che presentano profili di rischio"* al fine di indirizzare meglio l'azione di verifica da parte dell'Amministrazione e assicurare, nel contempo, la certezza del diritto;
 - b) di chiarire sin d'ora alcuni profili attuativi della disposizione proposta, in particolare, per i casi di diniego della compensazione, anche in ottica deflattiva del contenzioso. Ad esempio con riguardo alle procedure ed al contraddittorio da avviare con il contribuente, ai tempi ed alle modalità dei versamenti tributari a quel punto dovuti, agli interessi, al contenuto delle comunicazioni con il contribuente ed alla eventuale applicazione di sanzioni.

¹⁶⁴ La proposta normativa precisa che le attività devono essere svolte avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali esistenti, senza nuovi e maggiori oneri.

CAPO III
DISPOSIZIONI ULTERIORI IN MATERIA DI ENTRATE

Articolo 84
(Versamento dell'imposta sulle assicurazioni)

L'articolo in esame sposta in avanti il termine previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis* della L1216/1961 per il versamento in acconto¹⁶⁵ dell'imposta sulle assicurazioni dovuta dalle imprese assicurative sulla base degli incassi dell'anno precedente¹⁶⁶, portandolo dal 16 maggio al 16 novembre di ogni anno. Poiché il nuovo termine del 16 novembre è successivo rispetto al momento della liquidazione dell'imposta per l'anno precedente, la base di calcolo dell'acconto non è più di fatto determinata provvisoriamente ma è accertata mediante autoliquidazione; la norma pertanto espunge dal citato comma 1-*bis* dell'articolo 9 della L. 1216/1961 il riferimento alla misura "provvisoriamente determinata" dell'acconto. Incrementa poi l'aliquota dell'acconto in parola portandola dall'attuale 40%, al 55% per gli anni 2018 e 2019 ed al 70% per gli anni successivi.

La RT evidenzia che gli effetti finanziari relativi alla disposizione in commento derivano dall'incremento della misura degli acconti; sulla base delle analisi effettuate risulta che il dato relativo ai versamenti in acconto dell'imposta sulle assicurazioni è di circa 1.280 milioni di euro annui. Quindi l'andamento del gettito è rappresentato dalla seguente tabella:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | dal 2021 |
|--------|-------|--------|--------|----------|
| | 480,0 | -480,0 | | |
| | | 480,0 | -480,0 | |
| | | | 960,0 | -960,0 |
| | | | | 960,0 |
| TOTALE | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 |

Al riguardo si osserva che la RT non esplicita le fonti dalle quali trae l'ammontare dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni. Si osserva tuttavia che dal bollettino delle entrate del MEF, dell'ottobre 2017¹⁶⁷, dati di preconsuntivo 2017, si rilevano, per il mese di maggio, importi compatibili con l'ammontare dell'acconto indicato in RT.

Occorre poi rilevare che lo slittamento del termine per il pagamento dell'acconto non produce effetti finanziari, in termini di competenza, in quanto la proroga avviene all'interno dell'esercizio finanziario; tuttavia, sarebbe opportuno, vista la consistenza degli importi, considerare anche i possibili riflessi in termini di flussi di cassa - e quindi gli eventuali squilibri finanziari rispetto ai fabbisogni di tesoreria - del mancato introito

¹⁶⁵ All'origine l'aliquota era del 12,5%, da calcolarsi sull'imposta dovuta per l'anno precedente. Con il D.L. 112/2008 articolo 82, comma 10, l'aliquota dell'acconto è stata innalzata ed è stata portata al 14% per l'anno 2008, al 30% per l'anno 2009 ed al 40% per gli anni successivi.

¹⁶⁶ Utilizzando quindi il metodo storico.

¹⁶⁷ Appendici statistiche al bollettino 186.

a maggio (quindi prima della metà dell'anno) di somme che rappresenteranno, dal 2020 in poi ben il 70% dell'ammontare dell'imposta.

Articolo 85 **(Interessi passivi)**

L'articolo in esame, sopprimendo l'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 96 del TUIR 917/1986, dispone l'esclusione dalla determinazione del reddito operativo lordo (ROL) dei dividendi esteri¹⁶⁸, al fine del calcolo della deducibilità degli interessi passivi. La modifica si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016; la relazione illustrativa evidenzia che la modifica opererà già dal 2017 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che la stessa è coerente con i principi desumibili dall'articolo 4 della Direttiva 2016/1164/UE.

La RT stima - in mancanza di dati puntuali rilevabili nei modelli di dichiarazione e in analogia alla metodica di quantificazione adottata nella relazione tecnica originaria - dividendi esteri per circa 6 mld di euro, pari al 20% di tutti i dividendi dichiarati nel quadro RF. L'esclusione dei dividendi esteri dal ROL genera, rispetto alla normativa vigente, una sua diminuzione e di conseguenza una riduzione degli interessi passivi deducibili. Dai dati di Unico 2016, anno d'imposta 2015, risulta un ROL di circa 318 mld di euro per l'anno considerato e di 167 mld di euro per gli anni precedenti al 2015; afferma al riguardo che nonostante gli importi siano significativi, la stima degli effetti della norma su ciascun contribuente attraverso il modello di microsimulazione genera un recupero di gettito di entità molto più contenuta, in considerazione del fatto che le fattispecie che non concorrerebbero nella determinazione del ROL (dividendi esteri) sono limitate. In conclusione il recupero di gettito viene quantificato in circa 83 mln di euro; considerando una decorrenza dal periodo di imposta 2017 e con un acconto del 75% si ottengono i seguenti effetti di cassa esposti nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------|------|------|------|------|
| IRES – esclusione dividendi esteri dal ROL | 145,2 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |

Al riguardo si evidenzia che la quantificazione è di difficile verifica in quanto la RT, basata sul procedimento della microsimulazione, non fornisce i valori puntuali di dati e variabili rappresentando invece il valore complessivo della variazione finanziaria derivante dalla misura all'esame. Non si conosce, ad esempio, l'effettivo valore dei dividendi esteri rispetto al totale dei dividendi dichiarati nel quadro RF del modello di dichiarazione IRES – che la RT stima in modo soggettivo nella quota del 20% di tutti i dividendi dichiarati – oppure il peso dei dividendi totale ed esteri sul totale delle componenti positive di reddito e la connessa percentuale dei dividendi esteri sul valore totale del ROL (riguardo a tale aspetto la RT si limita a dire che i dividendi esteri rappresentano una fattispecie circoscritta).

¹⁶⁸ Tale possibilità era stata prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 147/2015.

Si osserva inoltre che l'entrata in vigore della disposizione, interessando l'esercizio in corso (anno 2017), lascia inalterato l'esercizio 2016 il quale rappresenta il primo anno di applicazione della disposizione che ora viene soppressa; pertanto i contribuenti avranno già versato acconti per importi inferiori rispetto a quanto dovranno poi versare in sede di pagamento del saldo, effetto che peraltro si legge nella tabella con riferimento all'anno 2018.

Articolo 86

(Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica)

L'articolo 86 introduce l'esenzione dall'imposta di bollo per le copie degli assegni in forma elettronica e della relativa documentazione¹⁶⁹. In particolare dispone che l'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa documentazione.

Si ricorda che per la vigente disciplina l'imposta è pari a 16 euro ed è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

La RT, dopo aver illustrato brevemente la proposta normativa all'esame, considerato che da fonte Banca d'Italia è stato confermato che la procedura di dematerializzazione degli assegni e di presentazione degli stessi in formato elettronico ancora non è attuata, stima che la disposizione in esame configuri una sorta di rinuncia a maggior gettito. Infatti la norma disciplina fiscalmente una procedura non ancora attuata nella prassi bancaria vigente prevedendo uno sgravio di imposta su fattispecie che al momento non scontano alcun gettito.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Articolo 87

(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

La proposta normativa in commento, novellando l'art. 2, comma 2, del DL 282/2002¹⁷⁰, dispone la riapertura dei termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate.¹⁷¹ In particolare, la norma, al comma 1, consente di rivalutare i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2018; il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è indicato al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in

¹⁶⁹ Attraverso la proposta di riscrittura della nota 1 dell'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972.

¹⁷⁰ Norma che introdusse la prima riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001 riferiti, rispettivamente, al possesso di partecipazioni e di terreni. I richiamati articoli hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli sia edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti. Le disposizioni sono state successivamente prorogate nel tempo e, da ultimo, per effetto della citata legge di bilancio 2017.

¹⁷¹ Si ricorda che l'ultima proroga è ascrivibile alla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 554 della legge n. 232 del 2016).

passato, il pagamento dovrà avvenire in tre rate annuali di pari importo); entro la medesima data dovrà essere redatta ed asseverata l'apposita perizia.

Con il comma 2, si stabiliscono nell'8 per cento le aliquote dovute per tutte le fattispecie¹⁷².

La RT, dopo aver evidenziato che le aliquote relative alla rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni qualificate e non qualificate sono confermate all'8 per cento come già previsto per un'analogia misurata inclusa nella Legge di Bilancio 2017, ai fini della stima degli effetti finanziari, considera i dati riferiti all'anno 2017 del modello di versamento unificato F24. Rappresenta che la maggior parte del gettito (620 mln di euro) è attribuibile all'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, mentre una quota residuale (47 mln di euro) si riferisce all'imposta sostitutiva sulla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni.

Considerando che la normativa è stata riproposta già negli ultimi due esercizi e i contribuenti hanno manifestato tassi di adesione superiori rispetto a quanto ci si attendeva, si assume in via prudenziale che l'ulteriore estensione di un anno del possesso (1° gennaio 2017 – 1° gennaio 2018) possa generare un gettito pari alla metà di quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2017.

Si stima, pertanto un gettito complessivo di circa **333** milioni di euro nel 2018 e di **175** milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; dal 2021 e fino al 2026 si registrerà una perdita di circa **58** milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

| | 2018 | 2019 | 2020 | Dal 2021 al 2026 | Dal 2027 |
|--------------------|------|------|------|------------------|----------|
| Effetti finanziari | +333 | +175 | +175 | -58 | 0 |

Al riguardo, si osserva che la RT ripropone la metodologia di stima già utilizzata in precedenti riaperture di termini per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni.

Dal raffronto tra la stima della misura per l'anno 2016, quelle della legge di bilancio 2017 e quella attuale, si registra in termini previsionali un andamento crescente in valore assoluto degli effetti finanziari imputabili alla misura (per il triennio interessato dalle rateizzazioni) rispetto a quanto stimato nella RT associata alla Legge di stabilità per l'anno 2016, come evidenziato nella tabella seguente (cassa):

¹⁷² Attraverso le novelle operate all'art. 5, comma 2 (per le partecipazioni qualificate e non qualificate) e all'art. 7, comma 2 della legge 448/2001, per i terreni edificabili ed a destinazione agricola.

(milioni di euro)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Dal 2021 al 2024 | 2025 | 2026 | Dal 2027 |
|--|------|------|------|------|-------|---------------------|-------|------|----------|
| Effetti finanziari L. stabilità 2016 (previsioni) | +260 | +130 | +130 | -33 | -33 | -33 | 0 | 0 | 0 |
| Effetti finanziari Legge di bilancio 2017 (previsioni) | 0 | +320 | +160 | +160 | -53,3 | -53,3 | -53,3 | 0 | 0 |
| Effetti finanziari DDL bilancio 2018 | 0 | 0 | +333 | +175 | +175 | -58 | -58 | -58 | 0 |

In relazione alla RT all'esame si evidenzia:

- che il carattere sintetico dell'esposizione del procedimento di stima e dei suoi risultati¹⁷³ ha consentito soltanto in parte, pur tenendo conto della disciplina della materia e dei dati ed elementi offerti, di ripercorrere e verificare il processo-logico matematico e le ipotesi in applicazione dei quali la RT giunge ai valori stimati;
- che l'assenza di informazioni a supporto della stima del valore corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze non più imponibili (- 58 mln di euro), non permette di riscontrare il carattere prudenziale della quantificazione della perdita di gettito, anche con specifico riguardo alla coerenza del predetto valore rispetto a quello della base imponibile dell'imposta sostitutiva;
- che sarebbe utile poter disporre di dati a consuntivo in termini di competenza e cassa riferiti sia alle maggiori entrate sia agli oneri registrati ed imputabili alle precedenti e più recenti riproposizioni della misura¹⁷⁴, anche al fine della valutazione della proposta di riapertura dei termini per la rivalutazione anche per il 2018, da svolgersi nell'ambito dell'esame parlamentare;
- che non è possibile verificare, sulla base del quadro informativo di cui si dispone, se l'abbattimento pari alla metà degli incassi registrati, ipotesi assunta anche in precedenti RT, continui nel tempo ad essere prudenziale. Andrebbe infatti considerato con molta attenzione l'incidenza sugli incassi attesi di una possibile diminuzione dell'interesse del contribuente ad aderire alla misura¹⁷⁵ in esame che, nella configurazione riproposta, si sostanzia in una riapertura dei termini ad aliquota invariata, senza agevolazioni;
- che non sembrerebbe essersi tenuto conto dell'impatto finanziario delle scelte di quei contribuenti che, pur avendo rivalutato in passato, riterranno di procedere ad una nuova rideterminazione dei valori di acquisto, ricorrendone i presupposti di legge. In proposito, in relazione a quanto previsto alle lettere *ee)* e *ff)* dell'articolo 7, comma 2 del D.L. 70/2011, è da considerare che tali contribuenti sarebbero

¹⁷³ Che si coglie anche con il confronto con la quantificazione associata alle pertinenti norme della legge di bilancio 2017 che prendeva in considerazione, in aggiunta ai versamenti, anche ai dati risultanti dalle dichiarazioni (Unico 2015), indicando i pertinenti codici tributo.

¹⁷⁴ La misura è stata più volte riproposta negli anni più recenti, sia pure con varietà di aliquote applicabili per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. (Cfr. art. 1, comma 473 della L. n. 228/2012, art. 1, commi 156 e 157 della L. n. 147/2012, art. 1, commi 626 e 627 della L. 190/2014, art. 2, commi 887,888 della L. 208/2015).

¹⁷⁵ La rideterminazione dei valori è infatti opzionale.

tenuti a versare soltanto la differenza tra quanto dovuto per l'attuale misura e quanto già corrisposto in relazione alla precedente rideterminazione. Nel caso in cui invece si rideterminino al ribasso i valori (si tratta infatti di una opzione possibile), tali contribuenti potrebbero essere non tenuti a corrispondere alcunché¹⁷⁶.

Articolo 88

(Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa)

Le modifiche apportate dal presente articolo all'articolo 68 del D.P.R. n. 917/1986 e all'articolo 5 del D.lgs. n. 461/1997 dispongono che i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate siano soggetti a ritenuta d'imposta del 26 %, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate. Il nuovo regime fiscale previsto per i redditi di capitale avrebbe effetto a partire dal 2018 e si applicherebbe a utili che si sono generati successivamente al 31 dicembre 2017; per i redditi diversi il nuovo regime fiscale avrebbe invece effetto a partire dal 2019, indipendentemente dal periodo di maturazione dei redditi.

La disposizione, come si legge in relazione illustrativa, uniforma e semplifica il regime fiscale applicabile ai citati redditi percepiti in relazione a partecipazioni di qualsiasi natura, indipendentemente dalla quota di proprietà (partecipazione qualificata o non qualificata).

Nello specifico si modifica la disciplina della tassazione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate, di cui all'articolo 68 del TUIR 917/1986, che reca i criteri per determinarne la concorrenza alla formazione del reddito, al fine di uniformarne le modalità di calcolo con quelle utilizzate per le altre plusvalenze.

Si novella poi anche l'articolo 5 del D.Lgs 461/1997 in materia di imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui redditi diversi, al fine di assoggettare ad imposta sostitutiva con aliquota al 26% anche le plusvalenze ed i redditi diversi derivanti da cessione di partecipazioni qualificate¹⁷⁷. Si abroga anche l'adempimento connesso alla distinta indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi, delle diverse tipologie di plusvalenze (da partecipazione qualificata e non) assoggettate a tassazione. Si affida poi a uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stabilire, eventualmente, particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva, stante l'uniformazione del trattamento fiscale operata dalle norme in esame. Per coordinamento viene abrogata la norma che consente di detrarre dalle imposte sui redditi l'eventuale

¹⁷⁶ Si vedano: Agenzia delle Entrate - circolare 20/E del 18 maggio 2016 - Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016). Primi chiarimenti, p. 21 e ss. ; Agenzia delle entrate circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E.

¹⁷⁷ La normativa vigente prevede che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate formano un'autonoma categoria di reddito e l'eventuale eccedenza positiva concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore per il 49,72% (58,14% per i realizzi dal 2018) dell'ammontare complessivo; l'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze può invece essere computata in diminuzione, fino a concorrenza del 49,72% (58,14% per i realizzi dal 2018) dell'ammontare delle plusvalenze della medesima categoria dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto (articolo 68, comma 3 del TUIR). Invece, per quanto attiene le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate esse vengono tassate per l'intero ammontare realizzato con l'imposta sostitutiva nella misura del 26%.

imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione che rendono la stessa “qualificata”.

Si modifica l’articolo 6 del citato D.Lgs. 461/1997¹⁷⁸ per coordinare la normativa vigente alle modifiche in esame che, come già evidenziato, uniformano la disciplina fiscale delle plusvalenze e dei redditi diversi in capo a soggetti persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.

Anche la modifica all’articolo 7 del citato D.Lgs. 461/1997 ha natura di coordinamento in materia di imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio¹⁷⁹.

Viene inoltre modificato l’articolo 27 del D.P.R. 600/1973 al fine di attuare la citata uniformità di regime fiscale; nello specifico si dispone che la ritenuta del 26% a titolo di imposta, che le società e gli enti operano con obbligo di rivalsa, si applichi sugli utili in qualunque forma corrisposti¹⁸⁰ a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché sugli utili derivanti dagli strumenti finanziari assimilati alle azioni ed ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza¹⁸¹ qualora sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi, indipendentemente dal valore dell’apporto. Viene poi abrogata la norma che disciplina la ritenuta a titolo d’acconto relativa alla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni, titoli e strumenti finanziari e plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

Altra modifica concerne l’articolo 47 del TUIR 917/1986 in materia di tassazione a fini IRPEF degli utili da partecipazione. Viene abrogata la norma vigente che dispone che gli utili distribuiti da soggetti IRES concorrono alla formazione del reddito per il 40% del loro ammontare. Inoltre con riferimento alle remunerazioni dei citati contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza viene eliminata la commisurazione della partecipazione qualificata alla formazione del reddito imponibile complessivo; viene pertanto previsto che, per la fattispecie in parola, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del 58,14%¹⁸².

La relazione illustrativa specifica che la modifica in esame non interviene sulla definizione di partecipazione qualificata, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR 917/1986, al fine di non modificare l’ambito applicativo di altre disposizioni che rinviano specificatamente a tale definizione¹⁸³.

Con riferimento alla decorrenza delle norme è specificato che esse si applicano, per i redditi di capitale percepiti a partire dal 1 gennaio 2018, mentre per i redditi diversi realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Viene infine disposta una norma transitoria, al fine di non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017, la quale prevede che, in

¹⁷⁸ Il quale contiene anche l’opzione per il regime amministrato che può effettuare il contribuente.

¹⁷⁹ Si rammenta che il contribuente può optare per il regime amministrato o il per il regime di gestione individuale di portafoglio.

¹⁸⁰ Anche in caso di recesso, esclusione, riscatto o di riduzione del capitale per esubero o liquidazione anche concorsuale di società ed enti.

¹⁸¹ Ai sensi dell’articolo 2545 del codice civile.

¹⁸² Così rideterminata dopo la riduzione dell’aliquota IRES al 24%.

¹⁸³ Pertanto, le modifiche proposte non interferiscono con le disposizioni di cui all’articolo 10, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 in materia di obblighi a carico dei notai e degli intermediari professionali che intervengono nella cessione e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-*quinquies*) del comma 1, dell’art. 68 del TUIR e nemmeno con la previsione di cui alla lettera f), del comma 1, dell’art. 23 del TUIR che disciplina, tra l’altro, la territorialità delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti. Restano escluse le plusvalenze da partecipazioni in società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato che concorrono per intero alla formazione del reddito imponibile del contribuente (salva la dimostrazione tramite interpello che dalla partecipazione non si è conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori).

deroga alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022), continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017; essi, pertanto, conservano l'attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui sono stati prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

La RT per la quantificazione analizza i dati indicati nel quadro RL delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2015, da cui rileva i redditi percepiti da persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate. Risulta quindi una base imponibile fiscale di 2.522 mln di euro, pari al 49,72% degli importi lordi percepiti. Considerando che, sulla base della normativa in esame, per l'anno d'imposta 2017 i redditi derivanti da partecipazione qualificata saranno imponibili per la quota del 58,14%, stima che i redditi da partecipazione percepiti ammontino a 5.073 milioni di euro¹⁸⁴. Utilizzando la stessa metodologia stima i redditi diversi lordi percepiti da persone fisiche, in relazione a partecipazioni qualificate, in circa 406 mln di euro. La quantificazione esclude i redditi di capitale percepiti in relazione ad utili generati fino al 31 dicembre 2017. Considerando un'aliquota marginale media per i percettori dei redditi di capitale del 43%, stima l'IRPEF dovuta pari a 1.268 mln di euro¹⁸⁵, l'addizionale regionale per 44,2 mln di euro e l'addizionale comunale per 16,8 mln di euro. Applicando poi, come da nuova disposizione, l'imposta sostitutiva nella misura del 26% sui proventi percepiti, ottiene un maggior gettito di 1.319 ml di euro a partire dal 2018.

Adotta la stessa metodologia per la stima dei redditi diversi ed ottiene IRPEF dovuta a legislazione vigente per 101 mln di euro¹⁸⁶, addizionale regionale per 3,5 mln di euro e addizionale comunale per 1,3 mln di euro. Anche in tal caso, applicando la nuova imposta sostitutiva del 26% ottiene un maggior gettito per sostitutiva pari a 105 mln di euro¹⁸⁷ a decorrere dal 2019.

Evidenzia poi che le stime indicate non tengono conto degli eventuali crediti d'imposta, regolamentati dall'articolo 165 del TUIR, per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti fuori dall'Italia.

Gli effetti di cassa, rappresentati nelle tabelle sottostanti, sono calcolati considerando un acconto ai fini IRPEF del 75%. Inoltre ipotizza, in via prudenziale, che il contribuente opti per la determinazione dell'acconto secondo il metodo previsionale, generando, di conseguenza, effetti di gettito già a partire dal primo anno di applicazione delle modifiche normative.

¹⁸⁴ Cioè: $2.522/49,72*100$.

¹⁸⁵ Cioè: $5.073*58,14\%*43\%$.

¹⁸⁶ Cioè: $406*58,14\%*43\%$.

¹⁸⁷ Cioè: $406*26\%$.

Effetti finanziari sui redditi di capitale dal 2018

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Irpef | -951,3 | -1.268,3 | -1.268,3 | -1.268,3 |
| Addizionale regionale | 0,0 | -44,2 | -44,2 | -44,2 |
| Addizionale comunale | -5,0 | -16,8 | -16,8 | -16,8 |
| Imposta sostitutiva | 1.209,1 | 1.319,0 | 1.319,0 | 1.319,0 |
| Totale | 252,8 | -10,3 | -10,3 | -10,3 |

Effetti finanziari sui redditi di partecipazione dal 2019

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Irpef | 0,0 | -76,0 | -101,4 | -101,4 |
| Addizionale regionale | 0,0 | 0,0 | -3,5 | -3,5 |
| Addizionale comunale | 0,0 | -0,4 | -1,3 | -1,3 |
| Imposta sostitutiva | 0,0 | 96,6 | 105,4 | 105,4 |
| Totale | 0,0 | 20,2 | -0,8 | -0,8 |

Effetti complessivi di cassa

(milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Irpef | -951,3 | -1.344,3 | -1.369,7 | -1.369,7 |
| Addizionale regionale | 0,0 | -44,2 | -47,7 | -47,7 |
| Addizionale comunale | -5,0 | -17,2 | -18,1 | -18,1 |
| Imposta sostitutiva | 1.209,1 | 1.415,6 | 1.424,4 | 1.424,4 |
| Totale | 252,8 | 9,9 | -11,1 | -11,1 |

Al riguardo si condivide e si riscontra il procedimento logico-matematico utilizzato per la stima nonché l'ipotesi dell'adozione quale criterio di calcolo dell'acconto secondo il metodo previsionale. Si è comunque in presenza di una disposizione di ampia portata (la ridefinizione del trattamento tributario dei redditi da partecipazione qualificate ed il conseguente coordinamento della disciplina vigente) alla quale potrebbero associarsi effetti indiretti di natura finanziaria non facilmente determinabili a priori (è la stessa RT, ad esempio, a dar conto di non aver considerato nella stima gli eventuali crediti di imposta maturati sui redditi esteri).

Andrebbe chiarito, ad esempio, se dall'abrogazione della disposizione concernente la distinta indicazione dei redditi all'esame in dichiarazione annuale possano derivare riflessi di natura finanziaria; in particolare si osserva che, se è vero che l'armonizzazione della disciplina impositiva potrebbe rendere inutile la distinzione in dichiarazione tra redditi da partecipazioni qualificate e non qualificate, non può escludersi che il citato adempimento, di cui si propone l'eliminazione, possa fornire informazioni utili all'Amministrazione finanziaria per azioni di maggior controllo e di contrasto all'evasione fiscale; la qual cosa anche con riferimento alla norma che, anche nel testo

risultante dalla proposta novella, richiama la possibilità per il Ministro delle finanze di prescrivere particolari adempimenti in relazione alla determinazione dei redditi diversi e da partecipazione, soggetti all'imposta sostitutiva in esame.

Un ulteriore chiarimento andrebbe fornito in merito all'abrogazione della disposizione che, a legislazione vigente, prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Sul punto andrebbe precisato il regime applicabile alla fattispecie, al fine di escludere che dall'abrogazione possano discendere maggiori oneri.

Articolo 89

(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G)

Il comma 1 prevede, in coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della Commissione Europea, la definizione entro il 31 marzo 2018, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite.

Il comma 2 stabilisce che entro il 30 settembre 2018 il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in conformità alle procedure di selezione su base competitiva definite dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni di cui al comma 1. Il termine relativo alla disponibilità delle frequenze di cui al primo periodo è fissato tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati.

La RT procede alla quantificazione dei possibili effetti finanziari derivanti dall'espletamento delle procedure di selezione su base competitiva per l'assegnazione dei diritti d'uso delle predette frequenze radioelettriche, facendo riferimento alle più recenti gare che si sono svolte anche in altri Paesi per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz oggetto della presente proposta normativa.

Con riguardo, in particolare, alla banda di spettro pioniera 3,6-3,8 GHz, viene in considerazione la più recente gara svoltasi in Irlanda nel marzo 2017 per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nella medesima porzione di spettro, tenuto conto che i criteri seguiti in tale Paese appaiono adeguati a garantire una stima prudente e conservativa delle possibili entrate attese dalle procedure di selezione su base competitiva che saranno svolte in Italia. In Irlanda le frequenze sono state aggiudicate per un valore pari a 0,0488 euro per MHz e per abitante.

Con riguardo alla banda di spettro pioniera 26,5-27,5 GHz, risulta opportuno fare riferimento alle più recenti gare svolte da parte del Ministero dello sviluppo economico per l'assegnazione dei diritti d'uso di bande di spettro ad essa contigue (24.5-26.5Ghz e 27.5-29.5Ghz) con scadenza al 31 dicembre 2022. In tali gare, svoltesi su base regionale e per blocchi di spettro limitati, i valori di aggiudicazione si sono attestati in media a 0,0015 euro per MHz e per abitante.

In relazione ai 60 MHz accoppiati (30 MHz *uplink* e 30 MHz *down link*) della banda 694-790 MHz, il riferimento che risulta più adeguato per una stima delle entrate derivanti dalla procedura di selezione su base competitiva dei relativi diritti d'uso è costituito dall'asta francese, svoltasi nel 2015, delle medesime frequenze che erano, come in Italia, assegnate all'emittenti televisive e quindi soggette ad una necessaria procedura di liberazione ancora non realizzata al momento dell'assegnazione agli operatori di reti mobile. Ad esito dell'asta francese, le frequenze sono state aggiudicate per un valore pari a 0.696 euro (2,8 miliardi di euro in corrispondenza di 60 MHz e 67 milioni di abitanti). Inoltre, si è preso in considerazione i criteri adottati per la definizione del prezzo di riserva nella gara in banda 800 MHz, pari a 12.195.329 euro di un singolo blocco da 5 MHz accoppiati, compreso un fattore di incremento che tiene anche conto della migliore qualità propagativa della banda 694-790 oggetto della procedura di asta in esame, rispetto alla banda 800 MHz.

Gli illustrati raffronti consentono di stimare complessivamente, quale iniziale prezzo di riserva dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, un valore di 2.500 milioni. È previsto un profilo temporale per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli introiti dell'assegnazione delle suddette bande di frequenza, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi - assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - e cadenze: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022.

Si prevede, altresì, al comma 18, che, qualora a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 1 e 2, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verificano minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provveda, nell'esercizio 2022, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge n. 196 del 2009, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

In termini di indebitamento netto, infatti, gli introiti derivanti dai diritti d'uso delle frequenze oggetto di assegnazione sono considerati in quota d'anno per tutto il periodo di durata della concessione, diversamente dal saldo netto da finanziare e dal fabbisogno per i quali i proventi sono registrati al momento della loro effettiva acquisizione. Tenuto conto che l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz avverrebbe con decorrenza dal 2018 per una durata massima della concessione di 20 anni e nell'ipotesi di proventi attesi per un importo non inferiore a 500 milioni di

euro, in termini di indebitamento netto le maggiori entrate della proposta normativa si attesterebbero a 25 milioni annui dal 2018 al 2021 e a 125 milioni dal 2022.

Al riguardo, si osserva che la cifra complessiva indicata dalla RT appare ampiamente prudenziale, se si considera che dalla sola assegnazione della banda 694-790 MHz lo Stato francese ha incassato 2,8 miliardi di euro. Va comunque segnalato, per similitudine di materia e di condizioni socio-economiche generali, che all'autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 MHz, di cui ai commi 568-575 della legge n. 232 del 2016, la relativa RT ascriveva effetti positivi per il presente anno, in termini di entrate extratributarie, pari a 2.010 milioni di euro. L'importo effettivamente conseguito, come risulta dal comunicato n. 162 del MEF relativo al fabbisogno del settore statale dello scorso settembre, è stato in realtà pari a circa 1.900 milioni di euro, con una differenza, in diminuzione rispetto alle previsioni, di circa 100 mln di euro. D'altra parte, minori entrate per importi analoghi risulterebbero certamente compensabili con una riduzione degli stanziamenti appostati nello stato di previsione del MISE, ai sensi del comma 18.

In ordine alla distribuzione temporale degli introiti, si rileva che essa - come indicata dalla RT - trova puntuale fondamento nel dato normativo di cui al comma 18, anche se non viene chiarita la programmazione alla base della tempistica degli incassi. Va tuttavia rappresentato che sarebbe auspicabile un supplemento di informazione in ordine al grado di certezza della quota di incassi complessivi ascrivibile al 2018, pari a metà dell'intera somma pur trattandosi di diritti d'uso che varranno solo a partire dal luglio 2022.

Andrebbero poi chiarite le ragioni per le quali si prevede al comma 18 l'attivazione solo per l'ultimo esercizio e non per gli esercizi precedenti della procedura compensativa delle eventuali minori entrate prevista dal comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

In ordine ai criteri di contabilizzazione, non si hanno rilievi da formulare in rapporto alla metodologia adottata, conforme alle regole del SEC2010 e alla decisione Eurostat n. 81 del 2000 relativa ad analoga operazione (licenze UMTS)¹⁸⁸.

Sarebbero opportuni chiarimenti in merito ai valori indicati per pervenire all'impatto (positivo) in termini di indebitamento netto, che appare comunque lievemente sovrastimato nell'arco di tempo ventennale considerato.

Il comma 3 impone che, qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalità di cui al comma 1, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite, abbia luogo entro e non oltre il 1° dicembre 2018. A fronte della liberazione di frequenze, il

¹⁸⁸ La decisione stabilì che nei casi di assegnazione dei diritti d'uso di parte dello spettro elettromagnetico, la transazione andava registrata come locazione di beni non finanziari per tutto il periodo della licenza d'uso. Pertanto, l'impatto sull'indebitamento netto è spalmato lungo la durata della licenza.

Ministero dello sviluppo economico individua in favore degli operatori titolari del diritto d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5GHz, porzioni di spettro idonee all'esercizio dei servizi precedentemente assicurati mediante uso delle frequenze liberate.

Il comma 4 stabilisce che entro il 31 maggio 2018 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-eletttricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate né assegnate.

Il comma 5 dispone che tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il calendario di cui al comma 6. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari alla data dell'entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai sensi del comma 4 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessità di assicurare il trasporto di tutti i blocchi, il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 6 e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di cui al medesimo periodo, e assegna i diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF pianificate ai sensi del comma 4 al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 8 e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. In via transitoria secondo il calendario nazionale di cui al comma 6 e comunque sino e non oltre il 30 giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può utilizzare sino al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo contenente l'informazione a livello regionale.

Il comma 6 demanda ad apposito decreto ministeriale, da adottare entro il 30 giugno 2018, la determinazione, previa consultazione pubblica, del calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi del comma 1, tenendo conto della necessità di fissare un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritto d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, e secondo i criteri puntualmente dettati sulla base di un programma dettagliato nel presente comma.

Il comma 7 prevede che entro il 30 settembre 2018 il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso della capacità trasmissiva sulle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 8. La procedura di cui al primo periodo si conclude entro il 30 giugno 2019.

Il comma 8 dispone che, al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 7, entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area geografica tecnica, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta. La fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma precedente, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l'accordo non è raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. Le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021.

Il comma 9 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un nuovo piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione definita dalla predetta Autorità, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 8, in linea con la sequenza temporale di cui all'ultimo periodo dello stesso comma 8.

La RT non si sofferma sui commi da 3 a 9.

Al riguardo, andrebbe assicurato che l'Autorità garante per le comunicazioni possa fare fronte agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente. Si osserva che il successivo comma 13 assegna al Ministero dello sviluppo economico alcune somme proprio per gli oneri amministrativi mentre nulla dispone a favore dell'Autorità.

Il comma 10 stabilisce che, in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 6, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 3, fatte salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite di cui al comma 1, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello Sviluppo economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 259 del 2003. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694 - 790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 6 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al comma 2 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 6.

La RT non analizza il presente comma.

Al riguardo, si osserva che la prevista rivalsa per gli interessi erogati dalla PP.AA. in favore dei soggetti assegnatari nella condizione di cui al presente comma presenta due ordini di rischi. Il primo attiene all'eventualità che i soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 6 non siano solvibili. Il secondo attiene allo iato temporale fra il pagamento degli interessi agli aventi diritto e l'incasso delle somme per le quali si opera con azione di rivalsa. Tale discrasia appare suscettibile di determinare disallineamenti fra entrate e uscite di cassa.

Il comma 12 prevede che, in linea con la normativa europea, all'atto della concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 5, 7 e 8 in conformità all'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003.

La RT non analizza i commi 11 e 12.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 13 autorizza, ai fini dell'attuazione del presente articolo, la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma sono utilizzati, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato, per le seguenti finalità:

- a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di euro per il 2019, 24,1 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 228,1 milioni di euro per il 2022;
- b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
- c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva e ai connessi costi di erogazione. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022;
- d) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico di una serie di attività istruttorie, tecniche, gestionali, informative e di controllo. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022.

La RT, con riferimento alle finalità di cui alla lettera a), stima un valore fino a circa 276,8 milioni di euro, in base ai dati forniti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, considerata la necessità di un aggiornamento tecnologico delle reti alle nuove modalità trasmissive per tutti gli apparati in esercizio prima del 2012. Tale importo è comprensivo degli oneri stimati in circa 5000 euro per i costi sostenuti dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, ove si rendano necessari interventi di adeguamento degli impianti.

Con riferimento all'indennizzo di cui alla lettera b), la RT stima il valore totale fino a 304,2 milioni di euro, importo che corrisponde al valore del diritto d'uso delle frequenze in ambito locale, calcolato in base ai ricavi della vendita a terzi della capacità trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni elaborati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In relazione al contributo di cui alla lettera c), la RT stima un valore complessivo sino a 100 milioni di euro, considerata la categoria degli utenti beneficiari limitata ai soggetti esonerati dall'obbligo del pagamento del canone radiotelevisivo (pari a circa 2 milioni di utenti) e stimando il valore unitario del contributo da erogare all'utente sino a 50 euro.

In rapporto alla lettera d), la RT stima un valore fino a 66 milioni di euro per il quinquennio 2018-2022; tale stima deriva dalla similare esperienza già svolta dall'Amministrazione per assicurare lo switch off da trasmissione televisiva analogica a digitale, richiedente un'attività di supporto tecnico-amministrativo, di monitoraggio, di comunicazione alle imprese e agli utenti (ivi compresa eventuale attività di call center).

Sussistono inoltre minori entrate relative al venir meno dei contributi versati annualmente dagli operatori di rete locali per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, nonché dei diritti amministrativi e contributi per collegamenti in ponte radio a carico dei medesimi operatori versati al Ministero dello sviluppo economico, in seguito al rilascio di alcune di dette frequenze per la loro destinazione ai servizi di comunicazione in banda larga mobile. Considerato che, in ogni regione si riduce il numero di frequenze attualmente assegnate agli operatori locali, in base ad una valutazione prudenziale si ottiene una minore entrata complessiva pari a 3,3 milioni di euro che interessa solo in parte il 2021 (in quanto dal mese di maggio 2020 si prevede il rilascio delle frequenze) per un valore pari a 1,1 milioni, e tutto il 2022 (per il mancato uso delle frequenze durante l'intero anno 2021) per un valore pari a 2,2 milioni di euro.

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT in ordine alla congruità dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma e del suo riparto fra le varie finalità ai sensi delle lettere da a) a d). Fra l'altro, le finalità da a) a c) non sembrano attribuire, alla luce del tenore letterale delle disposizioni, diritti soggettivi all'integrale ristoro dei costi o dei minori ricavi lamentati dagli operatori o dagli utenti, per cui i relativi oneri,

anche alla luce della tipologia degli interventi previsti, presentano un sufficiente grado di modulabilità, in modo da garantire il rispetto dei vincoli finanziari. In rapporto alla lettera d), condivisa l'impostazione metodologica adottata per una quantificazione di massima degli oneri per le PP.AA., si ritiene che eventuali, eccedenti oneri, quand'anche non fossero riconducibili nei limiti dello stanziamento previsto in questa sede, potrebbero trovare generica compensazione nelle risorse appostate nel bilancio del MISE per le finalità rientranti nel medesimo genere di quelle poste dal presente articolo.

Il comma 14 demanda ad appositi decreti ministeriali l'individuazione delle modalità operative e delle procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 13, nonché l'eventuale rimodulazione della ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 13.

La RT illustra il comma e fornisce un esempio della sua applicazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 15 autorizza la spesa di 572.040 euro annui per il triennio 2018-2020 da parte del Ministero dello sviluppo economico per favorire lo sviluppo della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e per assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167, della legge n. 208 del 2015, è corrispondentemente ridotta.

La RT fa presente, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui si dispone la riduzione con finalità di copertura, che lo stanziamento previsto ammontava a 2,724 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. La gara di cui al citato articolo 1, comma 167, legge n. 208 del 2015, è stata invece aggiudicata per un importo annuo di 2.151.960 euro, iva compresa, per cui si è ottenuto una economia di 572.040 euro.

Al riguardo, nulla da osservare in relazione all'impatto sui saldi tendenziali di finanza pubblica.

Il comma 16 prevede che il Ministero si avvale, per le finalità di cui ai commi 13 e 15, della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.

Il comma 17 autorizza il MISE, al fine di coordinare le attività di cui al comma 13, a costituire, nell'ambito delle risorse di cui alla lettera d) del predetto comma 13, una apposita task force avvalendosi anche di personale fino a 5 unità in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, rimborsandone i relativi oneri ai sensi di quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Della suddetta task force può essere chiamato a far parte anche personale dipendente di società

e organismi *in house* ovvero di società partecipate dello Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero dei relativi costi.

La RT afferma che si provvede agli oneri connessi ai commi 16 e 17 tramite le risorse di cui alla lettera d) del comma 13.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 18 stabilisce che dall'attuazione dei commi 1 e 2 devono derivare proventi in misura non inferiore a **2.500 milioni di euro**. Gli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022. Qualora, a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 1 e 2, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verificano minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provvede, nell'esercizio 2022, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge n. 196 del 2009, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

La RT non analizza il presente comma.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni svolte in relazione ai commi 1 e 2.

Il comma 19 abroga i commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

La RT non si sofferma sul comma.

Al riguardo, si ricorda che il comma 165 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione allo stato di previsione del MISE, delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3,6 - 3,8 GHz, mentre il comma 166 stabiliva i criteri per la definizione e l'assegnazione delle effettive maggiori entrate. Anche alla luce del fatto che la relazione illustrativa chiarisce che le suddette disposizioni sono rimaste inattuato e che sono superate dall'articolo in esame, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 90 ***(Disposizioni in materia di giochi)***

La proposta normativa all'esame, intervenendo sull'articolo 1, comma 636, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), provvede:

- ad estendere alle concessioni in scadenza nel biennio 2017-2018¹⁸⁹ la previsione dell'indizione di una gara per l'attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, fissando il termine per la sua effettuazione al 30 settembre 2018 ed introducendo la previsione che tale gara consenta un introito almeno pari a 73 milioni di euro (comma 1, lett. a));
- ad elevare da 5.000 a 7.500 euro e da 2.500 a 3.500 euro i versamenti dovuti dal concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, rispettivamente per ogni mese o frazione di mese inferiore ai 15 giorni di proroga del rapporto concessorio scaduto. Inoltre, prevede che la sottoscrizione dell'atto integrativo alla concessione (occorrente per adeguarne i contenuti ad una serie di principi), previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge n. 220/2010, possa avvenire anche successivamente alla scadenza del termine inizialmente previsto (comma 1, lett. b)).

Si prevede poi che¹⁹⁰, anche a seguito dell'intesa approvata in Conferenza Unificata, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisca con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all'articolo 1, comma 932, della legge n. 208/2015¹⁹¹, con un introito almeno pari a 410 milioni.

A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge n. 190/2014, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge n. 208/2015 (il cui combinato disposto, in sostanza, richiedeva una domanda da parte del soggetto interessato e la regolarizzazione fiscale da perfezionare con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016), sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (comma 2).

Si prevede poi che, al fine di consentire l'espletamento delle predette procedure di selezione, le Regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata (comma 3).

La RT riferisce che, attualmente, le concessioni in materia di Bingo (200 sale) sono in proroga dietro il pagamento di un corrispettivo, pari ad euro 5.000 mensile, evidenziando come la disciplina proposta aumenti tale corrispettivo portandolo a 7.500 mensili. Rappresenta quindi che le concessioni in materia di scommesse sono in proroga

¹⁸⁹ La vigente normativa riguarda quelle in scadenza nel periodo 2013-2016.

¹⁹⁰ Al fine di contemperare i principi - si legge nella proposta normativa all'esame - secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo.

¹⁹¹ Le condizioni richiamate sono: a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande; b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione; d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

tecnica, in attesa dell'emanazione del bando di gara, condizionato dalla definizione dei piani distributivi dei punti gioco, da parte degli enti locali.

Provvede quindi a calcolare gli effetti finanziari positivi associati alla proroga onerosa delle concessioni "Scommesse" ed all'incremento del corrispettivo dovuto per la proroga delle concessioni del "Bingo". Ne deriva un introito per il 2018 pari ad euro 69,025 mln di euro, come segue:

- Sale scommesse: $6.243 \times 6.000 = 37,458$ ml/€

- Corner: $7.305 \times 3.500 = 25,567$ ml/€

- Bingo: $2.500 \times 200 \times 12 = 6,0$ ml/€

Totale su base annuale: 69,025 ml/€

Totale introito 2018 da proroghe: 69,025.

Per quanto riguarda le gare "Bingo" e "Scommesse", l'introito atteso nel 2018 a seguito di definizione delle gare è:

Introito Gara scommesse 410 ml/€;

Introito Gara Bingo 73 ml/€.

Totale introito 2018 da gare: 483 ml/€.

Al riguardo, si rappresenta che, come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, sono stati indicati per l'anno 2018 entrate extra tributarie pari a 552 mln di euro (483 mln di euro da gare + 69.025 da proroghe). In ordine alla contabilizzazione di incassi da gare ancora da svolgere posti a copertura di oneri certi in ordine all'*an* ed al *quantum* si ripropongono alcune considerazioni già espresse in occasione del varo di provvedimenti di analogo contenuto per i quali si è proceduto nello stesso modo, in ordine alla registrazione degli incassi attesi. L'esperimento di una procedura di selezione e l'incasso del gettito possono risentire, come è noto, di pluralità di fattori tra cui si segnalano, nel caso di specie:

- i tempi richiesti per adeguare le leggi regionali in materia di dislocazione dei punti vendita. Si legge in relazione illustrativa, a commento del comma 3, che lo stesso *"prevede un termine individuato nel 30 aprile 2018, per l'emanazione delle leggi regionali al fine di consentire il rispetto del termine per la pubblicazione del bando di gara"*. Si osserva di contro che, l'articolato, non contempla il predetto termine al comma 3. Appare opportuno un chiarimento sul punto.
- la mancata indicazione della data entro la quale dovrà aver luogo l'incasso delle somme attese (pari ad almeno 73 mln di euro per la gara "bingo" ed almeno 410 mln di euro per la gara "scommesse"), a seguito della conclusione della procedura con affidamento delle concessioni. La norma si limita infatti a fissare il termine massimo per l'indizione della gara "scommesse" e "bingo" (entro il 30 settembre 2018) e la durata della proroga delle concessioni in essere (31 dicembre 2018);
- eventuali sospensioni della procedura, ritardi, inefficienze, contenziosi fino all'ipotesi limite di gara deserta e così via. Si ricorda, ad esempio, che il D.L. 78/2009, all'art. art. 21, comma 3, lettera *a*), per l'affidamento delle concessioni relative alla gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, indicava

entrate in misura complessivamente non inferiore a 500 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Tuttavia, a seguito di un contenzioso, ed alla conseguente modifica del bando di gara, la procedura si è conclusa soltanto nel 2010, esercizio nel quale è stato possibile incassare le entrate previste;

- la scelta di fissare al 30 settembre 2018 il termine massimo entro cui le gare devono essere indette. Sul punto andrebbe confermato che, qualora le gare fossero bandite in prossimità della scadenza del termine, tre mesi siano sufficienti a consentire lo svolgimento delle selezioni, l'affidamento delle concessioni e con esse l'incasso atteso entro il 2018.

Articolo 91 ***(Differimento disciplina IRI)***

L'articolo in argomento rinvia al 2018 l'entrata in vigore del regime fiscale dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI)¹⁹² introdotto dall'articolo 1, commi da 547 a 549 della L. 232/2016.

La RT ricorda che il nuovo regime è stato introdotto in un'ottica di equiparazione nell'imposizione dei redditi d'impresa a prescindere dalla forma organizzativa adottata. Ha anche la finalità di favorire la capitalizzazione aziendale laddove separa, ai fini impositivi, il reddito derivante dall'impresa dagli altri redditi percepiti dall'imprenditore assoggettati all'IRPEF, quindi in misura progressiva. Il regime IRI ha natura opzionale per tutte le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria.

Riporta quindi la stima di minor gettito recata dalla disposizione originaria e richiamata dalla L. 232/2016, che in termini di competenza è pari a 1.212,1 mln di euro, 1.231,3 mln di euro per l'anno 2018 e 1.255,8 mln di euro a decorrere dal 2019. Gli effetti di cassa sono evidenziati nella tabella sottostante.

(milioni di euro)

| CASSA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | dal 2023 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| IRI | 3.345,4 | 1.876,0 | 1.856,7 | 1.871,5 | 1.871,5 | 1.871,5 |
| IRPEF | -5.121,4 | -2.917,5 | -2.921,4 | -2.921,4 | -2.921,4 | -2.921,4 |
| Addizionale regionale | -144,4 | -144,4 | -144,4 | -144,4 | -144,4 | -144,4 |
| Addizionale comunale | -65,7 | -50,5 | -50,5 | -50,5 | -50,5 | -50,5 |
| Utilizzo credito d'imposta | -0,5 | -1,7 | -3,9 | -6,2 | -8,4 | -10,6 |
| Totale | -1.986,6 | -1.238,1 | -1.263,6 | -1.250,9 | -1.253,1 | -1.255,3 |

¹⁹² Si rammenta che l'IRI, ora disciplinata nell'articolo 55-bis del TUIR 917/1986, è un regime opzionale per imprese individuali e società di persone commerciali, nonché SRL che presentino i requisiti per l'opzione alla trasparenza fiscale, che consente la tassazione proporzionale e separata del reddito d'impresa, applicando ad esso l'aliquota IRES (24%), limitatamente ai redditi di impresa reinvestiti e non distribuiti. Questi tornano ad essere soggetti a tassazione ordinaria (con l'applicazione delle aliquote IRPEF progressive) solo in sede di distribuzione di utili pregressi precedentemente reinvestiti. La prima applicazione avrebbe dovuto interessare il periodo d'imposta 2017 e l'opzione si sarebbe dovuta esercitare nella dichiarazione dei redditi 2018.

Il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo regime all'anno di imposta 2018 ne trasla gli effetti di una annualità, così come mostrato, in termini di cassa nella seguente tabella:

(milioni di euro)

| CASSA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | dal 2024 |
|----------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRI | 0 | 3.345,4 | 1.876,0 | 1.856,7 | 1.871,5 | 1.871,5 | 1.871,5 |
| IRPEF | 0 | -5.121,4 | -2.917,5 | -2.921,4 | -2.921,4 | -2.921,4 | -2.921,4 |
| Addizionale regionale | 0 | -144,4 | -144,4 | -144,4 | -144,4 | -144,4 | -144,4 |
| Addizionale comunale | 0 | -65,7 | -50,5 | -50,5 | -50,5 | -50,5 | -50,5 |
| Utilizzo credito d'imposta | 0 | -0,5 | -1,7 | -3,9 | -6,2 | -8,4 | -10,6 |
| Totale | 0 | -1.986,6 | -1.238,1 | -1.263,6 | -1.250,9 | -1.253,1 | -1.255,3 |

Gli effetti finanziari in termini di cassa sono quindi stimati come differenziale rispetto a quanto scontato nei saldi di bilancio dello Stato e sono rappresentati nella tabella successiva.

(milioni di euro)

| CASSA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | dal 2024 |
|----------------------------|-----------|-----------|-------|--------|------|------|----------|
| IRI | -3.345,40 | 1.469,40 | 19,30 | -14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRPEF | 5.121,40 | -2.203,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Addizionale regionale | 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Addizionale comunale | 65,70 | -15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo credito d'imposta | 0,50 | 1,20 | 2,20 | 2,30 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| Totale | 1.986,60 | -748,50 | 25,40 | -12,50 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |

Al riguardo, la stima degli effetti finanziari rappresentata nella RT è positivamente riscontrabile sulla base dei valori indicati della quantificazione originaria, contenuta nella citata L 232/2016. Si ricorda che la stessa era stata elaborata in stretta connessione con la quantificazione degli effetti associabili alla rimodulazione dell'ACE operata sempre dalla legge di bilancio 2017, nel presupposto dell'entrata in vigore dell'IRI nel 2017¹⁹³.

Ulteriori riferimenti all'IRI, si rinvengono nella quantificazione degli effetti associati alla disciplina ACE: ¹⁹⁴ la rimodulazione dell'ACE perseguiva l'obiettivo di

¹⁹³ Ad esempio la RT faceva riferimento ad "un effetto indiretto, collegato a quanto disposto dal DL n. 91/2014 all'articolo 19, che ha previsto possibilità per tutti i potenziali contribuenti beneficiari del regime ACE di optare, per la parte in eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto dichiarato, per la fruizione di un credito di imposta utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo. Poiché la presente normativa modifica le modalità sia di determinazione che di utilizzo del rendimento nozionale per le persone fisiche e le società di persone, in capo ad ogni impresa a contabilità ordinaria è stata calcolata la variazione del credito di imposta spendibile ai fini IRAP - conseguente al cambio della modalità di determinazione dello stesso da progressività per scaglioni ad aliquota proporzionale del 24% - rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria al DL n. 91/2014, facendo ricorso alla medesima metodologia".

¹⁹⁴ Si legga la RT alla legge di bilancio 2017.

razionalizzarne l'ambito applicativo e garantirne l'applicazione, con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES, anche ai soggetti che avrebbero adottato il regime IRI.

Appare quindi necessario un approfondimento in ordine alle possibili ricadute della proroga IRI, sulle previsioni di gettito a titolo di ACE, atteso che per le modifiche contenute nella citata L 232/2016, era stato previsto un maggior gettito di competenza pari a 1.595,2 mln di euro per l'anno 2017 e 1.496,9 mln di euro a decorrere dall'anno 2018.

Si riporta di seguito un estratto della RT associata alle pertinenti disposizioni della legge di bilancio 2017, per la stima degli effetti ACE, dal quale si colgono le interconnessioni con l'IRI:

| Competenza | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ss |
|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| IRES | 177,9 | 1.244,5 | 1.150,1 | 1.150,1 | 1.150,1 |
| IRPEF | 263,6 | 350,7 | 346,8 | 346,8 | 346,8 |
| Totale | 441,5 | 1.595,2 | 1.496,9 | 1.496,9 | 1.496,9 |

In milioni di euro

Di cassa, con un acconto del 75% e considerando l'anticipo dell'acconto 2017, l'andamento è il seguente:

| Cassa (ACE) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ss |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| IRES | 1.244,7 | 1.111,0 | 1.079,3 | 1.150,1 | 1.150,1 |
| IRPEF | 461,3 | 416,0 | 343,9 | 346,8 | 346,8 |
| Totale | 1.706,0 | 1.527,0 | 1.423,2 | 1.496,9 | 1.496,9 |

In milioni di euro

Di seguito si evidenzia l'andamento di cassa degli effetti di gettito complessivamente attribuibili agli articoli in questione:

| Cassa (ACE + IRI) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ss. |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| IRES | 1.244,7 | 1.111,0 | 1.079,3 | 1.150,1 | 1.150,1 | 1.150,1 | 1.150,1 |
| IRI | 0,0 | 3.345,4 | 1.876,0 | 1.856,7 | 1.871,5 | 1.871,5 | 1.871,5 |
| IRPEF + cred. imp. | 461,3 | -4.915,8 | -2.770,2 | -2.773,5 | -2.775,6 | -2.777,9 | -2.780,1 |
| Totale | 1.706,0 | -459,6 | 185,1 | 233,3 | 246,0 | 243,7 | 241,5 |

In milioni di euro

Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di disciplinare gli effetti comunque prodottisi nel corrente esercizio dalla disciplina IRI, in relazione agli acconti versati: i contribuenti che hanno optato per il citato regime potrebbero aver versato acconti commisurati al nuovo sistema fiscale opzionale previsto per il reddito d'impresa e pertanto aver versato importi inferiori rispetto a quelli che avrebbero dovuto pagare utilizzando la tassazione progressiva a fini IRPEF. Quindi il versamento degli acconti (sia quello di giugno sia quello di novembre avuto riguardo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018) effettuati secondo la vigente normativa IRI, potrebbe far

scattare le sanzioni e gli interessi a causa di versamenti insufficienti. Ciò anche al fine di escludere il verificarsi di possibili contenziosi.

TITOLO X FONDI E ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 92

(Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)

Il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,

La RT ribadisce che il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti /maggiori entrate tributarie e contributive, come segue:

| | | | | | | | | | | mln di euro | |
|--------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------------|-------|
| | | | SNF | | | Fabbisogno | | | Ind. Netto | | |
| | s/e | c/k | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| art.92 | s | c | 250,0 | 330,0 | 330,0 | 250,0 | 330,0 | 330,0 | 250,0 | 330,0 | 330,0 |

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta sotto forma di limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Articolo 93

(Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale)

Con il comma 1, intervenendo su alcune disposizione della legge di stabilità per l'anno 2014¹⁹⁵ (i commi 431, 432 e 434)¹⁹⁶, si rimodula la disciplina del fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Nello specifico, operando sulla lettera *b*) del comma 431, si prevede che nel "Fondo per la riduzione della pressione fiscale", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinate l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del DEF, si stima di incassare quali maggiori entrate (derivanti dal contrasto all'evasione fiscale) risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate

¹⁹⁵ Legge n. 147/2013.

¹⁹⁶ Si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi da 431 a 435, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

nell'ultimo esercizio consuntivato. Si ricorda che la norma vigente fa invece riferimento alle "*risorse permanenti che stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente*"¹⁹⁷.

Quanto alle novelle proposte al comma 432:

- si consente l'utilizzo annuale delle risorse confluite nel sopra citato fondo per la riduzione della pressione fiscale al fine di incrementare una serie di deduzioni e detrazioni non più, puntualmente, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto fondo, bensì a partire dall'esercizio successivo a quello di assegnazione (quindi anche negli anni seguenti a questo).
- si elimina la necessità del previo accertamento in sede di consuntivo finora richiesto per disporre la destinazione delle risorse in questione al fine di incrementare le deduzioni e le detrazioni sopra indicate, nei limiti delle disponibilità del fondo;
- si elimina - in coerenza con quanto disposto dal numero 1) della lettera b) - il riferimento all'anno di assegnazione delle risorse.

In relazione al comma 434 si prevede:

- che la valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale effettuata nella Nota di aggiornamento al DEF avvenga non più rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso, bensì, a quelle a legislazione vigente;
- che, nel confermare che le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431, sia eliminato tuttavia il limite rappresentato dal fatto che tale operazione è finora riferita soltanto al primo anno del triennio di riferimento.
- che siano sostituite le parole "La legge di stabilità," con le seguenti "La legge di bilancio,".

Il comma 2 riduce il fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013, di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021.

La RT ricorda che la valutazione delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle corrispondenti previsioni di bilancio dell'anno in corso è contenuta nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza in attuazione dell'articolo 1, comma 434, primo e secondo periodo, della Legge di Stabilità 2014, cui si rinvia. Tale valutazione è stata effettuata, nel rispetto della normativa vigente, sia confrontando gli incassi dell'anno 2017 con le previsioni iscritte in bilancio per l'esercizio in corso, sia confrontando gli incassi attesi per l'anno 2017 con le somme effettivamente incassate nell'esercizio precedente. Da tali confronti sono emerse maggiori entrate pari rispettivamente a 2.620 milioni di euro e a 450 milioni di euro. L'ammontare di risorse da destinare al fondo per la riduzione della pressione fiscale è valutato, per ragioni prudenziali, al minore dei predetti importi (circa 450 milioni di euro). Tuttavia, soltanto una parte di queste risorse può essere considerata permanente. Pertanto sono iscritti, dal 2019, 370 milioni di euro nello stato di previsione dell'entrata e, contestualmente, nel predetto fondo.

¹⁹⁷ Si ricorda che il citato Fondo è iscritto, nello stato di previsione del MEF, al capitolo 3833, nell'ambito del programma "Fondi da assegnare".

In relazione al comma 2, la RT riporta il dato normativo per cui il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021.

Al riguardo, in relazione all'intervento proposto andrebbe valutata l'opportunità di un eventuale coordinamento della previsione, contenuta nella legge di contabilità, di cui al comma 2 dell'art. 10.bis.1 di seguito riportata: *"Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del fondo medesimo"*.

In ordine alle riduzioni indicate al comma 2, si rileva che le stesse determinano l'azzeramento del fondo in questione per il triennio 2018-2020, come si evince dal disegno di legge di bilancio integrato (sez I + sez II).

Articolo 94 **(Fondi Speciali)**

La norma stabilisce l'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale 2018/2020. Gli importi iscritti nei suddetti fondi sono riportati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, per ciascun dicastero, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

I prospetti che seguono recano il dettaglio degli importi previsti nelle tabelle A e B.

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

| Oggetto del provvedimento | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate | | | |
| Ministero dell'economia e delle finanze | 82.223.732 | 160.884.124 | 160.884.124 |
| Ministero dello sviluppo economico | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Ministero della giustizia | 11.178.632 | 15.069.841 | 15.069.841 |
| Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 60.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 |
| Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | 2.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Ministero dell'interno | 2.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | 4.320.500 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 8.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | 10.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Ministero della salute | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate | 215.722.864 | 342.953.965 | 342.953.965 |
| di cui regolazione debitoria | - | - | - |
| di cui limite impegno | - | - | - |

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

| Oggetto del provvedimento | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate | | | |
| Ministero dell'economia e delle finanze | 201.400.000 | 244.648.000 | 216.148.000 |
| Ministero dello sviluppo economico | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000 |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 27.753.000 | 27.753.000 | 27.753.000 |
| Ministero della giustizia | 2.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
| Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Ministero dell'interno | 16.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | 27.748.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo | 1.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| Ministero della salute | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate | 366.901.000 | 503.401.000 | 504.901.000 |
| di cui regolazione debitoria | - | - | - |
| di cui limite impegno | - | - | - |

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi evidenzia i seguenti valori.

(milioni di euro)

| Co. | Descrizione norma | s/e | nat | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto P.A. | | |
|-----|----------------------------------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|
| 1 | Fondo speciale di parte corrente | s | c | 70 | 200 | 200 | 70 | 200 | 200 | 70 | 200 | 200 |
| 1 | Fondo speciale di conto capitale | s | k | 10 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che gli stanziamenti in questione predispongono le risorse necessarie alla copertura degli oneri che deriveranno dalle iniziative legislative che dovranno essere adottate nel triennio 2018/2020 - i cui oneri dovranno necessariamente limitarsi alle risorse ivi previste, sia che le stesse determinino maggiori spese che minori entrate - e che i loro effetti vengono sin d'ora stimati in correzione (maggiori spese) dei saldi tendenziali per le singole annualità del triennio, non vi sono osservazioni da formulare.

In merito alla quantificazione degli effetti d'impatto indicati in allegato sui saldi di finanza pubblica, sarebbero utili chiarimenti con particolare riferimento ai fondi di parte capitale, per i quali si prevede un impatto per il 2018 pari a solo un decimo di quanto preventivato per il successivo biennio.

Articolo 95 **(Fondo investimenti)**

Il comma 1 prevede il rifinanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, in misura pari a 940 milioni di euro per l'anno 2018, 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Le predette risorse sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in favore di specifici interventi nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità, b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche.

Il comma 2 prevede che ciascun Ministero, ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire in oggetto e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

La RT illustra l'articolo.

Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

| Maggiori spese capitale | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto | | |
|---------------------------|---------------------------|-------|-------|------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rifin. Fondo investimenti | 940 | 1.940 | 2.500 | 170 | 1.140 | 1.370 | 170 | 1.140 | 1.370 |

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità degli stanziamenti. In merito ai profili d'impatto sui saldi, tuttavia, va esaminato con attenzione il valore degli effetti in termini di contabilità economica rispetto a quelli sul saldo netto da

finanziare. Infatti, i primi rappresentano nel primo anno circa il 18% dei secondi, per poi passare al 59% il secondo anno e al 55% il terzo anno. Pur essendo tipico della spesa di natura capitale un disallineamento temporale nella contabilizzazione degli effetti finanziari, la sua misura si presenta come un dato meritevole di approfondimento. A tale proposito, il prospetto allegato alla legge di bilancio 2017 in relazione allo stesso fondo qui rifinanziato, mostrava effetti su fabbisogno e indebitamento pari al 33% di quelli sul saldo netto da finanziare il primo anno, pari al 62,5% il secondo anno e al 100% il terzo anno.

Articolo 96

(Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività)

Il comma 1 istituisce, al fine di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018, 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Gli obiettivi di politica economica e industriale per la crescita e la competitività del Paese da perseguire con il fondo sono definiti annualmente con delibera del Consiglio dei Ministri. Il fondo è destinato a finanziare:

- a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del Paese;
- b) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo.

Il comma 2 demanda ad apposito regolamento l'individuazione dell'organismo competente alla gestione delle risorse e la definizione dell'assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del *venture capital* italiano ed estero. Il medesimo regolamento individua altresì l'amministrazione vigilante.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT si limita ad illustrare le disposizioni.

Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

| Maggiori spese capitale | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto | | |
|----------------------------|---------------------------|------|------|------------|------|------|---------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fondo capitale immateriale | 5 | 250 | 250 | 5 | 150 | 250 | 5 | 150 | 250 |

Al riguardo, andrebbero fornite delucidazioni sulla contabilizzazione degli effetti sui tre saldi. Infatti, trattandosi di spese di natura capitale, tipicamente gli effetti su fabbisogno e indebitamento sono disallineati in avanti nel tempo rispetto a quelli sul

saldo netto da finanziare. Tuttavia, nel caso in esame, il prospetto riepilogativo mostra un impatto identico nella prima e nella terza annualità e soltanto nella seconda vi è il minore impatto tipico delle spese in conto capitale.

Articolo 97

(Disciplina finanziaria e contabile della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

Il comma 1, al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, esclude l'applicazione alla Società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge n. 196 del 2009. Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.

La RT ricorda che l'esclusione per la RAI dell'applicazione delle norme di contenimento di spesa applicabili alle PP.AA. era stata già temporaneamente disposta dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 244 del 2016, che aveva differito al 1° gennaio 2018 l'applicazione della suddetta disciplina, a fronte dell'avvenuta inclusione della RAI, per la prima volta, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato (v. comunicato 30 settembre 2016 dell'ISTAT).

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva - come già fatto in occasione del decreto-legge n. 244 del 2016 in riferimento all'esercizio finanziario 2017 - che la norma sembrerebbe suscettibile di determinare minori risparmi alla luce del criterio della legislazione vigente.

Posto che con il decreto-legge citato era disposta l'esclusione dall'applicazione della normativa sul contenimento della spesa per il solo 2017, la norma in esame dovrebbe comportare effetti finanziari a partire dal 2018. Infatti, seppure è vero che l'inserimento della RAI nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni da parte dell'ISTAT è avvenuto solo nel settembre 2016, per cui anteriormente non si consideravano ad essa applicabili le norme di contenimento della spesa e che successivamente è intervenuto il citato decreto-legge, dato che quest'ultimo aveva efficacia limitata ad un solo anno, la corretta predisposizione dei saldi di finanza pubblica richiederebbe la contabilizzazione degli effetti a partire dal 2018, non potendosi presupporre che la misura di esclusione verrà ripetuta.

Andrebbe altresì confermata la compatibilità con l'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità secondo cui "ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono (...) gli enti e i soggetti

indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (...) e successivi aggiornamenti”.

Articolo 98 **(Liquidazione patrimoni)**

Il comma 1 prevede che, nelle more del termine della liquidazione dei patrimoni del Comitato Sir ¹⁹⁸ in corso presso la società Fintecna, ai sensi dell'articolo 6, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010, e dell'articolo 1, commi da 488 a 595, della legge n. 296 del 2006, il Collegio dei periti predispone una valutazione estimativa intermedia dell'esito della liquidazione e determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato nella fase intermedia della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo, il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018. Tale disposizione si applica altresì al trasferimento del patrimonio separato in origine facente parte dei c.d. enti disciolti, in precedenza attribuiti (articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n.63/2002) all'attività dell'Ispettorato Generale Enti disciolti presso la Ragioneria Generale dello Stato, anche esso ora affidato alla società Fintecna, dall'articolo 41, commi da 16-ter a 16--septies, del decreto-legge n. 208/2007. Qualora al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti il risultato dell'attività liquidatoria relativo ad uno dei patrimoni separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato è consentita la compensazione con l'eventuale maggiore importo conseguito al termine dell'attività liquidatoria da altro patrimonio separato.

Il comma 2 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 dell'attivo della liquidazione del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, di cui all'articolo 41, comma 16-octies, del decreto-legge n. 207 del 2008, presente in bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT chiarisce che la disposizione autorizza Fintecna, ovvero le società da essa controllate a cui sono stati trasferiti i relativi patrimoni e rapporti, a versare all'entrata del bilancio dello Stato i corrispettivi intermedi derivanti dalle gestioni liquidatorie del Comitato Sir e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, previa perizia intermedia da parte del Collegio dei Periti.

I patrimoni sono stati originariamente trasferiti al Gruppo Fintecna a fronte del versamento di un corrispettivo provvisorio all'atto del trasferimento, con la previsione di un meccanismo di eventuale conguaglio a fine liquidazione.

Le norme di trasferimento dei Patrimoni separati al gruppo Fintecna hanno infatti previsto un puntuale meccanismo di determinazione del prezzo di trasferimento. Specificamente, il corrispettivo provvisorio, spettante allo Stato per il trasferimento dei Patrimoni, deriva dal valore stimato all'esito finale della liquidazione, determinato da un Collegio dei Periti; al termine della liquidazione del Patrimonio il Collegio dei Periti determinerà l'eventuale differenza tra il risultato dell'attività liquidatoria e il corrispettivo provvisorio. Infine, l'eventuale *surplus* sarà ripartito nella misura del 70%

¹⁹⁸ Istituito con decreto-legge, n. 301/1980. Tale organo, insediato presso il Ministero delle partecipazioni statali, è stato autorizzato a partecipare (per il 60% delle azioni) alla società consortile CBS spa (consorzio bancario SIR) per consentire il risanamento del gruppo controllato dalla società finanziaria SIR (Società Italiana Resine), composto di una serie di società operanti nel settore petrolchimico. L'attività del Comitato si è successivamente estesa ad altre società.

al MEF e del 30% alla trasferitaria, a titolo di commissione di successo per il miglior risultato conseguito nella liquidazione.

La normativa vigente non prevede alcuna ipotesi di distribuzione intermedia di tale maggior importo: tale ipotesi è introdotta dalla disposizione in esame, che prevede il versamento in entrata del 70% dell'importo derivante dalla perizia intermedia per i patrimoni relativi alla gestione del Comitato Sir, nonché dell'attivo di liquidazione del Consorzio del Canale Milano Cremona Po.

Il versamento avviene a titolo definitivo e non è soggetto a revisioni al ribasso a fine liquidazione: pertanto il relativo importo, che si prevede di 46 milioni di euro (40 milioni relativamente al Comitato SIR e 6 milioni al Consorzio del Canale Milano Cremona Po), determina un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto degli importi da ultimo indicati nella RT, sui quali non si dispone di elementi di verifica, si osserva che l'impatto positivo sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente (sui quali l'operazione dovrebbe essere stata comunque scontata) non scaturisce, in realtà, dalla nuova previsione della distribuzione intermedia, giacché essa si risolverebbe al limite in un anticipo degli effetti, accompagnandosi pertanto a (approssimativamente) equivalenti effetti negativi in una successiva annualità, bensì dalla mancata conferma della disposizione che destinava le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato al fondo ammortamento titoli. Sotto il profilo contabile, comunque, si evidenzia che all'epoca il transito di risorse (200 mln di euro) dal Comitato SIR al bilancio dello Stato (ossia all'interno della P.A.) non venne contabilizzato ai fini dell'indebitamento netto, il che presupporrebbe che le risorse oggetto del versamento avessero rappresentato attività finanziarie non rilevanti per quest'ultimo saldo. La questione non venne chiarita. La discrasia rispetto all'attuale contabilizzazione, identica sui tre saldi di finanza pubblica, appare suscettibile di chiarimenti.

Articolo 100

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

L'articolo, modificando il decreto legislativo n. 385 del 1993, interviene in materia di gerarchia dei crediti in insolvenza, istituendo la categoria degli "strumenti di debito chirografario di secondo livello", emessi da una banca o da una società di un gruppo bancario, e declinandone le caratteristiche, riassumibili nei seguenti termini:

- a) durata originaria pari ad almeno dodici mesi;
- b) assenza di componenti derivate;
- c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito che facciano esplicito riferimento alla specifica collocazione nella gerarchia fallimentare.

Tali strumenti si collocherebbero nella gerarchia fallimentare dopo le azioni, gli strumenti aggiuntivi di capitale (*additional Tier 1*) e gli elementi di classe 2, nonché, ove presenti, gli altri strumenti il cui regolamento contrattuale prevede clausole di subordinazione e sarebbero subordinati al credito chirografario. La nuova tipologia di crediti si interporrebbe, pertanto, fra gli strumenti di capitale e le obbligazioni *senior*, assicurando a queste ultime una ulteriore protezione in caso di crisi.

La RT afferma che la disposizione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica disciplinando l'emissione di strumenti finanziari da parte di soggetti privati.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di competenza.

Articolo 101
(Istituto di geofisica e di vulcanologia)

Il comma 1, al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra, prevede la promozione da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano mediante l'implementazione della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio "space weather".

Il comma autorizza per l'attuazione del comma 1 la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

La RT illustra la disposizione.

Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

| Maggiori spese capitale | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto | | |
|--------------------------|---------------------------|------|------|------------|------|------|---------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Istituto di Vulcanologia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Al riguardo, andrebbero forniti elementi diretti a confermare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità prevista.

Trattandosi di spesa avente natura capitale, la sua contabilizzazione piena sin dal primo anno anche sui saldi di fabbisogno e indebitamento merita un chiarimento.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

(milioni di euro)

| Art. | Co. | Descrizione norma | s/c | Nat ura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto P.A. | | |
|------|------|--|-----|------------|---------------------------|----------|--------|------------|----------|--------|--------------------------|----------|--------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | TITOLO II- MISURE PER LA CRESCITA | | | | | | | | | | | |
| | | Capo I- Riduzione della pressione fiscale | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Sterilizzazione clausole IVA | e | t | -14.902,5 | -6.065,1 | | -14.902,5 | -6.065,1 | | -14.902,5 | -6.065,1 | |
| 2 | | Sterilizzazione aliquote Accise prodotti petroliferi | e | t | | -10,0 | | | -10,0 | | | -10,0 | |
| 3 | 1 a) | Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica 65% - Proroga IRPEF/IRES | e | t | -25,6 | -273,6 | -171,0 | -25,6 | -273,6 | -171,0 | -42,4 | -451,8 | -65,8 |
| 3 | 1 a) | Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica 65% - Proroga IRPEF/IRES | e | t | | 199,9 | -85,6 | | 199,9 | -85,6 | | 199,9 | -85,6 |
| 3 | 1 a) | Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica 65% - Proroga IRAP | e | t | | | | | 30,8 | -13,2 | | 30,8 | -13,2 |
| 3 | 1 a) | Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica 65%- Proroga IRAP | s | c | | -30,8 | 13,2 | | | | | | |
| 3 | 1 a) | Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica 65%- Proroga IVA | e | t | 43,9 | | | 43,9 | | | 43,9 | | |
| 3 | 1 a) | Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di singoli immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRES | e | t | -1,5 | -15,7 | -9,8 | -1,5 | -15,7 | -9,8 | -1,5 | -15,7 | -9,8 |
| 3 | 1 a) | Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRPEF/IRES | e | t | | 7,8 | -3,3 | | 7,8 | -3,3 | | 7,8 | -3,3 |
| 3 | 1 a) | Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRAP | e | t | | | | | 1,2 | -0,5 | | 1,2 | -0,5 |
| 3 | 1 a) | Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRAP | s | c | | -1,2 | 0,5 | | | | | | |
| 3 | 1 a) | Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IVA | e | t | 1,7 | | | 1,7 | | | 1,7 | | |
| 3 | 1 b) | Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - Proroga IRPEF | e | t | -56,7 | -605,1 | -378,4 | -56,7 | -605,1 | -378,4 | -56,7 | -605,1 | -378,4 |
| 3 | 1 b) | Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - Proroga IRPEF/IRES | e | t | 0,0 | 302,5 | -129,6 | 0,0 | 302,5 | -129,6 | 0,0 | 302,5 | -129,6 |
| 3 | 1 b) | Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - Proroga IRAP | e | t | | | | | 46,5 | -19,9 | | 46,5 | -19,9 |
| 3 | 1 b) | Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - Proroga IRAP | s | c | | -46,5 | 19,9 | | | | | | |
| 3 | 1 b) | Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - Proroga IVA | e | t | 66,5 | | | 66,5 | | | 66,5 | | |
| 3 | 1 b) | Detrazione per interventi antisismici anche per gli immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 - IRES | e | t | -1,2 | -13,5 | -21,1 | -1,2 | -13,5 | -21,1 | -1,2 | -13,5 | -21,1 |
| 3 | 1 b) | Detrazione per interventi antisismici anche per gli immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 - IRPEF/IRES | e | t | | 5,0 | 2,8 | | 5,0 | 2,8 | | 5,0 | 2,8 |
| 3 | 1 b) | Detrazione per interventi antisismici anche per gli immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 - IRAP | e | t | | | | | 0,8 | 0,4 | | 0,8 | 0,4 |
| 3 | 1 b) | Detrazione per interventi antisismici anche per gli immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 - IRAP | s | c | | -0,8 | -0,4 | | | | | | |
| 3 | 1 b) | Detrazione per interventi antisismici anche per gli immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 - IVA | e | t | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3 | 1 b) | Proroga per il 2018 delle detrazioni per arredo di immobili-IRPEF | e | t | -12,8 | -136,0 | -85,0 | -12,8 | -136,0 | -85,0 | -12,8 | -136,0 | -85,0 |
| 3 | 1 b) | Proroga per il 2018 delle detrazioni per arredo di immobili-IRPEF/IRES | e | t | | 31,7 | -13,6 | | 31,7 | -13,6 | | 31,7 | -13,6 |
| 3 | 1 b) | Proroga per il 2018 delle detrazioni per arredo di immobili-IRAP | e | t | | | | | 4,9 | -2,1 | | 4,9 | -2,1 |

| Art. | Co. | Descrizione norma | s/c | Natura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto P.A. | | |
|---|------|--|-----|--------|---------------------------|---------|---------|------------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 3 | 1 b) | Proroga per il 2018 delle detrazioni per arredo di immobili-IRAP | s | c | | -4,9 | 2,1 | | | | | | |
| 3 | 1 b) | Proroga per il 2018 delle detrazioni per arredo di immobili-IVA | e | t | 30,7 | | | 30,7 | | | 30,7 | | |
| 3 | 2 | Detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili- IRPEF | e | t | -6,5 | -69,1 | -43,2 | -6,5 | -69,1 | -43,2 | -6,5 | -69,1 | -43,2 |
| 3 | 2 | Detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili- IRPEF/IRES | e | t | | 62,0 | -26,6 | | 62,0 | -26,6 | | 62,0 | -26,6 |
| 3 | 2 | Detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili- IRAP | e | t | | | | | 9,5 | -4,1 | | 9,5 | -4,1 |
| 3 | 2 | Detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili- IRAP | s | c | | -9,5 | 4,1 | | | | | | |
| 3 | 2 | Detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili- IVA | e | t | 13,6 | | | 13,6 | | | 13,6 | | |
| 3 | 6 | Cedolare secca ridotta per gli alloggi a canone calmierato | e | t | -126,3 | -132,9 | -6,6 | -126,3 | -132,9 | -6,6 | -126,3 | -132,9 | -6,6 |
| 4 | | Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico IRPEF | e | t | -3,9 | -93,1 | -55,0 | -3,9 | -93,1 | -55,0 | -3,9 | -93,1 | -55,0 |
| 4 | | Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico Addizionale regionale | e | t | | | | | -0,2 | -0,2 | | -0,2 | -0,2 |
| 4 | | Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico Addizionale regionale | s | c | | 0,2 | 0,2 | | | | | | |
| 4 | | Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico Addizionale Comunale | e | t | | | | | -0,1 | -0,1 | | -0,1 | -0,1 |
| 4 | | Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico Addizionale Comunale | s | c | | 0,1 | 0,1 | | | | | | |
| 4 | | Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico IRES | e | t | | -4,9 | -2,8 | | -4,9 | -2,8 | | -4,9 | -2,8 |
| 5 | 1 | Proroga superammortamento al 250% beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico e proroga superammortamento software al 140% | e | t | | -487,0 | -952,0 | | -487,0 | -952,0 | | -487,0 | -952,0 |
| 5 | 1 | Iperammortamento al 130% beni materiali strumentali esclusi veicoli | e | t | | -416,0 | -760,0 | | -416,0 | -760,0 | | -416,0 | -760,0 |
| Capo II- Misure per gli interventi Industria 4.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Proroga nuova sabatini - Sostegno agli investimenti delle PMI | s | k | 33,0 | 66,0 | 66,0 | 33,0 | 66,0 | 66,0 | 33,0 | 66,0 | 66,0 |
| 8 | 11 | Credito d'imposta per le spese di formazione | s | c | | 250,0 | | | 250,0 | | | 250,0 | |
| 9 | 1 | Potenziamento Istituti Tecnici Superiori | s | c | 5,0 | 15,0 | 30,0 | 5,0 | 15,0 | 30,0 | 5,0 | 15,0 | 30,0 |
| Capo III- Finanza per la crescita | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 | Esclusione delle SIM dall'applicazione dell'addizionale IRES | e | t | -19,6 | -11,2 | -11,2 | -19,6 | -11,2 | -11,2 | -19,6 | -11,2 | -11,2 |
| 12 | 1 | Ripristino deducibilità interessi passivi al 96% per le SIM - IRES | e | t | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 14 | 2 | Credito d'imposta per spese di consulenza relative a quotazioni PMI | s | c | | 20,0 | 30,0 | | 20,0 | 30,0 | | 20,0 | 30,0 |
| Capo V- Misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1 | Esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato di giovani - limite 3.000 euro | e | co | | | | -381,5 | -1.195,0 | -1.930,9 | -381,5 | -1.195,0 | -1.930,9 |
| 16 | 1 | Esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato di giovani - limite 3.000 euro | s | c | 381,5 | 1.195,0 | 1.930,9 | | | | | | |
| 16 | 1 | Esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato di giovani - limite 3.000 euro- effetti fiscali | e | t | | 157,2 | 424,1 | | 157,2 | 424,1 | | 157,2 | 424,1 |
| 17 | 1 | Sgravi contributivi coltivatori diretti e IAP under 40 | e | co | | | | -7,4 | -23,9 | -26,4 | -7,4 | -23,9 | -26,4 |
| 17 | 1 | Sgravi contributivi coltivatori diretti e IAP under 40 | s | c | 7,4 | 23,9 | 26,4 | | | | | | |
| 17 | 1 | Sgravi contributivi coltivatori diretti e IAP under 40- effetti fiscali | e | t | | 1,2 | 3,3 | | 1,2 | 3,3 | | 1,2 | 3,3 |

| Art. | Co. | Descrizione norma | s/e | Natura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto P.A. | | | |
|------|------|--|-----|--------|---------------------------|-------|-------|------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 18 | 1 | Sterilizzazione effetti rinnovo contratti su bonus 80 euro | s | c | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 |
| 20 | 1 | Assegno di ricollocazione e costo per il servizio di ricollocazione dei lavoratori beneficiari di trattamento di integrazione salariale straordinaria richiesta per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale | s | c | 5,4 | 19,1 | 19,4 | 5,4 | 19,1 | 19,4 | 5,4 | 19,1 | 19,4 | 19,4 |
| 20 | 1 | Cigs residua dipendente | s | c | 3,6 | 12,7 | 12,9 | 3,6 | 12,7 | 12,9 | 3,6 | 12,7 | 12,9 | 12,9 |
| 20 | 1 | Agevolazione fiscale incentivo esodo lavoratori ricollocati | e | t | -6,8 | -23,9 | -24,3 | -6,8 | -23,9 | -24,3 | -6,8 | -23,9 | -24,3 | -24,3 |
| 20 | 6 | Agevolazione contributiva per datore di lavoro che assume lavoratori ricollocati | e | co | | | | -4,4 | -23,3 | -25,7 | -4,4 | -23,3 | -25,7 | -25,7 |
| 20 | 6 | Agevolazione contributiva per datore di lavoro che assume lavoratori ricollocati | s | c | 4,4 | 23,3 | 25,7 | | | | | | | |
| 20 | 7 | Raddoppio del contributo di licenziamento, previsto per la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di licenziamenti collettivi effettuati dalle aziende tenute al versamento dei contributi per la cassa integrazione guadagni straordinaria | e | co | | | | 41,5 | 83,7 | 85,2 | 41,5 | 83,7 | 85,2 | 85,2 |
| 20 | 7 | Raddoppio del contributo di licenziamento, previsto per la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di licenziamenti collettivi effettuati dalle aziende tenute al versamento dei contributi per la cassa integrazione guadagni straordinaria | s | c | -41,5 | -83,7 | -85,2 | | | | | | | |
| 20 | 6 | Effetti fiscali indotti agevolazione contributiva per assunzione lavoratori ricollocati e raddoppio contributo di licenziamento | e | t | 0,9 | -11,1 | -13,9 | 0,9 | -11,1 | -13,9 | 0,9 | -11,1 | -13,9 | -13,9 |
| 22 | 1 a) | Proroga APE volontaria - credito di imposta | e | t | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 a) | Proroga APE volontaria -credito di imposta | s | c | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 b) | APE sociale- Misura sperimentale di indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia- Modifica all'articolo 1, comma 186 della legge n. 232 del 2016 | s | c | 79,7 | 93,4 | 80,5 | 79,7 | 93,4 | 80,5 | 79,7 | 93,4 | 80,5 | 80,5 |
| 23 | 1 | Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) | e | t | 4,2 | 39,7 | -7,1 | 4,2 | 39,7 | -7,1 | 4,2 | 39,7 | -7,1 | -7,1 |
| 25 | 5 | Incremento Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386 legge n.208/2015 | s | c | 300,0 | 700,0 | 900,0 | 300,0 | 700,0 | 900,0 | 300,0 | 700,0 | 900,0 | 900,0 |
| 26 | 2 | Welfare di comunità | s | c | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 27 | 1 | Incremento Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per Programma Erasmus+ | s | c | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 29 | 10 | Concorso alle spese dei censimenti permanenti ISTAT | s | c | 5,0 | 46,9 | 46,9 | 5,0 | 46,9 | 46,9 | 5,0 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| 30 | 1 | Fondo politiche per la famiglia | s | c | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 1 | Titolo III- Misure di settore | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Capo I - Misure per l'internazionalizzazione | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1 | Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa OCSE. | s | c | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | | |
| 33 | 1 | Modifica regime previdenziale personale a contratto degli uffici all'estero - maggiori oneri a carico amministrazione | s | c | 3,5 | 4,7 | 4,7 | | | | | | | |
| 33 | 1 | Modifica regime previdenziale personale a contratto degli uffici all'estero - maggiori prestazioni | s | c | | 0,2 | 0,5 | | 0,2 | 0,5 | | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| 33 | 1 | Modifica regime previdenziale personale a contratto degli uffici all'estero - maggiori prestazioni effetti fiscali | e | t | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 33 | 1 | Modifica regime previdenziale personale a contratto degli uffici all'estero - maggiori contributi a carico del lavoratore | e | co | | | | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 33 | 1 | Modifica regime previdenziale personale a contratto degli uffici all'estero - maggiori contributi a carico del lavoratore | s | c | -1,4 | -1,8 | -1,8 | | | | | | | |
| 33 | 1 | Modifica regime previdenziale personale a contratto degli uffici all'estero - maggiori contributi a carico del lavoratore effetti fiscali | e | t | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 33 | 3 | Incremento personale a contratto degli uffici all'estero | s | c | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |

| Art. | Co. | Descrizione norma | s/c | Natura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto P.A. | | |
|------|-----|---|-----|--------|---------------------------|------|------|------------|------|------|--------------------------|------|------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 33 | 4 | Riduzione indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 DPR n.18/1967 | s | c | -3,9 | -3,9 | -4,0 | -3,9 | -3,9 | -4,0 | -3,9 | -3,9 | -4,0 |
| | 1 | Capo II - Misure per la sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1 | Istituzione Fondo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose | s | k | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 34 | 1 | Riduzione del fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali | s | c | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| 36 | 3 | Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivante dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco | s | c | 1,7 | 16,2 | 50,6 | 1,7 | 16,2 | 50,6 | 1,7 | 16,2 | 50,6 |
| 36 | 3 | Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco- effetti riflessi | e | t/c | | | | 0,8 | 7,8 | 24,6 | 0,8 | 7,8 | 24,6 |
| 37 | 1 | Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia | s | c | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 38 | 1 | Assunzioni personale non dirigenziale Ministero dell'Interno | s | c | 5,4 | | | 5,4 | | | 5,4 | | |
| 38 | 1 | Assunzioni personale non dirigenziale Ministero dell'Interno- effetti riflessi | e | t/c | | | | 2,6 | | | 2,6 | | |
| 38 | 1 | Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di cui all'articolo 34 -ter, comma 5 della legge n. 196/2009- Ministero dell'Interno | s | c | -5,4 | | | -5,4 | | | -5,4 | | |
| | 1 | Capo III- Misure in favore della cultura | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1 | Proroga per l'anno 2018 dei contratti a tempo determinato degli Istituti e luoghi della cultura | s | c | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | |
| 39 | 1 | Proroga per l'anno 2018 dei contratti a tempo determinato degli Istituti e luoghi della cultura- effetti riflessi | e | t/c | | | | 0,5 | | | 0,5 | | |
| 39 | 7 | Oneri personale per servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura | s | c | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 39 | 7 | Oneri personale per servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura- effetti riflessi | e | t/c | | | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 39 | 7 | Utilizzo delle risorse per interventi urgenti in caso di emergenze di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge n.296/2006- | s | c | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| 39 | 8 | Funzionamento soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale | s | c | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 39 | 9 | Fondo per la promozione del libro e della lettura | s | c | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 39 | 13 | Iva spettacolo teatrali | e | t | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 39 | 10 | Programma di attività Anno europeo del patrimonio culturale | s | c | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | |
| 39 | 11 | Capitale italiana della cultura | s | k | | | | | | | | | |
| | 1 | Capo IV - Misure in favore dello sport | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1 | Credito di imposta per interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi | s | k | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 40 | 4 | Riduzione alla metà dell'IRES delle società sportive dilettantistiche | e | t | | -4,2 | -2,4 | | -4,2 | -2,4 | | -4,2 | -2,4 |
| 40 | 6 | Fondo sport e periferie | s | k | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
| 40 | 7 | Credito di imposta sport bonus | s | c | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 40 | 11 | Incremento da 7.500 euro a 10.000 euro no tax area Indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi erogati nell'esercizio delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 678, lett. m, del d.p.r.917/1986 | e | t | -8,7 | -9,5 | -9,5 | -8,7 | -9,5 | -9,5 | -8,7 | -9,5 | -9,5 |
| 40 | 12 | Istituzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano presso l'ufficio per lo Sport della PCM | s | c | 12,0 | 7,0 | 8,2 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 8,0 |
| 40 | 13 | Modifiche all'articolo 145 della legge n.388 /2000 in materia di sgravi contributivi ai giovani calciatori che militano nel campionato di Lega Pro | s | c | | | | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 40 | 14 | Contributo al WADA- World Anti-doping Agency | s | c | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |

| Art. | Co. | Descrizione norma | s/e | Nat ura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto P.A. | | |
|------|-----|--|-----|------------|---------------------------|-------|-------|------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 1 | Capo VI - Misure in materia di giustizia | | | | | | | | | | | |
| 42 | 2 | Fondo per la funzionalità degli Uffici giudiziari nonché per il sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari | s | c | 20,0 | | | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 2,0 | 8,0 | 10,0 |
| 42 | 2 | Riduzione del trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura | s | c | -20,0 | | | | | | | | |
| 44 | 1 | Istituzione del Fondo per l'attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 103/2017 che apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario | s | c | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 2,0 | 10,0 | 20,0 | 2,0 | 10,0 | 20,0 |
| 45 | 1 | Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso | s | c | 10,6 | 25,5 | 27,8 | 10,6 | 25,5 | 27,8 | 10,6 | 25,5 | 27,8 |
| 45 | 1 | Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso - effetti riflessi | e | t/c | | | | 5,5 | 13,2 | 14,5 | 5,5 | 13,2 | 14,5 |
| 45 | 2 | Assunzioni Avvocati dello Stato | s | c | 1,3 | 2,6 | 2,6 | 1,3 | 2,6 | 2,6 | 1,3 | 2,6 | 2,6 |
| 45 | 2 | Assunzioni Avvocati dello Stato- effetti riflessi | e | t/c | | | | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 1,3 |
| 45 | 2 | Assunzioni procuratori dello Stato | s | c | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,9 |
| 45 | 2 | Assunzioni procuratori dello Stato- effetti riflessi | e | t/c | | | | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| 46 | 2 | Svolgimento procedure concorsuali personale amministrazione giudiziaria | s | c | 2,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | |
| 46 | 3 | Assunzione personale dell'amministrazione giudiziaria | s | c | 23,9 | 47,9 | 47,9 | 23,9 | 47,9 | 47,9 | 23,9 | 47,9 | 47,9 |
| 46 | 3 | Assunzione personale dell'amministrazione giudiziaria- effetti riflessi | e | t/c | | | | 11,6 | 23,2 | 23,2 | 11,6 | 23,2 | 23,2 |
| 46 | 3 | Assunzione personale dell'amministrazione giudiziaria- Spesa per buoni pasto | s | c | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
| 46 | 3 | Riduzione Fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario, di cui all'articolo 1, comma 96 legge n.190/2014 | s | c | -26,7 | -49,4 | -49,4 | -26,7 | -49,4 | -49,4 | -26,7 | -49,4 | -49,4 |
| | 1 | Capo VII - Misure in materia di agricoltura | | | | | | | | | | | |
| 47 | 6 | Istituzione distretti del cibo | s | k | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
| 48 | 1 | Incremento percentuali di compensazioni IVA applicabile agli animali vivi di specie bovina e suina | e | t | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 |
| | 1 | Capo VIII - Misure per l'ambiente ed il territorio | | | | | | | | | | | |
| 49 | 3 | Piano straordinario invasi | s | k | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 |
| 50 | 1 | Istituzione del Fondo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi | s | k | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
| 51 | 10 | Costituzione del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e "Meteo Italia" | s | k | 1,0 | 7,0 | 10,0 | 1,0 | 7,0 | 10,0 | 1,0 | 7,0 | 10,0 |
| 52 | 1 | Assunzione a tempo indeterminato 100 unità di personale Terza Area MIT | s | c | 1,5 | 2,7 | 3,8 | 1,5 | 2,7 | 3,8 | 1,5 | 2,7 | 3,8 |
| 52 | 1 | Assunzione a tempo indeterminato 100 unità di personale Terza Area MIT- effetti riflessi | e | t/c | | | | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 0,7 | 1,3 | 1,9 |
| | | Capo IX - Misure per l'istruzione e l'università | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1 | Fondo per l'adeguamento retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici | s | c | 37,0 | 41,0 | 96,0 | 37,0 | 41,0 | 96,0 | 37,0 | 41,0 | 96,0 |
| 53 | 1 | Fondo per l'adeguamento retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici- effetti riflessi | e | t/c | | | | 17,9 | 19,9 | 46,6 | 17,9 | 19,9 | 46,6 |
| 54 | 1 | Reintroduzione possibilità di sostituire personale ATA assente per periodi pari o superiori a 30 giorni | s | c | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| 54 | 1 | Reintroduzione possibilità di sostituire personale ATA assente per periodi pari o superiori a 30 giorni- effetti riflessi | e | t/c | | | | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 54 | 3 | Proroga comando personale scolastico presso associazioni | s | c | | 1,9 | 3,7 | | 1,9 | 3,7 | | 1,9 | 3,7 |
| 54 | 3 | Proroga comando personale scolastico presso associazioni effetti riflessi | e | t/c | | | | 0,9 | 1,8 | | 0,9 | 1,8 | |
| 55 | 1 | Scatti stipendiali dei professori universitari-Incremento per il finanziamento ordinario delle Università | s | c | | | 80,0 | | | 80,0 | | | 80,0 |
| 55 | 1 | Scatti stipendiali dei professori universitari-Incremento per il finanziamento ordinario delle Università- effetti riflessi | e | t/c | | | | | | 41,6 | | | 41,6 |

| Art. | Co. | Descrizione norma | s/c | Natura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto P.A. | | |
|------|-----|--|-----|--------|---------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 56 | 1 | Assunzione di nuovi ricercatori nelle università-Incremento fondo per il finanziamento ordinario delle università | s | c | 12,0 | 76,5 | 76,5 | 12,0 | 76,5 | 76,5 | 12,0 | 76,5 | 76,5 |
| 56 | 1 | Assunzione di nuovi ricercatori nelle università- incremento fondo per il finanziamento ordinario delle università- effetti riflessi | e | t/c | | | | 5,8 | 37,1 | 37,1 | 5,8 | 37,1 | 37,1 |
| 56 | 1 | Assunzioni di ricercatori negli enti pubblici di ricerca-Incremento Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca | s | k | 2,0 | 13,5 | 13,5 | 2,0 | 13,5 | 13,5 | 2,0 | 13,5 | 13,5 |
| 56 | 1 | Assunzioni di ricercatori negli enti pubblici di ricerca-Incremento Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca- effetti riflessi | e | t/c | | | | 1,0 | 6,5 | 6,5 | 1,0 | 6,5 | 6,5 |
| 57 | 1 | Incremento fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio | s | c | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 57 | 2 | Riduzione Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta, di cui all'articolo 1, comma 207 legge n.208/2015 | s | c | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| 57 | 2 | Riduzione Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta, di cui all'articolo 1, comma 207 legge n.208/2015- effetti riflessi | e | t/c | | | | -4,9 | -4,9 | -4,9 | -4,9 | -4,9 | -4,9 |
| 57 | 3 | Adeguamento importo borse di dottorato-Incremento dono di finanziamento ordinario delle Università statali | s | c | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 57 | 4 | Riduzione Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta, di cui all'articolo 1, comma 207 legge n.208/2015 | s | c | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| 57 | 4 | Riduzione Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta, di cui all'articolo 1, comma 207 legge n.208/2015- effetti riflessi | e | t/c | | | | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| 57 | 4 | Riduzione Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 295 legge n.232/2016 | s | c | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| | | TITOLO III- POLITICHE INVARIATE | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1 | Fondo a favore di contratti PA | s | c | 1.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 |
| 58 | 1 | Fondo a favore di contratti PA- effetti riflessi | e | t/c | | | | 800,3 | 800,3 | 800,3 | 800,3 | 800,3 | 800,3 |
| 58 | 6 | Scuole belle | s | c | 192,0 | 96,0 | | 192,0 | 96,0 | | 192,0 | 96,0 | |
| 58 | 7 | Prosecuzione interventi "strade sicure"- Personale Difesa | s | c | 87,3 | 87,3 | | 87,3 | 87,3 | | 87,3 | 87,3 | |
| 58 | 7 | Prosecuzione interventi "strade sicure"- Personale Difesa - Effetti riflessi | e | t/c | | | | 42,3 | 42,3 | | 42,3 | 42,3 | |
| 58 | 7 | Indennità di marcia missioni oneri per ricognizione e trasferimenti | s | c | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | |
| 58 | 7 | Prosecuzione interventi "strade sicure"- Funzionamento Difesa | s | c | 32,7 | 32,7 | | 32,7 | 32,7 | | 32,7 | 32,7 | |
| 58 | 7 | Prosecuzione interventi "strade sicure"- Personale Polizia di Stato | s | c | 2,5 | 2,5 | | 2,5 | 2,5 | | 2,5 | 2,5 | |
| 58 | 7 | Prosecuzione interventi "strade sicure"- Personale Polizia di Stato - Effetti Riflessi | e | t/c | | | | 1,2 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | |
| 58 | 8 | Radio Radicale | s | c | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | 9 | Incremento Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199 legge n.190/2014- Lavoratori LSU | s | c | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | | TITOLO IV- MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA | | | | | | | | | | | |
| 59 | 2 | Fondo da destinare alle regioni a statuto ordinario confinanti con Austria e Svizzera per la riduzione del prezzo dei carburanti nelle aree di confine: ls 208 del 2015 art. 1 comma 594 | s | c | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| 59 | 3 | Mancata riassegnazione entrate derivanti dalla maggiorazione delle tariffe in materia di motorizzazione, di cui al DM n.231/2015 (quota concorso obiettivi di spesa DPCM 28/6/2017) | e | ext | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | | | |
| 59 | 3 | Mancata riassegnazione entrate derivanti dalla maggiorazione delle tariffe in materia di motorizzazione, di cui al DM n.231/2015 (quota concorso obiettivi di spesa DPCM 28/6/2017) | s | c | | | | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |

| Art. | Co. | Descrizione norma | s/e | Nat ura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto P.A. | | |
|------|-----|--|-----|------------|---------------------------|------|------|------------|------|------|--------------------------|------|------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 59 | 3 | Mancata riassegnazione entrate derivanti dalla maggiorazione delle tariffe in materia di motorizzazione, di cui al DM n.231/2015 (quota copertura per assunzioni a tempo indeterminato 100 unità di personale Terza Area MIT) | e | ext | 1,5 | 2,7 | 3,8 | | | | | | |
| 59 | 3 | Mancata riassegnazione entrate derivanti dalla maggiorazione delle tariffe in materia di motorizzazione, di cui al DM n.231/2015 (quota copertura per assunzioni a tempo indeterminato 100 unità di personale Terza Area MIT) | s | c | | | | -1,5 | -2,7 | -3,8 | -1,5 | -2,7 | -3,8 |
| 59 | 4 | MIPAAF- Corresponsione, nei limiti del 45,07% dei benefici di cui all'art.6, dl. n. 457/1997 | e | co | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 59 | 4 | MIPAAF- Corresponsione, nei limiti del 45,07% dei benefici di cui all'art.6, dl. n. 457/1998 | s | c | -2,0 | -2,0 | -2,0 | | | | | | |
| 59 | 5 | MISE- Rinuncia a parte delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (quota concorso obiettivi di spesa DPCM 28/6/2017) | e | ext | 8,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | |
| 59 | 5 | MISE- Rinuncia a parte delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (quota concorso obiettivi di spesa DPCM 28/6/2017) | s | c | | | | -8,0 | -4,0 | -4,0 | -8,0 | -4,0 | -4,0 |
| 59 | 5 | MISE- Rinuncia a parte delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (quota copertura LB) | e | ext | 2,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | |
| 59 | 5 | MISE- Rinuncia a parte delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (quota copertura LB) | s | c | | | | -2,0 | -4,0 | -4,0 | -2,0 | -4,0 | -4,0 |
| 59 | 6 | MISE_ Rinuncia a parte delle risorse da riassegnare a favore della erogazione dei finanziamenti alle imprese aeronautiche ai sensi della l. 808/85 | e | ext | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | |
| 59 | 6 | MISE_ Rinuncia a parte delle risorse da riassegnare a favore della erogazione dei finanziamenti alle imprese aeronautiche ai sensi della l. 808/85 | s | k | | | | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| 59 | 7 | Riduzione somme da destinare a permutate immobili corte d'appello ed uffici giudiziari | s | c | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| 59 | 8 | Riduzione del numero massimo dei giudici ausiliari - minore indennità | s | c | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 59 | 9 | Somma da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi non dolosi causati a terzi dal personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria nello svolgimento della propria attività istituzionale | s | c | -0,4 | -0,4 | | -0,4 | -0,4 | | -0,4 | -0,4 | |
| 59 | 10 | Razionalizzazione servizio mensa polizia di stato | s | c | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| | | Titolo VI | | | | | | | | | | | |
| | | Capo I Sisma | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Contributo straordinario al Comune de L'Aquila | s | k | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | |
| 60 | 2 | Contributo ai comuni del cratere diversi da L'Aquila | s | k | 2,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | |
| 61 | 1 | Incremento autorizzazione di cui all'art 3-bis comma 6 DL 95/2012- crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia | s | k | 9,0 | 9,0 | 9,0 | | | | | | |
| 62 | 1 | Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici maggio 2012 | s | k | 5,0 | 5,0 | | | | | | | |
| 62 | 1 | Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici maggio 2012 | e | t | | | | -5,0 | -5,0 | | -5,0 | -5,0 | |
| 62 | 2 | Utilizzo nel 2018 delle somme, non utilizzate nel 2017, per interventi a favore delle micro e piccole imprese nelle zone franco urbane, di cui all'articolo 22-bis, comma 1 D.L. n.66/2014 | s | k | | | | 0,8 | 0,8 | | 0,8 | 0,8 | |

| Art. | Co. | Descrizione norma | s/c | Natura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto P.A. | | |
|------|-----|--|-----|--------|---------------------------|-------|-------|------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 62 | 3 | Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6 comma 2 DL 154/2008 | s | k | | | | -0,8 | -0,8 | | -0,8 | -0,8 | |
| 63 | 1 | Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nei territori colpiti da eventi sismici maggio 2012- quota Stato | e | t | -4,5 | | | -4,5 | | | -4,5 | | |
| 63 | 1 | Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nei territori colpiti da eventi sismici maggio 2012- quota Comuni | e | t | | | | -15,5 | | | -15,5 | | |
| 63 | 1 | Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nei territori colpiti da eventi sismici maggio 2012- quota Comuni | s | c | 15,5 | | | | | | | | |
| 63 | 2 | Riduzione crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia di cui all'art 3-bis comma 6 DL 95/2012 | s | k | -20,0 | | | | | | | | |
| 63 | 3 | Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6 comma 2 DL 154/2008 | s | k | | | | -20,0 | | | -20,0 | | |
| 64 | 1 | Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli Enti locali colpiti dal sisma 2012- riscossione dei crediti conto K | e | k | -3,1 | -2,5 | | | | | | | |
| 64 | 1 | Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli Enti locali colpiti dal sisma 2012 | e | ext | -0,5 | -0,4 | | | | | | | |
| 64 | 3 | Riduzione crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia di cui all'art 3-bis comma 6 DL 95/2012 | s | k | -3,6 | -2,9 | | | | | | | |
| 64 | 1 | Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli Enti locali colpiti dal sisma 2012- maggiore spesa Enti locali | s | c | | | | 3,6 | 2,9 | | 3,6 | 2,9 | |
| 64 | 4 | Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6 comma 2 DL 154/2008 | s | k | | | | -3,6 | -2,9 | | -3,6 | -2,9 | |
| 65 | 1 | Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli Enti locali colpiti dal sisma 2016- riscossione dei crediti conto K | e | k | -3,2 | -3,2 | | | | | | | |
| 65 | 1 | Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli Enti locali colpiti dal sisma 2016- interessi attivi | e | ext | -1,1 | -1,1 | | | | | | | |
| 65 | 1 | Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli Enti locali colpiti dal sisma 2016- maggiore spesa EELL | s | c | | | | 4,3 | 4,3 | | 4,3 | 4,3 | |
| 65 | 1 | Proroga sospensione ed estensione periodo rateizzazione tributi sospesi nei territori colpiti dal sisma - imposte erariali | e | t | -71,5 | 50,5 | 21,0 | -71,5 | 50,5 | 21,0 | -71,5 | 50,5 | 21,0 |
| 65 | 1 | Proroga sospensione ed estensione periodo rateizzazione tributi sospesi nei territori colpiti dal sisma - imposte locali | e | ext | -12,0 | 8,5 | 3,5 | -12,0 | 8,5 | 3,5 | -12,0 | 8,5 | 3,5 |
| 66 | 1 | Fondo per la ricostruzione dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 | s | k | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| 67 | 1-3 | Regime fiscale premi relativi a polizze catastrofali | e | t | -12,6 | -38,6 | -34,5 | -12,6 | -38,6 | -34,5 | -12,6 | -38,6 | -34,5 |
| | | TITOLO VII- Regioni ed enti locali | | | | | | | | | | | |
| 68 | 1 | Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario tramite il contributo dello Stato per la riduzione del debito | e | ext | -2.200,0 | | | | | | | | |
| 68 | 2 | Minore versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle Regioni per modifica modalità concorso alla finanza pubblica | e | ext | -94,1 | | | | | | | | |
| 68 | 2 | Maggiore spesa derivante dal minor versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle Regioni per modifica modalità concorso alla finanza pubblica | s | c | | | | 94,1 | | | 94,1 | | |
| 68 | 2 | Taglio edilizia sanitaria per modifica modalità concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni | s | k | -94,1 | | | -94,1 | | | -94,1 | | |
| 68 | 2 | Riduzione concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario | e | ext | -100,0 | | | | | | | | |
| 68 | 2 | Riduzione concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario | s | c | | | | 100,0 | | | 100,0 | | |

| Art. | Co. | Descrizione norma | s/e | Nat ura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto P.A. | | | |
|------|-----|---|-----|------------|---------------------------|---------|---------|------------|----------|---------|--------------------------|---------|---------|-------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 68 | 25 | Soppressione fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, di cui all'articolo 20, comma 3 D.L. n.148/2017 | s | c | -600,0 | | | -600,0 | | | | | | |
| 69 | 1 | Fondo territori autonomie speciali | s | c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 68 | 18 | Centri per l'impiego - personale | s | c | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 68 | 18 | Centri per l'impiego - personale effetti riflessi | e | t/c | | | | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
| 68 | 21 | Centri per l'impiego stabilizzazione | s | c | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 68 | 21 | Centri per l'impiego stabilizzazione effetti riflessi | e | t/c | | | | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 68 | 21 | Stabilizzazione personale ANPAL | s | c | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 68 | 21 | Stabilizzazione personale ANPAL- effetti riflessi | e | t/c | | | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 70 | 1 | Contributo a favore delle province delle Regioni a Statuto Ordinario | s | c | 270,0 | 110,0 | 110,0 | 270,0 | 110,0 | 110,0 | 270,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 70 | 1 | Contributo a favore delle città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario | s | c | 82,0 | | | 82,0 | | | 82,0 | | | |
| 70 | 2 | Soppressione del contributo alle città metropolitane delle RSO per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 20, comma 1-bis D.L.n.50/2017 | s | c | -12,0 | | | -12,0 | | | -12,0 | | | |
| 70 | 3 | Contributo alle province in dissesto e predissesto | s | c | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 72 | 1 | Utilizzo avanzo vincolato per investimenti nell'ambito del patto nazionale incentivato- Enti locali | s | k | | | | 70,0 | 122,0 | 351,0 | 70,0 | 122,0 | 351,0 | |
| 71 | 1 | Contributo a favore dei Comuni per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio | s | k | 150,0 | 300,0 | 400,0 | 11,0 | 62,0 | 154,0 | 11,0 | 62,0 | 154,0 | |
| 71 | 10 | Incremento risorse per i piccoli comuni | s | c | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 71 | 12 | Incremento risorse gestione liquidatorie per i piccoli comuni in dissesto | s | c | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | |
| 71 | 14 | Contributo straordinario a favore dei Comuni oggetto di fusione- Incremento dal 50% al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti a decorrere dal 2018 | s | c | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 71 | 14 | Riduzione contributo di cui all'articolo 1, comma 24 della legge n. 208/2015- Recupero somme imbullonati | s | c | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| 71 | 15 | Rimborso ai comuni per minor gettito conseguente alla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili | s | c | 300,0 | | | | | | | | | |
| 72 | 3 | Proroga al 31.12.2021 della sospensione del regime della tesoreria unica mista | s | c | | | | -6.000,0 | -3.000,0 | | | | | |
| 72 | 3 | Maggiore onere per interessi su conto di Tesoreria | s | c | | 0,0 | 0,1 | | | | | | | |
| 72 | 3 | Effetto del venir meno di entrate per interessi attivi provenienti dal sistema finanziario sostituite da interessi versati dallo Stato | e | ext | | | | | 0,0 | -0,1 | | 0,0 | -0,1 | |
| 72 | 3 | Minore spesa per interessi sul debito pubblico | s | c | -34,7 | -105,7 | -162,9 | -36,5 | -113,6 | -162,0 | -47,4 | -126,7 | -178,6 | |
| | | TITOLO VIII - MISURE PER IL SUD | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 1 | Incremento autorizzazione di spesa per credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 di cui all'art 1, comma 108 legge n.208/2015 e di cui all'articolo 12, comma 1 del DL n. 50/2017 | s | k | 200,0 | 100,0 | | 200,0 | 100,0 | | 200,0 | 100,0 | | |
| 73 | 1 | Riduzione Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, legge n.147/2013 | s | k | -200,0 | -100,0 | | -200,0 | -100,0 | | -200,0 | -100,0 | | |
| | | TITOLO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA | | | | | | | | | | | | |
| | | Capo I- contrasto all'evasione | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 1-5 | Fatturazione elettronica obbligatoria B2B e B2C dal 1.1.2019 e anticipo al 1.7.2018 per le cessioni e gli acquisti nei settori degli appalti pubblici e dei carburanti- IVA da omessa dichiarazione- stima miglioramento tax compliance e tempestività informazioni | e | t | 81,2 | 1.227,0 | 1.227,0 | 81,2 | 1.227,0 | 1.227,0 | 81,2 | 1.227,0 | 1.227,0 | |
| 77 | 1-5 | Fatturazione elettronica obbligatoria B2B e B2C dal 1.1.2019 e anticipo al 1.7.2018 per le cessioni e gli acquisti nei settori degli appalti pubblici e dei carburanti- IVA da contrasto alle frodi | e | t | 121,0 | 360,0 | 360,0 | 121,0 | 360,0 | 360,0 | 121,0 | 360,0 | 360,0 | |

| Art. | Co. | Descrizione norma | s/c | Natura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto P.A. | | |
|------|-----|---|-----|--------|---------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 77 | 1-5 | Fatturazione elettronica obbligatoria B2B e B2C dal 1.1.2019 e anticipo al 1.7.2018 per le cessioni e gli acquisti nei settori degli appalti pubblici e dei carburanti- Effetti sulle imposte dirette | e | t | | 103,1 | 764,3 | | 103,1 | 764,3 | | 103,1 | 764,3 |
| 77 | 1-5 | Oneri gestionali connessi alla estensione della fatturazione elettronica | s | c | 2,3 | 9,9 | 9,9 | 2,3 | 9,9 | 9,9 | 2,3 | 9,9 | 9,9 |
| 78 | 1-5 | Contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali-IVA | e | t | 271,3 | 296,0 | 296,0 | 271,3 | 296,0 | 296,0 | 271,3 | 296,0 | 296,0 |
| 78 | 1-5 | Contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali-Imposte dirette | e | t | | 138,3 | 91,0 | | 138,3 | 91,0 | | 138,3 | 91,0 |
| 80 | 1-2 | Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità: rimborso forfettario ai magistrati ausiliari | s | c | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| 81 | 2 | Assunzione funzionari da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate per trattazione MAP | s | c | | | | 1,2 | 6,2 | 11,2 | 1,2 | 6,2 | 11,2 |
| 81 | 2 | Assunzione funzionari da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate per trattazione MAP- Effetti riflessi | e | t | | | | 0,6 | 3,0 | 5,4 | 0,6 | 3,0 | 5,4 |
| 81 | 2 | Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6 comma 2 DL 154/2008 | s | k | | | | -0,6 | -3,2 | -5,8 | -0,6 | -3,2 | -5,8 |
| 81 | 1 | Chiusura Mutual Agreement Procedures (MAP) pendenti al 31.12.16 - IRES | e | t | 87,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 87,5 | 90,0 |
| 81 | 1 | Chiusura Mutual Agreement Procedures (MAP) pendenti al 31.12.16 - IRAP | e | t | | | | 12,5 | 13,0 | 15,0 | 12,5 | 13,0 | 15,0 |
| 81 | 1 | Chiusura Mutual Agreement Procedures (MAP) pendenti al 31.12.16 - IRAP | s | c | -12,5 | -13,0 | -15,0 | | | | | | |
| 82 | 1-3 | Riduzione soglia pagamenti PA a 5000 euro-maggiori entrate tributarie | e | t | 65,1 | 74,5 | 74,5 | 65,1 | 74,5 | 74,5 | 65,1 | 74,5 | 74,5 |
| 82 | 1-3 | Riduzione soglia pagamenti PA a 5000 euro-maggiori entrate extratributarie | e | ext | 26,5 | 35,5 | 35,5 | 26,5 | 35,5 | 35,5 | 26,5 | 35,5 | 35,5 |
| 82 | 1-3 | Riduzione soglia pagamenti PA a 5000 euro-IRAP e addizionale regionale | e | t | | | | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 4,0 | 4,0 |
| 82 | 1-3 | Riduzione soglia pagamenti PA a 5000 euro-IRAP e addizionale regionale | s | c | -3,4 | -4,0 | -4,0 | | | | | | |
| 82 | 1-3 | Riduzione soglia pagamenti PA a 5000 euro-Enti di previdenza | e | co | | | | 50,0 | 61,0 | 61,0 | 50,0 | 61,0 | 61,0 |
| 82 | 1-3 | Riduzione soglia pagamenti PA a 5000 euro-Enti di previdenza | s | c | -50,0 | -61,0 | -61,0 | | | | | | |
| 83 | 1 | Limiti per la compensazione automatica (riduzione a € 2.500) | e | t | | | | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 |
| 83 | 1 | Limiti per la compensazione automatica (riduzione a € 2.500) | s | c | -239,0 | -239,0 | -239,0 | | | | | | |
| 84 | 1-2 | Versamento imposta assicurazioni: Aumento dell'acconto dal 40% al 55% per gli anni 2018 e 2019 e al 70% dal 2020 | e | t | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 480,0 |
| 85 | 1-2 | Esclusione dividendi esteri da ROL | e | t | 145,2 | 83,0 | 83,0 | 145,2 | 83,0 | 83,0 | 145,2 | 83,0 | 83,0 |
| 87 | 1-2 | Rivalutazione valore partecipazioni non negoziate e terreni | e | t | 333,0 | 175,0 | 175,0 | 333,0 | 175,0 | 175,0 | 333,0 | 175,0 | 175,0 |
| 88 | 1-8 | Tassazione uniforme dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività di impresa- Irpef | e | t | -951,3 | -1.344,3 | -1.369,7 | -951,3 | -1.344,3 | -1.369,7 | -951,3 | -1.344,3 | -1.369,7 |
| 88 | 1-8 | Tassazione uniforme dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività di impresa- Addizionale Regionale | e | t | | | | | -44,2 | -47,7 | | -44,2 | -47,7 |
| 88 | 1-8 | Tassazione uniforme dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività di impresa- Addizionale Regionale | s | c | | 44,2 | 47,7 | | | | | | |
| 88 | 1-8 | Tassazione uniforme dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività di impresa- Addizionale Comunale | e | t | | | | -5,0 | -17,2 | -18,1 | -5,0 | -17,2 | -18,1 |
| 88 | 1-8 | Tassazione uniforme dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività di impresa- Addizionale Comunale | s | c | 5,0 | 17,2 | 18,1 | | | | | | |

| Art. | Co. | Descrizione norma | s/e | Nat ura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto P.A. | | |
|------|-------------|---|-----|------------|---------------------------|----------|---------|------------|----------|---------|--------------------------|----------|---------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 88 | 1-8 | Tassazione uniforme dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività di impresa- Imposta sostitutiva | e | t | 1.209,1 | 1.415,6 | 1.424,4 | 1.209,1 | 1.415,6 | 1.424,4 | 1.209,1 | 1.415,6 | 1.424,4 |
| 89 | 1-2 | Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz | e | ext | 1.250,0 | 50,0 | 300,0 | 1.250,0 | 50,0 | 300,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 89 | 13 lett. a) | Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - Misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori | s | k | | 0,5 | 24,1 | | 0,5 | 24,1 | | 0,5 | 24,1 |
| 89 | 13 lett. b) | Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz- Indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso | s | k | | | 230,3 | | | 230,3 | | | 230,3 |
| 89 | 13 lett. c) | Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - Contributi ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva | s | k | | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 |
| 89 | 13 lett. d) | Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - attività di supporto tecnico amministrativo | s | c | 5,0 | 10,0 | 14,0 | 5,0 | 10,0 | 14,0 | 5,0 | 10,0 | 14,0 |
| 89 | 15 | Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - Oneri per diffusione tecnologia 5G | s | c | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 89 | 15 | Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167 legge n.208/2015-Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione | s | c | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| 89 | 0 | Minori contributi versati annualmente dagli operatori di rete locali, conseguenti alla riduzione del numero delle frequenze | e | ext | | | | | | | | | |
| 90 | 1-2 | Disposizione in materia di giochi | e | ext | 552,0 | | | 120,0 | 61,7 | 61,7 | 120,0 | 61,7 | 61,7 |
| 91 | 1 | Differimento entrata in vigore regime IRI | e | t | -3.345,4 | 1.469,4 | 19,3 | -3.345,4 | 1.469,4 | 19,3 | -3.345,4 | 1.469,4 | 19,3 |
| 91 | 1 | Differimento entrata in vigore regime IRI - IRPEF | e | t | 5.121,4 | -2.203,9 | 3,9 | 5.121,4 | -2.203,9 | 3,9 | 5.121,4 | -2.203,9 | 3,9 |
| 91 | 1 | Differimento entrata in vigore regime IRI - Addizionale Regionale | e | t | | | | 144,4 | | | 144,4 | | |
| 91 | 1 | Differimento entrata in vigore regime IRI - Addizionale Regionale | s | c | -144,4 | | | | | | | | |
| 91 | 1 | Differimento entrata in vigore regime IRI - Addizionale Comunale | e | t | | | | 65,7 | -15,2 | | 65,7 | -15,2 | |
| 91 | 1 | Differimento entrata in vigore regime IRI - Addizionale Comunale | s | c | -65,7 | 15,2 | | | | | | | |
| 91 | 1 | Differimento entrata in vigore regime IRI - Utilizzo credito di imposta | s | k | -0,5 | -1,2 | -2,2 | -0,5 | -1,2 | -2,2 | -0,5 | -1,2 | -2,2 |
| | | TITOLO VIII- FONDI E ULTERIORI DISPOSIZIONI | | | | | | | | | | | |
| 92 | 1 | Incremento Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 legge n.190/2014 | s | c | 250,0 | 330,0 | 330,0 | 250,0 | 330,0 | 330,0 | 250,0 | 330,0 | 330,0 |
| 93 | 1 | Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale | e | t | | 370,0 | 370,0 | | 370,0 | 370,0 | | 370,0 | 370,0 |
| 93 | 1 | Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431 legge n.147/2013 | s | c | | 370,0 | 370,0 | | | | | | |
| 93 | 1 | Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431 legge n.147/2013 | e | t | | | | | -370,0 | -370,0 | | -370,0 | -370,0 |
| 93 | 2 | Riduzione Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431 legge n.147/2013 | s | c | -377,9 | -377,9 | -507,9 | | | | | | |
| 93 | 2 | Riduzione Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431 legge n.147/2013 | e | t | | | | 377,9 | 377,9 | 507,9 | 377,9 | 377,9 | 507,9 |

| Art. | Co. | Descrizione norma | s/c | Nat ura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto P.A. | | |
|------|-----|--|-----|------------|---------------------------|-----------|----------|------------|----------|----------|--------------------------|-----------|----------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 94 | 1 | Fondo speciale di parte corrente | s | c | 70,0 | 200,0 | 200,0 | 70,0 | 200,0 | 200,0 | 70,0 | 200,0 | 200,0 |
| 94 | 1 | Fondo speciale di conto capitale | s | k | 10,0 | 100,0 | 100,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
| 95 | 1 | Rifinanziamento Fondo per gli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 140 legge n.232/2016 | s | k | 940,0 | 1.940,0 | 2.500,0 | 170,0 | 1.140,0 | 1.370,0 | 170,0 | 1.140,0 | 1.370,0 |
| 96 | 1 | Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività e della Fondazione | s | k | 5,0 | 250,0 | 250,0 | 5,0 | 150,0 | 250,0 | 5,0 | 150,0 | 250,0 |
| 98 | 1 | Liquidazione patrimoni | e | ext | 46,0 | | | 46,0 | | | 46,0 | | |
| 101 | 2 | Istituto di Vulcanologia | s | k | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | | TOTALE ENTRATE | e | | -12.014,2 | -5.219,6 | 2.039,1 | -8.539,0 | -4.915,0 | 1.657,5 | -9.780,8 | -5.118,2 | 1.487,7 |
| | | TOTALE SPESE | s | | 4.143,2 | 8.225,0 | 9.695,9 | -2.402,1 | 3.286,8 | 7.072,8 | 4.187,0 | 6.273,7 | 7.056,2 |
| | | TOTALE GENERALE ARTICOLATO | | | -16.157,4 | -13.444,6 | -7.656,8 | -6.136,8 | -8.201,8 | -5.415,3 | -13.967,7 | -11.391,9 | -5.568,4 |

| MANOVRA SEZIONE II | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | TOTALE RIFINANZIAMENTI | | | 1.756,9 | 1.945,9 | 1.519,9 | 1.288,6 | 1.467,1 | 388,4 | 1.288,6 | 1.467,1 | 388,4 |
| | | Spesa parte corrente | | | 1.466,1 | 1.735,5 | 444,9 | 1.408,1 | 1.609,5 | 333,9 | 1.408,1 | 1.609,5 | 333,9 |
| | | Spesa conto capitale | | | 290,8 | 210,4 | 1.075,0 | 286,8 | 207,4 | 82,0 | 286,8 | 207,4 | 82,0 |
| | | Entrate tributarie/correnti | | | | | | 406,3 | 349,8 | 27,5 | 406,3 | 349,8 | 27,5 |
| | | TOTALE RIPROGRAMMAZIONI | | | -50,0 | 2.400,0 | 50,0 | -1.850,0 | 100,0 | -1.950,0 | -1.850,0 | 100,0 | -1.950,0 |
| | | Spesa parte corrente | | | | | | | | | | | |
| | | Spesa conto capitale | | | -50,0 | 2.400,0 | 50,0 | -1.850,0 | 100,0 | -1.950,0 | -1.850,0 | 100,0 | -1.950,0 |
| | | TOTALE DEFINAZIAMENTI | | | -2.991,4 | -1.603,7 | -1.625,8 | -2.460,4 | -1.284,1 | -1.294,3 | -2.460,4 | -1.284,1 | -1.294,3 |
| | | <i>Spesa parte corrente</i> | | | -2.178,1 | -1.399,6 | -1.389,1 | -1.789,1 | -1.059,6 | -1.049,1 | -1.789,1 | -1.059,6 | -1.049,1 |
| | | <i>Spesa conto capitale</i> | | | -813,3 | -204,1 | -236,7 | -681,0 | -234,5 | -254,0 | -681,0 | -234,5 | -254,0 |
| | | <i>Entrate tributarie/correnti</i> | | | | | | -9,6 | -9,9 | -8,9 | -9,6 | -9,9 | -8,9 |

| Decreto-legge n. 148/2017 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|-----|---------|--------|------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | | 7,7 | 4,6 | 0,3 | 329,7 | 6,1 | 1,8 | 9,7 | 95,0 | 90,7 |
| | | Entrate tributarie | e | t | -26,1 | -179,3 | 45,7 | -25,8 | -190,8 | -95,8 | -25,8 | -190,8 | -95,8 |
| | | Entrate extrituarie | e | ext | 1.291,8 | -0,3 | -0,3 | 1.019,7 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 88,5 | 88,5 |
| | | Effetti riflessi- Entrate tributarie/ contributive | e | t/c | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | Entrate contributive | e | co | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,6 | 198,4 | 79,2 | 52,6 | 198,4 | 79,2 |
| | | Spese correnti | s | c | 395,5 | -184,3 | 45,0 | 448,6 | 2,6 | -17,3 | -151,4 | 2,6 | -17,3 |
| | | Spese in conto capitale | s | k | 862,5 | 0,0 | 0,0 | 273,7 | 0,0 | 0,0 | 173,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | | e | | 1.265,7 | -179,6 | 45,4 | 1.052,0 | 8,7 | -15,5 | 32,0 | 97,6 | 73,4 |
| | | | s | | 1.258,0 | -184,3 | 45,0 | 722,3 | 2,6 | -17,3 | 22,3 | 2,6 | -17,3 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | TOTALE MANOVRA DLB | | | -14.865,2 | -16.182,2 | -7.600,5 | -2.785,3 | -8.478,6 | -2.557,6 | -10.936,2 | -11.579,9 | -2.621,9 |
|--|--|---------------------------|--|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2017 [Nota di lettura n. 187](#)
A.S. 2284: "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Elementi di documentazione n. 71](#)
A.S. 2874: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016"
- " [Elementi di documentazione n. 72](#)
A.S. 2875: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017"
- " [Nota di lettura n. 188](#)
A.S. 2879: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A." (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Nota di lettura n. 189](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (**Atto del Governo n. 430**)
- Set 2017 [Nota di lettura n. 190](#)
A.S. 2728: "Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Delege al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione"
- " [Nota di lettura n. 191](#)
A.S. 2886: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 18](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (**Doc. LVII, n. 5-bis**)
- Ott 2017 [Nota di lettura n. 192](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (**Atto del Governo n. 451**)
- " [Nota di lettura n. 193](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (**Atto del Governo n. 452**)
- " [Nota breve n. 25](#)
Documento programmatico di bilancio 2018 (**Doc. CCVII, n. 3**)
- " [Elementi di documentazione n. 73](#)
Gli interventi a sostegno del sistema bancario
- " [Nota di lettura n. 194](#)
A.S. 2942: "Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili"
- Nov 2017 [Documentazione di finanza pubblica n. 19](#)
Legge di bilancio 2018 - Effetti sui saldi e contro risorse e impieghi (A.S. 2960)